



**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**LEGISLAZIONE PROVINCIALE**

**2016**

documentazione normativa



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2016**

*Raccolta delle leggi provinciali  
nel testo storico*


a cura del servizio legislativo (ufficio documentazione) del consiglio provinciale

## INDICE GENERALE

Avvertenza .....	pag.	5
Indice cronologico .....	pag.	7
Indice per materia .....	pag.	11
Legislazione provinciale 2016 .....	pag.	17

## Appendice

Legislazione provinciale 2016 - dati riassuntivi .....	pag.	277
Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali.....	pag.	283
Regolamenti provinciali 2016 - elenco cronologico .....	pag.	327
Regolamenti provinciali 2016 - elenco per materia .....	pag.	331



## AVVERTENZA

Questa pubblicazione - che ha carattere interno - contiene le leggi provinciali del 2015, nel testo promulgato dal presidente della provincia. Non pubblichiamo gli allegati delle leggi di bilancio e dei rendiconti: per consultarli bisogna fare riferimento al bollettino ufficiale della regione o agli appositi volumi stampati dalla giunta provinciale.

Le singole leggi sono precedute da un indice delle loro partizioni. In fondo a ogni legge, inoltre, si trovano i dati sui suoi lavori preparatori, che permettono di risalire facilmente, fra l'altro, al progetto di legge da cui è nato il provvedimento.


Alla raccolta delle leggi sono premessi un indice cronologico e un indice per materia, compilato usando i criteri di classificazione del codice provinciale. Quando una legge ha contenuti disomogenei la sua attribuzione a una materia dipende dalle sue disposizioni dotate di portata autonoma (e non da quelle che modificano testualmente altre leggi). Nelle voci dell'indice per materia, inoltre, sono citate singole disposizioni dotate di portata autonoma (escluse le modifiche testuali, quindi) che riguardano la materia in questione, collocate in leggi che hanno un oggetto diverso.

In appendice pubblichiamo alcuni dati riassuntivi sulle leggi dell'anno e un vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali. Il vademecum consente di farsi una prima idea sulle leggi e sui regolamenti vigenti nelle singole materie, e contiene altre notizie utili a inquadrare questi atti (ad esempio: risorse internet in materia). L'appendice contiene anche un elenco cronologico e un elenco per materia, con i dati identificativi dei regolamenti di esecuzione delle leggi provinciali emanati nel 2016.

-----

La pubblicazione non costituisce testo ufficiale delle leggi provinciali; gli indici hanno il solo valore di ausilio alla conoscenza.

Il servizio legislativo del consiglio provinciale  
(ufficio documentazione)



## LEGGI PROVINCIALI

### INDICE CRONOLOGICO

<b>I.p. 2 febbraio 2016, n. 1</b>	Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol (b.u. 3 febbraio 2016, n. 5, straord. n. 2)	pag.	19
<b>I.p. 9 marzo 2016, n. 2</b>	Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3)	pag.	23
<b>I.p. 9 marzo 2016, n. 3</b>	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 4)	pag.	63
<b>I.p. 21 aprile 2016, n. 4</b> <b><i>legge provinciale sullo sport 2016</i></b>	Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino (b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4)	pag.	67
<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 5</b>	Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983 (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag.	87
<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 6</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag.	93

<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 7</b>	Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996 (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag. 97
<b>I.p. 17 maggio 2016, n. 8</b>	Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve (b.u. 24 maggio 2016, n. 21, suppl. n. 4)	pag. 105
<b>I.p. 23 maggio 2016, n. 9</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie (b.u. 25 maggio 2016, n. 21, straord. n. 2)	pag. 107
<b>I.p. 20 giugno 2016, n. 10</b>	Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 (b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9)	pag. 111
<b>I.p. 21 luglio 2016, n. 11</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010 (b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6. Avviso di rettifica in b.u. 16 agosto 2016, n. 33)	pag. 135
<b>I.p. 21 luglio 2016, n. 12</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale (b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6)	pag. 155
<b>I.p. 28 luglio 2016, n. 13</b>	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 (b.u. 2 agosto 2016, n. 31, suppl. n. 4)	pag. 163

<b>I.p. 5 agosto 2016, n. 14</b>	Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 (b.u. 9 agosto 2016, n. 32, suppl. n. 6)	pag.	167
<b>I.p. 26 settembre 2016, n. 15</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente (b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)	pag.	185
<b>I.p. 26 settembre 2016, n. 16</b>	Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori (b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)	pag.	189
<b>I.p. 1 dicembre 2016, n. 17</b>	Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 (b.u. 1 dicembre 2016, n. 48, straord. n. 1)	pag.	191
<b>I.p. 7 dicembre 2016, n. 18</b>	Interventi di promozione dell'informazione locale (b.u. 7 dicembre 2016, n. 49, straord. n. 1)	pag.	195
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 19</b>	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)	pag.	201
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 20</b>	Legge di stabilità provinciale 2017 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)	pag.	231
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 21</b>	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 4)	pag.	275



## INDICE PER MATERIA

### 1.3.1. - STATUTO SPECIALE

<b>I.p. 2 febbraio 2016, n. 1</b>	Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol (b.u. 3 febbraio 2016, n. 5, straord. n. 2)	pag.	19
-----------------------------------	--	------	----

### 1.6.2. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

**Vedi:**

articoli 7, 44 e 45 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### 1.6.3. - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

<b>I.p. 9 marzo 2016, n. 2</b>	Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3)	pag.	23
--------------------------------	--	------	----

### 1.7.2. - COMUNI

<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 7</b>	Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996 (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag.	97
---------------------------------	---	------	----

### **1.8.1. - CONTABILITA'**

<b>I.p. 9 marzo 2016, n. 3</b>	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 4)	pag.	63
<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 7</b>	Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996 (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag.	97
<b>I.p. 28 luglio 2016, n. 13</b>	Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015 (b.u. 2 agosto 2016, n. 31, suppl. n. 4)	pag.	163
<b>I.p. 5 agosto 2016, n. 14</b>	Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 (b.u. 9 agosto 2016, n. 32, suppl. n. 6)	pag.	167
<b>I.p. 1 dicembre 2016, n. 17</b>	Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 (b.u. 1 dicembre 2016, n. 48, straord. n. 1)	pag.	191
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 19</b>	Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)	pag.	201
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 20</b>	Legge di stabilità provinciale 2017 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)	pag.	231
<b>I.p. 29 dicembre 2016, n. 21</b>	Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019 (b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 4)	pag.	275

### **1.8.3. - TRIBUTI**

**Vedi:**

articoli 1, 3 e 13 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### 2.1.1. - AGRICOLTURA E AGRITURISMO

<b>I.p. 6 maggio 2016, n. 6</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura (b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)	pag. 93
<b>I.p. 23 maggio 2016, n. 9</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie (b.u. 25 maggio 2016, n. 21, straord. n. 2)	pag. 107
<b>I.p. 21 luglio 2016, n. 12</b>	Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale (b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6)	pag. 155

### 2.1.3. - FORESTE

<b>I.p. 21 luglio 2016, n. 11</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010 (b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6. Avviso di rettifica in b.u. 16 agosto 2016, n. 33)	pag. 135
-----------------------------------	--	----------

### 2.7.4. - ALPINISMO

**Vedi:**

articoli 44 e 45 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### 2.8. - LAVORO

**Vedi:**

articolo 31 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### **3.1. - ASSISTENZA SOCIALE**

**I.p. 26 settembre 2016, n. 16**      Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori  
(b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)      pag.      189

**Vedi:**

articoli 28, 29, 30 e 31 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### **3.2.4. - ASSISTENZA SANITARIA**

**I.p. 6 maggio 2016, n. 5**      Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983  
(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)      pag.      87

**Vedi:**

articolo 22 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### **3.3.1. - SCUOLA**

**I.p. 20 giugno 2016, n. 10**      Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006  
(b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9)      pag.      111

**Vedi:**

articolo 16 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19

### **3.3.2. - ASSISTENZA ED EDILIZIA SCOLASTICA**

**Vedi:**

articoli 28 e 29 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### **3.4. - SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO**

**Vedi:**

articoli 28, 29 e 30 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

### 3.5. - SPORT

<b>I.p. 21 aprile 2016, n. 4</b> <b>legge provinciale sullo sport</b> <b>2016</b>	Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino (b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4)	pag.	67
---	---	------	----

### 3.6. - BENI E ATTIVITA' CULTURALI

<b>I.p. 26 settembre 2016, n. 15</b>	Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente (b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)	pag.	185
<b>I.p. 7 dicembre 2016, n. 18</b>	Interventi di promozione dell'informazione locale (b.u. 7 dicembre 2016, n. 49, straord. n. 1)	pag.	195

### 4.4. - OPERE PUBBLICHE

<b>I.p. 9 marzo 2016, n. 2</b>	Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012 (b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3)	pag.	23
--------------------------------	--	------	----

### 4.6. - EDILIZIA ABITATIVA

**Vedi:**

articoli 28 e 29 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

**4.8.4. - TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA**

**I.p. 17 maggio 2016, n. 8**

Modificazioni della legge provinciale sulla  
caccia 1991 relative ai cacciatori delle  
riserve

(b.u. 24 maggio 2016, n. 21, suppl. n. 4)

pag. 105

## **LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2016**



## **LEGGE PROVINCIALE 2 febbraio 2016, n. 1**

### **Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol**

(b.u. 3 febbraio 2016, n. 5, straord. n. 2)

#### INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol*

Art. 3 - *Relazioni istituzionali*

Art. 4 - *Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale*

Art. 5 - *Processo partecipativo*

Art. 6 - *Copertura degli oneri*

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. La Provincia promuove un ampio processo di partecipazione della società civile trentina per favorire il coinvolgimento dei cittadini e delle parti sociali nella definizione dei contenuti di riforma dello Statuto speciale, anche in relazione ai processi di riforma costituzionale in corso.

#### Art. 2

##### *Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol*

1. Per i fini dell'articolo 1 è istituita presso il Consiglio provinciale la Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol, con il compito di promuovere il processo partecipativo e di elaborare proposte di riforma dello Statuto.

2. La Consulta è nominata dal Presidente del Consiglio provinciale ed opera in piena autonomia e indipendenza. Dura in carica dodici mesi ed è prorogabile per ulteriori dodici mesi, se necessario. E' composta da:

- a) tre componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato, del commercio e del turismo, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale;
- b) un componente designato dalla Federazione trentina della cooperazione;
- c) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza

del Consiglio provinciale;

- d) tre componenti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- e) un componente designato dalla Conferenza delle minoranze linguistiche, istituita dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008);
- f) tre componenti in rappresentanza delle associazioni e organizzazioni portatrici di interessi sociali, culturali e ambientali con sede in provincia. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina i componenti in base alle designazioni delle associazioni e delle organizzazioni, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, tenendo conto della loro rappresentatività;
- g) due componenti esperti in diritto pubblico, costituzionale o regionale, designati dall'Università degli studi di Trento;
- h) nove componenti nominati dal Presidente del Consiglio fra i consiglieri provinciali in base alle designazioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, perseguendo un'adeguata rappresentanza di genere. Cinque di essi rappresentano la maggioranza, quattro le minoranze consiliari.

3. Se le designazioni previste dal comma 2 non pervengono al Presidente del Consiglio provinciale entro il termine stabilito da quest'ultimo la Consulta è validamente costituita, salva la possibilità di integrazioni successive, purché siano stati designati due terzi dei suoi componenti.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale nomina il presidente della Consulta, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. La Consulta elegge fra i suoi componenti un vicepresidente. La Consulta può disciplinare con regolamento le sue modalità di funzionamento.

5. Le sedute della Consulta sono pubbliche. I relativi verbali e documenti sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale. Il presidente della Consulta informa periodicamente il Presidente del Consiglio provinciale sullo svolgimento dei lavori della Consulta; il Presidente del Consiglio provinciale trasmette queste informazioni ai consiglieri provinciali.

6. I consiglieri provinciali che non fanno parte della Consulta possono partecipare alle sue sedute, senza diritto di voto; possono presentare proposte e illustrarle.

7. La Consulta si avvale del supporto tecnico e organizzativo degli uffici del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale, con modalità concordate tra il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, sentito il presidente della Consulta.

8. La partecipazione alla Consulta è gratuita, salvo il riconoscimento del rimborso delle eventuali spese sostenute per partecipare alle sedute e agli incontri della Consulta, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

9. Ai componenti della Consulta non si applicano l'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e la legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".

### Art. 3

#### *Relazioni istituzionali*

1. La Consulta promuove un confronto con la Convenzione istituita ai sensi della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2015, n. 3 (Istituzione di una Convenzione per la riforma dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige), nonché con il Consiglio regionale con adeguate e puntuali iniziative individuate in tale sede, per

favorire poi lo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

#### Art. 4

##### *Elaborazione del progetto di riforma dello Statuto speciale*

1. Entro centoventi giorni dalla sua prima seduta la Consulta elabora un documento preliminare con i criteri e gli indirizzi principali per la redazione del progetto di riforma dello Statuto speciale. Il documento preliminare è proposto al processo partecipativo disciplinato dall'articolo 5.

2. In esito al processo partecipativo, e tenendo conto dei suoi risultati, la Consulta, entro sessanta giorni, elabora un documento conclusivo, trasmettendolo al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio provinciale. Il Presidente della Provincia attiva il procedimento disciplinato dall'articolo 103, secondo comma, dello Statuto speciale.

#### Art. 5

##### *Processo partecipativo*

1. Il processo partecipativo sul documento preliminare di riforma statutaria è organizzato dalla Consulta attraverso una fase di informazione e di confronto pubblico e una fase di raccolta delle osservazioni.

2. La Consulta organizza il processo partecipativo nelle forme che ritiene più adeguate, valorizzando anche gli strumenti che prevedono l'ausilio delle tecnologie informatiche. Il processo partecipativo prevede, in particolare:

- a) la pubblicazione sui siti internet istituzionali del documento preliminare, accompagnato da una relazione;
- b) l'indizione di dibattiti pubblici, anche a livello territoriale, aperti a tutti i soggetti indicati nel comma 3; i dibattiti si articolano in momenti di informazione e illustrazione del documento, seguiti da una discussione;
- c) la costituzione di tavoli di approfondimento su tematiche specifiche;
- d) l'audizione della Giunta provinciale;
- e) l'audizione dei parlamentari eletti in provincia, dei componenti della Commissione paritetica prevista dall'articolo 107 dello Statuto speciale e di esperti su argomenti specifici;
- f) la raccolta di osservazioni, suggerimenti e proposte, in forma scritta;
- g) la raccolta di informazioni sui processi di riforma degli altri statuti speciali.

3. Possono partecipare al processo partecipativo i cittadini, gli enti pubblici, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi economici, sociali, culturali e ambientali che hanno sede in provincia.

4. Il processo partecipativo si conclude entro centottanta giorni dal suo inizio.

#### Art. 6

##### *Copertura degli oneri*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, previsti nell'importo di 10.000 euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con le somme già iscritte nel bilancio di previsione del Consiglio provinciale, missione/programma/titolo 01.11.1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 2 febbraio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 3 novembre 2015, n. 104, d'iniziativa dei consiglieri Lorenzo Baratter (Partito autonomista trentino tirolese), Giacomo Bezzi (Forza Italia), Giuseppe Detomas (Union autonomista ladina), Massimo Fasanelli (Gruppo misto), Alessio Manica (Partito democratico del Trentino), Maurizio Fugatti (Lega nord Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), Marino Simoni (Progetto trentino), concernente "Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 5 novembre 2015.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 18 dicembre 2015.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 gennaio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2**

**Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012**

(b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 3)

### INDICE

#### Capo I - *Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture*

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

Art. 2 - *Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*

Art. 3 - *Centralità della progettazione*

Art. 4 - *Ruolo della Provincia*

Art. 5 - *Ambito di applicazione*

Art. 6 - *Stima del valore degli appalti o delle concessioni*

Art. 7 - *Suddivisione degli appalti in lotti*

Art. 8 - *Consultazioni preliminari di mercato*

Art. 9 - *Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni*

Art. 10 - *Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

Art. 11 - *Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

Art. 12 - *Concorsi di progettazione*

Art. 13 - *Pubblicazione dei bandi di gara*

Art. 14 - *Partecipazione precedente di candidati o di offerenti*

Art. 15 - *Criteri di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara*

Art. 16 - *Criteri di aggiudicazione*

Art. 17 - *Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

Art. 18 - *Termini delle procedure di appalto e di concessione*

Art. 19 - *Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture*

Art. 20 - *Avvalimento*

Art. 21 - *Composizione delle commissioni tecniche*

Art. 22 - *Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare*

Art. 23 - *Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni*

Art. 24 - *Motivi di esclusione*

Art. 25 - *Informazione dei candidati e degli offerenti*

Art. 26 - *Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*

Art. 27 - *Modifica dei contratti durante il periodo di validità*

Art. 28 - *Finanza di progetto nei servizi*

Art. 29 - *Appalti e concessioni riservati*

Art. 30 - *Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici*

Art. 31 - *Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per*

*l'accesso alle gare*

*Art. 32 - Clausole sociali*

*Art. 33 - Verifica della correttezza delle retribuzioni*

*Capo II - Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 36 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 37 - Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 38 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 39 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 40 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 41 - Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 43 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 44 - Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 45 - Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 46 - Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 48 - Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 49 - Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 50 - Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 51 - Modificazione dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 52 - Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 53 - Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 54 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 55 - Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 56 - Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 57 - Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 58 - Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 59 - Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 61 - Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 62 - Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 63 - Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 64 - Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 65 - Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Art. 66 - Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

*Capo III - Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

*Art. 67 - Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

*Art. 68 - Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

*Art. 69 - Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

*Art. 70 - Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

*Capo IV - Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

*Art. 71 - Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'energia 2012*

Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 72 - *Abrogazioni*

Art. 73 - *Disposizioni transitorie e finali*

Art. 74 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

*Procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture*

Art. 1

*Oggetto e finalità*

1. Questa legge detta disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri soggetti individuati dall'articolo 5, ai fini del recepimento nell'ordinamento provinciale, nei limiti delle competenze legislative provinciali, della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.

2. Questa legge, la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993), la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990), i relativi regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di lavori, servizi e forniture costituiscono l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

3. Questa legge è volta ad accrescere l'efficienza della spesa pubblica, facilitando in particolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli affidamenti di contratti pubblici, e a perseguire obiettivi di miglioramento della sostenibilità ambientale, di tutela della salute, di formazione professionale sul lavoro e di promozione di iniziative a carattere sociale.

4. Questa legge favorisce l'attuazione di misure volte a promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la protezione dell'ambiente e del benessere degli animali, l'assunzione di persone con disabilità o svantaggiate, anche tramite il ricorso a particolari condizioni di esecuzione dell'appalto o della concessione.

5. Dove non è diversamente previsto gli articoli di questa legge si riferiscono agli appalti e alle concessioni di importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria.

Art. 2

*Principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici*

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e

correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Al fine di promuovere l'integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate, la Provincia privilegia l'acquisto di beni e servizi con ricorso a cooperative sociali e, in generale, ad operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici. A tal fine, la Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la quantità minima di servizi e di forniture acquisita dalla Provincia con ricorso a tali operatori. Tale quantità è definita percentualmente e su base triennale. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale definisce modalità idonee ad assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione medesima e, a tal fine, prevede anche idonee modalità di programmazione, di verifica e di monitoraggio degli acquisti previsti da questo articolo.

### Art. 3

#### *Centralità della progettazione*

1. Il progetto per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di forniture e di servizi rappresenta lo strumento principale per perseguire le finalità di questa legge. Il progetto assicura il migliore rapporto qualità/prezzo della prestazione di lavori, di servizi o di forniture e individua gli aspetti economici e qualitativi per l'aggiudicazione e le condizioni di esecuzione dell'appalto, nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa legge. Il progetto si riferisce alla minima unità autonoma e funzionale e prevede la ripartizione in lotti, ai sensi dell'articolo 7. Il progetto assicura la qualità e l'efficacia della prestazione in relazione alle risorse messe a disposizione e la rispondenza agli obiettivi dell'amministrazione.

2. Si definisce minima unità autonoma e funzionale un lavoro, un servizio o una fornitura fruibile direttamente e indipendentemente dalla realizzazione di altri lavori, nel caso di appalti o concessioni di lavori, dall'acquisizione di altri servizi, nel caso di appalti o concessioni di servizi, o da altre forniture, nel caso di appalti di forniture, e la cui sostenibilità economica è garantita da adeguate risorse finanziarie.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità delle opere pubbliche, anche attraverso lo strumento del concorso di progettazione, valorizzando l'elemento architettonico.

### Art. 4

#### *Ruolo della Provincia*

1. Per accrescere l'efficienza della spesa pubblica la Provincia promuove l'uniforme applicazione della normativa provinciale in materia di contratti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli altri soggetti che applicano tale normativa, anche attraverso l'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni previsto dall'articolo 10 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e l'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti, istituita dall'articolo 39 bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). La Provincia, inoltre, esercita un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni aggiudicatrici, anche nei rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge. Queste

deliberazioni sono sottoposte al parere del Consiglio delle autonomie locali o a intesa, se ciò è necessario ai sensi dell'articolo 8, comma 5 bis, della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005).

2. Per i fini del comma 1 la Provincia prevede, quale condizione per il finanziamento degli interventi e delle prestazioni cui si applica questa legge, l'applicazione della disciplina attuativa e delle linee guida da essa adottate in materia di contratti pubblici. La violazione di queste condizioni di finanziamento comporta la revoca dei contributi concessi, secondo quanto previsto dal bando relativo alla concessione dei contributi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 bis, della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993).

## Art. 5

### *Ambito di applicazione*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici dei lavori, servizi e forniture sono:

- a) la Provincia autonoma di Trento;
- b) i comuni, le comunità e le loro forme associative o collaborative;
- c) gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri soggetti aggiudicatori individuati ai sensi della normativa statale, aventi sede legale nella provincia di Trento, e le associazioni, le unioni, i consorzi, comunque denominati, costituiti dai soggetti indicati da questo comma.

2. Questa legge e la restante normativa provinciale in materia di lavori, servizi e forniture si applicano anche ai seguenti appalti realizzati da soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1:

- a) lavori d'importo stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando si tratta dei lavori di genio civile indicati nell'allegato II della direttiva 2014/24/UE o di lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari ed edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) lavori d'importo stimato complessivo, al netto dell'IVA, superiore a 1.000.000 di euro e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) servizi e forniture d'importo stimato, al netto dell'IVA, pari o superiore alla soglia comunitaria e sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, quando questi servizi e forniture sono connessi a lavori indicati nella lettera a).

3. Questa legge e la normativa provinciale in materia di lavori pubblici si applicano anche ai lavori che sono realizzati da soggetti privati, titolari di permesso di costruire, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. In questa legge si intende per:

- a) "procedure aperte", le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Tra le procedure aperte rientrano, tra l'altro, la procedura aperta prevista dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e l'asta pubblica prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- b) "procedure ristrette", le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nella procedura ristretta sono incluse, tra l'altro, la licitazione prevista dalla legge provinciale sui lavori

pubblici 1993, la licitazione privata e l'appalto-concorso previsti dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990;

- c) "procedure negoziate", le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Nella procedura negoziata sono incluse la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la trattativa privata, anche nella forma di trattativa diretta, prevista dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990. La trattativa privata è considerata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

## Art. 6

### *Stima del valore degli appalti o delle concessioni*

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi eventuali dei contratti, come esplicitamente stabilito nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non va fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della legge. Un appalto non va frazionato allo scopo di evitare che rientri nell'ambito di applicazione della legge, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

3. Il valore stimato dell'appalto, indipendentemente dal momento in cui la stima è stata fatta, deve risultare valido, ai sensi della normativa vigente, al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o, quando non è prevista un'indizione di gara, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di affidamento.

4. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

5. Nel caso di partenariati per l'innovazione il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgono in tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.

6. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori e del valore stimato complessivo di tutte le forniture e di tutti i servizi che sono messi a disposizione del contraente dall'amministrazione aggiudicatrice, a condizione che siano necessarie all'esecuzione dei lavori.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, in alternativa:

- a) il valore reale complessivo dei contratti successivi dello stesso tipo aggiudicati nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore a dodici mesi.

8. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell'appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, compreso il valore stimato dell'importo residuo;
- b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o non determinabile, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e le altre forme di remunerazione.

10. Per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

- a) nel caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo per l'intera loro durata;
- b) nel caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

11. Per le concessioni d'importo inferiore, pari o superiore alla soglia comunitaria si applica l'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE.

#### Art. 7

##### *Suddivisione degli appalti in lotti*

1. Per favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese agli appalti le amministrazioni aggiudicatrici suddividono gli appalti in lotti. I lotti sono parti di un lavoro, di un servizio o di una fornitura privi di autonomia funzionale, in quanto non fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione o dall'acquisizione di altri lavori, servizi o forniture. La suddivisione avviene su base quantitativa, in modo che l'entità dei singoli appalti corrisponda meglio alla capacità delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese, o su base qualitativa, in relazione alle varie categorie e specializzazioni presenti o in relazione alle diverse successive fasi realizzative. Il progetto di lavori prevede la sola suddivisione in lotti su base qualitativa, secondo la disciplina dei lavori sequenziali previsti dall'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

2. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo pari o superiore alla soglia comunitaria la suddivisione in lotti è obbligatoria. Se la suddivisione in lotti rischia di limitare la concorrenza o di pregiudicare seriamente la corretta esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice non suddivide l'appalto in lotti e indica specificatamente le ragioni di questa scelta nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre.

3. Negli appalti di lavori, servizi o forniture d'importo complessivo non superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici suddividono l'appalto in lotti quando ciò è possibile e risulta economicamente conveniente. Nell'atto di approvazione del progetto o, in assenza di progettazione, nel provvedimento a contrarre l'amministrazione aggiudicatrice motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

4. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto ai sensi dell'articolo 6 l'amministrazione aggiudicatrice somma il valore stimato complessivo di tutti i lotti in cui l'appalto è suddiviso.

5. Quando il valore stimato complessivo di tutti i lotti è pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto se ricorrono tutte le seguenti

condizioni:

- a) il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione è inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi, a 1.000.000 di euro per i lavori;
- b) il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 20 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

6. Negli appalti d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti, in base alle disposizioni applicabili per il valore del singolo lotto, se il valore cumulato dei lotti aggiudicati singolarmente non supera il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture o il progetto di prestazione di servizi.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.

8. Quando è possibile presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di lotti aggiudicabili a un solo offerente. A tal fine il numero massimo di lotti per offerente è indicato nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici, inoltre, indicano nei documenti di gara le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per individuare quali lotti aggiudicare all'offerente, quando l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporta che all'offerente dovrebbero essere aggiudicati lotti in un numero superiore al massimo.

9. Nei progetti di lavori le spese in economia previste nel quadro economico di progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione riguardano lavorazioni non progettualizzabili e non sono considerate lotti.

## Art. 8

### *Consultazioni preliminari di mercato*

1. Prima dell'avvio di una procedura di appalto le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato ai fini della preparazione dell'appalto e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti. A tal fine le amministrazioni aggiudicatrici possono accettare o promuovere l'acquisizione di proposte o osservazioni da parte di esperti o di autorità indipendenti o di partecipanti al mercato. Le proposte o osservazioni possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino la violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

2. Sono esclusi dall'applicazione di questo articolo i servizi di architettura e ingegneria.

## Art. 9

### *Impiego dei mezzi elettronici per la registrazione delle fasi di gara e per le comunicazioni*

1. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici e per garantire la trasparenza, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono un'adeguata registrazione delle fasi della procedura di gara, promuovendo l'utilizzo di mezzi elettronici, secondo quanto previsto da quest'articolo. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della

procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione e la trasmissione delle offerte, sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici nei seguenti casi:

- a) quando, a causa della natura specialistica del contratto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiede strumenti, dispositivi o formati di file che non sono al momento disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;
- b) quando i programmi in grado di gestire i formati di file adatti a descrivere le offerte utilizzano formati di file non gestibili mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili o protetti da licenza di proprietà esclusiva e che non è possibile mettere a disposizione perché siano scaricati o per farne un uso remoto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- c) quando l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede programmi o attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili per le amministrazioni aggiudicatrici;
- d) quando i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non è possibile trasmettere per mezzo di strumenti elettronici.

3. Nei casi individuati dal comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici individuano le modalità di comunicazione privilegiando, comunque, il ricorso, anche solo parziale, ai mezzi di comunicazione elettronici.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono mezzi di comunicazione elettronici quando l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici o per proteggere informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello di protezione talmente elevato da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici generalmente a disposizione degli operatori economici o che è possibile mettere loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso, ai sensi del comma 8.

5. Quando le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono il ricorso a mezzi di comunicazione elettronici motivano questa scelta nel provvedimento a contrarre, con riferimento alle condizioni previste dai commi 2 e 4.

6. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni attraverso l'uso di mezzi elettronici le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che siano mantenute l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronici l'amministrazione aggiudicatrice richiede un livello di sicurezza adeguato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

7. Per i contratti pubblici di lavori e i concorsi di progettazione le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere l'uso di strumenti elettronici specifici, quali gli strumenti di simulazione elettronica per le informazioni edilizie o strumenti analoghi. In questi casi le amministrazioni aggiudicatrici offrono modalità alternative di accesso, come previsto dal comma 8, fino al momento in cui tali strumenti divengono generalmente disponibili.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici, se necessario, possono prevedere l'uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, se offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni. Le amministrazioni aggiudicatrici offrono idonee modalità alternative di accesso alle informazioni quando, per esempio:

- a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, conformemente all'allegato VIII della direttiva 2014/24/UE, o dalla data d'invio dell'invito a presentare un'offerta. Il testo dell'avviso o dell'invito a presentare

un'offerta indica l'indirizzo internet presso il quale questi strumenti e dispositivi sono accessibili;

- b) assicurano che gli offerenti che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilità di ottenerli entro termini pertinenti, sempreché la responsabilità del mancato accesso non sia attribuibile all'offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un'autenticazione provvisoria fornite gratuitamente on line;
- c) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.

9. Agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e le relative disposizioni di attuazione ed esecuzione.

#### Art. 10

##### *Disposizioni per la progettazione e gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

1. Prima di procedere all'affidamento delle prestazioni di progettazione, l'amministrazione aggiudicatrice fissa le caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto della progettazione; inoltre indica l'importo della spesa complessiva presunta, suddiviso in lavori, servizi e forniture.

2. Tutte le progettazioni garantiscono il rispetto dei seguenti principi:

- a) rispondenza della progettazione alle prescrizioni funzionali ed economiche previste;
- b) correlazione di ciascuna singola voce del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e alle specifiche tecniche.

3. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale. Nel rispetto della disciplina statale, il regolamento può individuare forme di riconoscimento dell'attività di coordinamento della progettazione prestata dal professionista in caso di suddivisione in lotti.

4. La progettazione definitiva è affidata congiuntamente alla progettazione esecutiva. La decisione di affidare separatamente questi livelli di progettazione è motivata dall'amministrazione aggiudicatrice.

5. Il valore stimato, relativo all'insieme di tutte le prestazioni da affidare con un unico contratto, costituisce il valore di riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente. Ai fini della scelta della procedura di affidamento i valori stimati delle prestazioni oggetto di contratti diversi all'interno della stessa opera sono sommati, se queste prestazioni sono affidate direttamente al medesimo soggetto, anche in tempi diversi. L'intenzione dell'amministrazione di affidare ulteriori prestazioni al medesimo soggetto all'interno della stessa opera è manifestata nel bando o nell'invito con indicazione del costo relativo.

6. Per l'individuazione del contraente negli affidamenti d'importo inferiore alla soglia comunitaria sono valutate le prestazioni professionali maturate negli anni dal singolo professionista e inserite nel curriculum professionale, indipendentemente dal periodo in cui sono state rese.

7. Per gli affidamenti di contratti d'importo inferiore alla soglia comunitaria i soggetti invitati devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e non devono ricorrere all'avvalimento.

8. Gli incarichi di coordinatore per la sicurezza sono affidati a un soggetto diverso dal progettista e dal direttore dei lavori, a meno che il responsabile del procedimento non ritenga opportuna la coincidenza tra queste figure. In tal caso il responsabile del

procedimento motiva l'affidamento dell'incarico, esponendo le ragioni a sostegno della scelta.

#### Art. 11

##### *Contenuto dei contratti per gli incarichi relativi all'architettura e all'ingegneria*

1. L'amministrazione verifica la rispondenza tra le risorse offerte in sede di gara e quelle effettivamente impiegate, in particolare con riferimento all'impiego, da parte del contraente, delle risorse umane qualificate dedicate alla progettazione.

2. I contratti per gli incarichi di progettazione prevedono delle fasi di verifica della rispondenza della prestazione alle esigenze dell'amministrazione. Queste verifiche sono svolte dal responsabile del procedimento. Se l'amministrazione richiede al contraente l'introduzione di modifiche in riferimento a fasi della prestazione già svolte dal professionista, a quest'ultimo può essere riconosciuto un corrispettivo economico ulteriore se le modifiche non conseguono a prescrizioni che, secondo quanto previsto dal contratto, costituiscono condizioni per l'approvazione del progetto e se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) le modifiche richieste comportano un incremento dei tempi di elaborazione del progetto;
- b) le modifiche richieste comportano la completa rielaborazione di prestazioni già svolte in fasi precedenti già verificate.

#### Art. 12

##### *Concorsi di progettazione*

1. Quando la progettazione riguarda lavori, servizi o forniture di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo o tecnologico, l'amministrazione aggiudicatrice valuta l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione, con le modalità previste dal regolamento di attuazione. Il regolamento di attuazione individua anche la procedura per lo svolgimento dei concorsi di progettazione per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, nel rispetto del diritto europeo, e per importi inferiori a tale soglia e i casi in cui il concorso di progettazione non si applica.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per stimolare le categorie professionali ad approfondire la conoscenza di soluzioni innovative, di maggiore economicità e di particolare pregio architettonico, tecnico e d'inserimento ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice utilizza lo strumento del concorso di progettazione, con riferimento agli appalti e alle concessioni di lavori:

- a) quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, supera la soglia comunitaria, e la progettazione riguarda edifici pubblici;
- b) quando l'importo complessivo presunto del corrispettivo calcolato per i tre gradi di progettazione, esclusa la sicurezza, non supera la soglia comunitaria e la progettazione riguarda la nuova realizzazione o l'ampliamento di edifici scolastici i cui lavori a base d'asta risultano superiori a 1.500.000 euro.

3. Il bando di gara prevede l'affidamento diretto al vincitore del concorso della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari, e dispone il possesso in capo ai concorrenti dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica relativi all'importo complessivo dei livelli progettuali da sviluppare. L'affidamento diretto al vincitore della realizzazione dei successivi livelli di progettazione necessari è effettuato se permane il possesso dei requisiti previsti dal bando e dichiarati dal vincitore.

4. Il bando di gara stabilisce la quantificazione del premio e del corrispettivo per i livelli di progettazione successivi al progetto preliminare, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione. L'ammontare complessivo dei premi da assegnare al vincitore del concorso e ai concorrenti ritenuti meritevoli non supera l'importo presunto della progettazione preliminare. Con il pagamento del premio le amministrazioni aggiudicatrici acquistano la proprietà del progetto vincitore.

#### Art. 13

##### *Pubblicazione dei bandi di gara*

1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi di aggiudicazione e l'avviso di modifica della concessione, previsto dall'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE, sono pubblicati secondo quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1, indipendentemente dall'importo dell'affidamento, sul sito internet dell'APAC assolve tutti gli adempimenti connessi agli obblighi in materia di pubblicità a mezzo stampa sui quotidiani a livello locale e nazionale.

#### Art. 14

##### *Partecipazione precedente di candidati o di offerenti*

1. Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.

2. Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.

3. Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidati o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dalla procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nella relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.

Art. 15

*Criteria di selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara*

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione dei concorrenti, il regolamento di attuazione di questa legge può individuare gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 17, comma 5, che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano per la selezione dei concorrenti nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara.

Art. 16

*Criteria di aggiudicazione*

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
- b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica, fatti salvi gli incarichi il cui importo stimato dall'amministrazione non è superiore a quello stabilito dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;
- c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture d'interesse provinciale diversi da quelli previsti dal comma 2 possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso se ciò è giustificato in considerazione dell'esiguità dei profili qualitativi valutabili.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 17

*Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

1. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il miglior rapporto qualità/prezzo. La qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali e sociali, connessi all'oggetto del contratto da affidare. Il regolamento di attuazione può stabilire il peso da attribuire alla componente economica, in relazione al diverso oggetto del contratto.

2. Quando una disposizione normativa determina la misura della remunerazione di

taluni servizi o impone un prezzo fisso per determinate forniture, le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità. Allo stesso modo, per i servizi indicati nell'articolo 16, comma 2, lettera c), l'elemento relativo al prezzo può assumere la forma di un prezzo fisso, rispetto al quale i concorrenti competono solo in base alla qualità. In questi casi, in alternativa, le amministrazioni aggiudicatrici valutano anche il prezzo con ricorso a formule matematiche basate sulla riduzione del differenziale di punteggio all'aumentare dei ribassi, nei casi e con le modalità individuati dal regolamento di attuazione.

3. Con riferimento agli appalti, l'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara o nell'invito gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione prescelto sono individuati, se possibile, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo risulta appropriato in considerazione della rilevanza dell'elemento per l'oggetto del contratto. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive e debitamente motivate l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi di valutazione in ordine decrescente d'importanza.

4. Nelle concessioni l'amministrazione aggiudicatrice indica gli elementi in ordine decrescente d'importanza. Se l'amministrazione aggiudicatrice riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente, l'amministrazione aggiudicatrice può, in via eccezionale, modificare l'ordine degli elementi di aggiudicazione per tenere conto di questa soluzione innovativa. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine d'importanza ed emette un nuovo invito a presentare offerte, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE, o pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto dei termini minimi previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, della medesima direttiva. La modifica dell'ordine non deve dare luogo a discriminazioni.

5. Gli elementi di valutazione dell'offerta, che possono essere considerati in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono, a titolo esemplificativo:

- a) la qualità, compreso il pregio tecnico e le caratteristiche estetiche e funzionali;
- b) le caratteristiche ambientali, il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o delle prestazioni;
- c) l'impegno a fornire pezzi di ricambio degli impianti;
- d) la qualità realizzativa, intesa quale apporto di migliorie di carattere tecnico nell'esecuzione del contratto, su aspetti puntualmente indicati nei documenti di gara;
- e) la professionalità del personale incaricato dell'esecuzione del contratto;
- f) l'approvvigionamento, il conferimento e l'acquisizione delle forniture e le caratteristiche dei mezzi d'opera utilizzati, con riferimento alla tutela dell'ambiente, anche in relazione al contesto in cui è realizzata l'opera;
- g) l'organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza per i lavoratori, da valutare mediante strumenti e metodi scientifici convalidati, individuati dal regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 anche in una logica d'integrazione e miglioramento del piano di sicurezza;
- h) la durata della realizzazione dell'opera pubblica, intesa come congruità dei tempi realizzativi rispetto a quanto previsto dalla lettera g);
- i) la formazione professionale che l'appaltatore intende organizzare per il personale impiegato nell'esecuzione del contratto, intesa anche quale professionalizzazione di nuove maestranze tecniche e operative mediante contratti di lavoro e stage con

- premialità differenziata, se non retribuiti;
- j) la qualità del fascicolo delle manutenzioni, con riferimento alla qualità dei prodotti forniti e alle loro ricadute in termini di contenimento dei costi di manutenzione e di gestione dell'opera;
  - k) il coinvolgimento da parte del concorrente di giovani professionisti o imprese di nuova costituzione nelle procedure di gara, a condizione che agli stessi soggetti siano affidati l'esecuzione di lavori o servizi;
  - l) l'impegno del concorrente, in relazione alla qualità organizzativa delle risorse utilizzate, a garantire nella conduzione della commessa un'adeguata qualificazione dei rapporti di lavoro dipendente, con riferimento al miglior rapporto numerico tra i lavoratori a tempo parziale e a tempo pieno; è valutata, inoltre, la maggiore anzianità professionale dei lavoratori, l'adeguatezza delle professionalità strutturalmente presenti nell'impresa, in relazione all'inquadramento derivante da contratti collettivi, e l'impiego di maestranze con contratto a tempo indeterminato;
  - m) il coinvolgimento da parte del concorrente delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese nell'esecuzione della prestazione, anche attraverso l'impegno ad affidare in subappalto l'esecuzione di parte della prestazione a queste imprese;
  - n) l'impegno del concorrente a utilizzare per l'esecuzione del contratto, anche in parte, manodopera o personale a livello locale;
  - o) elementi attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
  - p) nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari, la preferenza per le forniture che comportano minori emissioni di anidride carbonica o che prevedono l'acquisto di prodotti alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
  - q) nel conferimento del servizio di ristorazione collettiva, l'utilizzo di modalità organizzative e gestionali a basso impatto ambientale, per esempio con riferimento allo smaltimento dei rifiuti o ai consumi energetici, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente;
  - r) le ricadute occupazionali, l'integrazione sociale di persone svantaggiate, l'assunzione di personale con forme contrattuali di avviamento o di reinserimento al lavoro, l'attuazione di azioni di formazione per disoccupati e giovani;
  - s) la tutela della salute del personale coinvolto nei processi produttivi;
  - t) negli incarichi di progettazione, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a s), l'applicazione dei principi di sobrietà, l'impostazione progettuale e l'idoneità del progetto a essere suddiviso in lotti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione;
  - u) in caso di concessioni, oltre a quanto previsto dalle lettere da a) a t), la durata del contratto, la redditività, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti;
  - v) la qualità organizzativa delle risorse umane, riferita in particolare alle modalità di gestione intese a realizzare con misure concrete la conciliazione fra lavoro e vita privata, risultante ad esempio da certificazioni - acquisite o il cui processo è avviato - quali "Family audit" o equivalenti.

## Art. 18

### *Termini delle procedure di appalto e di concessione*

1. Per rendere le procedure più veloci e più efficaci, i termini per la partecipazione alle procedure di affidamento devono essere quanto più brevi possibili, senza però creare indebiti ostacoli all'accesso di operatori economici. I commi 4 e 5 di questo articolo e i

principi desumibili dal comma 3 si applicano a tutte le procedure di affidamento, indipendentemente dall'importo.

2. Nelle procedure di affidamento di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici applicano i tempi minimi previsti, per gli appalti, dalla direttiva 2014/24/UE e, per le concessioni, dalla direttiva 2014/23/UE. Per le procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici applicano tempi non superiori a quelli minimi eventualmente previsti dalla normativa statale. Sono fatti salvi i casi particolari in cui la complessità del contratto da affidare e il tempo necessario per preparare le offerte giustificano la fissazione di termini più lunghi.

3. Nelle procedure di affidamento d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici prorogano i termini per la ricezione delle offerte per consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:

- a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari, richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite dall'amministrazione aggiudicatrice almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata per l'aggiudicazione di un appalto, per motivi di urgenza ai sensi degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, il termine è di quattro giorni;
- b) se l'amministrazione aggiudicatrice apporta modifiche significative ai documenti di gara.

4. La durata della proroga è proporzionale all'importanza delle informazioni o delle modifiche. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è insignificante le amministrazioni aggiudicatrici non prorogano le scadenze.

5. Il termine assegnato alla commissione tecnica per l'espletamento delle attività di sua competenza corrisponde al tempo concesso alle imprese per la formulazione dell'offerta, incrementato del 20 per cento per ogni offerta da esaminare oltre la prima. Il termine può essere prorogato una sola volta, per giustificati motivi.

#### Art. 19

##### *Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture*

1. Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

Art. 20  
*Avvalimento*

1. L'operatore economico può soddisfare i requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, individuati dagli atti di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38 della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni.

2. I requisiti relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali, ai sensi dell'allegato XII, parte II, lettera f), della direttiva 2014/24/UE, o alle esperienze professionali pertinenti possono essere oggetto di avvalimento solo se l'impresa ausiliaria esegue i lavori o i servizi per cui questi requisiti sono richiesti.

3. Se l'operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice la disponibilità dei mezzi necessari presentando una dichiarazione dell'impresa ausiliaria che attesti l'impegno di quest'ultima a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

4. Quando l'operatore economico si avvale di un'impresa ausiliaria con riferimento a requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto, o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale, il contratto di avvalimento indica nel dettaglio i beni, le risorse e i mezzi prestati, gli altri requisiti eventualmente richiesti all'impresa ausiliaria. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'effettivo impiego, nell'esecuzione del contratto, dei beni, dei mezzi, delle risorse e degli altri requisiti previsti da questo comma. I requisiti previsti da questo comma devono essere posseduti dall'impresa ausiliaria, cui è vietato ottenerli con ricorso ad altri soggetti.

5. Agli operatori economici è vietato avvalersi delle capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali di altri soggetti in caso di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture o di confronto concorrenziale previo invito.

6. Ai fini della stipulazione del contratto l'amministrazione aggiudicatrice richiede la presentazione del contratto di avvalimento.

Art. 21  
*Composizione delle commissioni tecniche*

1. Ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'articolo 5, suddiviso per ambiti di specializzazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo.

2. Per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che delle commissioni tecniche facciano parte un architetto o un ingegnere liberi professionisti regolarmente iscritti all'albo professionale.

3. I soggetti iscritti hanno la possibilità di comunicare in ogni momento variazioni intervenute riguardo alle informazioni inserite nell'elenco.

4. Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale.

5. Ai commissari si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile e tutte le altre cause di astensione individuate dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici.

6. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall'elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Il regolamento di attuazione può disciplinare i compensi e i rimborsi dei commissari esterni all'amministrazione aggiudicatrice e individuare i compensi massimi di tali commissari.

## Art. 22

### *Verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare*

1. Per semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, ridurre gli oneri a carico degli operatori economici e diminuire il contenzioso, le amministrazioni aggiudicatrici non verificano il possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici nel corso delle procedure di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici verificano l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 24 e il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiedendo entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria all'aggiudicatario.

3. Nelle procedure ristrette in cui le amministrazioni si avvalgono della facoltà di limitare il numero dei candidati invitati a presentare offerta, le amministrazioni aggiudicatrici verificano, in sede di offerta, il possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti dal bando di gara in capo agli offerenti, con le modalità di cui al comma 2.

4. Per la partecipazione alle procedure, l'operatore economico dichiara l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine speciale, specificati dal bando di gara o dalla lettera d'invito, e allega la documentazione prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. L'operatore economico che si affida alle capacità di altri soggetti a norma dell'articolo 20 è tenuto a presentare, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, anche una dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento, la dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento. L'operatore economico o l'impresa ausiliaria che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 24 sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante la propria situazione giuridica con riferimento ai motivi di esclusione.

5. Per le procedure di gara di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, l'operatore economico utilizza il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE. Per le procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici individuano modalità semplificate per le dichiarazioni previste da questo articolo. Resta ferma la possibilità per l'operatore di utilizzare il DGUE.

6. Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alle gare, le amministrazioni aggiudicatrici applicano il soccorso istruttorio nei casi previsti dall'articolo 23.

7. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le

amministrazioni aggiudicatrici annullano l'aggiudicazione, procedono all'escussione della garanzia presentata a corredo dell'offerta, se dovuta, e alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi. Le amministrazioni aggiudicatrici non procedono alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta.

8. A seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, le amministrazioni aggiudicatrici verificano a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità previste dal comma 2. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla segnalazione del fatto ad ANAC e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi.

9. L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

#### Art. 23

##### *Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni*

1. Nei casi di mancanza, d'incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta l'applicazione di alcuna sanzione.

#### Art. 24

##### *Motivi di esclusione*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando,

alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.

3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

4. Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.

5. Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.

7. L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara.

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma.

## Art. 25

### *Informazione dei candidati e degli offerenti*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano ciascun candidato e ciascun offerente, delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione dell'appalto o della concessione o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, compresi i motivi dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto o una concessione per il quale è stata indetta una gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica:

- a) a ogni candidato escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall'esclusione, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;
- b) a ogni offerente escluso, entro un termine non superiore ai cinque giorni dall'esclusione, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi previsti dall'articolo 42, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/24/UE, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o la concessione, o il nome delle parti dell'accordo quadro;
- d) a ogni offerente che ha presentato un'offerta ammissibile, lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.

3. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le disposizioni statali relative alle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni.

#### Art. 26

##### *Disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto*

1. L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente, con il relativo importo, e le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni e lavorazioni, appartenenti a qualsiasi categoria, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o, nel caso di varianti in corso di esecuzione, l'affidatario all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere oppure i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture o le lavorazioni che intendono subappaltare e le relative categorie;
- b) che l'affidatario depositi presso l'amministrazione aggiudicatrice una copia autentica del contratto di subappalto condizionato al rilascio dell'autorizzazione, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, e della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'affidatario del subappalto o del cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti; l'affidatario, inoltre, è tenuto a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del servizio;
- c) che al momento del deposito della richiesta di autorizzazione al subappalto l'affidatario trasmetta anche la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei necessari requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- d) che nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo non sussista alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 24.

3. Per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Il contraente principale deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

4. In caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nel comma 2, lettera a), sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

5. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questo comma.

6. L'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento diretto del subappaltatore, in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata.

7. Fermi restando gli obblighi informativi, di pubblicità e di trasparenza, l'amministrazione aggiudicatrice che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, di questa legge e dell'articolo 118, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

8. L'amministrazione aggiudicatrice rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti previsti dal comma 2, nel rispetto della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992); il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

9. I commi da 1 a 8 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione, quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Si applicano anche alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

10. Ai fini di quest'articolo è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 euro. L'affidatario deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

11. Il fornitore dell'affidatario e del subappaltatore, e il subcontraente indicato nel comma 10, possono comunicare all'amministrazione aggiudicatrice e contestualmente all'affidatario il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.

12. Le amministrazioni aggiudicatrici non accettano cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi del comma 2, lettera a).

13. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità e le condizioni per la sospensione dei pagamenti all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore e ogni altro aspetto necessario all'applicazione di questo articolo.

## Art. 27

### *Modifica dei contratti durante il periodo di validità*

1. La modifica dei contratti e degli accordi quadro durante il periodo di validità richiede l'esperimento di una nuova procedura di aggiudicazione del contratto di appalto o di concessione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 2.

2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, quali, per esempio, clausole di revisione dei prezzi o opzioni. Queste clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni e le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - 1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
  - 2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle

concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;

- c) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;
  - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
  - 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della direttiva 2014/23/UE;
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto o la concessione, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- 1) vi è una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
  - 2) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, se ciò non implica altre modifiche sostanziali al contratto;
  - 3) se l'amministrazione aggiudicatrice si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, quando questa possibilità è prevista dalla normativa vigente;
- e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali secondo quanto previsto dal comma 5;
- f) in ogni caso, senza la necessità di verificare il ricorso delle condizioni previste dal comma 5, se le modifiche soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- 1) il valore della modifica è inferiore sia alle soglie di rilevanza comunitaria, sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di servizi e di forniture e per le concessioni, o al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori. In caso di più modifiche successive il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche;
  - 2) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro.
  3. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto d'importo superiore alle soglie comunitarie, nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso ha i contenuti stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE e dalla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato in conformità a quanto previsto dalle rispettive direttive. Nei medesimi casi, quando il contratto modificato è di importo inferiore alle soglie comunitarie, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un avviso sul proprio sito istituzionale o, in mancanza, sul sito del Consorzio dei comuni trentini o della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto specificato con deliberazione della Giunta provinciale.
  4. Per il calcolo del prezzo, nei casi previsti dal comma 2, lettere b), c) e f), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola d'indicizzazione. In caso di concessione, quando il contratto di concessione non prevede una clausola d'indicizzazione, il valore è calcolato tenendo conto dell'inflazione media.
  5. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. Fatta salva l'applicazione del comma 2 una modifica è considerata sostanziale, in ogni caso, se una o più delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale d'appalto o di concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;
- d) un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 2, lettera d).

#### Art. 28

##### *Finanza di progetto nei servizi*

1. Per razionalizzare la spesa pubblica le amministrazioni aggiudicatrici valutano la convenienza a soddisfare bisogni di servizi con il ricorso allo strumento della concessione tramite finanza di progetto in luogo dell'appalto.

2. La valutazione è effettuata anche su proposta degli operatori privati, se il servizio oggetto della proposta non è inserito negli strumenti di programmazione dell'amministrazione o se, al momento di presentazione della proposta, il servizio non è erogato in alcun modo dall'amministrazione e non è oggetto di procedura concorsuale finalizzata all'individuazione del prestatore.

3. La proposta prevista dal comma 2 contiene uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da soggetti autorizzati, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione e delle indicazioni sugli elementi di valutazione dell'offerta e sulle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. La proposta indica, inoltre, l'importo della spesa sostenuta per la sua predisposizione, nel limite del 2,5 per cento dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità.

4. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e può adottare, nell'ambito dei suoi programmi, gli studi di fattibilità quando li ritiene di pubblico interesse, senza che ciò determini alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Se l'amministrazione adotta gli studi di fattibilità si applica quest'articolo.

5. La fattibilità delle proposte presentate è valutata dall'amministrazione aggiudicatrice sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle tariffe, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, inoltre, l'assenza di elementi ostativi alla realizzazione della proposta. In caso di pluralità di proposte esse vengono valutate comparativamente, nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, di adeguata pubblicità, di non discriminazione, di parità di trattamento, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.

6. Ai fini della scelta del concessionario l'amministrazione aggiudicatrice indice una procedura ristretta per l'affidamento della concessione, con predeterminazione dei criteri

selettivi e ponendo a base di gara lo studio di fattibilità dichiarato di pubblico interesse. A questa procedura possono partecipare soggetti qualificati e il proponente invitatovi, che assume la denominazione di promotore. Nella fase di scelta del concessionario il promotore può adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall'amministrazione. In tal caso il promotore risulta affidatario della concessione.

7. Per tutto quanto non espressamente regolato da quest'articolo si applicano le disposizioni provinciali in materia di concessioni di lavori pubblici, in quanto compatibili.

#### Art. 29

##### *Appalti e concessioni riservati*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati. L'avviso d'indizione di gara fa riferimento a quest'articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, commi 2 e 4, i contratti previsti dal comma 1 di importo inferiore a 100.000 euro possono sempre essere aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso.

#### Art. 30

##### *Disposizioni in materia di affidamento di servizi sociali e altri servizi specifici*

1. Le vigenti norme provinciali riguardanti l'affidamento dei servizi sociali e di altri servizi specifici a soggetti terzi si intendono integrate, quando il valore del contratto sia pari o superiore a 750.000 euro, dalle disposizioni direttamente applicabili del Titolo III, Capo I, della direttiva 2014/24/UE.

2. Agli affidamenti dei servizi previsti dal comma 1, qualora il valore del contratto sia inferiore alla soglia europea, si applicano le leggi provinciali di settore vigenti, nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità di trattamento.

3. Rimane ferma la possibilità di affidare in concessione i servizi previsti da questo articolo ai sensi della direttiva 2014/23/UE.

4. Nell'affidamento dei servizi sociali, compatibilmente con la natura del servizio e con le finalità delle leggi provinciali di settore, le amministrazioni aggiudicatrici promuovono la qualità, la continuità, l'accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie d'utenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti, l'innovazione e la capacità di generare capitale sociale in termini di valorizzazione delle risorse locali, ivi compreso il volontariato.

#### Art. 31

##### *Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare*

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari

specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. Non è richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta nei casi di affidamento di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario e mediante procedura negoziata, e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria individuata per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

3. Per le procedure diverse da quelle indicate dal comma 2 l'offerta è corredata da una garanzia pari all'1 per cento del prezzo a base di gara indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

4. La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto è fissata nel bando di gara o nella lettera d'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale e non è dovuta per i contratti di lavori pubblici d'importo non superiore a 100.000 euro, e per i contratti di servizi e forniture d'importo non superiore a 80.000 euro.

5. L'importo delle garanzie e dell'eventuale rinnovo della garanzia a corredo dell'offerta è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di questo beneficio l'operatore economico segnala il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## Art. 32

### *Clausole sociali*

1. Negli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale si applicano disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Il contratto di riferimento è individuato dalla Giunta provinciale fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale. La Giunta provinciale individua le voci a specificazione delle predette condizioni economico-normative, le modalità di maturazione e la gestione delle eventuali differenze retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e dell'eventuale contratto integrativo provinciale di riferimento.

2. Avendo riguardo all'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, e quando nulla è previsto in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'aggiudicatario oppure dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato con le modalità stabilite dal comma 1, in caso di cambio di gestione nell'appalto di servizi, l'aggiudicatario deve verificare la possibilità di assumere in via prioritaria il personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio-lavoratore o collaboratore, in un esame congiunto assieme alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto. L'aggiudicatario e queste organizzazioni sindacali devono incontrarsi prima dell'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro due settimane dall'incontro, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le parti sottoscrivono un verbale di accordo che è inviato all'amministrazione aggiudicatrice. In caso di dissenso le parti redigono un verbale di riunione dove, tra l'altro, l'aggiudicatario indica i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non riassume il personale precedentemente impiegato nell'appalto.

3. L'aggiudicatario deve eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie indicate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, quando l'amministrazione aggiudicatrice lo prevede negli atti di gara, in considerazione dell'importo del contratto e dell'intensità della manodopera coinvolta nello stesso. Il numero minimo di persone svantaggiate da impiegare durante l'esecuzione del contratto, indicativamente, corrisponde al 5 per cento delle unità lavorative complessivamente impiegate o al numero maggiore di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate individuate dall'amministrazione aggiudicatrice. Queste unità lavorative di persone svantaggiate devono essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. In caso di applicazione della clausola d'imposizione prevista dal comma 2 questa clausola sociale è fatta rispettare in modo compatibile con quest'adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

4. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere negli atti di gara che i soggetti aggiudicatari siano tenuti a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale, con le esigenze organizzative del nuovo aggiudicatario.

5. L'amministrazione aggiudicatrice garantisce adeguate forme di pubblicità delle clausole sociali previste da quest'articolo, secondo quanto stabilito dalla normativa statale ed europea.

#### Art. 33

##### *Verifica della correttezza delle retribuzioni*

1. Il regolamento di attuazione di questa legge introduce misure volte a verificare la correttezza della retribuzione nell'esecuzione dei contratti pubblici.

#### Capo II

##### *Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

#### Art. 34

##### *Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 5 della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni

provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".

2. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e" sono soppresse.

#### Art. 35

##### *Modificazioni dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dagli articoli 21, comma 1, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 12, comma 1, della legge provinciale recante "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e dall'articolo".

2. Nel comma 12 dell'articolo 1 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012".

#### Art. 36

##### *Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "per l'articolo 58.28, in materia di avviso di preinformazione, e" sono soppresse.

#### Art. 37

##### *Modificazione dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"1. I lavori sequenziali sono realizzati attraverso più contratti d'appalto che concorrono alla realizzazione di opere o lavori pubblici utilizzabili solo unitariamente e a condizione che siano eseguiti tutti i contratti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuate le modalità con cui possono essere effettuati i lavori sequenziali."

#### Art. 38

##### *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "11," è soppressa.

Art. 39

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "indicate dall'articolo 2, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicatrici".
2. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "indicate dall'articolo 2, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "aggiudicatrici".

Art. 40

*Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1," sono soppresse.

Art. 41

*Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "secondo il criterio di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del prezzo più basso".

Art. 42

*Modificazioni dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse.
2. Nel comma 5 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L'affidamento degli incarichi di progettazione deve aver luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con le procedure stabilite nel regolamento di attuazione. Per determinare i corrispettivi da porre a base delle procedure di affidamento degli incarichi previsti da questo articolo si applica la normativa statale." sono soppresse.
3. I commi 6, 8 e 12 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.
4. Nel comma 7 dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Il rapporto tra detti soggetti e le amministrazioni aggiudicatrici deve essere disciplinato da apposita convenzione." sono soppresse.
5. Nel comma 12 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: ", con le modalità definite dal regolamento di attuazione," sono soppresse.
6. Nel comma 12 ter dell'articolo 20 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dell'esistenza dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "che attesta l'insussistenza di motivi di esclusione,".

Art. 43

*Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 la parola: "10," è soppressa.

Art. 44

*Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. I commi 1 e 6 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono abrogati.

2. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. La garanzia a corredo dell'offerta può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'amministrazione aggiudicatrice, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice."

3. Nel comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dal comma 2".

4. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"8. Entro dieci giorni dalla richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice e prima della sottoscrizione del contratto l'esecutore dei lavori deve costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto."

5. Nel comma 9 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "La garanzia fideiussoria prevista dal comma 8".

6. Nel comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie previste dai commi 2 e 8".

7. Nel comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "l'acquisizione della cauzione stabilita dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l'acquisizione della garanzia prevista dal comma 2".

Art. 45

*Modificazioni dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti: "derivanti da errori od omissioni di progettazione".

2. Nel comma 5 dell'articolo 23 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Si applica il beneficio previsto dall'articolo 23, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Si applica il beneficio della riduzione secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente".

Art. 46

*Modificazione dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "cauzione definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto".

Art. 47

*Modificazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "ai sensi degli articoli 31 e 32" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 31".

2. Nel comma 5 quater dell'articolo 30 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Ai fini della valutazione del progetto il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali." sono soppresse.

Art. 48

*Modificazione dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 5 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono sostituite dalle seguenti: "il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente".

Art. 49

*Modificazioni dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "tutti i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i concorrenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della nuova procedura, purché in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 34, 36 e 37 e per i quali non sussistono motivi di esclusione".

2. Nel comma 2 dell'articolo 32 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "con i criteri di aggiudicazione stabiliti dall'articolo 39" sono soppresse.

Art. 50

*Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 4 dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa" sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente".

Art. 51

*Modificazione dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 2 dell'articolo 33 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 39." sono soppresse.

Art. 52

*Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dei requisiti previsti dagli articoli 34 e 35 nonché" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 34, l'insussistenza di motivi di esclusione e".

2. Nel comma 11 dell'articolo 36 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dei requisiti di cui agli articoli 34 e 35" sono sostituite dalle seguenti: "dei requisiti previsti dall'articolo 34 e dell'assenza di motivi di esclusione".

Art. 53

*Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 38 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui agli articoli 34, 35 e 37 richiesti dal bando di gara" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dagli articoli 34, 37 e per i quali non sussistano motivi di esclusione".

Art. 54

*Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "all'escussione della relativa garanzia a corredo dell'offerta, se prevista, e alla segnalazione del fatto all'Autorità nazionale anticorruzione per i provvedimenti previsti dall'articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006".

2. Nel comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "L'autorità dispone la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento" sono soppresse.

Art. 55

*Modificazione dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 46 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previa verifica dei requisiti previsti dall'articolo 41" sono sostituite dalle seguenti: "previa verifica dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura di gara".

Art. 56

*Modificazione dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2" sono soppresse.

Art. 57

*Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 1 dell'articolo 48 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le

parole: "di cui all'articolo 2, comma 1" sono soppresse.

#### Art. 58

##### *Modificazioni dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 4 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "gli articoli 1 bis, 7 bis, 10, 40 bis e 58.12" sono sostituite dalle seguenti: "i principi per l'aggiudicazione dei contratti pubblici, gli articoli 7 bis, 10, 40 bis e 58.12".

2. Nei commi 4 e 5 dell'articolo 50 ter della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1," sono soppresse.

#### Art. 59

##### *Modificazioni dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 4 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono soppresse.

2. Nel comma 5 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "Oltre a quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, lettera b)," sono soppresse.

3. Nel comma 8 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "fermi restando i requisiti indicati nell'articolo 35" sono sostituite dalle seguenti: "ferma restando l'insussistenza di motivi di esclusione".

4. Nel comma 13 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 23, comma 2".

5. Nel comma 13 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "la cauzione definitiva" sono sostituite dalle seguenti: "la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto".

6. Nel comma 16 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garantita dalla cauzione prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: ", garantita dalla garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2".

7. Nel comma 17 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 23, comma 2".

8. Nel comma 19 dell'articolo 50 quater della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "dalla cauzione prevista dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "dalla garanzia che corredata l'offerta prevista dall'articolo 23".

#### Art. 60

##### *Modificazioni dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 2".

2. Nel comma 5 dell'articolo 50 duodevicies della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "cauzione definitiva prevista dall'articolo 23, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "garanzia prevista dall'articolo 23, comma 8".

Art. 61

*Modificazione dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta economicamente più vantaggiosa,".

Art. 62

*Modificazione dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nelle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 2, comma 1" sono soppresse.

Art. 63

*Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nella lettera f) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

Art. 64

*Modificazioni dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: ", e nel caso di cui all'articolo 51 bis" sono soppresse.

2. Nel comma 7 dell'articolo 58.12 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 51, comma 2," sono soppresse.

Art. 65

*Modificazione dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Nel comma 8 dell'articolo 58.14.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "nonché i requisiti di partecipazione di ordine generale dei partecipanti stabiliti nell'articolo 35," sono sostituite dalle seguenti: "l'insussistenza di motivi di esclusione in capo ai partecipanti".

Art. 66

*Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012", o dal relativo regolamento di attuazione,

si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge."

### Capo III

#### *Modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

##### Art. 67

#### *Modificazioni dell'articolo 18 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

1. La lettera b) del comma 3, i commi 8, 12 e 12 bis dell'articolo 18 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990 sono abrogati.

##### Art. 68

#### *Modificazione dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

1. Nel comma 2 dell'articolo 19 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12 ter, 12 quater e 13 dell'articolo 18".

##### Art. 69

#### *Modificazione dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990*

1. Nel comma 6 dell'articolo 36 ter 1 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 le parole: "Per gli enti locali rimane fermo quanto previsto in materia di spese a calcolo" sono sostituite dalle seguenti: "Rimane ferma la possibilità per la Provincia, per gli enti locali e per le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a mille euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a."

##### Art. 70

#### *Modificazione dell'articolo 53 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 della legge provinciale sui contratti e sui beni pubblici 1990 è inserito il seguente:

"1 bis. I rinvii contenuti in questa legge, relativi a disposizioni abrogate dalla legge provinciale concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" o dal relativo regolamento di attuazione, si intendono riferiti agli istituti disciplinati dalla medesima legge."

Capo IV  
*Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
(legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 71  
*Inserimento dell'articolo 14 bis nella legge provinciale sull'energia 2012*

1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

*Incentivazione dei soggetti privati per interventi di riqualificazione dei condomini volti  
all'efficientamento energetico e all'impiego di fonti rinnovabili*

1. Le misure previste da questo articolo promuovono gli investimenti privati diretti all'efficientamento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito di interventi di riqualificazione dei condomini.

2. La Provincia può destinare risorse al finanziamento di fondi di rotazione finalizzati a promuovere gli investimenti privati di cui al comma 1. La deliberazione prevista dal comma 5 può prevedere anche, in quanto compatibili, l'utilizzo delle modalità e delle procedure previste dalla disciplina di cui all'articolo 34 ter 1, commi 1 e 1 bis, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999.

3. La Provincia può inoltre:

- a) assumere l'onere degli interessi derivante dalla sottoscrizione di mutuo con istituti bancari convenzionati per le spese relative agli interventi previsti dal comma 1;
- b) concedere agevolazioni per le spese connesse ad attività di supporto all'intervento quali l'audit energetico, la progettazione, la direzione dei lavori ed eventuali consulenze necessarie;
- c) concedere contributi per gli investimenti privati di cui al comma 1.

4. Gli interventi previsti da questo articolo sono cumulabili con analoghe agevolazioni previste dalla normativa statale, fermi restando i limiti da essa stabiliti e salvo che non sia diversamente disposto dalla deliberazione attuativa di questo articolo. Gli interventi possono riguardare anche spese per lavori svolti contestualmente agli interventi di riqualificazione energetica, se ciò è previsto dalla deliberazione attuativa.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le disposizioni attuative di questo articolo comprese:

- a) la definizione di "condominio" ai fini dell'applicazione di questo articolo, determinando in particolare il numero minimo di unità abitative facenti parte dell'edificio;
- b) la disciplina dei fondi di rotazione previsti dal comma 2;
- c) gli interventi agevolabili e la misura massima dei contributi da erogare a fronte delle spese ammesse a beneficio;
- d) i contenuti essenziali delle convenzioni da stipulare con le banche, comprese le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni;
- e) i criteri, le modalità e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelle previste da questo articolo, per l'accesso ai mutui e l'ammissione ai benefici previsti da questo articolo.

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, prevista nell'importo di un milione di euro per l'anno 2016, si provvede con l'integrazione degli stanziamenti per il medesimo anno sulla missione 14, programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli stanziamenti disposti sulla missione 09, programma 01 (difesa del suolo), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a

questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)."

Capo V  
*Disposizioni finali*

Art. 72  
*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il comma 8 dell'articolo 1, l'articolo 1 bis, i commi 1 e 2 dell'articolo 2, gli articoli 3 e 11, il comma 10 dell'articolo 20, l'articolo 21, il comma 3 dell'articolo 27, i commi 2, 3 e 6 dell'articolo 27 bis, i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 28, l'articolo 28 bis, il comma 4 dell'articolo 30 bis, gli articoli 32, 33 quater, 35, 35 ter, 39, il comma 2 dell'articolo 39 bis, l'articolo 41, i commi 1, 2, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 42, l'articolo 44, l'articolo 50 quinquies, i commi 1, 2, 3, la lettera b) del comma 5 e i commi 6, 7 e 10 dell'articolo 51, l'articolo 51 bis, il comma 10 ter dell'articolo 52, gli articoli 58.27 e 58.28 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, nonché le loro seguenti modificazioni:
  - 1) articoli 15 e 21 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
  - 2) articolo 5 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;
  - 3) articoli 2, 5, 14, 23, 31, 38, 42, 45, 47, 50, 60, 74, 105 e 106 della legge provinciale 24 luglio 2008, n. 10;
  - 4) articoli 16, 21, 26, 28, 33, 39 e 49 della legge provinciale 7 aprile 2011, n. 7;
  - 5) articolo 3 e 12 della legge provinciale 3 agosto 2012, n. 18;
  - 6) articolo 17 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9;
- b) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16, il comma 1 dell'articolo 20, il comma 2 dell'articolo 25, il comma 1 dell'articolo 44, gli articoli 46 e 49, i commi 7 e 8 dell'articolo 60, i commi 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 126, i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 138, gli articoli 140, 142 e 143 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici);
- c) i commi 1 e 2 dell'articolo 2 bis, i commi 3 e 4 bis dell'articolo 5, i commi 1 e 2 dell'articolo 8, l'articolo 12, il comma 9 dell'articolo 20 e l'articolo 23 della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, nonché l'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 8;
- d) il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- e) le disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali 1990, diverse da quelle individuate dalle lettere precedenti e vigenti alla data di entrata in vigore di questa legge, che presentano contenuti difformi rispetto a questa legge e non possono essere applicate contemporaneamente alle disposizioni di quest'ultima nella disciplina del medesimo istituto.

2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni di questa legge, secondo quanto previsto dall'articolo 73.

Art. 73

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Il regolamento di attuazione può dettare la disciplina transitoria di raccordo tra le modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 apportate da questa legge e la normativa previgente; inoltre individua ulteriori disposizioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990 abrogate. Il regolamento può essere adottato per stralci ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo articolo, questa legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima.

3. L'articolo 7 si applica ai progetti di livello almeno definitivo affidati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Fino a tale data l'amministrazione aggiudicatrice individua nel bando di gara o nella lettera d'invito i mezzi di comunicazione cui fare ricorso e può decidere di applicare l'articolo 9 in tutto o in parte.

5. L'articolo 12 si applica dalla data stabilita dal regolamento di attuazione.

6. Fino alla definizione con regolamento di attuazione dei casi e delle modalità in cui il prezzo è valutato con ricorso a formule matematiche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, in riferimento ai servizi previsti dal medesimo comma le offerte sono valutate esclusivamente sulla base della qualità.

7. L'articolo 19 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco ai sensi del medesimo articolo. La data di applicazione può essere individuata anche in modo differenziato con riferimento alle diverse sezioni dell'elenco degli operatori economici.

8. L'articolo 21 si applica a decorrere dalla data individuata dalla deliberazione che stabilisce le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico ai sensi del medesimo articolo.

9. Gli articoli 22 e 24 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

10. Per la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti non è richiesto il pagamento di alcuna sanzione amministrativa, anche con riferimento a violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione non sia già divenuto definitivo alla medesima data.

11. L'articolo 26 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Nelle procedure di affidamento il cui bando o lettera di invito sono pubblicati o inviati prima di tale data, quando non è previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione, se ricorrono condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, provate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, dei cottimisti o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima, salvo diverse motivazioni e sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, provvede al pagamento diretto alle mandanti di associazioni temporanee di concorrenti, alle società - anche consortili - eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori, ai subappaltatori e ai cottimisti dell'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

12. L'articolo 27 si applica anche ai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione alle modifiche non ancora approvate alla medesima data.

13. L'articolo 28 si applica alle proposte presentate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

14. L'articolo 30 si applica a decorrere dalla scadenza del termine di recepimento della direttiva 2014/24/UE.

15. L'articolo 31 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

16. Il comma 1 dell'articolo 32 si applica alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data individuata dalla deliberazione che individua il contratto di riferimento ai sensi del medesimo comma. I commi 2 e 3 dell'articolo 32 si applicano alle procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

#### Art. 74

#### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 11 dicembre 2015, n. 113, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 29 dicembre 2015.
- Parere favorevole della terza commissione permanente espresso il 25 gennaio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" il 24 febbraio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 3**

### **Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014**

(b.u. 15 marzo 2016, n. 11, suppl. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

Art. 2 - *Entrate*

Art. 3 - *Spese*

Art. 4 - *Avanzo di consuntivo*

Art. 5 - *Conto generale del patrimonio*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2014 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

#### Art. 2

##### *Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2014, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.853.978.465,96 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, ammontanti a 3.495.491.788,18 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2014, in 3.486.060.599,34 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2014 ammontano complessivamente a 3.723.495.388,38 euro, di cui 702.411.335,71 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2014 e 3.021.084.052,67 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 3

##### *Spese*

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2014, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 4.981.943.483,81 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2013, ammontanti a 4.060.786.034,15 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2014, in 4.034.909.837,50 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2014 ammontano complessivamente a 4.599.510.355,79 euro, di cui 1.618.927.093,29 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2014 e 2.980.583.262,50 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 4

##### *Avanzo di consuntivo*

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2014 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2013	euro	+	937.508.437,35
b) + riscossioni	euro	+	4.616.543.676,92
c) - pagamenti	euro	-	4.417.342.965,52
d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2014	euro	+	1.136.709.148,75
e) + residui attivi	euro	+	3.723.495.388,38
f) - residui passivi	euro	-	4.599.510.355,79
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2014	euro	+	260.694.181,34

#### Art. 5

##### *Conto generale del patrimonio*

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		8.870.524.228,81
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2014	euro	+	363.663.874,34
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2014	euro		9.234.188.103,15

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		4.745.405.795,78
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2014	euro	+	511.450.218,84
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2014	euro		5.256.856.014,62

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stabilita come segue:

a) consistenza alla fine dell'esercizio 2013	euro		4.125.118.433,03
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2014	euro	-	147.786.344,50
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2014	euro		3.977.332.088,53

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 marzo 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 27 ottobre 2015, n. 103, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 5 novembre 2015
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 19 gennaio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 24 febbraio 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 21 aprile 2016, n. 4**

### **Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino**

(b.u. 26 aprile 2016, n. 17, suppl. n. 4)

#### INDICE

##### Capo I - *Promozione dello sport per il Trentino*

###### Sezione I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Obiettivi*

Art. 4 - *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

Art. 5 - *Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo*

Art. 6 - *Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie*

Art. 7 - *Marchi*

###### Sezione II - *Soggetti dello sport*

Art. 8 - *Conferenza provinciale per lo sport*

Art. 9 - *Tavolo dello sport*

##### Capo II - *Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria*

###### Sezione I - *Lo sport in Trentino*

Art. 10 - *Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale*

Art. 11 - *Riconoscimento del merito sportivo*

Art. 12 - *Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico*

Art. 13 - *Ricaduta in termini occupazionali ed economici*

Art. 14 - *Grandi eventi sportivi*

###### Sezione II - *Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico*

Art. 15 - *Associazionismo sportivo*

Art. 16 - *Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi*

Art. 17 - *Sport professionistico*

Art. 18 - *Contrasto agli illeciti sportivi e al doping*

Art. 19 - *Attrezzature medico-sportive*

##### Capo III - *Sport di cittadinanza per tutti*

Art. 20 - *Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti*

Art. 21 - *Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti*

##### Capo IV - *Lo sport nella scuola*

Art. 22 - *Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica*

Art. 23 - *Crediti formativi per risultati sportivi*

Art. 24 - *Borse di studio*

Art. 25 - *Sicurezza e responsabilità*

##### Capo V - *Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità*

Art. 26 - *Sport e disabilità*

Art. 27 - *Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive*

Art. 28 - *Finanziamento di solidarietà*

##### Capo VI - *Lo sport nell'università e nella ricerca*

Art. 29 - *L'università e lo sport*

##### Capo VII - *Gli strumenti dello sport*

Sezione I - *Impianti e attrezzature*

Art. 30 - *Gestione ordinaria degli impianti*

Art. 31 - *Gestione di impianti di particolare rilievo*

Art. 32 - *Realizzazione degli impianti*

Art. 33 - *Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi*

Art. 34 - *Pubblica utilità degli impianti sportivi*

Art. 35 - *Censimento degli impianti sportivi*

Sezione II - *Accordi e protocolli*

Art. 36 - *Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo*

Art. 37 - *Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI*

Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 38 - *Clausola di salvaguardia*

Art. 39 - *Disposizioni attuative*

Art. 40 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Art. 41 - *Disposizioni transitorie*

Art. 42 - *Abrogazioni*

Art. 43 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

*Promozione dello sport per il Trentino*

Sezione I

*Disposizioni generali*

Art. 1

*Finalità*

1. La Provincia riconosce e promuove la diffusione dello sport e il diritto all'attività motoria per la crescita, il benessere psico-fisico, il miglioramento degli stili di vita, anche quali fattori di sviluppo delle relazioni sociali, delle pari opportunità di genere e dei settori economici, nonché di miglioramento della salute nel territorio trentino.

2. Nel perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia si ispira ai principi definiti dall'Unione europea nel Libro bianco sullo sport presentato nel 2007 dalla Commissione europea.

3. La Provincia riconosce l'importanza dell'associazionismo sportivo per la realizzazione delle finalità di questa legge, individuando principalmente nell'associazionismo e nel sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale le sedi privilegiate per promuovere l'accesso allo sport, i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e lo sviluppo dell'attività motoria.

4. La Provincia favorisce l'attività sportiva e motoria senza discriminazione di età, genere, nazionalità, condizione economica, abilità e condizione fisica e ne riconosce la funzione educativa di integrazione e aggregazione sociale.

## Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

- a) "attività sportiva": qualsiasi forma di attività fisica finalizzata alla pratica di una disciplina sportiva svolta nel rispetto delle regole e dei codici di comportamento fissati dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'ottenimento di risultati in competizioni a tutti i livelli;
- b) "attività motoria": l'attività fisica liberamente praticata per il benessere psico-fisico e per un'equilibrata crescita personale, culturale e sociale lungo tutto l'arco della vita;
- c) "talento sportivo": l'atleta capace e meritevole che dimostra particolari attitudini sportive degne di essere valorizzate e sostenute, anche perché raggiunga alti livelli di prestazioni sportive;
- d) "sport giovanile": la pratica di un'attività fisica da parte dei giovani fino a venticinque anni, che si prefigge di sviluppare, in particolare, le capacità motorie e coordinative.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: "legge provinciale sullo sport 2016".

## Art. 3 *Obiettivi*

1. In attuazione dell'articolo 1 la Provincia favorisce e sostiene:

- a) la diffusione dell'attività motoria e l'attività sportiva dilettantistica;
- b) la pratica sportiva delle persone con disabilità;
- c) l'attività sportiva di alto livello, anche professionistica, e la promozione dei talenti sportivi;
- d) la formazione dei dirigenti e degli operatori dell'associazionismo sportivo;
- e) la fruibilità degli impianti sportivi da parte delle associazioni sportive e dei cittadini;
- f) la dotazione degli impianti sportivi, in relazione alla vocazione del territorio, e il loro miglioramento.

2. La Provincia valorizza l'attività sportiva e l'attività motoria quali fattori di crescita, di parità di accesso per donne e uomini, di socializzazione, di tutela della salute e di sviluppo del benessere psico-fisico, e individua quali ambiti d'intervento l'attività agonistica, quella motoria e quella rivolta a favorire lo sport per persone con disabilità, per promuovere corretti stili di vita, migliorare e mantenere le condizioni psico-fisiche della persona e per il prolungamento dello stato di autosufficienza.

3. La Provincia realizza quanto previsto dal comma 1, in particolare attraverso: il sostegno all'associazionismo sportivo, la formazione giovanile; il finanziamento di attività sportive, di manifestazioni sportive e di grandi eventi, delle attrezzature sportive, anche per le persone con disabilità, e degli impianti sportivi; la prevenzione e la tutela sanitaria degli sportivi; l'aggiornamento professionale dei dirigenti sportivi e degli operatori; la ricerca scientifica e tecnologica; l'attività sportiva e motoria nelle istituzioni scolastiche e formative; la valorizzazione dei talenti sportivi; la realizzazione di studi, convegni e pubblicazioni per una cultura dell'attività sportiva; il contrasto agli illeciti sportivi e al doping.

#### Art. 4

##### *Linee guida provinciali per la promozione sportiva*

1. La Provincia adotta le linee guida provinciali per la promozione sportiva per delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all'attività motoria in ambito provinciale. Le linee guida sono definite in coerenza con il programma provinciale di sviluppo e in raccordo e coordinamento con le politiche giovanili e con le politiche nei settori economici, della salute, del lavoro, del sistema educativo provinciale, e con attenzione a favorire la partecipazione equa di genere. Esse individuano anche le aree in cui sviluppare progetti intersettoriali, nonché quanto previsto per gli impianti dall'articolo 33, comma 2.

2. Per favorire la partecipazione ai processi decisionali di definizione delle linee guida la Provincia, anche tramite incontri pubblici sul territorio, garantisce il coinvolgimento e il dialogo con la società civile e le istituzioni, attraverso una procedura di consultazione pubblica attivata sul sito istituzionale della Provincia; la consultazione si svolge per almeno trenta giorni.

3. Le linee guida sono approvate dalla Giunta provinciale, sentito il tavolo dello sport previsto dall'articolo 9, il Consiglio delle autonomie locali e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale; durano per la legislatura e comunque fino all'approvazione delle nuove linee guida; possono essere aggiornate, in corso di legislatura, ogniqualevolta se ne ravvisa la necessità.

4. Le rilevazioni e le ricerche necessarie per la conoscenza statistica del fenomeno sportivo nei suoi vari aspetti, anche con riferimento ai soggetti che praticano o curano le attività sportive nonché alle infrastrutture sportive, sono previste, in accordo con la struttura provinciale competente, nel programma statistico provinciale e realizzate secondo le disposizioni della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 (Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993). Le rilevazioni statistiche sono predisposte distinte anche per genere.

#### Art. 5

##### *Carta dei diritti e dei doveri dello sportivo*

1. La carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, predisposta su iniziativa del tavolo dello sport e approvata dalla Giunta provinciale, sentite le federazioni sportive, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva operanti in ambito locale, contiene informazioni sui diritti e sui doveri dello sportivo per quanto attiene alla fruizione dei servizi e delle strutture sportive, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi d'interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e le consuetudini locali.

2. La Provincia promuove la conoscenza della carta attraverso la pubblicazione sul suo sito istituzionale, la presentazione nelle scuole e nelle manifestazioni sportive e di promozione sportiva per i giovani.

#### Art. 6

##### *Cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie*

1. La Provincia diffonde la cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie.

2. La Provincia concorre alle finalità previste dal comma 1, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle norme e dei regolamenti tecnici per l'impiantistica sportiva emanati dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali nonché delle norme per la sicurezza strutturale e delle condizioni generali di igiene e benessere ambientali degli impianti, in cui si svolgono manifestazioni o attività sportive regolate dal CONI, anche attivando specifiche misure dirette al coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni sportive e dei soggetti interessati. Nell'ambito della promozione prevista da questo comma è compresa anche la diffusione della cultura della sicurezza degli spettatori e della cittadinanza che assistono o che sono presenti durante lo svolgimento degli eventi a carattere sportivo.

3. Al fine di accrescere nei praticanti le attività sportive e motorie la consapevolezza dei rischi a esse connessi, il tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 elabora linee guida sui rischi, sulle buone pratiche e sulle norme comportamentali in relazione alle diverse attività sportive e motorie.

4. La Provincia, anche su proposta del tavolo, può organizzare convegni ed effettuare studi e ricerche, anche avvalendosi di esperti, per promuovere la conoscenza dei rischi connessi alle attività sportive e motorie.

5. Per i fini di questo articolo le società e le associazioni sportive possono presentare osservazioni e proposte strumentali all'attività programmata dal tavolo ai sensi del comma 3 e attuare studi, ricerche, sperimentazioni e indagini nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 15.

6. Quando tratta le tematiche disciplinate da questo articolo, il tavolo è integrato con i dirigenti delle strutture provinciali competenti, rispettivamente, in materia di protezione civile e in materia di polizia amministrativa.

#### Art. 7 *Marchi*

1. La Provincia istituisce il marchio "Trentino green sport" e il marchio "Trentino white sport" al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e delle pratiche sportive rispettivamente dell'outdoor estivo e del prodotto neve invernale.

2. I marchi previsti dal comma 1 sono costituiti da elementi geometrici che richiamano le caratteristiche e le peculiarità del territorio provinciale.

3. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le caratteristiche dei marchi e disciplina le modalità relative all'uso e alla riproduzione degli stessi.

#### Sezione II *Soggetti dello sport*

#### Art. 8 *Conferenza provinciale per lo sport*

1. L'assessore provinciale competente in materia di sport indice ogni due anni la conferenza provinciale per lo sport, alla quale sono invitati i rappresentanti, gli operatori e i lavoratori del settore sportivo, i rappresentanti delle autonomie locali, i referenti del sistema dell'istruzione e della formazione, gli altri soggetti dello sport interessati e dei settori economici e sociali collegati.

2. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al tavolo dello sport previsto dall'articolo 9 e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Art. 9  
*Tavolo dello sport*

1. È istituito il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno due volte all'anno e formula proposte inerenti all'attività motoria e sportiva in particolare per incentivarne lo sviluppo, tenuto conto anche degli esiti della conferenza provinciale per lo sport. Il tavolo inoltre svolge i compiti previsti da questa legge e rilascia i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di sport o un suo delegato;
- c) il presidente del comitato provinciale del CONI o un suo delegato e tre esperti designati dal comitato provinciale del CONI, di cui uno come rappresentante delle persone con disabilità che praticano attività sportive;
- d) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
- e) un esperto in medicina sportiva, designato dalla Federazione medico sportiva italiana (FMSI);
- f) i dirigenti delle strutture organizzative semplici provinciali competenti in materia di turismo, di istruzione, di salute e di finanza locale o loro delegati;
- g) un rappresentante designato dai cinque enti di promozione sportiva più rappresentativi riconosciuti dal CONI con il maggior numero di tesserati in ambito provinciale e operanti in provincia con propria sede e organismi dirigenti locali;
- h) tre rappresentanti designati dalle federazioni affiliate al CONI in ambito provinciale, con propria sede e organismi dirigenti locali, di cui due in rappresentanza delle prime due federazioni per numero di tesserati;
- i) un rappresentante della commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo.

3. Il presidente del tavolo può invitare a partecipare alle singole riunioni, senza diritto di voto, sia esperti nelle tematiche poste all'ordine del giorno, che i dirigenti di altre strutture organizzative provinciali competenti in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso o gettone di presenza.

5. Svolge funzioni di segreteria per il tavolo la struttura provinciale competente in materia di sport.

6. La prima nomina del tavolo avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Capo II  
*Misure per lo sport e per l'educazione all'attività motoria*

Sezione I  
*Lo sport in Trentino*

Art. 10  
*Discipline sportive strategiche per la promozione territoriale*

1. Per favorire il posizionamento strategico dell'offerta territoriale del Trentino, la Provincia valorizza, attraverso l'ideazione di progetti intersettoriali, le discipline sportive

strategiche per la promozione territoriale. I progetti comportano il coinvolgimento degli operatori economici locali, delle associazioni sportive, degli enti pubblici e di promozione turistica.

2. La Provincia programma azioni di marketing turistico-territoriale ai sensi della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002), con riferimento alle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale.

#### Art. 11

##### *Riconoscimento del merito sportivo*

1. La Provincia assegna annualmente, per ciascun genere, un riconoscimento per meriti sportivi all'atleta o all'associazione che si sono distinti per l'attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport sottopone alla Giunta provinciale una terna di nominativi di atleti, segnalati dalle associazioni sportive, o di associazioni sportive, segnalate dalle rispettive federazioni.

3. Gli atleti e le associazioni sportive che hanno ricevuto il riconoscimento previsto da questo articolo sono iscritti nell'"albo provinciale dell'alloro dello sport trentino". Gli iscritti nell'albo sono invitati alla conferenza provinciale per lo sport.

#### Art. 12

##### *Ricaduta in termini di salute e di benessere psico-fisico*

1. Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale prevedono misure idonee per lo sviluppo delle attività motoria e sportiva, al fine di favorire la ricaduta delle politiche di settore in termini di salute, benessere psico-fisico e sociale e di promuovere il coinvolgimento femminile nell'attività sportiva e motoria, anche grazie a programmi di educazione e formazione sulla cultura sportiva, nel rispetto delle questioni di genere.

2. Per i fini del comma 1 il tavolo dello sport può formulare proposte, osservazioni o misure specifiche relative al piano provinciale per la salute previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).

3. Il tavolo dello sport può formulare proposte di azioni e di misure volte ad agevolare l'accesso ai controlli sanitari previsti dalla disciplina statale necessari per verificare le condizioni di salute dei praticanti un'attività sportiva.

#### Art. 13

##### *Ricaduta in termini occupazionali ed economici*

1. La Provincia favorisce l'organizzazione di attività o eventi sportivi, che hanno una particolare ricaduta sul territorio trentino in termini economici, occupazionali o promozionali, organizzando, collaborando e coordinando le iniziative necessarie per l'organizzazione di manifestazioni nazionali o internazionali e di raduni o tornei di squadre di sport diversi, sia di livello professionistico che dilettantistico o amatoriale.

2. La Provincia favorisce e sostiene lo sviluppo di progetti e iniziative presentati dall'imprenditoria privata sportiva che dimostrino la produzione di ricchezza e la ricaduta economica sul territorio trentino attraverso lo sport.

3. Il sostegno delle iniziative previste da questo articolo è effettuato nell'ambito della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999), secondo i criteri e le modalità previsti dalla medesima legge provinciale.

Art. 14

*Grandi eventi sportivi*

1. Per valorizzare e promuovere lo sport e il sistema turistico trentino la Provincia promuove la propria candidatura per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino, anche in base alle proposte del tavolo dello sport.

2. In occasione della formalizzazione della candidatura la Provincia promuove un protocollo d'intesa per coordinare con i soggetti interessati, pubblici e privati, la definizione dei reciproci impegni, comprese le modalità di copertura della spesa e di organizzazione dell'evento.

Sezione II

*Sostegno all'associazionismo sportivo e allo sport agonistico*

Art. 15

*Associazionismo sportivo*

1. La Provincia sostiene la promozione e lo sviluppo dello sport attraverso il concorso al finanziamento dell'associazionismo sportivo per:

- a) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- b) la realizzazione di campagne di promozione a favore dello sport giovanile, dello sport per la parità di genere, dello sport per la coesione sociale e dello sport per le persone disabili;
- c) l'attuazione di studi, ricerche, sperimentazioni e indagini in materia sportiva;
- d) l'organizzazione di convegni e corsi di formazione per dirigenti, tecnici e personale medico sportivo;
- e) le iniziative riguardanti l'attività giovanile e per la promozione dello sport professionistico;
- f) le iniziative riguardanti la pratica sportiva di persone con disabilità;
- g) i progetti per la crescita atletica dei talenti sportivi;
- h) l'attività sportiva a carattere dilettantistico realizzata in ambito interregionale, nazionale e internazionale, con particolare riguardo alle società che favoriscono la crescita dello sport in provincia di Trento e che valorizzano in prevalenza atleti trentini;
- i) l'istituzione di nuove associazioni sportive.

Art. 16

*Attività giovanile e sostegno dei talenti sportivi*

1. La Provincia favorisce in particolare lo sport dilettantistico giovanile e la crescita atletica dei talenti giovanili sportivi.

2. La Provincia concede un contributo ad associazioni o società sportive affiliate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica, per gli atleti di età non superiore a quella stabilita dall'articolo 2, comma 1, lettera d), alle stesse tesserati. Il contributo può essere determinato anche per fasce di età. La Giunta provinciale definisce con deliberazione i criteri e le modalità di applicazione di questo comma.

3. La Provincia, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, concorre,

anche con interventi pluriennali, al finanziamento di progetti tesi a favorire lo sport dilettantistico giovanile e lo sviluppo dei talenti sportivi secondo i criteri e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Art. 17

##### *Sport professionistico*

1. La Provincia può sostenere atleti professionisti o squadre di professionisti, anche per promuovere l'immagine del Trentino, con le modalità previste da questo articolo e dalla legge provinciale sulla promozione turistica 2002.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 1, promuovendo accordi di programma con gli enti locali e i soggetti pubblici e privati, per coordinare le misure e le modalità del sostegno agli atleti professionisti e alle squadre di professionisti.

3. Questo articolo si applica anche alle squadre e alle associazioni non professionistiche che partecipano a campionati nazionali della massima serie.

#### Art. 18

##### *Contrasto agli illeciti sportivi e al doping*

1. La Provincia, ispirandosi ai codici di etica sportiva adottati dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dal CONI, promuove il contrasto ai comportamenti antisportivi, compresi quelli razzisti e di bullismo, sui campi di gara e in ogni contesto, agli illeciti sportivi e al doping, attraverso le seguenti iniziative:

- a) l'organizzazione di seminari e la produzione di specifiche pubblicazioni informative, d'intesa con il CONI, con le federazioni sportive, con le discipline sportive associate e con gli enti di promozione sportiva;
- b) la prevenzione e il contrasto all'uso del doping nella pratica sportiva a ogni livello, nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 5 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

2. Per i due anni successivi all'accertamento di frodi sportive o di violazioni delle norme antidoping la Provincia non concede gli aiuti previsti da questa legge ai singoli atleti e alle associazioni sportive riconosciuti responsabili in via definitiva dagli organi competenti dell'ordinamento sportivo.

#### Art. 19

##### *Attrezzature medico-sportive*

1. Per garantire la sicurezza degli atleti nello svolgimento dell'attività sportiva la Giunta provinciale, anche su proposta del tavolo dello sport, individua le tipologie di attrezzature medico-sportive per le quali può essere concesso un contributo ai proprietari e ai gestori di impianti sportivi, anche in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, nel limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa. Il medesimo contributo spetta alle associazioni sportive e alle società sportive dilettantistiche e professionistiche qualora detti obblighi siano loro trasferiti.

2. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013

(Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), in particolare con riferimento agli aspetti attinenti la responsabilità.

### Capo III *Sport di cittadinanza per tutti*

#### Art. 20 *Diffusione dello sport di cittadinanza per tutti*

1. La Provincia promuove la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti attraverso il sostegno di iniziative che favoriscono l'attività motoria praticata in forma organizzata o individuale dalle persone di ogni genere ed età, anche con disabilità, per incentivare i corretti stili di vita, per sviluppare le relazioni sociali, la formazione educativa e l'integrazione interculturale, per favorire la parità di genere e per mantenere un adeguato stato di salute.

2. Le linee guida previste dall'articolo 4 evidenziano le strategie, gli obiettivi generali e le priorità attraverso i quali la Provincia e gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze garantiscono la diffusione dello sport di cittadinanza per tutti, tenuto conto anche di quanto previsto da questa legge e in particolare dall'articolo 21.

#### Art. 21 *Strumenti per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti*

1. Ferme restando le misure previste nell'ambito delle politiche riguardanti i settori economici, della salute, del lavoro e del sistema educativo provinciale nonché quelle definite in questa legge, la Provincia per promuovere lo sport di cittadinanza per tutti:

- a) concorre al finanziamento di progetti di promozione dell'attività motoria, anche di durata pluriennale, presentati da federazioni sportive, da discipline associate e da enti di promozione sportiva, anche in collaborazione con le associazioni loro affiliate, per favorire la crescita dei praticanti delle diverse attività motorie;
- b) promuove accordi di programma tra enti pubblici e privati diretti a individuare le misure utili per favorire:
  - 1) l'attività motoria di uomini e donne di ogni età, anche con disabilità, per tutto l'arco della vita;
  - 2) la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia con l'attività sportiva e un'equa partecipazione delle donne e degli uomini, anche superando gli stereotipi;
  - 3) l'organizzazione coordinata di eventi di informazione, di sensibilizzazione e di promozione sportiva;
  - 4) il coordinamento delle iniziative proposte dalle associazioni sportive operanti nell'ambito del territorio trentino e la loro diffusione.

2. La Provincia destina annualmente una quota massima del 10 per cento delle risorse di parte corrente destinate alle attività sportive per il sostegno delle iniziative previste da questo articolo.

Capo IV  
*Lo sport nella scuola*

Art. 22

*Promozione dello sport nell'organizzazione dell'attività didattica*

1. La Provincia riconosce, oltre che nell'associazionismo sportivo, nella scuola la sede privilegiata per promuovere i valori e i principi educativi dell'attività sportiva e dell'attività motoria, come occasione di confronto e di miglioramento personale e come strumento d'integrazione sociale, oltre che di tutela della salute, anche per diffondere il diritto allo sport per tutti.

2. La Provincia favorisce il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, previsto dalla legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), anche attraverso la diffusione delle attività sportive in orario e periodo extrascolastico, valorizzando il patrimonio pubblico e scolastico e favorendo le forme di collaborazione tra scuola e associazionismo sportivo.

3. Nell'ambito dei progetti per percorsi d'istruzione o formazione caratterizzati dall'innovazione della didattica e dell'organizzazione previsti dall'articolo 112 della legge provinciale sulla scuola 2006, la Provincia può sostenere progetti sportivi rivolti ai giovani atleti praticanti sport a livello agonistico inseriti in istituzioni scolastiche che hanno sottoscritto apposite convenzioni con le federazioni sportive nazionali e che sono attuati in sinergia con le associazioni o con le società sportive locali affiliate a federazioni sportive o a enti di promozione sportiva.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi pubblici e scolastici da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Art. 23

*Crediti formativi per risultati sportivi*

1. La Provincia individua le modalità per la valorizzazione dei risultati sportivi attraverso il riconoscimento di crediti formativi per gli atleti-studenti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla scuola 2006. La Provincia, inoltre, promuove progetti per il coinvolgimento di insegnanti che svolgono attività di sensibilizzazione e di educazione allo sport anche in collegamento con le associazioni sportive.

Art. 24

*Borse di studio*

1. Ai giovani atleti residenti in provincia e frequentanti un percorso d'istruzione o formazione possono essere concesse borse di studio, tenuto conto del merito sportivo e scolastico. Le borse di studio sono erogate ai sensi dell'articolo 73 della legge provinciale sulla scuola 2006.

Art. 25

*Sicurezza e responsabilità*

1. La Provincia garantisce forme di copertura assicurativa per la tutela del personale docente per una migliore collaborazione tra le associazioni sportive e gli istituti scolastici.

2. La Giunta provinciale stabilisce i contenuti della forma assicurativa di disciplina della sicurezza e delle responsabilità tra scuola e associazioni, nonché le modalità e i criteri attuativi di questo articolo.

## Capo V

### *Lo sport per la valorizzazione delle diverse abilità*

#### Art. 26

##### *Sport e disabilità*

1. La Provincia promuove lo sport per le persone con disabilità, considerando l'attività sportiva uno strumento d'integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psico-fisica.

2. La Provincia rimborsa alle associazioni sportive che avviano allo sport persone con disabilità fisica, intellettiva, sensoriale, le spese sostenute per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali necessarie alla pratica di una disciplina sportiva, nei limiti e secondo quanto previsto dalla Giunta provinciale.

3. La Provincia concorre alle spese sostenute dalle associazioni sportive per l'acquisto e la sostituzione di specifiche attrezzature individuali per la pratica di una disciplina sportiva da parte di loro atleti con disabilità; il concorso è riconosciuto fino al 95 per cento della spesa ammissibile.

4. La Provincia partecipa alle spese di funzionamento delle associazioni sportive che aprono e gestiscono una sezione destinata a persone con disabilità, con particolare attenzione alle iniziative sportive di squadra, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta provinciale.

#### Art. 27

##### *Rimozione di ostacoli all'esercizio di attività sportive*

1. La Provincia, in armonia con quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), attua i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone con disabilità.

2. La Provincia, le comunità e i comuni, ciascuno per gli impianti di propria competenza, promuovono, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità.

#### Art. 28

##### *Finanziamento di solidarietà*

1. La Provincia può istituire un finanziamento di solidarietà fino all'importo di 50.000 euro, destinato al sostegno di atleti residenti in provincia con inabilità fisiche permanenti derivanti da infortuni occorsi nella pratica dell'attività sportiva regolata dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Il finanziamento di solidarietà è destinato alla copertura delle spese sostenute per le attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili, quando essi non sono già previsti dalla vigente normativa in materia sanitaria o assistenziale.

Capo VI  
*Lo sport nell'università e nella ricerca*

Art. 29  
*L'università e lo sport*

1. Per favorire l'inserimento degli studenti universitari che praticano sport agonistico la Provincia favorisce la collaborazione tra le federazioni, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni sportive e l'Università degli studi di Trento. A tal fine la Provincia promuove la definizione di un programma dell'attività sportiva con l'Università degli studi di Trento.

2. Rientrano nel programma previsto dal comma 1:

- a) la promozione e l'incremento dell'attività sportiva e dell'attività motoria per il maggior numero di studenti universitari, allo scopo di incentivarne la partecipazione alle attività promosse dall'università nel quadro di formazione globale dello studente;
- b) l'organizzazione di attività sportive, di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistiche a carattere universitario e nell'ambito delle federazioni sportive;
- c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale e internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

3. Il programma dell'attività sportiva universitaria può definire anche modalità di raccordo tra atleti-studenti universitari e associazioni sportive e di supporto a favore delle associazioni sportive per:

- a) progetti d'integrazione scolastica attraverso le iniziative sportive;
- b) formazione dei dirigenti sportivi in materia di gestione contabile e sistemi di registrazione semplificati;
- c) ricerca e valorizzazione del sistema trentino dello sport e del suo rapporto con l'industria locale;
- d) progetti di collaborazione per test atletici, medico-attitudinali e collegamento con facoltà di scienze motorie.

4. La Provincia, su richiesta degli enti locali interessati, promuove la definizione di convenzioni per l'utilizzo degli impianti sportivi dell'università da parte della comunità locale e in particolare da parte delle associazioni sportive.

Capo VII  
*Gli strumenti dello sport*

Sezione I  
*Impianti e attrezzature*

Art. 30  
*Gestione ordinaria degli impianti*

1. Gli enti locali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, possono affidare la gestione e concedere l'uso dei propri impianti sportivi direttamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la

disciplina sportiva afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse. La procedura di affidamento garantisce congrue condizioni di accesso agli impianti da parte delle associazioni non affidatarie. Per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Gli enti locali possono gestire i propri impianti sportivi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, della legge provinciale n. 3 del 2006 se dimostrano, tenendo conto del bacino di utenza, della manutenzione ordinaria e dei livelli tariffari previsti, che la qualità del servizio reso e l'equilibrio economico della gestione sono più convenienti rispetto all'affidamento previsto dal comma 1.

3. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa legge gli enti locali adeguano la gestione dei propri impianti sportivi a quanto previsto da questo articolo.

### Art. 31

#### *Gestione di impianti di particolare rilievo*

1. Per promuovere lo sport di alto livello in Trentino, la Provincia, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene le spese di gestione degli impianti sportivi degli enti locali individuati dalla Giunta provinciale che hanno, in alternativa, le seguenti caratteristiche:

- a) significativa complessità tecnologica, unicità nel territorio provinciale e destinazione a competizioni di livello internazionale;
- b) riconoscimento da parte delle federazioni sportive quale centro sportivo d'interesse e utilizzo, con una frequenza minima stabilita dalla Giunta provinciale per ciascun impianto, per allenamenti e gare da parte di squadre nazionali.

2. Il comma 1 si applica anche agli impianti sportivi di proprietà di soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per la sua erogazione.

3. Gli interventi previsti dal comma 1 a favore degli enti locali sono finanziati nell'ambito delle risorse della finanza locale.

### Art. 32

#### *Realizzazione degli impianti*

1. Le comunità, nell'ambito del fondo previsto dall'articolo 24 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, programmano e finanziano anche gli interventi di costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, sovracomunale e di rilevanza provinciale.

2. Nell'ambito delle linee guida previste dall'articolo 4 sono individuati i criteri per la dotazione del territorio di impianti sportivi di carattere provinciale funzionali allo svolgimento di grandi eventi sportivi di livello europeo o mondiale.

Art. 33

*Modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi*

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, per gli interventi riguardanti la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il miglioramento delle strutture sportive di carattere locale, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere ad associazioni ed enti sportivi contributi in conto capitale in misura non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 39.

2. La costruzione di nuovi impianti è effettuata su terreni di proprietà comunale o dei quali comunque il comune ha la disponibilità o il godimento per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione previsto dall'articolo 34, comma 2.

Art. 34

*Pubblica utilità degli impianti sportivi*

1. La concessione dei contributi per la costruzione da parte di enti pubblici di impianti sportivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori ai sensi della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (legge provinciale sugli espropri 1993).

2. La concessione dei contributi per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento o il miglioramento degli impianti sportivi comporta il vincolo di destinazione degli impianti all'uso sportivo per la durata di almeno quindici anni.

Art. 35

*Censimento degli impianti sportivi*

1. Ogni cinque anni la Provincia effettua un censimento degli impianti sportivi. Ogni anno aggiorna le schede degli impianti e dei compendi sportivi che, in particolare, possono consentire una programmazione territoriale degli interventi e la ricerca di un miglior rapporto tra i costi di gestione e i ricavi.

Sezione II

*Accordi e protocolli*

Art. 36

*Partecipazione della Provincia a iniziative di carattere europeo*

1. La Provincia può partecipare a iniziative promosse nell'ambito della collaborazione con altri territori europei o dell'arco alpino, anche per valorizzare le eccellenze sportive o individuare percorsi d'innovazione nell'ambito dello sport e dell'attività motoria. A questi fini la Provincia può aderire a programmi sportivi approvati nell'ambito della Comunità di lavoro delle regioni alpine (ARGE ALP) e del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino".

2. La Provincia, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale, può concedere contributi nel limite massimo del 70 per cento del costo delle manifestazioni organizzate nell'ambito dei programmi previsti dal comma 1.

Art. 37

*Sostegno all'associazionismo sportivo e al CONI*

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per le spese di funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. Sono comprese tra le spese ammissibili a contributo quelle per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quelle per lo svolgimento di attività di consulenza tecnico-organizzativa a favore delle associazioni sportive, quelle per lo svolgimento, anche tramite le società sportive affiliate, di attività di specializzazione agonistica.

2. Tra le spese ammissibili a contributo previste dal comma 1 sono comprese le spese sostenute dalle associazioni e dalle società sportive affiliate per l'assicurazione obbligatoria e integrativa degli atleti di età inferiore a venticinque anni, dei tecnici e dei dirigenti per l'esercizio delle attività sportive regolamentate dalle federazioni sportive, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e operanti a livello provinciale nel settore dell'attività dilettantistica. I contributi sono accordati cumulativamente alle federazioni e agli enti secondo i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Giunta provinciale. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per le spese previste da questo comma la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere al comitato provinciale del CONI contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile per progetti mirati a sostenere servizi di supporto, di coordinamento e di promozione nelle attività sportive organizzate nel territorio provinciale.

Capo VIII

*Disposizioni finali*

Art. 38

*Clausola di salvaguardia*

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli aiuti per le infrastrutture sportive e per le infrastrutture ricreative multifunzionali si applica il regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 39

*Disposizioni attuative*

1. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questa legge e per la gestione e la concessione dei relativi finanziamenti; la deliberazione può prevedere

quale forma di semplificazione che le domande siano esaminate secondo procedure di tipo automatico limitatamente alle tipologie di iniziative individuate dalla medesima deliberazione. Stabilisce, in particolare:

- a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di concessione di contributi e di finanziamenti;
- b) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni;
- c) i criteri per la determinazione delle agevolazioni, tenendo conto anche delle risorse proprie dei soggetti beneficiari;
- d) le modalità di erogazione delle agevolazioni, se non disciplinate dalla legge;
- e) le modalità di rendicontazione delle spese.

#### Art. 40

##### *Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di questa legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti e in particolare sugli interventi relativi alla promozione dello sport e all'associazionismo sportivo.

2. La relazione prevista dal comma 1 evidenzia l'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi indicati nell'articolo 3 e, in particolare, i risultati conseguiti relativamente alla dimensione complessiva e alla tipologia degli interventi finanziati con specifica evidenza dell'incidenza del contributo pubblico rispetto al rendicontato nonché alla qualità dei servizi erogati.

3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, inoltre può concordare con la Giunta di rivedere l'impostazione delle relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione o un loro eventuale rinvio.

#### Art. 41

##### *Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data di approvazione delle disposizioni attuative previste dall'articolo 39 continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali abrogate dall'articolo 42.

2. Per garantire la dotazione di defibrillatori in relazione agli obblighi imposti dalla normativa statale, in particolare dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, la Provincia è autorizzata, in prima applicazione, a concedere i contributi secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

#### Art. 42

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990), esclusi gli articoli 7 ter e 18 ter;
- b) articolo 12 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
- c) articolo 14 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

- d) articolo 28 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
- e) lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 e articolo 26 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;
- f) articolo 45 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) articolo 12 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5;
- h) articolo 75 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23;
- i) articolo 56 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16;
- j) comma 3 dell'articolo 13 e articolo 61 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- k) comma 5 dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1;
- l) articolo 71 della legge provinciale 20 dicembre 2014, n. 14;
- m) articolo 37 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

#### Art. 43

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 17, 21, 24, 25, 28, 31, comma 2, 36 e 37 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali derivanti dall'applicazione dei sopraccitati articoli, nonché degli articoli 6, 7 e 18 di questa legge, esse dovranno essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo (capitolo 905400 e relativi articoli) previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

2. Dall'applicazione dell'articolo 10 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione dell'articolo 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 13 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato).

5. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 15 e 16, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

6. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 19 stimata nell'importo di 500.000 euro per l'anno 2016, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per il medesimo anno della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per il medesimo anno, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

7. Dall'applicazione dell'articolo 22 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02

(altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

8. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, commi 2 e 3, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

9. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 26, comma 4, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi la relativa spesa sarà determinata dalla legge di stabilità provinciale.

10. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 29, stimata nell'importo di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 07 (turismo), programma 01 (sviluppo e valorizzazione del turismo), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

11. Dall'applicazione dell'articolo 31, commi 1 e 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti).

12. Dall'applicazione dell'articolo 32 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 2 (spese in conto capitale).

13. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 33, stimata nell'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 1.460.000 euro per l'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per i medesimi anni della missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

14. Alle eventuali spese derivanti dall'articolo 14 si provvede con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo.

15. Dall'applicazione degli articoli 11, 23 e 27 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

16. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 aprile 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 8 maggio 2015, n. 83, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Tiziano Mellarini, concernente "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino";
  - disegno di legge 23 dicembre 2014, n. 57, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Violetta Plotegher (Partito democratico del Trentino), concernente "Modificazioni della legge provinciale sullo sport 1990: norme per la promozione dello sport di cittadinanza e la programmazione provinciale delle iniziative sportive";
  - disegno di legge 20 gennaio 2015, n. 59, d'iniziativa dei consiglieri Luca Giuliani, Walter Kaswalder, Lorenzo Baratter, Manuela Bottamedi, Lorenzo Ossanna e Graziano Lozzer (Partito autonomista trentino tirolese), concernente "Interventi per lo sviluppo dello sport in Trentino";
  - disegno di legge 20 maggio 2015, n. 85, d'iniziativa del consigliere Claudio Civettini (Civica trentina), concernente "Interventi per favorire l'attività sportiva nautica fluviale".
- Assegnati alla quarta commissione permanente rispettivamente il 19 maggio 2015, il 26 gennaio 2015, il 28 gennaio 2015 e il 1° giugno 2015.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino" espresso il 15 febbraio 2016.
- Approvato dal Consiglio provinciale il 7 aprile 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 5**

### **Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983**

(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)

#### INDICE

Art. 1 - *Oggetto e finalità*

Art. 2 - *Promozione del benessere psico-fisico della persona*

Art. 3 - *Servizio di consulenza e assistenza psicologica*

Art. 4 - *Commissione di valutazione*

Art. 5 - *Provvedimenti attuativi*

Art. 6 - *Disciplina regolamentare*

Art. 7 - *Informazioni sull'attuazione della legge*

Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 9 - *Modificazione dell'articolo 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 10 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1 *Oggetto e finalità*

1. Questa legge disciplina il servizio di assistenza e consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare e di gruppo, nonché gli interventi di sostegno destinati in modo coordinato e integrato alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita attraverso attività di supporto qualificato, diagnosi, cura e riabilitazione, mirati al trattamento di sintomatologie specifiche afferenti alle capacità cognitive, affettive e relazionali dell'individuo, alla prevenzione del disagio emotivo e alla promozione del benessere psico-fisico della persona.

2. Per i fini del comma 1 la Provincia valorizza i profili di integrazione sanitaria e socio-assistenziale e il coordinamento tra la medicina di base e le strutture sanitarie di supporto psicologico pubbliche e private operanti sul territorio.

## Art. 2

### *Promozione del benessere psico-fisico della persona*

1. Per l'attuazione di questa legge la Provincia promuove l'attività di assistenza psicologica svolta dalle unità operative di psicologia presso le proprie sedi, dai consultori e dalle altre strutture sanitarie, anche in modo integrato con le articolazioni sanitario-assistenziali territoriali previste dall'articolo 45 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e dall'articolo 21 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

2. La Provincia promuove, inoltre, il coordinamento e l'integrazione degli interventi di tipo diagnostico-terapeutico di carattere multidisciplinare con i percorsi assistenziali di tipo relazionale promossi dalle reti sociali e dai soggetti del terzo settore impegnati a promuovere il benessere psico-fisico della persona e a rimuovere le situazioni di marginalità e disagio.

## Art. 3

### *Servizio di consulenza e assistenza psicologica*

1. Le prestazioni di consulenza e assistenza psicologica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti sul territorio provinciale:

- a) strutture sanitarie pubbliche, distrettuali e ospedaliere;
- b) realtà del privato sociale e studi associati di psicologia e psicoterapia accreditati e convenzionati con il servizio sanitario provinciale.

2. La Giunta provinciale stabilisce, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i requisiti qualitativi minimi ai fini dell'accreditamento dei soggetti previsti dal comma 1, lettera b). In particolare definisce i necessari standard professionali e vincola all'adozione di modalità operative che garantiscano un approccio multidisciplinare, di integrazione fra servizi e di formazione continua.

3. La convenzione prevista dal comma 1, lettera b), stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge.

## Art. 4

### *Commissione di valutazione*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia istituisce una commissione di valutazione, quale organo tecnico-consultivo per l'esercizio delle funzioni disciplinate da questa legge.

2. In particolare compete alla commissione:

- a) fornire supporto tecnico con compiti di verifica, monitoraggio e controllo sugli interventi previsti da questa legge, con particolare riferimento all'efficacia dei servizi forniti dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), evidenziando eventuali criticità organizzative e gestionali anche per quanto attiene alle modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) esprimere parere sui provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e sul regolamento di esecuzione;
- c) formulare proposte alla Giunta provinciale in ordine al potenziamento e alla qualificazione dei servizi volti alla tutela e promozione del benessere psicologico della persona in tutte le fasi della vita;
- d) esaminare ogni altra questione riguardante il benessere psicologico della persona sottoposta al parere della commissione su richiesta delle strutture interessate o dei

suoi componenti;

- e) promuovere studi, incontri, convegni, seminari, conferenze, nonché ogni altra iniziativa di sensibilizzazione e di informazione atta ad approfondire le problematiche relative alla tutela del benessere psicologico.

3. La commissione è composta:

- a) dall'assessore provinciale competente in materia di tutela della salute o suo delegato;
- b) dal presidente dell'ordine degli psicologi della provincia di Trento;
- c) da due funzionari della Provincia di cui uno con qualifica di dirigente operanti presso strutture aventi competenze in materia sanitaria;
- d) dai direttori delle unità operative di psicologia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da due psicologi, designati dall'ordine degli psicologi della provincia di Trento.

4. La commissione sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le proprie regole di funzionamento.

5. Ai lavori della commissione possono partecipare, su richiesta del presidente o dei componenti, in relazione ai temi trattati nelle singole riunioni e in aggiunta ai componenti, funzionari della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche, altre figure professionali sanitarie o soggetti esterni esperti nelle questioni trattate.

6. La Giunta provinciale all'atto della nomina della commissione individua la struttura provinciale competente per l'attività di segreteria.

7. I componenti della commissione restano in carica per la durata della legislatura. A essi non compete alcun compenso o rimborso spesa.

8. La commissione assicura una costante informazione sulle proprie attività alla Giunta provinciale e le trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

## Art. 5

### *Provvedimenti attuativi*

1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale definisce con deliberazione, in relazione agli interventi previsti dall'articolo 1, i percorsi assistenziali, le prestazioni erogabili e le modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa.

2. La Giunta provinciale determina, in particolare:

- a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;
- b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi privati di psicologia e psicoterapia, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta;
- c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;
- d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, con particolare riferimento ai cicli di vita e alle condizioni sociali, e la disciplina delle prestazioni di supporto psicologico a essi riservate;
- e) gli indirizzi volti a definire gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari da attuarsi, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli organi giudiziari, nonché di altri enti e organismi associativi operanti sul territorio provinciale aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge, negli ambiti di competenza.

3. Le tariffe previste dal comma 2, lettera b), sono definite sentito l'ordine degli

psicologi della provincia di Trento; esse evidenziano i parametri per la remunerazione delle prestazioni in campo psicologico e psicoterapico e possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze sanitarie.

#### Art. 6

##### *Disciplina regolamentare*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia approva il regolamento di esecuzione contenente la disciplina di attuazione degli interventi e le relative procedure di raccordo con gli atti di programmazione sanitaria e socio-assistenziale, in particolare per quanto attiene ai profili di incidenza con gli ambiti dei rapporti familiari, di coppia, di cura dei minori, dell'istruzione, del lavoro e degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Il regolamento definisce, inoltre, modalità e criteri per il riconoscimento, anche sul piano finanziario, di iniziative e progetti finalizzati alla tutela del benessere psico-fisico della persona promossi dai soggetti del terzo settore previsti dall'articolo 2, comma 2, di questa legge, anche in modo coordinato con gli organismi non lucrativi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

3. La Provincia adotta i provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e il regolamento di esecuzione sentiti la commissione di valutazione, l'ordine degli psicologi della provincia di Trento e la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Art. 7

##### *Informazioni sull'attuazione della legge*

1. Dopo l'approvazione dei provvedimenti attuativi indicati nell'articolo 5 e del regolamento di esecuzione la Giunta provinciale presenta annualmente al Consiglio provinciale una relazione volta a dare puntuale riscontro ai seguenti elementi conoscitivi:

- a) tipologia delle prestazioni erogate nell'ambito del servizio di assistenza e consulenza psicologica articolate per fasce di età, destinatari e struttura sanitaria erogatrice;
- b) entità della domanda e dell'offerta in ordine al servizio di assistenza e consulenza psicologica con differenziazione dei dati in relazione agli ambiti territoriali;
- c) interventi realizzati in forma diretta;
- d) valutazione di efficacia degli esiti clinici degli interventi per classi di età, diagnosi e durata;
- e) tempi di attesa;
- f) analisi dei costi delle prestazioni erogate dalle strutture previste dall'articolo 3, comma 1;
- g) modalità di partecipazione economica degli assistiti;
- h) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.

2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

3. La Giunta provinciale può, altresì, trasmettere gli elementi conoscitivi previsti dal comma 1 nell'ambito della relazione prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010.

**Art. 8**

*Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. La Provincia promuove, altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado servizi di consulenza psicologica rivolti a studenti finalizzati a sostenere il loro benessere emotivo e relazionale e il loro percorso di crescita in un contesto di multiculturalità, aperto anche a genitori e docenti, con particolare attenzione agli studenti con specifiche fragilità o a rischio di abbandono scolastico."

**Art. 9**

*Modificazione dell'articolo 1 quater della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19  
(legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro 1983 dopo le parole: "attraverso specifici interventi" sono inserite le seguenti: "anche di supporto psicologico".

**Art. 10**

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'articolo 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 27 maggio 2014, n. 31, d'iniziativa dei consiglieri Mattia Civico, Alessio Manica, Lucia Maestri, Luca Zeni e Violetta Plotegher (Partito democratico del Trentino), concernente "Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 17 giugno 2014.
- Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 14 marzo 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 27 aprile 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 6**

### **Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura**

(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 48 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4  
(legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. La rubrica dell'articolo 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Agevolazioni per le strade del vino, per le strade dei sapori, per le strade del vino e dei sapori e per le strade dei fiori".

2. Al comma 1 dell'articolo 48 bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 le parole: "strade del vino e dei sapori" sono sostituite dalle seguenti: "strade del vino, strade dei sapori, strade del vino e dei sapori e strade dei fiori".

#### Art. 2

*Inserimento dell'articolo 48 ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003*

1. Dopo l'articolo 48 bis, nel capo VII del titolo I, della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"Art. 48 ter

*Agevolazioni per la floricoltura*

1. Al fine di promuovere il prodotto floricolo trentino e l'immagine turistica provinciale, attraverso la valorizzazione delle risorse naturali, e di sviluppare una particolare sensibilità delle amministrazioni locali e della cittadinanza alla cultura floreale, la Provincia, le comunità e i comuni valorizzano le attività legate alla produzione e all'utilizzo dei fiori e delle piante, anche attraverso una gestione mirata delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani secondo strategie di marketing turistico-ambientale.

2. La Provincia può sostenere i costi connessi alla creazione, da parte di soggetti pubblici, di giardini didattici, intesi quali percorsi ricreativi, culturali e didattici volti alla conoscenza dei fiori e a sensibilizzare i cittadini nei loro confronti secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può promuovere iniziative formative finalizzate a sviluppare specifiche competenze per la programmazione e gestione delle aree verdi pubbliche e degli spazi urbani, in base a criteri di valorizzazione delle qualità floreali e

delle tecniche colturali e di economicità delle scelte.

4. La Provincia può promuovere concorsi rivolti alle comunità e ai comuni per la creazione di una rete denominata "comuni fioriti trentini" secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

5. La Provincia può concedere ai floricoltori contributi per il finanziamento di interventi di recupero diretti a riqualificare le strutture florovivaistiche e di interventi finalizzati al miglioramento tecnologico degli impianti pertinenziali allo svolgimento dell'attività e contributi alle associazioni di categoria del settore per l'assistenza ai floricoltori, con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale. Per floricoltore, ai sensi di quest'articolo, s'intende chi svolge abitualmente una o più delle seguenti attività, che costituiscano nel complesso almeno il 70 per cento dell'attività svolta:

- a) coltivazione di piante ornamentali in serre o all'aperto e formazione e impianto di orti o giardini;
- b) tenuta di vivai per arbusti e alberi ornamentali."

### Art. 3

#### *Modificazioni della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori e delle strade dei fiori".

2. La rubrica del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: "Disciplina delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori e delle strade dei fiori".

3. Dopo la sezione II del capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserita la seguente:

"Sezione II bis".

4. Dopo l'articolo 20 bis, nella sezione II bis del capo III, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 20 ter  
*Strade dei fiori*

1. La Provincia promuove e disciplina la realizzazione delle strade dei fiori con riferimento ai territori caratterizzati dalla presenza di floricoltori e dalla produzione di fiori, piante aromatiche e officinali, oltreché da attrattive naturalistiche, culturali e storiche particolarmente significative ai fini di un'offerta territoriale turistica integrata.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo applicando, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo III."

### Art. 4

#### *Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 15 ottobre 2015, n. 100, d'iniziativa dei consiglieri Marino Simoni, Walter Viola e Gianfranco Zanon (Progetto trentino), concernente "Disciplina della floricoltura nella provincia di Trento".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 21 ottobre 2015.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e della legge provinciale sull'agriturismo 2001 in materia di floricoltura" espresso il 4 aprile 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 aprile 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 2016, n. 7**

**Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996**

(b.u. 10 maggio 2016, n. 19, suppl. n. 5)

### INDICE

- Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*
- Art. 2 - *Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 4 - *Integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 78 bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 8 - *Inserimento del capo VI ter nella legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 4 nella legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 10 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 5 nella legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 11 - *Inserimento dell'articolo 78 bis 6 nella legge provinciale di contabilità 1979*
- Art. 12 - *Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*
- Art. 13 - *Modificazioni degli articoli 50 e 52 della legge provinciale n. 18 del 2015*
- Art. 14 - *Efficacia*
- Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 12 quater della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*
- Art. 16 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Integrazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  
(legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"1 bis. L'applicazione di quest'articolo avviene nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011."

Art. 2

*Modificazioni dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, con riferimento alla disciplina dell'indebitamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, oltre alle altre disposizioni statali vigenti."

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 31 della legge provinciale di contabilità 1979 sono abrogati.

Art. 3

*Integrazione dell'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 bis della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"2 bis. La contabilizzazione delle operazioni previste da quest'articolo è effettuata secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011."

Art. 4

*Integrazione dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 sono inserite le parole: "Sono rispettate, in ogni modo, le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo comma."

Art. 5

*Modificazione dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Nel comma 1 dell'articolo 73 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "Nel regolamento possono anche essere stabilite deroghe alla valutazione, per beni senza utilizzazione economica o per categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore." sono soppresse.

Art. 6

*Integrazione dell'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Nel comma 4 dell'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979, dopo le parole: "di durata almeno triennale," sono inserite le seguenti: "unitamente al budget economico triennale,".

Art. 7

*Modificazioni dell'articolo 78 bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Nel comma 2 dell'articolo 78 bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "a fini conoscitivi in tempo utile per l'esame del disegno di legge concernente il rendiconto

della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: ", che lo approva con propria deliberazione".

2. Nel comma 3 dell'articolo 78 bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "a fini conoscitivi al Consiglio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al Consiglio provinciale, che lo approva con propria deliberazione".

#### Art. 8

##### *Inserimento del capo VI ter nella legge provinciale di contabilità 1979*

1. Dopo l'articolo 78 bis 3 della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente capo:

"Capo VI ter  
*Collegio dei revisori dei conti della Provincia*"

#### Art. 9

##### *Inserimento dell'articolo 78 bis 4 nella legge provinciale di contabilità 1979*

1. Dopo l'articolo 78 bis 3, nel capo VI ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

"Art. 78 bis 4  
*Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Provincia*

1. E' istituito il collegio dei revisori dei conti della Provincia, di seguito denominato "collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Trento.

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'articolo 78 bis 6, da un elenco istituito presso la direzione generale della Provincia. Il presidente è eletto dal collegio al proprio interno. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 78 bis 6 e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato.

3. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;
- b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti pubblici previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;
- d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

4. Non possono essere nominati componenti del collegio:

- a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

- b) i membri della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti;
- c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino Alto Adige e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;
- d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale e provinciale nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
- e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997).

5. I componenti effettivi del collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Provincia, la Regione Trentino Alto Adige o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Provincia o la Regione, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Provincia è cumulabile al massimo con altri cinque incarichi di revisore presso altri enti pubblici, purché si tratti di enti non ricadenti nel territorio provinciale. Non è inoltre cumulabile con l'incarico di revisore presso la Regione Trentino Alto Adige.

6. Il collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

7. I componenti del collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

- a) dimissioni;
- b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;
- c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio."

#### Art. 10

##### *Inserimento dell'articolo 78 bis 5 nella legge provinciale di contabilità 1979*

1. Dopo l'articolo 78 bis 4, nel capo VI ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

##### "Art.78 bis 5

##### *Compiti del collegio dei revisori dei conti della Provincia*

1. Il collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

- a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;
- b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;
- c) effettua verifiche periodiche di cassa;
- d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali;
- e) presenta annualmente al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al presidente della sezione provinciale di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia assicura al collegio, tramite i propri uffici, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle proprie funzioni. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio."

#### Art. 11

#### *Inserimento dell'articolo 78 bis 6 nella legge provinciale di contabilità 1979*

1. Dopo l'articolo 78 bis 5, nel capo VI ter della legge provinciale di contabilità 1979 è inserito il seguente:

#### "Art. 78 bis 6

#### *Disposizioni attuative e finanziarie*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabiliti in particolare:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;
- b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
- e) le modalità di subentro dei membri supplenti;
- f) le tipologie di atti da comunicare al collegio;
- g) le modalità di svolgimento dei lavori del collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura pari al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell'attribuzione di competenze ulteriori ai sensi dell'articolo 78 bis 5, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro dei membri supplenti l'indennità è proporzionalmente ridotta.

3. Al presidente e ai componenti del collegio spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni secondo i criteri e le modalità stabiliti con la deliberazione di nomina.

4. La Provincia, in accordo con la sezione provinciale della Corte dei conti, può organizzare specifici corsi di formazione per gli iscritti all'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 78 bis 4, anche al fine di garantire la conoscenza della specificità dell'ordinamento finanziario, statutario e contabile della Provincia. La partecipazione è obbligatoria per i componenti del collegio dei revisori.

5. Il collegio non interviene sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto.

6. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti entro il 31 dicembre 2016. L'attività di vigilanza del collegio, in sede di prima applicazione di questo capo, è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

7. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione di questo articolo, stimata nell'importo

annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1."

#### Art. 12

*Integrazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: ", salvo che, con riferimento a specifiche gestioni, la Giunta provinciale preveda con propria deliberazione che la predetta disciplina si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2018."

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015, è inserito il seguente:

"12 bis. In prima applicazione, le agenzie e gli enti pubblici strumentali di cui agli articoli 32 e 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) possono approvare il rendiconto generale relativo alla gestione 2015 entro il 31 luglio 2016."

#### Art. 13

*Modificazioni degli articoli 50 e 52 della legge provinciale n. 18 del 2015*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogata.

2. Il comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogato.

#### Art. 14

*Efficacia*

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale di contabilità 1979 e alla legge provinciale n. 18 del 2015 sono efficaci a decorrere dal 1° gennaio 2016.

#### Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 12 quater della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)*

1. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996, è inserita la seguente:

"d bis) supportare la Provincia e gli altri enti in processi di partecipazione connessi, in particolare, alla formazione dei contenuti degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa provinciale vigente."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione

provinciale 1996, è inserito il seguente:

"3 bis. Per i fini di questo articolo i compiti di supporto e di facilitazione possono essere affidati a personale che abbia superato specifici percorsi di formazione secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale; tale deliberazione prevede anche le modalità di riconoscimento di un trattamento economico aggiuntivo stabilito dalla contrattazione collettiva. Fino alla piena attuazione di questo comma i predetti compiti possono in ogni caso essere affidati anche al personale già formato ai sensi dei commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 147 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) e secondo la disciplina ivi prevista, ancorché abrogata."

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01, programma 10 (risorse umane).

#### Art. 16

#### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 6 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 15 febbraio 2016, n. 117, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 18 febbraio 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996" espresso il 23 marzo 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 aprile 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 2016, n. 8**

### **Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve**

(b.u. 24 maggio 2016, n. 21, suppl. n. 4)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1**

*Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24  
(legge provinciale sulla caccia 1991)*

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inserite le parole: ", salvo che nei casi previsti dall'articolo 23, comma 6, ove il diritto di voto è esercitato dai soli cacciatori di diritto".

2. La modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991, inserita dal comma 1 di questo articolo, si applica dalla data di rinnovo della convenzione prevista dal medesimo articolo 16.

#### **Art. 2**

*Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991*

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito territoriale della riserva".

2. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "nel comune nel cui territorio ricade la riserva" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito territoriale della riserva".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla caccia 1991 è inserito il seguente:

"2 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 di questo articolo, limitatamente alla riserva Alpe Flavona, i requisiti previsti dal comma 2 sono maturati con riferimento a uno degli ambiti territoriali delle riserve di Cunevo, Flavon o Terres."

#### **Art. 3**

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 3 marzo 2016, n. 122, d'iniziativa dei consiglieri Rodolfo Borga, Claudio Civettini e Claudio Cia (Civica trentina), concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve";
  - disegno di legge 18 marzo 2016, n. 123, d'iniziativa dei consiglieri Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino) e Massimo Fasanelli (Gruppo misto), concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative alle riserve di caccia".
- Assegnati alla terza commissione permanente rispettivamente il 16 e il 21 marzo 2016.
- Parere favorevole della terza commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991 relative ai cacciatori delle riserve" espresso il 19 aprile 2016.
- Approvato dal Consiglio provinciale l'11 maggio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 2016, n. 9**

**Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie**

(b.u. 25 maggio 2016, n. 21, straord. n. 2)

### INDICE

*Art. 1 - Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

*Art. 2 - Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 3 - Inserimento del capo III bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 4 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 5 - Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

*Art. 6 - Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

*Art. 7 - Modificazione dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

*Art. 8 - Disposizione finanziaria*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10  
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'agriturismo, delle fattorie didattiche, delle fattorie sociali, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

#### Art. 2

*Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le seguenti parole: "Disciplina, inoltre, il pescaturismo e l'ittiturismo, per tutelare, in particolare, le tradizioni pescherecce dei laghi del Trentino e promuovere le relative attività."

Art. 3

*Inserimento del capo III bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo il capo III della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Capo III bis  
*Pescaturismo e ittiturismo*".

Art. 4

*Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 22, nel capo III bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis  
*Pescaturismo e ittiturismo*

1. Ai fini di questa legge, per pescaturismo s'intende l'imbarco a fini turistico-ricreativi di persone diverse dall'equipaggio, da parte di imprenditori ittici, su unità adibite alla pesca professionale e idonee allo specifico servizio di pescaturismo nonché l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande.

2. Ai fini di questa legge, per ittiturismo s'intende l'attività di ospitalità, di somministrazione di alimenti e bevande, di fornitura di servizi ricreativi o culturali esercitata da imprenditori ittici utilizzando la propria abitazione o edifici nella loro disponibilità.

3. Gli immobili utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo ai sensi del comma 2 devono essere ubicati in zone con destinazione urbanistica residenziale o turistico-ricettiva e nel territorio dei comuni confinanti con il lago in cui l'impresa ittica svolge la pesca professionale.

4. I prodotti derivanti dall'attività di pesca dell'imprenditore ittico sono utilizzati nella somministrazione dei pasti effettuata ai sensi dei commi 1 e 2.

5. L'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo è subordinato alla presentazione al comune territorialmente competente della SCIA prevista dall'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992; per l'attività di pescaturismo il comune territorialmente competente è quello in cui è effettuato in maniera prevalente l'imbarco dei turisti; rimane ferma per l'attività di pescaturismo la previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale competente e disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia di navigazione. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i contenuti della SCIA, le sue modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla medesima; copia della SCIA è trasmessa dal comune alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura. La SCIA deve essere esposta al pubblico, a cura dell'imprenditore ittico, in modo ben visibile.

6. L'imprenditore ittico deve comunicare al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi la cessazione dell'attività di pescaturismo o ittiturismo nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della SCIA.

7. Le disposizioni previste da questo capo si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione che stabilisce:

- a) i requisiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
- b) le modalità e i limiti per l'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo;
- c) i requisiti e le caratteristiche delle strutture e dei locali utilizzati dall'imprenditore ittico per l'esercizio dell'attività di ittiturismo;
- d) il numero massimo dei posti letto e dei posti tavola destinati dall'imprenditore ittico all'attività di ittiturismo nella misura massima comunque non superiore rispettivamente a dieci e trenta;
- e) i requisiti e le modalità per l'eventuale somministrazione a bordo di alimenti e bevande fermo restando quanto previsto dal comma 4;

f) ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione di quest'articolo."

#### Art. 5

##### *Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 22 bis, nel capo III bis, della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

##### *"Art. 22 ter Vigilanza e sanzioni*

1. La vigilanza sull'osservanza di questo capo e del suo regolamento di esecuzione è esercitata dai comuni e dalla Provincia.

2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di apposito tesserino di riconoscimento, ha il libero accesso all'unità, ai locali e alle strutture adibiti all'attività di pescaturismo e ittiturismo.

3. Per le violazioni di questo capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) il pagamento di una somma da 1.550 a 7.750 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;
- b) il pagamento di una somma da 520 a 1.550 euro per chi esercita l'attività di pescaturismo e ittiturismo in difformità a quanto dichiarato nella SCIA;
- c) il pagamento di una somma da 520 a 3.100 euro per chi, in assenza della SCIA, utilizza nel materiale illustrativo, pubblicitario e in ogni altra forma di comunicazione o di esposizione al pubblico le espressioni "pescaturismo" e "ittiturismo" e termini attributivi derivati;
- d) il pagamento di una somma da 80 a 240 euro per chi viola l'articolo 22 bis, comma 6, e per chi non espone al pubblico in modo ben visibile la SCIA;
- e) il pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per le violazioni delle disposizioni di questo capo o del regolamento di esecuzione non espressamente indicate da quest'articolo.

4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 3, il comune competente dispone la cessazione dell'attività per almeno trenta giorni nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo;
- b) esercizio dell'attività di pescaturismo e ittiturismo in assenza della SCIA;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dalla data di presentazione della SCIA oppure mancato esercizio per un periodo consecutivo superiore a un anno.

5. Il comune trasmette alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura i provvedimenti adottati ai sensi di quest'articolo.

6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da questo capo e dal suo regolamento di esecuzione si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 spetta al sindaco del comune competente per territorio. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune."

#### Art. 6

##### *Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: "Iniziative di agriturismo, pescaturismo e ittiturismo".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

"2.1. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 possono essere concesse anche ai soggetti che svolgono le attività di pescaturismo e ittiturismo."

**Art. 7**

***Modificazione dell'articolo 9 (Disposizioni in materia di proroga delle graduatorie)  
della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20***

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, dopo le parole: "che scadono nel corso del 2016" sono inserite le seguenti: ", comprese quelle dei vigili del fuoco previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2010, n. 20-52/Leg,".

**Art. 8**

***Disposizione finanziaria***

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 23 maggio 2016

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 25 luglio 2014, n. 40, d'iniziativa del consigliere Nerio Giovanazzi (Amministrare il Trentino), concernente "Integrazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 5 agosto 2014.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul disegno di legge con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo" espresso il 19 aprile 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003: disciplina e promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo. Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20, in materia di proroga di graduatorie" l'11 maggio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2016, n. 10**

### **Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006**

(b.u. 21 giugno 2016, n. 25, suppl. n. 9)

#### **INDICE**

- Art. 1 - *Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*
- Art. 2 - *Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 3 - *Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 4 - *Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 5 - *Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 6 - *Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 7 - *Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 8 - *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 9 - *Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 10 - *Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 12 - *Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 15 - *Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 17 - *Abrogazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 18 - *Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 19 - *Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 20 - *Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 21 - *Sostituzione della rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 41 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 25 - *Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 27 - *Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 28 - *Integrazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 29 - *Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 30 - *Integrazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 31 - *Integrazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 32 - *Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 33 - *Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 34 - *Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 35 - *Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 36 - *Inserimento dell'articolo 87 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 37 - *Modificazioni dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 38 - *Modificazioni dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 39 - *Sostituzione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

- Art. 40 - *Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 41 - *Inserimento dell'articolo 93 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 42 - *Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 43 - *Modificazioni dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 44 - *Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 45 - *Integrazioni dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 46 - *Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 47 - *Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 48 - *Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 49 - *Integrazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006*
- Art. 50 - *Disposizioni transitorie*
- Art. 51 - *Disposizioni finanziarie*
- Art. 52 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Art. 1

*Integrazioni dell'articolo 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "favorendo lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità individuali" sono inserite le seguenti: ", con particolare attenzione alla crescita emotiva e relazionale attraverso anche la continuità del progetto pedagogico con i nidi d'infanzia e con gli altri servizi del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,".

2. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", che sono informati compiutamente sulle attività".

3. Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "della specialità trentina," sono inserite le seguenti: "la conoscenza degli usi, dei costumi e delle tradizioni trentine nonché".

4. Alla fine della lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", rafforzando nei giovani la dimensione globale della loro cittadinanza".

5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

"f bis) favorire la conoscenza della storia e dell'Europa;

f ter) garantire anche alle scuole paritarie l'inserimento nell'attività di formazione continua e aggiornamento;".

6. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"a bis) le misure di raccordo tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, per agevolare, in un'ottica di continuità, la transizione dei bambini;".

7. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla scuola

2006 sono inserite le seguenti:

- "f bis) il potenziamento del sistema di orientamento, anche ai fini del contrasto della dispersione scolastica, e di accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università; ai fini di migliorare gli strumenti di orientamento, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, sono resi noti in forma statistica gli esiti scolastici delle istituzioni scolastiche e formative;
- f ter) la promozione della formazione continua e dell'aggiornamento degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie, per valorizzarne le competenze professionali;
- f quater) il coinvolgimento delle associazioni sportive nell'ambito del sistema educativo d'istruzione e formazione professionale, anche in relazione alla collaborazione in ambito didattico."

## Art. 2

### *Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le istituzioni scolastiche e formative favoriscono il potenziamento delle discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano e al benessere della persona, con riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport anche promuovendo misure atte a non pregiudicare la pratica sportiva agonistica. E' disposto un minimo di due ore settimanali di lezione per l'attività motoria a partire dall'ultimo anno della scuola primaria. Inoltre le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado promuovono la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, anche in collaborazione con la struttura provinciale competente, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le associazioni di volontariato e con il contributo delle realtà del territorio. Per la scuola primaria questo comma si applica per l'ultimo anno.

2 ter. Il sistema educativo provinciale, nell'ambito delle azioni previste dall'articolo 11, promuove anche interventi di informazione a favore delle famiglie con riguardo alle tematiche delle dipendenze, in particolare da alcolismo e da tossicodipendenza, coordinandole con quelle in favore degli studenti previste da quest'articolo."

## Art. 3

### *Integrazione dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. E' istituito il curriculum dello studente del quale si tiene conto, ai sensi della normativa statale, nell'ambito dell'esame di stato nello svolgimento dei colloqui con la commissione d'esame. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in coerenza con i contenuti minimi previsti dalla disciplina statale in materia. Il curriculum:

- a) individua il profilo dello studente, associandolo a un'identità digitale;
- b) indica i dati informativi utili, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle esperienze formative, anche in alternanza scuola - lavoro, e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico."

Art. 4

*Integrazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1 Nel comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "assistente educatore" sono inserite le seguenti: "nonché assistente linguistico".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. Il personale assistente linguistico collabora, al fine dell'acquisizione e dello sviluppo delle competenze linguistiche degli studenti, con il personale docente nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività didattiche, anche in forma laboratoriale, nonché nell'assistenza diretta agli studenti.

5 ter. La formazione continua, la promozione delle professioni educative e lo sviluppo professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative concorrono ad assicurare la qualità dell'insegnamento e il costante miglioramento dei servizi scolastici.

5 quater. Per valorizzare i docenti e favorire la loro migliore collocazione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione, è istituito il curriculum del docente. Le modalità di tenuta, i contenuti e le altre disposizioni attuative necessarie sono stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale. Il curriculum del docente è considerato tra gli elementi di valutazione nell'assegnazione degli incarichi ai docenti."

Art. 5

*Integrazione dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "secondo scelte di flessibilità didattica" sono inserite le seguenti: ", anche tramite l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, comprese le attività e gli insegnamenti interdisciplinari".

Art. 6

*Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Con deliberazione della Giunta provinciale, che ne stabilisce i criteri, possono essere assegnate alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo risorse per l'organizzazione di servizi di convitto per gli studenti."

Art. 7

*Modificazioni dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative adottano il progetto di istituto," sono inserite le seguenti: "che ha la durata di tre anni scolastici,".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Il progetto d'istituto è approvato entro il mese di febbraio dell'anno scolastico che precede il triennio di riferimento. Il progetto d'istituto può essere rivisto annualmente entro il mese di febbraio."

3. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola

2006 è inserita la seguente:

"c bis) le principali caratteristiche dei profili professionali coerenti con il progetto di istituto;"

4. Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"h bis) i progetti e le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi formativi indicati dall'articolo 2, comma 1, lettere d), f) e n), indicando le necessarie risorse umane, comprese quelle derivabili dalla valorizzazione delle professionalità interne, nonché le dotazioni finanziarie."

5. Nel comma 5 dell'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "all'interno dell'istituzione" sono sostituite dalle seguenti: "sul sito internet dell'istituzione".

## Art. 8

### *Integrazione dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1 Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica e formativa provinciale il dirigente dell'istituzione propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti e nel rispetto della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

4 ter. Prima di proporre gli incarichi il dirigente dell'istituzione definisce i criteri volti a orientarlo, ove possibile in relazione alle caratteristiche professionali dei docenti disponibili nell'ambito di appartenenza, nel conferimento degli incarichi medesimi. Il dirigente riferisce al consiglio dell'istituzione relativamente ai criteri che intende adottare. I criteri hanno ad oggetto, tra l'altro, la specificazione di competenze professionali utili alla realizzazione di progetti e attività che connotano in modo specifico e peculiare il progetto d'istituto e di abilità personali, quali la flessibilità, la capacità di lavorare in gruppo, di coordinare, di organizzare e di pianificare.

4 quater. Il dirigente dell'istituzione formula la proposta d'incarico in coerenza con il progetto d'istituto previsto dall'articolo 18, tenuto conto dei criteri definiti ai sensi del comma 4 ter. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il progetto d'istituto. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, con particolare attenzione per quelle specificate nei criteri previsti dal comma 4 ter, e possono essere svolti colloqui. I colloqui sono svolti anche al fine di valutare l'aderenza delle competenze professionali possedute a quelle specificate dai criteri anche in attuazione di quanto previsto dal progetto di istituto. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curriculum dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica e formativa.

4 quinquies. Nel conferire gli incarichi ai docenti il dirigente dell'istituzione dichiara l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.

4 sexies. L'incarico è assegnato dal dirigente dell'istituzione e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte d'incarico opta tra quelle ricevute. La Provincia conferisce gli incarichi ai docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente dell'istituzione.

4 septies. Relativamente ai posti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 86, comma 2 bis, possono essere conferiti incarichi triennali ai docenti assunti a tempo indeterminato da parte di dirigenti di due istituzioni scolastiche rientranti nel medesimo ambito territoriale. Questa facoltà è riconosciuta ai dirigenti delle istituzioni formative provinciali.

4 octies. La Provincia, sentite le organizzazioni sindacali, definisce le procedure gestionali e le modalità organizzative e di coordinamento per l'assegnazione degli incarichi e dei relativi rinnovi."

Art. 9

*Modificazioni dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative".

2. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Per procedere all'analisi e alla verifica interne finalizzate al miglioramento della qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte ai soggetti con bisogni educativi speciali, come previsti dall'articolo 74, le istituzioni possono costituire un nucleo interno di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio educativo oppure definire modalità e procedure interne, nel rispetto delle linee-guida approvate dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo."

Art. 10

*Integrazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. La consulta degli studenti può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta."

Art. 11

*Integrazione dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta."

Art. 12

*Integrazioni dell'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine della lettera b) del comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: "anche sul sito internet dell'istituzione".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia pubblica i bilanci delle istituzioni scolastiche e formative. Gli atti concernenti il servizio reso dall'istituzione affidataria dei percorsi di formazione professionale regolato dal contratto di servizio che la Provincia è titolata a richiedere alla predetta istituzione, sono forniti dalla Provincia ai consiglieri provinciali richiedenti secondo le disposizioni che regolano il diritto di accesso da parte dei consiglieri medesimi."

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'articolo 34 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il consiglio delle autonomie scolastiche e formative," sono soppresse.

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"1. Il piano provinciale per il sistema educativo è costituito dagli indirizzi e dagli obiettivi generali delle politiche educative contenuti nel programma di sviluppo provinciale previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996)."

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "annualmente un documento" sono sostituite dalle seguenti: "un documento a carattere pluriennale, aggiornabile annualmente e sottoposto al previo parere del consiglio del sistema educativo provinciale e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale,".

3. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"0a) i criteri e gli standard dimensionali delle istituzioni scolastiche e formative;"

4. Nell'alea del comma 3 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "La definizione del piano previsto dal comma 1 e del relativo documento di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "La definizione del documento previsto dal comma 2".

5. Nel comma 6 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Il piano provinciale per il sistema educativo" sono sostituite dalle seguenti: "Il documento previsto dal comma 2".

6. Nel comma 7 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Il piano provinciale per il sistema educativo" sono sostituite dalle seguenti: "Il documento previsto dal comma 2".

7. Il comma 9 dell'articolo 35 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"9. L'assessore competente in materia di istruzione riferisce annualmente alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale relativamente allo stato di attuazione del documento previsto dal comma 2."

Art. 15

*Integrazioni dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti parole: "Se dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro per il personale docente differenti da quello provinciale deriva un risparmio di spesa per l'ente affidatario relativo alla realizzazione del contratto stesso, se ne tiene conto nell'assegnazione del finanziamento relativo al periodo successivo."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia pubblica annualmente i dati riferiti al grado di occupazione conseguito dai soggetti che hanno fruito dei percorsi di formazione professionale disciplinati dai commi 1 e 2 dopo tre e cinque anni dal termine del percorso."

Art. 16

*Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "organo di consultazione di livello provinciale il consiglio delle autonomie scolastiche e formative disciplinato dall'articolo 38; costituisce" sono soppresse.

Art. 17

*Abrogazione dell'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'articolo 38 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

Art. 18

*Modificazioni dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio è composto da:

- a) due rappresentanti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- b) un rappresentante dei docenti delle scuole dell'infanzia provinciali e uno dei docenti delle scuole dell'infanzia paritarie ed equiparate;
- c) sei rappresentanti dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di cui due del primo ciclo e due del secondo ciclo d'istruzione, un rappresentante dell'istruzione e formazione professionale e uno in rappresentanza degli insegnanti di sostegno;
- d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;
- e) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente delle istituzioni paritarie;
- f) cinque rappresentanti dei genitori, designati dalla consulta provinciale dei genitori, di cui uno espressione delle istituzioni paritarie;
- g) quattro rappresentanti degli studenti del secondo ciclo, designati dalla consulta provinciale degli studenti;
- h) un rappresentante designato dal Consiglio delle autonomie locali."

2. Nel comma 3 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "dall'articolo 6 della legge provinciale n. 4 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 9 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008),".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"4 bis. Il consiglio del sistema educativo provinciale può chiedere all'Università degli studi di Trento, alle strutture della Provincia e ai suoi enti strumentali di designare propri rappresentanti che partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, quando sono trattati argomenti di loro competenza."

4. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) offerta scolastica e formativa provinciale, servizi extrascolastici, innovazioni ordinamentali e valutazione dei risultati del sistema educativo provinciale;"

5. Le lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono abrogate.

6. Nel comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "Il consiglio svolge inoltre" sono inserite le seguenti: ", anche di propria iniziativa,".

7. Nel comma 7 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "sottopostigli dalla Provincia;" sono inserite le seguenti: "promuove indagini conoscitive su settori specifici del sistema educativo provinciale, i cui risultati formano oggetto di relazioni all'assessore competente in materia di istruzione;"

8. Il comma 8 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"8. Ai componenti del consiglio spetta solo il rimborso delle spese nella misura massima stabilita dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali."

9. Il comma 9 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal

seguinte:

"9. Le modalità di costituzione, di elezione e di funzionamento del consiglio sono stabilite dalla Giunta provinciale. Il presidente è scelto tra i membri della componente dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative. Il vicepresidente è scelto tra i membri della componente dei genitori."

10. Il comma 10 dell'articolo 39 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

#### Art. 19

##### *Integrazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserita la seguente:

"a bis) promuovere la partecipazione studentesca in tutte le sue forme democratiche, in quanto strumento di crescita personale e formativa;"

#### Art. 20

##### *Inserimento dell'articolo 40 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 40, nella sezione II del capo V del titolo II, della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

##### *"Art. 40 bis*

##### *Consulta provinciale dei genitori*

1. La consulta provinciale dei genitori è costituita dai presidenti delle consulte di ogni istituzione scolastica e formativa provinciale e paritaria e assicura il più ampio confronto fra i genitori degli studenti frequentanti.

2. La consulta provinciale dei genitori formula proposte agli organi del governo provinciale dell'istruzione sulla gestione del sistema educativo provinciale, con particolare riferimento all'offerta formativa, all'organizzazione didattica, all'erogazione dei servizi scolastici ed extrascolastici. La consulta può promuovere, anche a livello locale, iniziative di sensibilizzazione sui temi dell'inclusione sociale, dell'educazione alla cittadinanza responsabile e dell'integrazione culturale.

3. La consulta provinciale dei genitori designa i rappresentanti da nominare all'interno del consiglio del sistema educativo provinciale.

4. La consulta provinciale dei genitori individua le modalità di organizzazione e di funzionamento. L'assessore provinciale competente in materia di istruzione può convocare la consulta.

5. Ai componenti della consulta spetta il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa provinciale in materia di organi collegiali."

#### Art. 21

##### *Sostituzione della rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica della sezione III del capo V del titolo II della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Ricerca, formazione e valutazione".

## Art. 22

### *Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Attività di ricerca e formazione".

2. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. Per lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative, la Provincia, anche con la collaborazione dell'IPRASE, assicura la formazione e l'aggiornamento del personale dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e, mediante specifiche convenzioni, anche delle istituzioni scolastiche paritarie, e del personale della scuola dell'infanzia."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Le attività di formazione indicate nel comma 2 e quelle erogate da altri enti accreditati per la formazione del personale scolastico possono comportare l'acquisizione di appositi crediti formativi, secondo le specifiche disposizioni adottate dalla Giunta provinciale. Considerate le specificità della formazione professionale il docente stabilisce con il proprio dirigente percorsi formativi mirati, anche riconoscendo percorsi formativi svolti autonomamente dai docenti.

2 ter. In coerenza con le finalità delle norme di attuazione previste dal decreto legislativo n. 592 del 1993 e di questa legge, la Provincia, coinvolgendo la scuola ladina de Fascia, promuove con le università presenti nel territorio della regione Trentino - Alto Adige e con IPRASE progetti di alta specializzazione rivolti al personale docente operante nelle scuole situate nei comuni previsti dall'articolo 47."

## Art. 23

### *Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 41 bis

#### *Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione*

1. Per garantire il progressivo miglioramento nella qualità dei servizi scolastici e formativi e nell'apprendimento degli studenti la Provincia valuta l'efficacia e l'efficienza del sistema educativo di istruzione e formazione, anche in raccordo con i soggetti istituzionali che operano a livello nazionale e internazionale nel settore delle politiche finalizzate allo sviluppo delle risorse umane.

2. L'attività di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha ad oggetto:

- a) i risultati del sistema educativo nel suo complesso;
- b) gli esiti formativi ed educativi degli studenti;
- c) le istituzioni scolastiche e formative, anche con riguardo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- d) la professionalità degli operatori della scuola;
- e) i livelli di soddisfazione degli studenti e delle famiglie.

3. Al conseguimento degli obiettivi indicati nel comma 1 concorrono:

- a) il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo previsto dall'articolo 43;
- b) l'IPRASE disciplinato dall'articolo 42;
- c) il nucleo di controllo previsto dall'articolo 44;
- d) le istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- e) i nuclei interni di valutazione previsti dall'articolo 27, comma 2, dove costituiti;

- f) i dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative nella posizione funzionale prevista dall'articolo 102, comma 1, lettera c)."

Art. 24

*Inserimento dell'articolo 41 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 41 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 41 ter

*Pubblicazione dei dati dello stato occupazionale degli studenti*

1. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e formative, anche paritarie, pubblica i dati del monitoraggio dello stato occupazionale degli studenti delle singole istituzioni con riferimento ai tre e cinque anni successivi al termine del percorso scolastico e formativo con indicazione dei settori di impiego."

Art. 25

*Integrazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "L'IPRASE può stipulare apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche e formative paritarie, con oneri a carico di queste ultime, per la formazione e l'aggiornamento del loro personale."

Art. 26

*Inserimento dell'articolo 43 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 43 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 43 bis

*Procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative*

1. Ai fini dell'articolo 41 bis, comma 2, lettera c), il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative si realizza in modo da valorizzare l'autonomia scolastica, mediante:

- a) l'autovalutazione delle istituzioni scolastiche: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, predispose un documento di autovalutazione dell'istituzione scolastica denominato rapporto di autovalutazione, secondo un quadro di riferimento e di indicatori stabiliti dal comitato provinciale di valutazione del sistema educativo; il rapporto di autovalutazione ha cadenza triennale ed è aggiornato annualmente;
- b) la valutazione esterna: il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo stabilisce annualmente il piano di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, indicando anche il numero delle scuole da sottoporre a valutazione;
- c) le azioni di miglioramento: il dirigente dell'istituzione elabora il piano di miglioramento per il raggiungimento dei risultati in modo coerente con il rapporto di autovalutazione e con il progetto d'istituto;
- d) la rendicontazione sociale: il dirigente dell'istituzione, supportato con le modalità previste dall'articolo 27, comma 2, pubblica e diffonde i risultati raggiunti attraverso indicatori e dati comparabili, in un'ottica di promozione dell'accesso e della trasparenza dei dati."

Art. 27

*Modificazioni dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "in non meno di cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "in cinque giorni".

2. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "diritti e doveri del personale." sono inserite le seguenti: "L'istituzione scolastica può motivatamente distribuire l'attività didattica in sei giorni, anche con riferimento a singole classi, in ragione di specificità proprie del percorso formativo o del contesto territoriale in cui è inserita l'istituzione."

3. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "Tra le esigenze delle famiglie di cui tenere conto nell'individuazione dell'orario delle lezioni e di apertura della scuola del primo ciclo è considerata in particolare la richiesta di una frequenza scolastica solo su cinque giorni settimanali oltre alla richiesta di una frequenza solo antimeridiana." sono soppresse.

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative possono prevedere il potenziamento del tempo scolastico anche oltre l'orario complessivo previsto dai piani di studio provinciali, nel rispetto della dotazione organica dell'istituzione."

Art. 28

*Integrazione dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Per garantire l'equilibrio tra la formazione culturale e professionale nei percorsi di formazione e istruzione professionale, le prove di esame verificano le competenze acquisite in tutte le discipline e le commissioni d'esame per l'acquisizione della qualifica dei percorsi di formazione e istruzione professionale sono composte da non più di sette membri e gli stessi devono possedere specifiche competenze sull'ambito professionale di riferimento o sulle discipline oggetto di verifica."

Art. 29

*Modificazioni dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Le istituzioni scolastiche e formative garantiscono la durata dei percorsi di alternanza scuola - lavoro nel rispetto del monte orario previsto dalla legislazione statale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale e, per quanto riguarda la formazione professionale, secondo quanto previsto dai piani di studio provinciali. Possono essere riconosciute, all'interno dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, anche le ore di lavoro retribuito e di volontariato svolte dallo studente e riconosciute dall'istituzione scolastica e formativa secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. L'alternanza scuola - lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, compreso il periodo estivo, secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola - lavoro si può realizzare anche all'estero. E' altresì possibile per le istituzioni scolastiche e formative

attivare percorsi di alternanza scuola - lavoro all'interno dell'istituto stesso, purché sia rispettata una quota minima del monte orario di alternanza scuola - lavoro da completare al di fuori dell'istituto scolastico pari ad almeno il 50 per cento, salvo che non sia diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

1 ter. Il dirigente dell'istituzione individua all'interno del registro nazionale per l'alternanza scuola - lavoro istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi, e stipula apposite convenzioni finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Il dirigente, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione dei soggetti con i quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziando la specificità del potenziale formativo e le difficoltà incontrate nella collaborazione. A tal fine possono essere anche sottoscritti accordi di rete ai sensi dell'articolo 19.

1 quater. Per le finalità di quest'articolo le istituzioni scolastiche e formative provinciali possono individuare docenti cui affidare le attività di orientamento e accompagnamento per le transizioni scuola - lavoro e scuola - università.

1 quinquies. Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola - lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)."

3. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. L'attività in alternanza scuola - lavoro per l'apprendimento in una situazione lavorativa non costituisce rapporto individuale di lavoro. La Giunta provinciale adotta la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola - lavoro, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio. Della valutazione espressa dallo studente si tiene conto nella redazione della scheda di valutazione prevista dal comma 1 ter."

### Art. 30

#### *Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 2 dell'articolo 66 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, definisce gli obiettivi generali del processo formativo e gli standard formativi da conseguire nel corso del contratto di apprendistato. I processi formativi sono svolti presso le istituzioni scolastiche e formative o nell'ambito dell'impresa, nel rispetto degli standard formativi dell'apprendistato stabiliti a livello statale. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, fissa un monte ore massimo da destinare alla formazione esterna all'azienda impartita dall'istituzione formativa. In ogni caso il percorso formativo esterno e interno deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati di apprendimento, in termini di competenze, stabiliti dall'ordinamento in esito all'analogo percorso di studio."

Art. 31

*Integrazione dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Dall'anno scolastico 2017-2018 la Giunta provinciale può stabilire che possono accedere all'alta formazione professionale gli studenti che hanno superato l'esame di stato al termine di un percorso del secondo ciclo o che sono in possesso di un diploma professionale di durata quadriennale, integrato da un percorso di formazione al termine del quale è accertato il possesso delle competenze comuni e tecnico-professionali potenziate corrispondenti a quelle previste dalla disciplina statale in materia. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, determina le modalità attuative di questo comma."

Art. 32

*Inserimento dell'articolo 84 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 84 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 84 bis

*Assegnazione del personale docente all'ambito territoriale*

1. I docenti assunti a tempo indeterminato sono assegnati agli ambiti territoriali definiti ai sensi del comma 2.

2. La Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e auditi i rappresentanti di categoria dei docenti, definisce l'ampiezza degli ambiti territoriali, anche distinti per cicli o gradi d'istruzione, considerando:

- a) la popolazione scolastica;
- b) la prossimità delle istituzioni scolastiche provinciali;
- c) le caratteristiche orografiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree montane e di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

3. Il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato e assegnato in via definitiva a un'istituzione scolastica e formativa entro l'anno scolastico 2016-2017 conserva la titolarità della cattedra presso l'istituzione scolastica e formativa di assegnazione."

Art. 33

*Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "assegnato alle istituzioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle istituzioni".

Art. 34

*Modificazioni dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. La rubrica dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente: "Assegnazione del personale agli ambiti territoriali e alle istituzioni scolastiche e formative provinciali".

2. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "dei docenti e" sono soppresse.

3. Nel comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "formative provinciali" sono inserite le seguenti: ", nonché all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 84 bis, dei docenti agli ambiti territoriali".

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Nel procedimento per determinare gli organici dei docenti la Giunta provinciale, relativamente all'insegnamento della religione cattolica e alle eventuali classi di concorso individuate dalla Giunta provinciale, tiene conto anche dei posti interi derivanti dalla somma di frazioni orarie afferenti a due istituzioni scolastiche e formative collocate nel medesimo ambito territoriale."

#### Art. 35

##### *Integrazione dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. In via sperimentale, nella prospettiva dello sviluppo professionale, la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali, individua modelli di valutazione dell'attività del personale docente, da attivare su base volontaria, che tengano conto del processo di crescita professionale, compresa quella relativa allo svolgimento dell'attività di tutoraggio, dei crediti formativi acquisiti, dell'autovalutazione del docente e dell'apprezzamento dell'operato da parte degli studenti. Nella definizione dei modelli di valutazione sono considerati anche gli esiti della valutazione realizzata ai sensi dell'articolo 87 bis."

#### Art. 36

##### *Inserimento dell'articolo 87 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 87 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 87 bis

##### *Valorizzazione del merito del personale docente*

1. Per promuovere la valorizzazione del merito del personale docente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e formative provinciali è istituito un apposito fondo nel bilancio provinciale. Le risorse del fondo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, in particolare tenendo conto della dimensione in termini di studenti e docenti delle istituzioni stesse.

2. Per i fini del comma 1 si effettua una valutazione dell'attività del personale docente delle istituzioni scolastiche e formative provinciali diversa da quelle previste dall'articolo 87, che avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) la qualità dell'insegnamento, anche attraverso il contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica e formativa, all'innovazione didattica e metodologica, alla collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche;
- b) il positivo assolvimento di responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico, nonché nella formazione continua del personale;
- c) le attività di sviluppo professionale, con riferimento anche ai crediti formativi acquisiti.

3. Il comitato provinciale di valutazione del sistema educativo elabora linee-guida per l'applicazione dei criteri previsti dal comma 2 e per il monitoraggio delle modalità di distribuzione delle risorse tra il personale docente. Il comitato può integrare le linee-guida prevedendo che la valutazione avvenga anche sulla base dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli studenti, ove sia definita una specifica metodologia a livello nazionale.

4. Il dirigente dell'istituzione, in applicazione dei criteri previsti dal comma 2, assegna annualmente al personale docente, sulla base di motivata valutazione, una quota delle risorse

attribuite all'istituzione ai sensi del comma 1. Il dirigente trasmette al consiglio dell'istituzione una relazione sulla definitiva ripartizione delle risorse.

5. Il consiglio dell'istituzione si esprime in ordine alla coerenza dell'assegnazione delle risorse da parte del dirigente dell'istituzione con i criteri stabiliti ai sensi del comma 2. La relazione del consiglio dell'istituzione è strumentale al monitoraggio previsto dal comma 3 e, a tal fine, è trasmessa al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo."

#### Art. 37

##### *Modificazioni dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il comma 3 bis dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è abrogato.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 ter. Al fine di verificare le competenze professionali del docente, per il periodo di formazione e prova del personale docente della scuola a carattere statale trova applicazione la disciplina prevista dalla vigente normativa statale."

#### Art. 38

##### *Modificazioni dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "I concorsi pubblici di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinati secondo le modalità stabilite con regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Le procedure di svolgimento dei concorsi pubblici previsti dall'articolo 89, comma 1, lettera a), sono disciplinate secondo le modalità stabilite da questa legge e dal bando di concorso".

2. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "le graduatorie sono composte da un numero di soggetti pari al numero dei posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento;"

3. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le seguenti:

"a bis) le graduatorie dei concorsi hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in cui sono approvate e perdono efficacia alla scadenza del triennio;

a ter) i concorsi previsti dalla lettera a) sono indetti anche per i posti di sostegno; a tal fine i bandi di concorso prevedono lo svolgimento di distinte prove concorsuali per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola primaria, per i posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado e per quelli della scuola secondaria di secondo grado; il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo a una distinta graduatoria di merito, formulata per ciascun grado di istruzione;"

4. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituita dalla seguente:

"b) ai concorsi sono ammessi esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno, anche del prescritto titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;"

5. Nella lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "il regolamento dispone l'applicazione di questa lettera" sono sostituite dalle seguenti: "questa lettera si applica".

6. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 91 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 ter. La Provincia può aderire alle procedure concorsuali indette dal ministero competente e

costituisce, in tal caso, ambito territoriale esclusivo. A tal fine, anche tramite la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con il competente ministero, la Provincia definisce autonomamente i posti e le classi di concorso oggetto delle procedure, i relativi fabbisogni e può prevedere programmi d'esame specifici con riferimento al sistema educativo d'istruzione e formazione provinciale, fatto comunque salvo il rispetto del comma 2 bis."

#### Art. 39

##### *Sostituzione dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 92 ter

*Disposizioni transitorie per l'assegnazione di una sede di titolarità ai docenti assunti negli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis*

1. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, negli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione provvisoria su sede scolastica, partecipano alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata.

2. I docenti assunti dalla Provincia con contratto a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2016-2017 ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, sono assegnati provvisoriamente a un'istituzione scolastica per il solo anno 2016-2017 e partecipano per l'anno scolastico 2017-2018 alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 su ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis.

3. I docenti assunti con contratto a tempo indeterminato e assegnati con sede di titolarità definitiva nell'anno scolastico 2015-2016, anche prima della scadenza del triennio di assegnazione della sede di titolarità, possono partecipare alle operazioni di mobilità del personale insegnante previste dall'articolo 94 per l'anno scolastico 2017-2018, ai fini dell'assegnazione di una sede di titolarità definitiva a un'istituzione scolastica provinciale oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva decentrata."

#### Art. 40

##### *Integrazione dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 3 bis dell'articolo 93 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale per percorsi didattici particolari, anche svolti con modalità di compresenza, in ragione delle peculiari esigenze didattiche dei medesimi".

#### Art. 41

##### *Inserimento dell'articolo 93 ter nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 93 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 93 ter

*Elenchi aggiuntivi per specifiche metodologie didattiche*

1. Per assicurare la presenza di docenti per insegnamenti che richiedono particolari

metodologie didattiche, anche se avviati in forma sperimentale, la Provincia istituisce appositi elenchi per l'assunzione a tempo determinato. Negli elenchi sono inseriti, a richiesta, gli aspiranti docenti abilitati e in possesso dei titoli specifici riconosciuti dal ministero e richiesti dalle metodologie didattiche.

2. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di attuazione di quest'articolo e di utilizzo degli elenchi.

3. Agli specifici posti d'insegnamento previsti dal comma 1 è possibile accedere anche mediante mobilità, secondo quanto stabilito da pertinente contrattazione collettiva."

#### Art. 42

##### *Integrazione dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "A partire dall'anno scolastico 2017-2018 le operazioni di mobilità del personale docente avvengono fra ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 84 bis."

#### Art. 43

##### *Modificazioni dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "personale amministrativo, tecnico e ausiliario" sono sostituite dalle seguenti: "personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente linguistico".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 95 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"2 bis. Per l'accesso all'impiego a tempo indeterminato del personale scolastico ai sensi del comma 2 si possono esperire procedure concorsuali nelle modalità del corso-concorso."

#### Art. 44

##### *Modificazione dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 96 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono sostituiti dal seguente: "A tal fine si applica l'articolo 28 della legge sul personale della Provincia 1997, prescindendo dall'avviso ivi previsto."

#### Art. 45

##### *Integrazioni dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: ", oppure alle istituzioni scolastiche e formative provinciali che erogano percorsi di istruzione di secondo grado e al contempo percorsi di formazione e istruzione professionale".

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "attività ispettive," sono inserite le seguenti: "comprese quelle previste dalla legislazione statale in materia di periodo di formazione e prova del personale docente,".

Art. 46

*Sostituzione dell'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 103

*Valutazione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali*

1. Per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dai dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative alla programmazione provinciale in materia scolastica e al progetto d'istituto, secondo i principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e in base ai criteri indicati dal comma 6, la Provincia si avvale del comitato di valutazione del sistema educativo provinciale.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia integra il comitato con due esperti dotati di particolare conoscenza ed esperienza nelle tecniche organizzative o valutative della gestione delle istituzioni scolastiche e formative.

3. La valutazione dei dirigenti è effettuata ogni tre anni, anche sulla base di una relazione predisposta annualmente dai dirigenti, con riferimento ai risultati raggiunti e utilizzando anche i dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale. La conferma o la revoca degli incarichi dirigenziali, nonché l'attribuzione degli emolumenti accessori, sono connesse alle risultanze della valutazione, secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 e dal contratto collettivo provinciale di lavoro.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, è stabilita la procedura di valutazione dei dirigenti, garantendo omogeneità con la valutazione disciplinata dall'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997.

5. Sulla base del rapporto di autovalutazione previsto dall'articolo 43 bis, comma 1, lettera a), tenendo conto della programmazione provinciale in materia scolastica e del progetto d'istituto, il dirigente dell'istituzione propone gli obiettivi per il triennio successivo al comitato provinciale di valutazione del sistema educativo, che procede alla conferma o alla modifica sentito il dirigente.

6. L'attività del dirigente dell'istituzione è valutata sulla base dei seguenti criteri:

- a) direzione unitaria della scuola, competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati anche scolastici;
- b) raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 5;
- c) valorizzazione della professionalità del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- d) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- e) cura e sviluppo continuo della propria professionalità."

Art. 47

*Integrazione dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 1 dell'articolo 108 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "fuori dell'orario del servizio scolastico" sono inserite le seguenti: "o nei periodi di sospensione dell'attività didattica".

Art. 48

*Inserimento dell'articolo 109 bis nella legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo l'articolo 109, nella sezione III del capo II del titolo VI, della legge provinciale

sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"Art. 109 bis

*Piano provinciale per la scuola digitale*

1. Per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti del sistema educativo provinciale, anche con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei servizi di rete sociale e dei mezzi di comunicazione, e per rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, la Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta il piano provinciale per la scuola digitale.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;
- b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire l'amministrazione, la trasparenza e la condivisione di dati, la dematerializzazione degli atti, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- d) formazione dei docenti, per l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;
- e) formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, degli assistenti educatori delle istituzioni scolastiche e formative per l'innovazione digitale dell'amministrazione;
- f) promozione di attività formative in alternanza scuola - lavoro presso enti ospitanti ad alta digitalizzazione e di percorsi formativi che incentivano l'imprenditorialità digitale;
- g) individuazione e analisi degli elementi di criticità, anche sotto il profilo dell'apprendimento, dell'utilizzo a fini didattici degli strumenti informatici."

Art. 49

*Integrazione dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 110 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"1 quater. È istituito il portale unico dei dati del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Il portale:

- a) garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema, pubblicando in formato aperto i dati relativi ai bilanci delle scuole, l'anagrafe provinciale dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'anagrafe degli studenti, i provvedimenti d'incarico di docenza e i progetti d'istituto, compresi quelli delle scuole paritarie;
- b) pubblica anche i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico, nonché i rapporti di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- c) rende accessibili i dati del curriculum dello studente e il curriculum del docente;
- d) pubblica la normativa, gli atti e le circolari in materia di istruzione e formazione e rende accessibili i dati relativi alle singole istituzioni scolastiche e formative provinciali e quelli sull'offerta formativa."

Art. 50  
*Disposizioni transitorie*

1. L'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 7, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

2. L'articolo 23 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 8, si applica per il conferimento degli incarichi a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 9, il consiglio dell'istituzione delibera in ordine al mantenimento o alla soppressione del nucleo interno di valutazione costituito alla data di entrata in vigore delle modifiche.

4. In prima attuazione dell'articolo 43 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 26, il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche e formative è effettuato a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

5. L'articolo 56, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 27, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019.

6. Le modalità di assegnazione del personale docente all'ambito territoriale disciplinate dall'articolo 84 bis, come introdotto dall'articolo 32, e dagli articoli 85 e 86 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificati dagli articoli 33 e 34, si applicano con riferimento alle assunzioni disposte a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018; per le assunzioni disposte precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti le assunzioni disposte per l'anno scolastico 2015-2016.

7. L'articolo 87 bis, come introdotto dall'articolo 36, e l'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

8. L'articolo 91, comma 1, lettera a), della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 38, si applica ai concorsi indetti dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

9. L'articolo 103 della legge provinciale sulla scuola 2006, come sostituito dall'articolo 46, si applica per le valutazioni a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018.

10. Fino all'approvazione del documento previsto dall'articolo 35, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 14, per la programmazione della formazione professionale continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 22 (Misure urgenti per il sistema educativo) della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9.

11. In deroga a quanto previsto dall'articolo 94, comma 2, della legge provinciale sulla scuola 2006 i docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o trasferiti con mobilità territoriale o professionale da altra provincia, che hanno garantito almeno tre anni di permanenza effettiva nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento, possono chiedere, per il solo anno scolastico 2016-2017, trasferimento presso altra provincia, stante il piano straordinario di mobilità previsto dall'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti).

12. La Provincia si avvale della graduatoria prevista dall'articolo 27 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)", ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A, per la copertura dei fabbisogni stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale, per l'anno scolastico 2016-

2017. A tal fine la graduatoria prevista dall'articolo 27 bis, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia n. 11-64/Leg del 2006 è valida e utilizzabile anche oltre il contingente di posti messi a concorso dal bando.

13. Relativamente al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con deliberazione 4 marzo 2016, n. 269 della Giunta provinciale, il triennio di validità delle relative graduatorie, se approvate entro il 31 ottobre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016-2017.

14. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 gli incarichi di preposizione alla medesima istituzione scolastica e formativa provinciale ai sensi dell'articolo 102 della legge provinciale sulla scuola 2006 sono conferiti di norma per un massimo di nove anni.

15. Il regolamento di attuazione dell'articolo 55 della legge provinciale sulla scuola 2006 è modificato al fine di incrementare nella scuola primaria di due ore settimanali le ore di insegnamento delle discipline obbligatorie e aree di apprendimento a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, con conseguente riduzione delle ore di insegnamento delle discipline e di attività opzionali facoltative.

#### Art. 51

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione degli articoli 1, 22, comma 2, 43 e 50, comma 12, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 06 (servizi ausiliari all'istruzione), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 41, comma 2 ter, della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 22, comma 3, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6, 9, 18, 20 e 29 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

4. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 4 in materia di personale assistente linguistico, stimata nell'importo annuo di 60.000 euro per l'anno 2018 e 200.000 euro annui a regime dal 2019 a carico della missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti), si provvede per l'anno 2018 mediante l'utilizzo di pari importo degli accantonamenti sul fondo per le spese di funzionamento delle scuole elementari e delle scuole e istituti di istruzione secondaria previsto sulla medesima missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti) e dall'anno 2019 si provvede con gli stanziamenti che sono autorizzati con la legge di stabilità del corrispondente anno.

5. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 27, stimata nell'importo di 400.000 euro per il 2018 e di 1.600.000 euro, a regime, dal 2019, si provvede per il 2018 con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti), mentre per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione. Alla copertura della spesa sull'anno 2018 si provvede mediante riduzione di pari importo degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti).

6. Dall'applicazione dell'articolo 31 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già

autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 2 (spese in conto capitale).

7. Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 36, stimata nell'importo annuo di 2.000.000 di euro dall'anno 2019, si provvede con gli stanziamenti che sono autorizzati con la legge di stabilità del corrispondente anno sulla missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

8. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 46 sono assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti), e secondo le modalità previste dalle direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della Provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

9. Dall'applicazione degli articoli 48 e 49 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 08 (statistica e sistemi informativi), titolo 2 (spese in conto capitale). All'attuazione dei medesimi interventi sono destinate le risorse attribuite alla Provincia a valere sul programma operativo nazionale 2014-2020 per la scuola.

#### Art. 52

#### *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 giugno 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 18 aprile 2016, n. 126, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 21 aprile 2016.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso il 17 maggio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 12 giugno 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 11**

**Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010**

(b.u. 26 luglio 2016, n. 30, suppl. n. 6. Avviso di rettifica in b.u. 16 agosto 2016, n. 33)

### INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

*Art. 1 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 2 - Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 4 - Inserimento del capo III bis nel titolo V della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 5 - Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 6 - Inserimento dell'articolo 44 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 7 - Inserimento dell'articolo 44 quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 8 - Inserimento dell'articolo 44 quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 9 - Inserimento dell'articolo 44 sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 10 - Inserimento dell'articolo 44 septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 11 - Inserimento dell'articolo 44 octies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 12 - Inserimento dell'articolo 44 novies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 13 - Inserimento dell'articolo 44 decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 14 - Inserimento dell'articolo 44 undecies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 15 - Modificazioni dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 16 - Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 17 - Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 18 - Inserimento dell'articolo 112 bis nella legge provinciale sulle foreste e sulla*

*protezione della natura 2007*

*Art. 19 - Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Art. 20 - Inserimento dell'articolo 114 ter nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

*Capo II - Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

*Art. 21 - Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

*Art. 22 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

*Art. 23 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

*Art. 24 - Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

*Capo III - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

*Art. 25 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

*Art. 26 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

*Art. 27 - Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

*Art. 28 - Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

*Art. 29 - Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

*Capo IV - Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

*Art. 30 - Modificazione dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

*Capo V - Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

*Art. 31 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul commercio 2010*

*Capo VI - Disposizioni finali*

*Art. 32 - Abrogazioni*

*Art. 33 - Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

## Capo I

### *Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

#### Art. 1

##### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "e il Parco nazionale dello Stelvio" sono soppresse.

#### Art. 2

##### *Modificazione dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "In attesa dell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 1993, per i medesimi siti o zone ricadenti all'interno del Parco nazionale dello Stelvio resta ferma l'applicazione delle misure di conservazione stabilite dalla legislazione statale e provinciale recante la disciplina di salvaguardia e tutela del parco." sono soppresse.

#### Art. 3

##### *Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Nel numero 1) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "a tre se supera i 5.000 ettari" sono inserite le seguenti: ", a sei se supera i 10.000 ettari".

2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"b) la giunta esecutiva, che è l'organo di gestione del parco, composta dal presidente previsto dalla lettera c), da non più di tredici membri per il parco naturale "Adamello - Brenta" e da non più di sei membri per il parco naturale "Paneveggio - Pale di San Martino". I membri sono eletti dal comitato di gestione tra i propri componenti e sono scelti tra i rappresentanti dei comuni e delle comunità, nonché, per i parchi che interessano i rispettivi territori, tra i rappresentanti dell'Agenzia provinciale delle foreste demaniali, della Magnifica Comunità di Fiemme, delle amministrazioni separate dei beni di uso civico e delle Regole di Spinale e Manéz. In ogni caso, per il parco naturale "Adamello - Brenta" un componente è designato dalle Regole di Spinale e Manéz e uno dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico presenti nel parco; inoltre è garantita la presenza di un rappresentante per il territorio del parco ricadente nella Comunità della Valle di Sole. Per il parco naturale "Paneveggio - Pale di San Martino" un componente è designato dalla Magnifica Comunità di Fiemme. Alla giunta esecutiva partecipano, con funzioni di supporto e senza diritto di voto, i responsabili delle strutture provinciali competenti in materia di aree protette, di foreste e fauna, di urbanistica e tutela del paesaggio;"

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"2 bis 1. Se le nomine o le designazioni di spettanza di ciascun comune nel comitato di gestione riguardano almeno due componenti, essi devono essere di genere diverso. Nella giunta esecutiva

devono essere rappresentati entrambi i generi. In ogni caso, a partire dalla prima nomina del comitato di gestione successiva all'entrata in vigore di questo comma, la quota minima di genere meno rappresentato nel comitato di gestione è pari a un quarto del numero complessivo dei suoi componenti."

Art. 4

*Inserimento del capo III bis nel titolo V della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"Capo III bis

*Organizzazione e funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio in provincia di Trento"*

Art. 5

*Inserimento dell'articolo 44 bis nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 bis

*Oggetto*

1. In attuazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), e per la parte del suo territorio di competenza provinciale, questo capo disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Parco nazionale dello Stelvio, nonché le procedure di formazione e approvazione del piano e del regolamento del parco e di modifica della sua perimetrazione.

2. Questo capo si applica in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 sulla conservazione della diversità biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio."

Art. 6

*Inserimento dell'articolo 44 ter nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 ter

*Gestione del parco nazionale*

1. Le funzioni inerenti la gestione, anche operativa, del parco nazionale, limitatamente alle porzioni del territorio ricadenti in ambito provinciale, sono esercitate dalla Provincia, che si avvale in via principale della struttura provinciale competente in materia di aree protette, mediante forme di partecipazione e collegamento con gli enti e le comunità locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, secondo quanto previsto da questa legge.

2. L'attività di sorveglianza sul territorio trentino del parco nazionale è svolta dal corpo forestale provinciale; le stazioni forestali che operano nel medesimo territorio sono articolazioni territoriali della struttura provinciale competente in materia di foreste e fauna e assicurano, attraverso forme di raccordo, un'attività di supporto tecnico all'esercizio delle funzioni gestionali da parte della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. La Provincia, nell'ambito della configurazione unitaria del parco nazionale, esercita le funzioni di gestione promuovendo:

- a) la più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- b) il coordinamento con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione Lombardia, nonché accordi a carattere transfrontaliero;
- c) l'integrazione fra le politiche di conservazione e di sviluppo socio-economico sostenibile.

4. La Giunta provinciale può definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la partecipazione a progetti interregionali.

5. Per ridurre gli effetti dannosi derivanti dall'imposizione di vincoli alla gestione ordinaria della fauna selvatica, la Provincia può corrispondere un indennizzo al danneggiato. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la misura dell'indennizzo e i criteri e le modalità per la sua determinazione ed erogazione. Fatte salve le disposizioni dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, la deliberazione ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

#### Art. 7

#### *Inserimento dell'articolo 44 quater nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 ter della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 quater

#### *Comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo*

1. E' istituito il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo del parco nazionale, composto da:

- a) un componente in rappresentanza della Provincia;
- b) due componenti in rappresentanza del Comune di Pejo;
- c) due componenti in rappresentanza del Comune di Rabbi;
- d) un componente in rappresentanza del Comune di Pellizzano;
- e) un componente in rappresentanza della comunità ricadente nel parco nazionale;
- f) un componente in rappresentanza dei comuni proprietari di terreni compresi nel parco nazionale, diversi da quelli indicati nelle lettere b), c) e d), e delle consortele presenti nel parco nazionale, designato congiuntamente dai medesimi enti;
- g) un componente in rappresentanza delle amministrazioni separate dei beni di uso civico;
- h) un componente designato a maggioranza dalle associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
- i) un componente in rappresentanza della Società degli alpinisti tridentini (SAT).

2. Per ciascuno dei componenti titolari individuati dal comma 1 gli enti ivi previsti designano un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo titolare. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto un

componente del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52.

3. Il comitato elegge un presidente tra i componenti individuati dal comma 1, lettere b), c) e d). Il comitato, inoltre, elegge nel suo seno un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette.

5. Il comitato:

- a) esprime l'intesa sul piano, sul regolamento e sulla perimetrazione del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 44 septies;
- b) esprime l'intesa sul programma degli interventi previsto dall'articolo 44 decies e sugli strumenti di programmazione individuati con deliberazione della Giunta provinciale;
- c) rilascia il proprio parere sul piano territoriale della comunità (PTC), ai sensi dell'articolo 44 sexies, comma 5;
- d) esprime il proprio parere sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Giunta provinciale o dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette;
- e) può formulare indirizzi sui temi concernenti la gestione del parco nazionale.

6. Il funzionamento del comitato è disciplinato con regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ai componenti del comitato non spettano compensi né rimborsi spese.

8. La Giunta provinciale provvede alla nomina dei componenti - titolari e supplenti - del comitato entro quattro mesi dalla data di svolgimento di ciascun turno generale delle elezioni comunali. A tal fine gli enti previsti dal comma 1 provvedono alle designazioni di rispettiva competenza entro tre mesi dalla predetta data e ne danno comunicazione alla Giunta provinciale. In mancanza di designazione da parte di uno o più dei predetti enti la Giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalle designazioni non pervenute in tempo utile e il comitato è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo. E' fatta salva la successiva integrazione del comitato sulla scorta delle designazioni pervenute oltre il termine.

9. I termini previsti dal comma 8 si applicano anche nel caso di sostituzione di uno o più componenti del comitato revocati, destituiti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza del mandato.

10. Fatti salvi i casi di revoca, destituzione o cessazione dalla carica prima della scadenza del mandato i componenti del comitato durano in carica fino alla nomina da parte della Giunta provinciale del nuovo comitato ai sensi del comma 8."

#### Art. 8

#### *Inserimento dell'articolo 44 quinquies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 quater della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

#### *"Art. 44 quinquies Processi partecipativi*

1. Per assicurare il coinvolgimento dei cittadini, degli enti e delle associazioni territorialmente interessati nelle scelte strategiche e di pianificazione del parco nazionale, la Provincia favorisce lo svolgimento di processi partecipativi al quale sono invitati a intervenire:

- a) i comuni ricadenti nel parco nazionale o proprietari di terreni compresi nel parco;
- b) la comunità ricadente nel parco nazionale;
- c) le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le consorterie presenti nel parco nazionale;
- d) la Società degli alpinisti tridentini (SAT);

- e) le associazioni agricole e dei coltivatori diretti;
- f) le aziende per il turismo il cui ambito ricade nel territorio del parco nazionale;
- g) gli organismi associativi a livello provinciale degli imprenditori;
- h) le associazioni dei cacciatori della provincia di Trento;
- i) le associazioni o società di pescatori sportivi locali concessionarie di diritti di pesca sulle acque ricadenti nel parco nazionale;
- j) le associazioni protezionistiche che costituiscono articolazioni provinciali di associazioni nazionali, aventi come fine statutario la conservazione dell'ambiente naturale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986;
- k) gli enti provinciali di ricerca in materia di ambiente;
- l) l'ordine dei dottori agronomi e forestali;
- m) le forme associative di proprietari forestali privati.

2. Ai processi partecipativi possono intervenire, inoltre, i cittadini di età inferiore a sedici anni residenti nei comuni compresi nel territorio provinciale del parco nazionale, nonché i soggetti portatori di rilevanti interessi di categoria e di interessi diffusi riconducibili alla tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio.

3. I processi partecipativi previsti dal comma 1:

- a) sono attivati dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 44 septies;
- b) possono essere attivati dal comitato, anche su richiesta dei soggetti previsti dal comma 1, su questioni di particolare interesse per la gestione e la valorizzazione del parco nazionale.

4. La Giunta provinciale, con deliberazione approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le modalità di svolgimento dei processi partecipativi da realizzarsi anche sulla base delle proposte progettuali del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo. La struttura provinciale competente in materia di partecipazione cura l'attuazione dei processi partecipativi secondo quanto previsto dalla medesima deliberazione.

5. Gli esiti del processo partecipativo sono riportati in un rapporto finale, pubblicato nel sito internet del parco nazionale, nel sito istituzionale della Provincia e presso gli enti locali ricadenti nel parco nazionale."

#### Art. 9

##### *Inserimento dell'articolo 44 sexies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 quinquies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 sexies

##### *Piano del parco nazionale*

1. In armonia con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, il piano del parco nazionale assicura la tutela dei valori naturali e ambientali, storici, culturali, paesaggistici, antropologici e tradizionali del territorio di competenza.

2. Il piano del parco nazionale, per la parte di territorio di competenza provinciale, è approvato dalla Giunta provinciale in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 e secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette come indicato nel medesimo articolo 3, nonché, al programma di sviluppo provinciale, al piano urbanistico provinciale (PUP) e a questa legge.

3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente

alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco, esclusi gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento, come individuati dai PRG ai sensi della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015), alla data di entrata in vigore di quest'articolo. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 come contenuto dei PRG. Il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio di alcune sue previsioni.

4. Per gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3 ricadenti nel parco nazionale il PRG è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

5. Il PTC, con riguardo al territorio compreso nel parco nazionale, è predisposto in conformità agli indirizzi stabiliti dal piano del parco nazionale per conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1. A tal fine, nel procedimento di adozione del PTC o delle sue varianti il progetto di piano è trasmesso alla struttura provinciale competente in materia di aree protette in luogo dell'ente parco per l'espressione del parere di conformità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. Il PTC è approvato previo parere del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di inutile decorso del termine la Giunta provinciale procede prescindendo dal parere.

6. In sede di approvazione del PTC la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con gli indirizzi del piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

7. Per le zone speciali di conservazione e per le zone di protezione speciale il piano del parco nazionale stabilisce le misure di conservazione necessarie e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali conformi alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie tutelati dalle direttive dell'Unione europea.

8. L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per le opere pubbliche o di pubblica utilità che esso prevede. Alle previsioni del piano del parco nazionale che assoggettano beni determinati a vincoli preordinati all'espropriazione si applica l'articolo 48 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

9. La realizzazione di opere in deroga alle previsioni del piano del parco nazionale per le opere pubbliche e di interesse pubblico, nei casi previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, è consentita nei limiti e alle condizioni previste dal piano del parco nazionale; essa è subordinata all'ottenimento di un permesso di costruire in deroga o ad autorizzazione alla deroga prevista dall'articolo 97 della medesima legge, previo nulla osta della Giunta provinciale; alla proposta di nulla osta provvede la struttura provinciale competente in materia di aree protette. A tal fine la richiesta di deroga è presentata al comune nel cui territorio ricade l'intervento e il progetto è depositato presso gli uffici comunali per un periodo di tempo non inferiore a venti giorni, durante il quale chiunque può presentare osservazioni. Contestualmente al deposito e per il medesimo periodo la richiesta è pubblicata all'albo comunale e, per notizia, sul sito internet istituzionale della Provincia. Inoltre è trasmessa dal comune alla Provincia per la valutazione del rispetto del PUP e della compatibilità con la tutela dei valori previsti dal comma 1, da parte delle strutture provinciali competenti. Decorso il termine di deposito la Giunta provinciale, considerate le osservazioni presentate e sulla base delle valutazioni delle strutture provinciali, si esprime sulla richiesta di realizzazione delle opere in deroga. Per la realizzazione di opere in deroga

a previsioni dei PRG che riguardano aree comprese nel territorio del parco nazionale il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette. Per quanto non previsto da questo comma si applica il titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

10. La realizzazione di opere in deroga a previsioni del PRG che riguardano gli insediamenti e le aree previsti dal comma 3, ricadenti all'interno del parco nazionale, è consentita nei casi e con le procedure previsti dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015; il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette e il nulla osta della Giunta provinciale, che è proposto dalla struttura provinciale competente in materia di urbanistica.

11. Al piano del parco si applica la disciplina della salvaguardia del PRG prevista dalla normativa provinciale vigente in materia di governo del territorio. Le misure di salvaguardia si applicano a decorrere dalla data di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale. La Giunta provinciale, nell'ambito della deliberazione di adozione in via preliminare del piano del parco nazionale, può escludere motivatamente dalle misure di salvaguardia determinati interventi.

12. Per quanto non previsto da quest'articolo, per gli aspetti urbanistici, si applica la disciplina stabilita dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015 con riguardo ai PRG, intendendosi sostituiti gli organi e le strutture comunali con quelli competenti in base all'ordinamento provinciale e a questa legge.

13. Il piano del parco nazionale può individuare le disposizioni provinciali a carattere generale e settoriale applicabili nel territorio del parco. Fino all'approvazione del piano o se esso non individua queste disposizioni si applicano le disposizioni provinciali di settore."

#### Art. 10

#### *Inserimento dell'articolo 44 septies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 septies

#### *Adozione e approvazione del piano del parco nazionale*

1. Il progetto del piano del parco è predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette avvalendosi del supporto delle altre strutture provinciali preposte ai seguenti ambiti e materie: urbanistica, ambiente, paesaggio, pericolosità, mobilità e assetto idrogeologico e forestale, pianificazione provinciale. Il progetto è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e sottoposto, entro tre mesi dalla sua approvazione, a processo partecipativo secondo quanto previsto dall'articolo 44 quinquies.

2. Il piano è adottato in via preliminare dalla Giunta provinciale tenendo conto delle risultanze del processo partecipativo e acquisiti i pareri del comitato scientifico delle aree protette previsto dall'articolo 52 e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater.

3. Il piano è pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia e depositato presso la sede della Provincia a disposizione del pubblico e dei soggetti interessati per un periodo, comunque non inferiore a sessanta giorni, individuato nella deliberazione di adozione del piano. L'avviso di deposito è pubblicato su almeno un quotidiano locale e affisso all'albo della comunità e dei comuni il cui territorio ricade nel parco nazionale. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione del piano e presentare alla Provincia osservazioni e proposte scritte.

4. Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, se il piano impone vincoli alla fruibilità dei diritti di uso civico esistenti, esso è trasmesso, anche usando strumenti informatici, alle amministrazioni

separate dei beni di uso civico territorialmente interessate, nell'ambito della procedura stabilita dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005).

5. Per verificare la conformità del piano con le linee guida e gli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, con il programma di sviluppo provinciale, con il PUP e con questa legge, nonché con le finalità e i principi della disciplina statale in materia di aree protette, la struttura provinciale competente in materia di aree protette, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di deposito prevista dal comma 3, acquisisce i pareri delle strutture provinciali competenti in materia di governo del territorio, di tutela dell'ambiente e di paesaggio, di pianificazione provinciale e delle altre strutture provinciali chiamate a esprimersi in base alle vigenti disposizioni provinciali di settore. I pareri possono essere acquisiti anche in sede di conferenza di servizi convocata dalla struttura provinciale competente in materia di aree protette ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992).

6. Il piano del parco nazionale è sottoposto a valutazione ambientale strategica e alla valutazione d'incidenza prevista dall'articolo 39, secondo quanto disposto dal regolamento previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge provinciale n. 10 del 2004. La Giunta provinciale può stabilire, con apposite deliberazioni, indicazioni e indirizzi di carattere generale, nell'obiettivo di coordinare lo svolgimento della valutazione ambientale strategica con i procedimenti previsti da quest'articolo.

7. Il piano del parco nazionale è adottato in via definitiva dalla Giunta provinciale tenendo conto delle osservazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 3 nonché dei pareri o del verbale di conclusione della conferenza di servizi prevista dal comma 5. Se la Giunta provinciale si discosta dai pareri o dal verbale di conclusione della conferenza di servizi deve motivare le ragioni della decisione.

8. Prima dell'adozione definitiva del piano la Giunta provinciale acquisisce l'intesa del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater, che si esprime, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di voto contrario del comitato o d'inutile decorso del termine l'assessore provinciale competente, entro i successivi trenta giorni, attiva un tavolo di confronto con il comitato per favorire il coordinamento delle diverse posizioni e condividere le eventuali modificazioni del piano. Se non è possibile perfezionare l'intesa neanche in questa fase la Giunta provinciale può procedere all'adozione prescindendo dall'intesa, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate.

9. Il piano adottato in via definitiva è trasmesso al ministero competente in materia di ambiente per l'acquisizione del suo parere vincolante circa la conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato di coordinamento e di indirizzo ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974.

10. Acquisito il parere previsto dal comma 9 la Giunta provinciale, sulla base delle modifiche o integrazioni formulate dal ministero, approva il piano del parco nazionale.

11. Il piano del parco nazionale è modificato osservando la procedura prevista per la sua approvazione, a esclusione della fase di partecipazione avente ad oggetto il progetto del piano ai sensi del comma 1 e con la riduzione a metà dei termini previsti da quest'articolo.

12. Se le linee guida del comitato di coordinamento e di indirizzo non dispongono diversamente, il piano del parco nazionale può essere approvato anche per stralci, nei casi di necessità o di urgenza oppure per motivate ragioni tecniche o d'interesse pubblico. Per stralci si intendono le parti del piano che interessano materie omogenee.

13. Il piano del parco nazionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, anche per estratto, della deliberazione che lo approva, ed è tenuto in libera visione del pubblico presso la sede della Provincia."

Art. 11

*Inserimento dell'articolo 44 octies nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 septies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 octies

*Regolamento del parco nazionale*

1. In armonia con le finalità e i principi previsti dall'articolo 44 sexies, comma 1, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette, e in conformità alle linee guida e agli indirizzi del comitato di coordinamento e di indirizzo, al programma di sviluppo provinciale, al PUP e a questa legge, il regolamento del parco nazionale disciplina l'esercizio delle attività consentite, limitate o vietate nel territorio del parco di competenza provinciale, nel rispetto delle sue caratteristiche naturali, ambientali, storiche, culturali, antropologiche e tradizionali.

2. Il regolamento del parco nazionale è approvato, modificato o aggiornato dalla Giunta provinciale con la procedura prevista dall'articolo 44 septies. La prima approvazione del regolamento successiva all'entrata in vigore di questo capo avviene contestualmente a quella del piano del parco nazionale.

3. Le prescrizioni del regolamento del parco nazionale sono vincolanti per i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere nel parco nazionale le attività disciplinate dal piano.

4. Al regolamento del parco nazionale si applica l'articolo 44 sexies, comma 13."

Art. 12

*Inserimento dell'articolo 44 novies nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 octies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 novies

*Modifica del perimetro del parco nazionale*

1. La perimetrazione del parco nazionale, per la parte di competenza provinciale, è modificata osservando la procedura prevista dall'articolo 44 septies per l'adozione e l'approvazione del piano del parco nazionale.

2. Se la proposta di modifica determina un'estensione del perimetro del parco nazionale, essa è approvata contestualmente all'aggiornamento del piano del parco nazionale.

3. Se la proposta di modifica riguarda la riduzione del perimetro del parco nazionale, fino alla revisione dei PRG il piano del parco nazionale continua ad applicarsi, limitatamente alla disciplina della pianificazione territoriale prevista dall'articolo 44 sexies, comma 3, nelle porzioni del territorio comunale non più ricadenti nel parco nazionale per effetto della modifica. Questo comma non si applica se la riduzione del perimetro riguarda esclusivamente gli insediamenti e le aree previsti dall'articolo 44 sexies, comma 3."

Art. 13

*Inserimento dell'articolo 44 decies nella legge provinciale sulle foreste e sulla protezione  
della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 novies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 decies  
*Programma degli interventi*

1. La Provincia promuove la stipulazione di accordi con la comunità e i comuni interessati per la definizione di linee guida cui informare la programmazione degli interventi per la conservazione e la valorizzazione del parco nazionale, da realizzare anche in collaborazione con questi enti o avvalendosi degli stessi. Gli accordi possono individuare specifici interventi indicandone la relativa copertura finanziaria. La realizzazione degli interventi che richiedono finanziamenti provinciali è subordinata all'inserimento nel programma previsto dal comma 2, che deve comunque evidenziare l'eventuale quota di finanziamento a carico di altri enti.

2. In coerenza con i contenuti degli eventuali accordi stipulati ai sensi del comma 1 la Giunta provinciale, acquisita l'intesa con il comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo, approva un programma degli interventi, in osservanza delle prescrizioni del piano e del regolamento del parco nazionale, se approvati. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la Giunta provinciale può procedere prescindendone, ma tenendo conto delle posizioni espresse e dando comunque atto delle motivazioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni formulate. Il programma degli interventi ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio della legislatura provinciale. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo programma rimane in vigore il precedente per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

3. Al programma degli interventi non si applica l'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), fatto salvo quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo."

Art. 14  
*Inserimento dell'articolo 44 undecies nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 44 decies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, nel capo III bis del titolo V, è inserito il seguente:

"Art. 44 undecies  
*Nulla osta*

1. La struttura provinciale competente in materia di aree protette rilascia il nulla osta ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in conformità a quanto previsto dal piano e dal regolamento del parco nazionale.

2. Se il progetto è assoggettato alla valutazione d'impatto ambientale (VIA), all'autorizzazione unica territoriale (AUT) o ad altre autorizzazioni per le quali la disciplina di settore prevede l'indizione di una conferenza di servizi, il nulla osta è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della legge di settore e nel rispetto delle sue previsioni relative alla procedura di formazione del provvedimento finale.

3. Se il progetto è assoggettato a valutazione d'incidenza il nulla osta è rilasciato con un unico provvedimento, nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina in materia di valutazione d'incidenza.

4. Con regolamento la Provincia può individuare le tipologie di interventi, impianti o opere di minor rilievo per le quali il nulla osta è rilasciato dall'ufficio della struttura provinciale competente in materia di aree protette individuato con deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 51 della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"b) del presidente del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater;"

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"c) di almeno quattro membri, di cui due in rappresentanza delle reti di riserve e due scelti tra i sindaci dei comuni territorialmente interessati da aree protette, designati dal Consiglio delle autonomie locali;"

3. Nella lettera f) del comma 3 dell'articolo 51 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "in materia di conservazione della natura" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di aree protette".

Art. 16

*Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "e del piano del parco nazionale, ai fini dell'adozione preliminare".

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è sostituita dalla seguente:

"d) ogni altra questione inerente il parco nazionale, i parchi e le riserve e la rete "Natura 2000" che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale, dalla cabina di regia delle aree protette, dal comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater o dagli enti di gestione dei parchi, delle riserve e della rete di riserve. "

3. Nel comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "il proprio parere sul piano del parco" sono inserite le seguenti: ", compreso il piano del parco nazionale previsto dall'articolo 44 sexies".

4. Nel comma 5 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "i rappresentanti degli enti di gestione interessati" sono inserite le seguenti: "e del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater".

Art. 17

*Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, dopo le parole: "con i criteri stabiliti dal PFM," sono inserite le seguenti: "se approvato,".

Art. 18

*Inserimento dell'articolo 112 bis nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"Art. 112 bis

*Sanzioni amministrative applicabili nel Parco nazionale dello Stelvio*

1. Per la violazione delle norme provinciali applicabili nel territorio del parco ai sensi degli articoli 44 sexies, comma 13, e 44 octies, comma 4, si applicano le sanzioni amministrative previste dalle predette norme. Per la violazione delle ulteriori disposizioni stabilite dal piano e dal regolamento del parco nazionale si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 30 della legge n. 394 del 1991, salvo che il piano o il regolamento individuino le violazioni in corrispondenza delle quali si applicano le sanzioni previste dalla legislazione provinciale e l'eventuale raddoppio delle relative misure edittali."

Art. 19

*Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Alla fine del comma 6 bis dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono inserite le parole: "Questo comma non si applica per le opere e gli interventi previsti dall'articolo 96, comma 1, lettera a), e dall'articolo 97, comma 1, lettera a)."

2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 114 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"6 quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma le giunte esecutive dei parchi naturali provinciali nominate ai sensi delle disposizioni previgenti sono integrate secondo la composizione prevista dall'articolo 42 di questa legge, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge provinciale concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010"."

Art. 20

*Inserimento dell'articolo 114 ter nella legge provinciale  
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007*

1. Dopo l'articolo 114 bis della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:

"Art. 114 ter

*Disposizioni transitorie per il Parco nazionale dello Stelvio*

1. Fatto salvo quanto previsto da quest'articolo, fino all'approvazione del piano e del regolamento del parco nazionale continua ad applicarsi la disciplina di tutela e di salvaguardia del parco vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in

materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio).

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano del parco nazionale approvato ai sensi dell'articolo 44 septies, i PRG hanno efficacia anche per le parti del territorio comunale in cui il piano del parco, ai sensi dell'articolo 44 sexies, comma 3, tiene luogo del PRG. Per le restanti parti del territorio comunale i PRG, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono adeguati agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'articolo 44 sexies, comma 4, entro il termine individuato dal piano del parco. Nel territorio del parco nazionale e fino alla data di entrata in vigore del piano del parco, alla realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in deroga a previsioni del PRG continua ad applicarsi la disciplina prevista dal titolo IV, capo VI, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, ma il comune acquisisce, ai fini del rilascio del titolo edilizio o dell'autorizzazione alla deroga, il parere della struttura provinciale competente in materia di aree protette.

3. Dopo l'approvazione del piano del parco nazionale il PTC, secondo quanto previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015, è adeguato agli indirizzi stabiliti dal piano del parco ai sensi dell'articolo 44 sexies, comma 5, entro il termine individuato dal piano del parco.

4. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale la struttura provinciale competente in materia di aree protette valuta la conformità agli obiettivi di tutela previsti dall'articolo 44 sexies, comma 1, dei progetti di PRG e di PTC, o di loro varianti, secondo quanto previsto dall'articolo 44 sexies, commi 4 e 5.

5. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la Provincia avvia la procedura per l'adozione e l'approvazione delle misure di conservazione delle ZSC e delle ZPS ricadenti nel parco nazionale, secondo quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 38, comma 6; fino alla conclusione di questa procedura si applicano le misure di conservazione generale già approvate, per le ZPS, ai sensi della legge provinciale n. 10 del 2004 e, per le ZSC ricadenti nei parchi naturali provinciali, ai sensi dell'articolo 38.

6. In attesa dell'approvazione del piano del parco nazionale, per il rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 44 undecies la struttura provinciale competente in materia di aree protette verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni di questa legge, delle altre leggi provinciali di settore vigenti, delle norme di tutela e salvaguardia e delle misure di conservazione richiamate da quest'articolo.

7. In prima applicazione di quest'articolo i termini per la costituzione del comitato provinciale di coordinamento e d'indirizzo previsto dall'articolo 44 quater, comma 8, decorrono dalla data di entrata in vigore di questo capo."

## Capo II

### *Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)*

#### Art. 21

#### *Modificazione dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

"i bis) tutela delle aree naturali protette."

Art. 22

*Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nel comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "con particolare riferimento alle modalità di acquisizione dei singoli atti di assenso da parte dei soggetti competenti" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata".

Art. 23

*Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Nella lettera c) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "in particolare per quanto riguarda le modalità di acquisizione dei singoli provvedimenti dai soggetti competenti" sono sostituite dalle seguenti: "in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione rappresentata".

2. Nel comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: "Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà, il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo edilizio secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale" sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserito il seguente:

"6 bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volontà secondo le modalità stabilite dal regolamento, la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale è rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015."

Art. 24

*Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013*

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è inserita la seguente:

"a bis) la promozione, l'incentivazione e la realizzazione di progetti e iniziative finalizzati a salvaguardare e valorizzare il sistema delle aree protette provinciali e il Parco nazionale dello Stelvio;"

### Capo III

#### *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

##### Art. 25

###### *Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 13 dell'articolo 7 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, dopo le parole: "In questi casi la CPC è integrata secondo quanto previsto dal comma 11" sono inserite le seguenti: "e, per gli aspetti di competenza, dal comandante del corpo dei vigili del fuoco individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d)".

##### Art. 26

###### *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "In questi casi la valutazione di competenza dei componenti indicati nel comma 2, lettera d), è acquisita dal comune in forma di parere." sono soppresse.

##### Art. 27

###### *Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Nel comma 4 dell'articolo 41 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "e il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio" sono sostituite dalle seguenti: "e l'autorizzazione della CPC è sostituita dall'autorizzazione della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio".

##### Art. 28

###### *Modificazione dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"3 bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'articolo 64 è resa dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio anche con riguardo:

- a) alle strutture che ospitano impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e gli impianti di telecomunicazione, quando ciò è previsto dalla relativa disciplina di settore;
- b) alle strutture alpinistiche;
- c) agli interventi ricadenti in area sciabile individuati dalle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) e delle disposizioni attuative della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono autorizzati dalla commissione di coordinamento."

##### Art. 29

###### *Modificazione dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015*

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 85 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente:

"c bis) gli interventi soggetti a permesso di costruire per i quali, ai sensi della disciplina di settore, è stata rilasciata l'autorizzazione unica territoriale (AUT) senza la preventiva espressione dell'atto di assenso da parte del comune territorialmente competente."

#### Capo IV

*Modificazione del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

#### Art. 30

*Modificazione dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987*

1. Nel comma 2 quater dell'articolo 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 dopo le parole: "effettuate in impianti tecnologici connessi agli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane," sono inserite le seguenti: "e di appalti di servizi per l'affidamento del trattamento dei rifiuti previsti dall'articolo 95 effettuato presso i medesimi impianti,".

#### Capo V

*Modificazione della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

#### Art. 31

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale sul commercio 2010*

1. Nella lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "esercitate direttamente" sono inserite le seguenti: "dalla Provincia,".

#### Capo VI

*Disposizioni finali*

#### Art. 32

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico), tranne gli articoli 24, 25, 26 e 27;
- b) l'articolo 50 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;
- c) il comma 4 dell'articolo 33, il comma 4 dell'articolo 38 e il comma 2 bis dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
- d) il comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg, concernente "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.

- 11)";
- e) il comma 3 dell'articolo 41 e il comma 6 dell'articolo 98 della legge provinciale sul governo del territorio 2015;
  - f) il comma 6 dell'articolo 14 (Prima applicazione delle disposizioni concernenti il conferimento di funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio) della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21.

### Art. 33

#### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, 8 e 13, stimata nell'importo di 1.925.000 euro per l'anno 2016, 1.814.000 euro per l'anno 2017 e 1.704.000 euro dall'anno 2018, si provvede:

- a) per una quota di 929.000 euro per il 2016, di 818.000 euro per il 2017 e di 708.000 euro per il 2018 con gli stanziamenti già autorizzati sulla missione 09 (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 05 (aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) per i fini della legge provinciale n. 22 del 1993, abrogata dall'articolo 32;
- b) per la rimanente quota di 996.000 euro, a decorrere dall'anno 2016, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste).

2. Dall'applicazione dell'articolo 24 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 09, programma 02 (tutela, valorizzazione e recupero ambientale).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

4. In esito alla conclusione delle operazioni di liquidazione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio costituito ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale n. 22 del 1993, la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di competenza, nel rispetto del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e della legge provinciale di contabilità 1979.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 26 aprile 2016, n. 130, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, concernente "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e della legge provinciale sul commercio 2010".
- Assegnato alla terza commissione permanente il 28 aprile 2016.
- Parere favorevole della terza commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010" espresso il 16 maggio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 13 luglio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 12**

### **Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale**

(b.u. 26 luglio 2016, n. 26, suppl. n. 6)

#### INDICE

Art. 1 - *Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

Art. 2 - *Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 4 - *Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 5 - *Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 6 - *Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 8 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 11 - *Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 12 - *Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

Art. 13 - *Abrogazioni*

Art. 14 - *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

Art. 15 - *Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10  
(legge provinciale sull'agriturismo 2001)*

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:  
"Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo".

#### Art. 2

*Sostituzione della rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. La rubrica del capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita

dalla seguente: "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

### Art. 3

#### *Inserimento dell'articolo 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

#### "Art. 14.1

##### *Agricoltura sociale*

1. La Provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.

2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dagli articoli 14 bis e 14 ter esercitate dai seguenti soggetti:

- a) imprenditori agricoli previsti dall'articolo 2135 del codice civile in forma singola o associata;
- b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale)."

### Art. 4

#### *Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dall'articolo 3, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: ", in rapporto di connessione con le attività previste dall'articolo 2135 del codice civile" sono soppresse.

2. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "attività di fattoria didattica" sono inserite le seguenti: "sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile e".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"4 bis. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso didattico"."

### Art. 5

#### *Sostituzione dell'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. L'articolo 14 ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 14 ter

##### *Fattoria sociale*

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

- a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'articolo 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'articolo 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);

- b) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;
- d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'articolo 3, comma 6 bis, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), c) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'articolo 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di "maso sociale".

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola."

## Art. 6

### *Modificazioni dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "dell'impresa agricola" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,";
- b) le parole: "in cui ha sede l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "in cui ha sede l'azienda agricola".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"1 bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale, con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 14 ter possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'articolo 14.1, comma 2,

collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia."

#### Art. 7

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 1

*Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali*

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, distinto per sezioni. All'elenco sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio della fattoria didattica e della fattoria sociale. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della Provincia anche in modalità open data."

#### Art. 8

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 2

*Misure di sostegno*

1. La Provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale e, in particolare:

- a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), e sensibilizza gli enti locali per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà;
- b) adotta misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla Provincia, da enti strumentali della Provincia e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti attribuisca pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);
- c) prevede che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie relative alla concessione di contributi provinciali;

- d) organizza interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale."

#### Art. 9

##### *Inserimento dell'articolo 14 sexies 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 sexies 3  
*Logo dell'agricoltura sociale*

1. I soggetti che hanno presentato la SCIA ai sensi degli articoli 14 bis e 14 ter possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo dedicato all'agricoltura sociale. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta."

#### Art. 10

##### *Modificazioni dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: "le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e" sono sostituite dalle seguenti: "il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni "fattoria didattica", "fattoria sociale" e le relative denominazioni riservate nonché".

2. Nella lettera a) del comma 4 dell'articolo 14 septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "perdita dei requisiti" sono inserite le seguenti: "o dei presupposti".

#### Art. 11

##### *Integrazioni dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: "ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile".

2. Nel comma 2 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: "Il regolamento di esecuzione può prevedere" sono inserite le seguenti: "eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 14 octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: ", compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'articolo 14 ter, comma 1, lettere b), c) e d)".

#### Art. 12

##### *Inserimento dell'articolo 14 novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'articolo 14 octies, nel capo II bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

"Art. 14 novies  
*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 14 octies

continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questo capo si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'articolo 6 tiene luogo della SCIA prevista dall'articolo 14 bis."

### Art. 13 *Abrogazioni*

1. L'articolo 14 quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e gli articoli 9 e 13 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), sono abrogati.

### Art. 14 *Integrazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:

"6 bis. Il nido d'infanzia inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido."

### Art. 15 *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 14 quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 14 sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 21 luglio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 20 ottobre 2014, n. 50, d'iniziativa dei consiglieri Alessio Manica, Lucia Maestri (Partito democratico del Trentino), Gianpiero Passamani (Unione per il Trentino), Chiara Avanzo (Partito autonomista trentino tirolese), Luca Zeni, Mattia Civico e Violetta Plotegher (Partito democratico del Trentino), concernente "Norme in materia di agricoltura sociale".
- Assegnato alla seconda commissione permanente il 29 ottobre 2014.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale" espresso il 16 giugno 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 14 luglio 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2016, n. 13**

### **Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015**

(b.u. 2 agosto 2016, n. 31, suppl. n. 4)

#### INDICE

Art. 1 - *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

Art. 2 - *Entrate*

Art. 3 - *Spese*

Art. 4 - *Avanzo di consuntivo*

Art. 5 - *Conto generale del patrimonio*

Art. 6 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2015 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

#### Art. 2

##### *Entrate*

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.459.872.909,71 euro.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ammontanti a 3.723.495.388,38 euro, risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2015, in 3.656.251.841,94 euro.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a 4.279.831.844,48 euro, di cui 941.956.783,69 euro per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2015 e 3.337.875.060,79 euro per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3  
Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in 5.664.978.142,63 euro.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ammontanti a 4.599.510.355,79 euro, risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2015, in 4.531.543.421,83 euro.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a 4.827.295.272,70 euro, di cui 1.786.224.995,46 euro per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2015 e 3.041.070.277,24 euro per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4  
Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2015 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2014	euro	+	1.136.709.148,75
b) + riscossioni	euro	+	4.836.292.907,17
c) - pagamenti	euro	-	5.369.226.291,76
d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2015	euro	+	603.775.764,16
e) + residui attivi	euro	+	4.279.831.844,48
f) - residui passivi	euro	-	4.827.295.272,70
g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2015	euro	+	56.312.335,94

Art. 5  
Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015	euro		10.637.544.057,11
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015	euro	-	42.643.560,49
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015	euro		10.594.900.496,62

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015	euro		5.256.856.014,62
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015	euro	+	209.127.667,58
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015	euro		5.465.983.682,20

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015	euro		5.380.688.042,49
b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015	euro	-	251.771.228,07
c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015	euro		5.128.916.814,42

Art. 6  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 4 luglio 2016, n. 140, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 4 luglio 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso l'11 luglio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 26 luglio 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 2016, n. 14**

### **Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018**

(b.u. 9 agosto 2016, n. 32, suppl. n. 6)

#### INDICE

##### Capo I - *Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 1 - *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

Art. 2 - *Variazioni allo stato di previsione della spesa*

Art. 3 - *Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 4 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 5 - *Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi*

Art. 6 - *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

Art. 7 - *Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige*

##### Capo II - *Modificazioni di leggi provinciali*

Art. 8 - *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

Art. 9 - *Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale*

Art. 10 - *Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 11 - *Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

Art. 12 - *Integrazioni dell'articolo 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 13 - *Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni transitorie connesse alla medesima legge*

Art. 14 - *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 15 - *Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (legge finanziaria di assestamento 2009)*

Art. 18 - *Personale educativo e scolastico degli enti locali*

##### Capo III - *Disposizioni finali*

Art. 19 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assestamento del bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 (articolo 4)*

Tabella B - *Copertura degli oneri (articolo 4)*

Tabella C - *Finanza locale (articolo 4)*

Allegato - *Assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 (articoli 1, 2, 3 e 6)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione*

Art. 1

*Variazioni allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 119.640.312,96 euro;
- b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;
- c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 2

*Variazioni allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 22 del 2015, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 69.588.856,51 euro e in termini di cassa + 1.019.640.312,96 euro;
- b) anno 2017: in termini di competenza + 27.543.198,72 euro;
- c) anno 2018: in termini di competenza + 25.411.351,63 euro.

Art. 3

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018", previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per quanto modificati.

#### Art. 4

##### *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalla tabella B.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella C.

#### Art. 5

##### *Modalità di ripiano del maggiore disavanzo determinato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi*

1. Il ripiano del maggiore disavanzo al 1° gennaio 2016, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015 (Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011), è disposto in n. 30 esercizi a quote annue costanti di 11.709.034,01 euro a partire dal 2016.

2. Le quote di ripiano del maggiore disavanzo di cui al comma 1 sono finanziate con le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi, con le entrate a libera destinazione e le economie sui capitoli di spesa finanziate con entrate di libera destinazione.

3. Le maggiori risorse che si rendono disponibili in ciascun esercizio a seguito della reimputazione dei residui attivi a cui non corrispondono residui passivi reimputati agli esercizi successivi concorrono per l'intero importo alla riduzione del maggiore disavanzo fino al completo recupero dello stesso.

#### Art. 6

##### *Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale*

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi, risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate nell'allegato concernente "Assestamento del bilancio di previsione 2016 - 2018".

Art. 7

*Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino - Alto Adige*

1. In conformità all'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione Trentino - Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, recepito dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, in particolare, in coerenza con la disciplina concernente l'eshaustività dei concorsi agli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di indebitamento netto che di saldo netto da finanziare, posti a carico del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79, comma 4, dello Statuto, gli enti territoriali compresi nel predetto sistema considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Capo II

*Modificazioni di leggi provinciali*

Art. 8

*Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 22 bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione esaminatrice dei concorsi è nominata dalla Giunta provinciale ed è composta dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale - o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -, che la presiede, da un componente del nucleo di valutazione dei dirigenti e da tre persone particolarmente qualificate, esperte nelle materie oggetto d'esame, che non ricoprono cariche politiche".

2. Al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "relativo all'incarico già conferitogli." sono inserite le seguenti: "Una volta avviate le procedure per l'individuazione degli incaricati, l'incarico può essere mantenuto anche per l'ulteriore periodo necessario per il completamento di queste procedure e per la conseguente assegnazione dell'incarico.";
- b) dopo le parole: "per ragioni motivatamente espresse nell'atto di incarico" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti di durata previsti da questo comma".

3. Il comma 2 si applica anche agli incarichi di sostituzione provvisoria di dirigente di servizio e di responsabile di ufficio assegnati ai sensi dell'articolo 31 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e dall'articolo 42, comma 5, della legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015).

Art. 9

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 (legge di stabilità provinciale 2016), della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), e altre disposizioni in materia di spesa per il personale provinciale*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera a) le parole: "204.083.250 euro" sono sostituite dalle seguenti: "204.830.186 euro";
- b) nella lettera b) le parole: "203.685.380 euro" sono sostituite dalle seguenti: "203.740.526 euro";
- c) nella lettera c) le parole: "201.724.035 euro" sono sostituite dalle seguenti: "201.779.181 euro".

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "477.245.550 euro" sono sostituite dalle seguenti: "476.664.950 euro".

3. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "è determinato" sono inserite le seguenti: ", in aggiunta a quanto già stanziato in bilancio per il finanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale,";
- b) le parole: "43.811.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "46.811.000 euro";
- c) le parole: "52.631.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "55.631.000 euro".

4. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) 46.811.000 euro per l'anno 2016;"

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) 55.631.000 euro per l'anno 2017."

5. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge provinciale n. 25 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "definiti dalla Giunta provinciale," sono inserite le seguenti: "per l'assunzione, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di un massimo di due responsabili d'ufficio,";
- b) le parole: "pari a 450.000 euro per l'anno 2016, a 900.000 euro per l'anno 2017 e a 1.500.000 euro per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1.500.000 euro per l'anno 2017".

6. Per l'anno 2016, al personale con qualifica forestale appartenente al corpo forestale provinciale e al personale appartenente al corpo permanente provinciale dei vigili del fuoco, escluso il personale con qualifica di pilota di elicottero, di dirigente e di direttore, è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), alle condizioni previste e disciplinate dal primo e secondo periodo di quest'ultimo comma.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 1 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6, stimati nell'importo di 409.000 euro per il 2016 e di 152.710 euro dal 2017, si provvede con le integrazioni di stanziamento disposte con il presente assestamento sulla missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi al 2018 la relativa spesa è stanziata con i rispettivi bilanci di previsione.

#### Art. 10

#### *Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

- 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sulla promozione

turistica 2002 è sostituita dalla seguente:

"b) monitoraggio dell'offerta turistica provinciale con differenziata attività di verifica del relativo andamento nei diversi ambiti turistici ed analisi dei mercati di riferimento;"

2. Al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "notti di soggiorno consecutive presso la medesima struttura, comunque non inferiore alle dieci, per le quali è dovuta l'imposta" sono inserite le seguenti: "; il regolamento può prevedere modalità particolari di computo di questo periodo con riferimento a soggiorni ripetuti che s'interrompono nel fine settimana";
- b) le parole: "e negli alloggi previsti rispettivamente dall'articolo 30, comma 1, lettera d), e dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)" sono sostituite dalle seguenti: "previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)";
- c) le parole: "questi alloggi e strutture sono concessi in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione dell'alloggio" sono sostituite dalle seguenti: "queste strutture sono concesse in locazione al turista, indipendentemente dall'effettiva fruizione della struttura";
- d) dopo le parole: "articolo 4, comma 8," sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 5, comma 2,".

3. La lettera a) bis del comma 4 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogata.

4. Dopo l'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è inserito il seguente:

"Art. 16 ter

*Imposta provinciale dovuta dai soggetti che concedono in locazione alloggi per uso turistico*

1. Per gli alloggi per uso turistico individuati dall'articolo 37 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, i soggetti che concedono in locazione per uso turistico case o appartamenti sono tenuti al versamento di un'imposta provinciale stabilita nella misura forfettaria compresa tra 20 e 50 euro per ciascun posto letto e per ciascun anno solare, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 16 bis, comma 9.

2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 16 bis.

3. Le disposizioni regolamentari per l'attuazione di quest'articolo entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione."

5. L'imposta prevista dall'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017; fino a questa data, per gli alloggi indicati dall'articolo 37 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002) e con riferimento ai giorni di durata dei contratti di locazione maturati fino al 31 dicembre 2016, continua ad applicarsi l'imposta prevista dall'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge. Il medesimo articolo e le relative disposizioni regolamentari continuano ad applicarsi con riguardo agli obblighi di versamento, di comunicazione, di riversamento e di rendicontazione dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2016, fermo restando che per l'imposta riferita al periodo 1 maggio - 31 dicembre 2016, il soggetto che concede in locazione l'alloggio ad uso turistico presenta un'unica comunicazione entro il 16 gennaio 2017 e ne dispone il riversamento entro il giorno 16 del mese successivo.

Art. 11

*Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016, dopo le parole: "concedere i contributi" sono inserite le seguenti: "per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2016,".
2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 06 (politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 01 (sport e tempo libero), titolo 2 (spese in conto capitale).

Art. 12

*Integrazioni dell'articolo 94 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "entro un periodo massimo di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro un periodo massimo di dieci anni".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 94 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 è inserito il seguente:  
"5 bis. Per gli anni 2016 e 2017 la disciplina del funzionario delegato già prevista dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), ancorché abrogata, continua ad applicarsi per l'attuazione di questo capo."

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010), e disposizioni transitorie connesse alla medesima legge*

1. Nel comma 6 ter dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".
2. Gli incarichi previsti dall'articolo 31 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010, ricoperti in regime di proroga alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima del 31 dicembre 2016, possono essere prorogati fino a quest'ultima data, senza alcuna modifica delle condizioni giuridico-economiche.

Art. 14

*Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Il comma 12 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è sostituito dal seguente:  
"12. Nell'anno 2016, ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato di collaboratori scolastici - categoria A -, per la copertura dei fabbisogni di assunzioni, la Provincia bandisce un concorso per titoli con le modalità e i criteri previsti dall'articolo 27 bis del decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2006, n. 11-64/Leg, concernente "Regolamento per l'accesso all'impiego del personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e degli istituti di formazione professionale provinciali (articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)"."

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 15

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15  
(legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

1. Nel comma 6 dell'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "da sette componenti" sono sostituite dalle seguenti: "da un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sette".

Art. 16

*Modificazione dell'articolo 51 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente  
modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979*

1. Il comma 2 dell'articolo 51 della legge provinciale n. 18 del 2015 è abrogato.

Art. 17

*Modificazione dell'articolo 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2  
(legge finanziaria di assestamento 2009)*

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale n. 2 del 2009, n. 2 dopo le parole: "anno scolastico 2014-2015" sono inserite le seguenti: "e fino a un massimo di ulteriori 150 unità a valere dall'anno scolastico 2016-2017".

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

Art. 18

*Personale educativo e scolastico degli enti locali*

1. In relazione a quanto previsto per l'ordinamento statale dal comma 228 ter dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali, nell'attuare le facoltà assunzionali per il personale educativo e scolastico, negli anni 2016, 2017 e 2018 possono applicare il comma 228 ter dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 per quanto concerne le procedure di stabilizzazione ivi previste nel rispetto dei limiti assunzionali fissati dalla normativa provinciale vigente.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Capo III  
*Disposizioni finali*

Art. 19  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 5 agosto 2016

IL VICEPRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Alessandro Olivi

**TABELLA A: Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti l'assessamento del bilancio annuale 2016 e pluriennale 2016 - 2018 (art. 4)**

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
01.03	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 615930 - 908095)	GH/ALF NUOVO VARIANZ.	161.045,63 3.690.475,63 <b>+3.529.430,00</b>	0,00 3.529.430,00 <b>+3.529.430,00</b>	0,00 3.529.430,00 <b>+3.529.430,00</b>	0,00 3.529.430,00 <b>+3.529.430,00</b>	+3.529.430,00 fino al 2023 -26.770.570,00 per il 2024 -42.370.570,00 per il 2025 +1.729.430,00 per il 2026 +729.430,00 per il 2027 -270.570,00 per il 2028 -7.770.570,00 per il 2029 -7.270.570,00 per il 2030 -8.270.570,00 per il 2031 -7.270.570,00 per il 2032 -10.700.000,00 per il 2033 -1.000.000,00 fino al 2035
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 - 158650 - 158760 - 158765 - 158770 - 158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 908560 - 908565)	GH/ALF NUOVO VARIANZ.	21.055.554,00 20.431.554,00 <b>-624.000,00</b>	22.933.247,00 19.392.247,00 <b>-3.541.000,00</b>	21.633.247,00 19.592.247,00 <b>-2.041.000,00</b>	11.954.247,00 14.454.247,00 <b>+2.500.000,00</b>	
04.01	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250550 - 251000 - 251050 - 251100 - 252700 - 252701 - 252709)	GH/ALF NUOVO VARIANZ.	90.785.800,00 90.856.200,00 <b>+70.400,00</b>				
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252720 - 252724 - 252755 - 252770 - 252800 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700 - 311100 - 313100 - 906030)	GH/ALF NUOVO VARIANZ.	115.908.072,00 115.802.672,00 <b>-105.400,00</b>	105.460.000,00 106.106.865,00 <b>+646.865,00</b>	104.558.000,00 104.808.000,00 <b>+250.000,00</b>	7.000.000,00 8.058.116,67 <b>+1.058.116,67</b>	
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 313000 - 314000 - 441000 - 441080 - 908500)	GH/ALF NUOVO VARIANZ.	110.759.600,00 105.821.600,00 <b>-4.938.000,00</b>	96.974.500,00 97.173.500,00 <b>+199.000,00</b>	103.486.500,00 104.067.500,00 <b>+581.000,00</b>	0,00 5.000.000,00 <b>+5.000.000,00</b>	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori- spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 745000)	GIÀ ALTA NUOVO VARIAZ.	20.903.291,24 20.803.291,24 -100.000,00				
05.01	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	GIÀ ALTA NUOVO VARIAZ.	4.754.000,00 5.254.000,00 +500.000,00				
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356710 - 357510 - 618000 - 904050 - 904070 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	GIÀ ALTA NUOVO VARIAZ.	46.691.500,00 47.263.210,00 +571.710,00				
06.02	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> Giovani (CAP. 255330 - 904080 - 904082)	GIÀ ALTA NUOVO VARIAZ.	2.150.316,00 2.187.316,00 +37.000,00	1.800.000,00 1.811.000,00 +11.000,00	1.710.000,00 1.727.684,48 +17.684,48		
07.01	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b> Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 615750 - 615430 - 615432 - 615434 - 615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703 - 906800)	GIÀ ALTA NUOVO VARIAZ.	50.970.200,00 53.420.200,00 +2.450.000,00				
	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 - 655500 - 655520 - 655610 - 655620 - 802350 - 802370)	GH/ALT NUOVO VAREZ	24.792.779,00 19.612.679,00 <b>-5.180.100,00</b>	20.830.843,60 21.063.038,60 <b>+232.195,00</b>	15.860.214,20 30.144.605,60 <b>+14.284.391,40</b>	6.746.495,30 5.382.561,10 <b>-1.363.934,20</b>	-1.299.001,70 per il 2020 -1.230.820,20 per il 2021 -1.159.230,10 per il 2022 -1.084.060,40 per il 2023 -1.005.132,50 per il 2024 -922.258,30 per il 2025 -835.240,20 per il 2026 -1.243.871,10 per il 2027 -1.147.932,50 per il 2028 -1.047.198,30 per il 2029 -941.429,10 per il 2030 -830.368,40 per il 2031 -713.754,00 per il 2032 -591.312,30 per il 2033 -462.748,80 per il 2034 -327.753,80 per il 2035 -185.983,40 per il 2036 -56.678,90 per il 2037
09.01	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> Difesa del suolo (CAP. 805720)	GH/ALT NUOVO VAREZ	20.135.000,00 18.335.000,00 <b>-1.800.000,00</b>				
09.05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 618150 - 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805530 - 805540 - 805560 - 805580 - 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)	GH/ALT NUOVO VAREZ	16.803.000,00 16.642.000,00 <b>-161.000,00</b>	12.974.000,00 12.969.000,00 <b>-5.000,00</b>	12.598.000,00 12.593.000,00 <b>-5.000,00</b>		
10.01	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b> Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GH/ALT NUOVO VAREZ	31.550.000,00 28.750.000,00 <b>-2.800.000,00</b>			34.600.000,00 37.400.000,00 <b>+2.800.000,00</b>	
10.04	Altre modalità di trasporto (CAP. 745100 - 907000)	GH/ALT NUOVO VAREZ	790.000,00 740.000,00 <b>-50.000,00</b>				

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408502 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743150 - 743152 - 743154 - 743200 - 743400 - 743500 - 907000)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	52.989.532,00 59.073.932,00 <b>+6.084.400,00</b>	29.656.599,00 29.137.612,00 <b>-518.987,00</b>	59.374.072,00 64.395.485,00 <b>+5.021.413,00</b>	85.600.000,00 87.300.000,00 <b>+1.700.000,00</b>	
	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b>						
11.01	Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 807600 - 807990)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	27.471.000,00 27.531.000,00 <b>+60.000,00</b>	10.360.000,00 10.510.000,00 <b>+150.000,00</b>			
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 808000 - 808020 - 808200 - 808220 - 808240)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	11.992.436,82 11.932.436,82 <b>-60.000,00</b>	4.303.000,00 4.143.000,00 <b>-160.000,00</b>	4.303.000,00 4.293.000,00 <b>-10.000,00</b>		
	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b>						
12.01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	10.494.416,00 10.988.028,58 <b>+493.612,58</b>	10.159.000,00 10.400.000,00 <b>+241.000,00</b>	10.114.000,00 10.355.000,00 <b>+241.000,00</b>		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402500 - 404210 - 404212 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	53.450.000,00 53.120.000,00 <b>-330.000,00</b>				
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	70.950.000,00 70.970.000,00 <b>+20.000,00</b>				
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401020 - 402025 - 402030 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404100)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	24.395.000,00 24.587.571,26 <b>+192.571,26</b>	21.001.500,00 21.201.500,00 <b>+200.000,00</b>	20.776.000,00 20.966.000,00 <b>+190.000,00</b>		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402600 - 404200 - 404202)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	12.850.000,00 12.986.340,00 <b>+136.340,00</b>	12.850.000,00 13.748.330,00 <b>+898.330,00</b>	12.350.000,00 13.148.330,00 <b>+798.330,00</b>		
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GIA'ALT NUOVO VARIANZ.	2.712.000,00 2.696.786,86 <b>-15.213,14</b>				

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autori- spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE
13.01	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 442000)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	1.070.475.420,00 1.074.703.820,00 +4.228.400,00	1.054.943.500,00 1.055.243.610,29 +300.110,29	1.025.161.500,00 1.025.461.610,29 +300.110,29		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 445000 - 445100)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	22.292.300,00 21.131.900,00 -1.160.400,00	11.315.100,00 12.475.500,00 +1.160.400,00			
14.01	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b> Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 615600 - 615604 - 615605 - 615608 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 615806 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617510 - 617520 - 617560 - 617570 - 617571 - 617573 - 617575 - 617580 - 617625 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070 - 618072 - 618295)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	69.062.000,00 151.311.755,79 +82.249.755,79	27.982.000,00 26.980.785,66 -1.001.214,34	38.533.000,00 35.009.683,43 -3.523.316,57	40.222.000,00 37.507.433,15 -2.714.566,85	-3.928.269,00 per il 2020 -4.150.000,00 per il 2021 -4.150.000,00 per il 2022 -4.150.000,00 per il 2023 -4.150.000,00 per il 2024 -4.150.000,00 per il 2025 -2.000.000,00 per il 2026 -2.000.000,00 per il 2027
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	9.123.000,00 9.827.175,00 +704.175,00	6.386.000,00 6.449.175,00 +63.175,00			
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	112.592.600,00 112.792.600,00 +200.000,00	112.592.600,00 112.792.600,00 +200.000,00	107.417.000,00 108.605.000,00 +1.188.000,00		
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615445 - 615450 - 615685 - 615700 - 617550 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	49.679.000,00 15.317.000,00 -34.362.000,00	7.372.000,00 11.172.000,00 +3.800.000,00		0,00 7.600.000,00 +7.600.000,00	+7.000.000,00 per il 2020
15.02	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> Formazione professionale (CAP. 256400 - 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GIA/ALT NUOVO VARIANZ.	6.461.593,49 3.557.824,17 -2.903.769,32	4.083.900,00 7.051.161,13 +2.967.261,13			

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	NOTE	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408010 - 408012 - 408050 - 408550 - 618030)	GIA/ALT NUOVO VARIAZ.	84.884.730,84 85.302.030,84 +417.300,00	63.387.000,00 66.731.000,00 +3.344.000,00	58.313.000,00 58.953.000,00 +640.000,00	5.309.000,00 3.309.000,00 -2.000.000,00		
16.01	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500550 - 500560 - 500700 - 500900 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 507000 - 507010 - 507050 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 618040 - 618050)	GIA/ALT NUOVO VARIAZ.	26.523.900,00 28.520.519,00 +1.996.619,00					
18.01	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 203000 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205650 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 402030 - 617550 - 617950 - 618155 - 618180 - 618190 - 619000 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GIA/ALT NUOVO VARIAZ.	603.618.211,16 601.449.681,68 -2.168.529,48	486.882.167,00 484.400.167,00 -2.482.000,00	578.999.800,00 581.947.800,00 +2.948.000,00	120.522.300,00 137.875.300,00 +17.353.000,00	+1.153.000,00 fino al 2025 +4.700.258,78 per il 2026 +3.845.000,00 per il 2027	
19.01	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908243)	GIA/ALT NUOVO VARIAZ.	11.923.000,00 11.907.000,00 -16.000,00	11.585.000,00 11.569.000,00 -16.000,00	11.470.000,00 11.452.000,00 -18.000,00			
19.02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GIA/ALT NUOVO VARIAZ.	578.624,50 1.078.624,50 +500.000,00	683.723,50 1.183.723,50 +500.000,00	657.650,00 1.157.650,00 +500.000,00			
1) TOTALE NUOVE o ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			104.241.713,63	18.442.766,42	30.489.359,17	41.540.546,67		
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-56.774.411,94	-7.724.201,34	-5.597.316,57	-6.078.501,05		

Tabella B  
Copertura degli oneri (articolo 4)

(in migliaia di euro)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>				
<b>NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE</b>	<b>104.242</b>	<b>18.443</b>	<b>30.489</b>	<b>41.541</b>
Articolo 4 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	104.242	18.443	30.489	41.541
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>104.242</b>	<b>18.443</b>	<b>30.489</b>	<b>41.541</b>

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>2. Mezzi di copertura:</u>				
<b>RIDUZIONI DI SPESE</b>	<b>56.774</b>	<b>7.724</b>	<b>5.597</b>	<b>6.079</b>
Articolo 4 (Riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	56.774	7.724	5.597	6.079
<b>QUOTA MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>47.468</b>	<b>10.719</b>	<b>24.892</b>	<b>35.462</b>
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>104.242</b>	<b>18.443</b>	<b>30.489</b>	<b>41.541</b>

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia

Tabella C  
Finanza locale (articolo 4)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
<b>SPESE CORRENTI</b>			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	242.086.000	237.430.000	233.944.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	301.000	295.000	289.000
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>242.387.000</b>	<b>237.725.000</b>	<b>234.233.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	53.660.200	12.500.000	53.766.500
2) in conto annualità	43.700.182	53.668.559	58.768.559
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale			
2) in conto annualità	71.303.291	70.307.184	50.170.204
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	6.491.377	
f) fondo ammortamento mutui	780.883	450.867	
g) progetto connettività a banda larga	1.000.000	1.000.000	
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)			
2) in conto annualità	542.880	542.880	542.880
i) fondo sviluppo locale	2.260.778	3.616.037	4.524.083
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>179.739.591</b>	<b>148.576.904</b>	<b>167.772.226</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>422.126.591</b>	<b>386.301.904</b>	<b>402.005.226</b>

### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 27 giugno 2016, n. 138, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 28 giugno 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso l'11 luglio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 28 luglio 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 15**

### **Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente**

(b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n.1)

#### INDICE

*Art. 1 - Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

*Art. 2 - Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

*Art. 3 - Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

*Art. 4 - Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

*Art. 5 - Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

*Art. 6 - Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

*Art. 7 - Disposizioni finanziarie*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15  
(legge provinciale sulle attività culturali 2007)*

1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserita la seguente:

"m bis) sviluppare la piccola editoria libraria indipendente;".

#### Art. 2

*Inserimento del capo V bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Capo V bis  
*Piccola editoria libraria indipendente*".

Art. 3

*Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 22, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

*Piccoli editori librari indipendenti*

1. Ai sensi di questa legge sono piccoli editori librari indipendenti gli editori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) siano iscritti nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento da almeno tre anni;
- b) abbiano prodotto e distribuito almeno tre titoli contrassegnati da un codice ISBN (International standard book number) nell'ultimo anno e di almeno dieci titoli nell'ultimo triennio;
- c) rientrino nella definizione di piccola e micro impresa e risultino autonomi in base ai criteri stabiliti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese."

Art. 4

*Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 22 bis, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 22 ter

*Interventi a sostegno dell'editoria*

1. Per conseguire le finalità di questa legge la Provincia può sostenere le attività promosse dalle associazioni di piccoli editori librari indipendenti aventi le caratteristiche previste con deliberazione della Giunta provinciale nonché dai piccoli editori librari indipendenti operanti sul territorio provinciale per:

- a) la diffusione di opere editoriali nell'intero territorio provinciale;
- b) l'organizzazione di incontri tra editori, autori e operatori culturali;
- c) la partecipazione a fiere del libro;
- d) la promozione al di fuori del territorio provinciale delle opere edite in Trentino;
- e) la traduzione in lingua straniera o nelle lingue delle minoranze linguistiche della provincia di Trento di testi pubblicati dai piccoli editori librari indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
- f) la diffusione di opere editoriali che promuovono la storia, le bellezze paesaggistiche e naturali, il turismo, la gastronomia e le tradizioni trentine nonché il locale patrimonio architettonico, artistico e culturale.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis ai piccoli editori librari indipendenti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 22 bis.

3. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo ai sensi del comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

4. La Provincia promuove inoltre la qualificazione del personale e l'ammodernamento delle strutture dei piccoli editori librari indipendenti. Le iniziative previste da questo comma sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983), e dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999."

Art. 5

*Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 22 ter, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 22 quater  
*Tavolo dell'editoria*

1. E' istituito il tavolo dell'editoria quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione delle attività editoriali in Trentino. Il tavolo si riunisce almeno una volta l'anno e formula proposte inerenti le attività editoriali e il loro sviluppo. Il tavolo inoltre esprime il proprio parere sulle linee guida previste dall'articolo 22 quinquies.

2. Il tavolo è nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, entro il primo anno della stessa, ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di cultura, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di cultura o un suo delegato, con funzioni di segretario;
- c) un rappresentante delle biblioteche aderenti al sistema bibliotecario trentino;
- d) due rappresentanti delle associazioni provinciali di categoria per l'editoria libraria, da queste designati, di cui almeno uno in rappresentanza dei piccoli editori librai indipendenti previsti dall'articolo 22 bis;
- e) due rappresentanti delle associazioni dei librai;
- f) un rappresentante designato dall'associazione artigiani.

3. Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

4. La prima nomina del tavolo avviene entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo capo."

Art. 6

*Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella legge provinciale sulle attività culturali 2007*

1. Dopo l'articolo 22 quater, nel capo V bis della legge provinciale sulle attività culturali 2007 è inserito il seguente:

"Art. 22 quinquies  
*Linee guida della piccola editoria libraria indipendente*

1. La Giunta provinciale, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, approva le linee guida inerenti la piccola editoria libraria indipendente."

Art. 7

*Disposizioni finanziarie*

1. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 1, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 5 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, con riferimento all'articolo 22 ter, comma 4, della legge provinciale sulle attività culturali 2007, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 14 (sviluppo economico e

competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 settembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 22 aprile 2015, n. 80, d'iniziativa dei consiglieri Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher e Luca Zeni (Partito democratico del Trentino), concernente "Interventi a sostegno dell'editoria".
- Assegnato alla quinta commissione permanente il 29 aprile 2015.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente espresso sul testo con il titolo "Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente" il 7 luglio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 15 settembre 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 26 settembre 2016, n. 16**

### **Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori**

(b.u. 4 ottobre 2016, n. 40, suppl. n. 1)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

*Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13  
(legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente: "Tra i requisiti è compresa altresì l'adozione della carta dei servizi sociali, secondo le linee guida e i contenuti essenziali approvati con deliberazione della Giunta provinciale."

#### Art. 2

*Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Alla fine del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definite le ulteriori forme di coordinamento tra la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari al fine di garantire funzioni di supporto e di consulenza a favore dei soggetti cui la legge attribuisce funzioni connesse alla tutela dei minori."

#### Art. 3

*Disposizione finanziaria*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 26 settembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 29 settembre 2014, n. 46, d'iniziativa dei consiglieri Maurizio Fugatti, Claudio Civettini (Lega nord Trentino) e Filippo Degasperi (Movimento 5 stelle), concernente "Integrazioni della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 in materia di carte dei servizi e di servizi a favore dei minori".
- Assegnato alla quarta commissione permanente il 7 ottobre 2014.
- Parere contrario della quarta commissione permanente espresso il 20 luglio 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Integrazione della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 in materia di carta dei servizi sociali e di tutela dei minori" il 16 settembre 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 1 dicembre 2016, n. 17**

### **Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018**

(b.u. 1 dicembre 2016, n. 48, straord. n. 1)

#### INDICE

Art. 1 - *Variazione allo stato di previsione dell'entrata*

Art. 2 - *Variazione allo stato di previsione della spesa*

Art. 3 - *Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

Art. 4 - *Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

Art. 5 - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

Art. 6 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 - entrate (articolo 1)*

Allegato B - *Variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 - uscite (articolo 2)*

Allegato C - *Allegati al bilancio (articolo 3)*

Allegato D - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa (articolo 4)*

Allegato E - *Copertura degli oneri (articolo 4)*

Allegato F - *Finanza locale (articolo 4)*

Allegato G - *Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 5)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Variazione allo stato di previsione dell'entrata*

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 22 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018), sono introdotte le variazioni previste nell'allegato A.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 3.731.596,83 euro e in termini di cassa - 3.496.063,48 euro;
- b) anno 2018: in termini di competenza + 2.640.000,00 euro.

Art. 2

*Variazione allo stato di previsione della spesa*

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018, di cui all'articolo 2 della legge provinciale n. 22 del 2015, sono introdotte le variazioni previste nell'allegato B.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2016: in termini di competenza + 3.731.596,83 euro e in termini di cassa - 3.496.063,48 euro;
- b) anno 2018: in termini di competenza + 2.640.000,00 euro.

Art. 3

*Allegati al bilancio ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

1. In relazione alle variazioni apportate dagli articoli 1 e 2 sono approvati gli allegati al bilancio di cui all'allegato C previsti dal decreto legislativo n. 118 del 2011, per quanto modificati.

Art. 4

*Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri*

1. Per i fini delle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nell'allegato D sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nel medesimo allegato, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nell'allegato E.

3. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dall'allegato F.

Art. 5

*Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011*

1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118 del 2011 è riconosciuta la legittimità delle somme indicate dagli atti elencati nell'allegato G.

2. Dall'applicazione del comma 1 non derivano ulteriori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio e indicate nell'allegato G.

Art. 6

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 2 novembre 2016, n. 168, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2016 - 2018".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 3 novembre 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 9 novembre 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 30 novembre 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 2016, n. 18**

### **Interventi di promozione dell'informazione locale**

(b.u. 7 dicembre 2016, n. 49, straord. n. 1)

#### **INDICE**

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Agevolazioni*

Art. 3 - *Destinatari delle agevolazioni*

Art. 4 - *Requisiti per l'accesso alle agevolazioni*

Art. 5 - *Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti*

Art. 6 - *Conferenza dell'informazione*

Art. 7 - *Disposizioni attuative*

Art. 8 - *Modificazione della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)*

Art. 9 - *Disposizioni finanziarie*

**IL CONSIGLIO PROVINCIALE**  
ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**  
promulga

la seguente legge:

#### **Art. 1** *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove il pluralismo dell'informazione locale, con particolare riguardo all'informazione resa dai mezzi di comunicazione ad accesso gratuito per il pubblico, anche sostenendo la diffusione di contenuti informativi di interesse locale per l'incremento della conoscenza della realtà istituzionale, sociale, sanitaria, economica, lavorativa e culturale dei territori che caratterizzano la realtà provinciale e la diffusione dell'informazione di utilità pubblica, delle opportunità offerte dall'Europa, nonché la valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La Provincia si impegna a sostenere i livelli occupazionali delle imprese del settore dell'informazione locale e a promuovere la professionalità, anche attraverso adeguata organizzazione aziendale, e l'innovazione tecnologica nell'informazione.

3. La Provincia riconosce il ruolo delle aggregazioni associative di imprese di informazione locale trentine anche attraverso l'attivazione di periodici tavoli di confronto.

4. La Provincia favorisce l'accesso da parte dei disabili sensoriali ai mezzi di informazione.

Art. 2  
*Agevolazioni*

1. Per i fini previsti da questa legge, la Provincia può concedere un contributo a titolo di de minimis alle imprese previste dall'articolo 3 aventi i requisiti specificati nell'articolo 4 e nella deliberazione prevista dall'articolo 7.

2. Il contributo stabilito dal comma 1 può essere disposto anche ai sensi della normativa dell'Unione europea relativa agli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale ove la deliberazione prevista dall'articolo 7 individui e specifichi i servizi di interesse generale oggetto del contributo nonché le altre regole per assicurare il rispetto di quanto previsto dalla citata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il preventivo atto di impegno in cui sono definiti chiaramente i servizi da prestare e le condizioni per la concessione del contributo. Per i fini di questo comma si intendono come servizi di interesse economico generale quelli tesi alla produzione e alla diffusione di informazioni relative a tematiche di interesse della popolazione locale. Questo comma può essere applicato anche con riferimento alle singole tipologie di mezzi di comunicazione.

3. La struttura provinciale competente istruisce le domande di concessione del contributo stabilito dal comma 1 pervenute alla Provincia avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni previsto dalla legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19 (Disciplina del Comitato provinciale per le telecomunicazioni), per la verifica dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 1, lettera a), e commi 2 e 3, e degli altri elementi eventualmente individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 7. A tale verifica il Comitato provinciale per le comunicazioni provvede entro il termine indicato nella predetta deliberazione. Il termine del procedimento è sospeso fino all'acquisizione da parte della struttura provinciale competente degli elementi istruttori sottoposti a verifica dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La struttura provinciale competente effettua controlli a campione, secondo quanto specificato nella deliberazione prevista dall'articolo 7, rispetto alle dichiarazioni e agli impegni contenuti nella domanda di contributo, anche avvalendosi del Comitato provinciale per le comunicazioni per le verifiche sui requisiti indicate al comma 3 e per le verifiche sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4; in caso di irregolarità riscontrate dal Comitato provinciale per le comunicazioni, lo stesso propone i relativi provvedimenti di decadenza alla struttura provinciale competente.

Art. 3  
*Destinatari delle agevolazioni*

1. Possono accedere alle agevolazioni previste da questa legge le imprese di informazione locale che realizzano e diffondono contenuti informativi sul territorio provinciale secondo quanto precisato nella deliberazione prevista dall'articolo 7. Per imprese di informazione locale ai fini di questa legge si intendono le emittenti radiotelevisive e i portali informativi online locali.

2. Si intendono:

- a) per "emittenti radiotelevisive locali" le emittenti televisive o radiofoniche private, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che realizzano e diffondono i loro programmi prevalentemente sul territorio provinciale oppure i cui programmi raggiungono una copertura della popolazione provinciale almeno pari alla percentuale indicata dalla deliberazione prevista dall'articolo 7;
- b) per "portali informativi online locali" i portali informativi online privati sviluppati su piattaforme web o social, senza una partecipazione pubblica diretta o indiretta, che

pubblicano contenuti autoprodotti a carattere informativo su tematiche riferite specificatamente al Trentino o di particolare interesse per la popolazione locale; nel caso di portali informativi online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee o di emittenti radiotelevisive i contenuti non devono essere la mera riproposizione di quelli pubblicati da queste ultime.

#### Art. 4

##### *Requisiti per l'accesso alle agevolazioni*

1. Fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, i contributi sono concessi a condizione che:

- a) le imprese siano registrate nel registro degli operatori della comunicazione - o in alternativa, per quanto riguarda i portali informativi online, presso il competente Tribunale - e abbiano sede operativa nel territorio provinciale regolamentando nella deliberazione prevista dall'articolo 7 la valorizzazione legata alla durata dell'attività già svolta sul territorio provinciale; nel caso di portali informativi online che siano espressione di testate giornalistiche cartacee, il predetto requisito è soddisfatto dalla presenza della registrazione corrispondente alla testata cartacea, integrata dalla comunicazione al Tribunale dell'ulteriore modalità di diffusione online;
- b) nella redazione che fa capo all'impresa sia regolarmente assunto almeno un giornalista iscritto all'albo nazionale dell'Ordine dei giornalisti per i portali informativi online e le emittenti radiofoniche o almeno tre giornalisti professionisti per le emittenti televisive; i giornalisti devono risultare assunti con contratto nazionale di lavoro giornalistico a tempo indeterminato, salvo il caso in cui il giornalista del portale informativo online e dell'emittente radiofonica coincida con il titolare dell'impresa.

2. Sono escluse dai contributi le imprese concessionarie da parte dello Stato del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

3. Sono escluse dai contributi, secondo la disciplina indicata dalla deliberazione prevista dall'articolo 7, le emittenti che non aderiscono ai codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori e in materia di televendite ad esse rivolti.

4. Le imprese si impegnano, per il periodo determinato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7:

- a) al mantenimento dei livelli occupazionali del personale dipendente, indicati nella domanda di concessione del contributo per i fini previsti dall'articolo 7, comma 2;
- b) al mantenimento dei livelli professionali attraverso interventi di formazione continua secondo quanto indicato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7;
- c) a diffondere contenuti coerenti con le finalità dell'articolo 1 per un tempo minimo indicato dalla deliberazione prevista dall'articolo 7 nel caso di emittenti radiotelevisive o con una frequenza minima stabilita dalla predetta deliberazione nel caso di portali informativi online;
- d) limitatamente alle emittenti, al rispetto dei codici di autoregolamentazione in materia di tutela dei minori in tv e in materia di televendite ad esse rivolti;
- e) al rispetto della normativa in materia di tutela dei minori;
- f) a non diffondere contenuti o programmazioni che prevedono vincite in denaro, salvo che siano di modesta entità; a non consentire l'accesso a contenuti che prevedono vincite in denaro e a non acconsentire collegamenti ipertestuali che conducono a siti che permettono l'accesso al gioco; a non diffondere o acconsentire alla diffusione dei messaggi pubblicitari previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 (Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco);
- g) a non fornire contenuti di televendite o di spazi pubblicitari e promozionali in percentuale superiore a quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'articolo 7.

5. La deliberazione prevista dall'articolo 7 disciplina la decadenza totale o parziale dai contributi concessi in relazione alla violazione degli impegni previsti dal comma 4. La decadenza parziale dal contributo è prevista anche ove l'impresa faccia ricorso ad ammortizzatori sociali, in relazione al conseguente minore impiego di personale rispetto a quanto dichiarato ai sensi del comma 4, lettera a). La predetta deliberazione può disciplinare inoltre la decadenza parziale dai contributi a seguito di sanzioni irrogate dall'Ordine dei giornalisti o dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione a contenuti oggetto di diffusione da parte delle imprese beneficiarie dei contributi. In caso di recupero le somme erogate sono maggiorate degli interessi legali. La deliberazione prevista dall'articolo 7 individua i casi in cui la revoca del contributo comporta l'esclusione dell'impresa beneficiaria dalla presentazione della domanda per le agevolazioni previste da questa legge anche per l'anno successivo.

#### Art. 5

##### *Interventi formativi e agevolazioni per gli investimenti*

1. La Provincia promuove la realizzazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle professionalità e la qualificazione del personale operante nelle imprese di informazione locale; tali iniziative sono realizzate secondo le modalità previste dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983).

2. La Provincia favorisce l'integrazione tra le istituzioni scolastiche e le imprese di informazione locale per la realizzazione di visite periodiche, tirocini regolati dalla normativa vigente e progetti mirati di inserimento dei giovani nelle imprese medesime.

3. Le imprese di informazione locale possono beneficiare degli incentivi disposti dalla Provincia ai sensi della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999).

#### Art. 6

##### *Conferenza dell'informazione*

1. Il Comitato provinciale per le comunicazioni, in accordo con le strutture provinciali competenti, convoca annualmente una conferenza dell'informazione per l'analisi dell'evoluzione del settore dell'informazione locale, con particolare attenzione all'occupazione e allo sviluppo della professionalità, all'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché alle azioni finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche ladina, mochena e cimbra.

2. La conferenza è indetta con avviso da pubblicare sul sito internet istituzionale almeno trenta giorni prima del suo svolgimento; essa è aperta a tutti i rappresentanti delle imprese destinatarie degli interventi previsti da questa legge.

3. La conferenza valuta in particolare gli effetti degli interventi previsti da questa legge sul settore dell'informazione e formula proposte per gli eventuali correttivi da apportare alla legge o alla deliberazione prevista dall'articolo 7. Le proposte sono trasmesse al Presidente della Provincia e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

#### Art. 7

##### *Disposizioni attuative*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni attuative di questa legge e, in particolare, i requisiti e le condizioni, anche ulteriori rispetto a quelli

previsti da questa legge, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni, comprese le eventuali disposizioni necessarie per rendere compatibile l'erogazione delle agevolazioni previste da questa legge con l'ordinamento dell'Unione europea, nonché i casi di decadenza dalle agevolazioni; le agevolazioni possono anche essere differenziate rispetto alle diverse tipologie di mezzo di comunicazione.

2. I criteri previsti dalla deliberazione indicata dal comma 1, prevedono, tra gli altri, una graduazione del contributo o di parte di esso in relazione alla tipologia di impresa, ai livelli occupazionali della stessa con riferimento al personale effettivamente impiegato, a indicatori che tengano conto del grado di diffusione sul territorio provinciale dell'informazione offerta e a indicatori relativi al servizio reso superiori a quelli richiesti dall'articolo 4, comma 4, lettera c). Detti criteri possono valorizzare inoltre emittenti radiotelevisive locali con diffusione su porzioni di territorio caratterizzate da continuità territoriale e di omogeneità culturale, storica, sociale, economica, infrastrutturale e orografica.

3. La deliberazione indicata dal comma 1 individua inoltre strumenti volti a evitare che sui portali informativi online siano pubblicati commenti dai contenuti penalmente rilevanti, offensivi o discriminatori, nonché i casi in cui la pubblicazione di tali contenuti determini la decadenza totale o parziale da eventuali contributi concessi da questa legge; i controlli relativamente a tali aspetti sono effettuati dal Comitato provinciale per le comunicazioni.

4. La deliberazione indicata dal comma 1 è approvata previo parere del Comitato provinciale per le comunicazioni e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea, la deliberazione indicata dal comma 1 può prevedere che le agevolazioni previste da questa legge siano concesse anche con riferimento all'anno 2016.

#### Art. 8

##### *Modificazione della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008 è inserito il seguente:

"4 bis. La Provincia può, previo parere della conferenza delle minoranze, erogare all'associazione prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera k), un contributo volto a sostenere pubblicazioni periodiche della stessa edite in lingua ladina."

#### Art. 9

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 2, prevista nell'importo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede con gli stanziamenti a tal fine già autorizzati per i medesimi anni sulla missione 14 (sviluppo economico e competitività), programma 01 (industria, PMI e artigianato), titolo 2 (spese in conto capitale) del bilancio di previsione per i fini indicati dall'articolo 17 (Contributi da utilizzare in compensazione) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge di stabilità provinciale.

2. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione

professionale), programma 03 (sostegno all'occupazione), titolo 1 (spese correnti).

3. Dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 04 (istruzione e diritto allo studio), programma 02 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione dell'articolo 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 7 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

#### **LAVORI PREPARATORI**

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
  - disegno di legge 2 ottobre 2015, n. 97, d'iniziativa del consigliere Claudio Civettini (Civica trentina), concernente "Interventi a sostegno dell'editoria e dell'informazione. Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007";
  - disegno di legge 18 aprile 2016, n. 127, d'iniziativa della giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Interventi di promozione dell'informazione locale".
- Assegnati alla quinta commissione permanente rispettivamente il 13 ottobre 2015 e il 29 aprile 2016.
- Parere favorevole della quinta commissione permanente sul testo unificato con il titolo "Interventi di promozione dell'informazione locale" espresso il 17 ottobre 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 30 novembre 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 19**

### **Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017**

(b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)

#### **INDICE**

##### **Capo I - Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità**

*Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e del connesso articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

*Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979, dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relative agli strumenti contabili e di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali*

##### **Capo II - Disposizioni in materia di trasparenza e di personale**

*Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), relative alla trasparenza*

*Art. 4 - Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997*

*Art. 5 - Proroga di graduatorie*

##### **Capo III - Disposizioni in materia di enti locali e di società**

*Art. 6 - Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

*Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici*

*Art. 8 - Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

##### **Capo IV - Disposizioni in materia di politiche sociali e di edilizia abitativa**

*Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

*Art. 10 - Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

*Art. 11 - Scadenza di graduatorie in materia di edilizia abitativa agevolata*

*Art. 12 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

##### **Capo V - Disposizioni in materia di scuola e di asili nido**

*Art. 13 - Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola*

Art. 14 - *Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

Art. 15 - *Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), e dell'articolo 14 della connessa legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17*

Art. 16 - *Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 50 della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 in materia di istruzione*

Art. 17 - *Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006*

Art. 18 - *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

Art. 19 - *Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

#### Capo VI - *Disposizioni in materia di turismo, lavoro e commercio*

Art. 20 - *Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)*

Art. 21 - *Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

Art. 22 - *Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre), e abrogazione di disposizioni del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg*

Art. 23 - *Modificazioni dell'articolo 01 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno), e del connesso articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

Art. 24 - *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

Art. 25 - *Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

#### Capo VII - *Disposizioni in materia di aree protette, energia e lavori pubblici*

Art. 26 - *Modificazioni dell'articolo 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

Art. 27 - *Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Art. 28 - *Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

#### Capo VIII - *Disposizioni finali*

Art. 29 - *Abrogazione di disposizioni superate*

Art. 30 - *Entrata in vigore*

Allegato A - *Disposizioni provinciali abrogate (articolo 29)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità*

Art. 1

*Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4  
(legge sulla programmazione provinciale 1996),  
e del connesso articolo 2 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

1. L'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

*Programmazione settoriale*

1. La programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia e, negli ambiti individuati con la deliberazione prevista dal comma 6, dalle agenzie e dagli enti strumentali è effettuata in armonia con il programma di legislatura, il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa nota di aggiornamento attraverso il documento di programmazione settoriale. Il documento è elaborato sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione prevista dal comma 6. Sono fatti salvi gli strumenti di programmazione individuati ai sensi del comma 6, lettera f), i progetti indicati nell'articolo 13 della presente legge e gli accordi di programma previsti dall'articolo 6 ter, comma 1, della legge provinciale di contabilità 1979.

2. Il documento di programmazione settoriale ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura; è articolato in apposite sezioni riferite agli ambiti di competenza della direzione generale e dei dipartimenti della Provincia.

3. Il documento di programmazione settoriale riporta una breve analisi della situazione attuale del settore di riferimento e delle eventuali criticità, individua gli obiettivi prioritari e gli interventi da realizzare specificando costi, tempi e modalità di attuazione. La copertura finanziaria degli interventi programmati nel documento di programmazione settoriale dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità. La Giunta provinciale può indicare, dandone separata evidenza, opere e interventi di rilievo particolarmente strategico da realizzare subordinatamente all'individuazione delle relative risorse finanziarie.

4. Il documento di programmazione settoriale è articolato anche per aree territoriali, per i fini dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), se lo prevede il regolamento di cui al medesimo articolo; il

regolamento può prevedere l'applicazione di questo comma con riguardo a specifiche tipologie o soglie dimensionali di interventi.

5. La Giunta provinciale approva il documento di programmazione settoriale, di norma, a cadenza annuale, anche separatamente per singoli stralci. Il documento di programmazione può essere aggiornato con effetto per la rimanente durata del periodo di riferimento. Ferma restando la scadenza di fine legislatura, fino all'approvazione del nuovo documento di programmazione rimane in vigore il precedente, per l'attuazione degli interventi ivi previsti.

6. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione:

- a) gli ambiti d'intervento di competenza di agenzie ed enti strumentali da programmare mediante il documento di programmazione settoriale;
- b) i criteri e le modalità per la predisposizione del documento di programmazione settoriale e dei progetti, la specificazione dei contenuti di questi documenti, le modalità per l'aggiornamento e i casi in cui se ne può prescindere;
- c) la soglia finanziaria al di sotto della quale non è necessaria l'indicazione specifica degli interventi;
- d) i casi in cui i capitoli o gli articoli del bilancio finanziario gestionale possono essere esclusi dalla programmazione;
- e) gli ambiti o settori di particolare rilievo programmatico per i quali la Giunta provinciale approva gli strumenti di programmazione degli interventi agevolati, fermo restando quanto previsto dalle leggi provinciali per specifici strumenti di programmazione;
- f) gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione provinciale che sono confermati, nonché gli strumenti esclusi dal campo di applicazione di quest'articolo;
- g) la disciplina transitoria da applicare ai piani pluriennali per gli investimenti;
- h) ogni altro elemento utile per la predisposizione del documento di programmazione settoriale o di altri strumenti di programmazione settoriale."

2. A decorrere dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 17, comma 6, della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, il decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg (Regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4), è abrogato e cessa l'efficacia delle relative disposizioni attuative, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 5. Dalla medesima data i richiami al decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 presenti nella normativa provinciale si intendono riferiti alla predetta deliberazione della Giunta provinciale.

3. Fino alla programmazione degli interventi con le modalità stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, per garantire la funzionalità e la continuità della gestione dell'amministrazione è prorogata l'efficacia del programma di gestione per l'anno 2015, sezione programmazione, anche raccordandolo con la nuova struttura del bilancio di previsione risultante dal recepimento delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con possibilità di adeguamento limitatamente ai casi di necessità oppure obbligatorietà degli oneri o di indispensabilità e urgenza. Per l'adeguamento del programma di gestione 2015 continuano ad applicarsi le disposizioni attuative della previgente disciplina sulla programmazione settoriale. Fino allo stesso termine, inoltre, sono confermati gli strumenti di programmazione settoriale degli interventi diretti diversi dal programma di gestione, sezione programmazione. La copertura finanziaria degli interventi programmati deve essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilità.

4. In deroga alle modalità di programmazione stabilite dall'articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996, come sostituito dal comma 1, i piani pluriennali per gli investimenti pubblici individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000 per i settori della viabilità, dei trasporti, delle opere igienico-sanitarie, dei beni culturali e dell'edilizia sanitaria, nonché il piano degli investimenti immobiliari previsto dall'articolo 22 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), possono essere confermati fino al termine della quindicesima legislatura provinciale e possono essere aggiornati con le modalità definite nella deliberazione prevista dallo stesso articolo 17, comma 6; in tal caso, se ciò è funzionale a una programmazione coordinata e unitaria per settori e ambiti omogenei, in questi piani è inclusa anche la programmazione degli interventi diretti effettuata con il programma di gestione, sezione programmazione, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge sulla programmazione provinciale 1996 nel testo vigente il 30 dicembre 2015.

5. Fino alla scadenza della quindicesima legislatura mantengono la loro efficacia i piani pluriennali per gli investimenti pubblici agevolati individuati dal decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 24-42/Leg del 2000, secondo la disciplina prevista dal decreto medesimo.

6. Fino alla nuova individuazione degli atti riservati ai dirigenti generali è confermata l'individuazione già stabilita per il 2015.

7. L'articolo 26 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e il comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, sono abrogati.

8. L'articolo 2 della legge provinciale n. 20 del 2015 è abrogato.

## Art. 2

*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979, dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, relative agli strumenti contabili e di programmazione delle agenzie e degli enti strumentali*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 56 della legge provinciale di contabilità 1979, le parole: "la corretta contabilizzazione della spesa in ordine alla quantificazione dell'impegno" sono sostituite dalle seguenti: "la corretta contabilizzazione della spesa e dell'entrata in ordine alla quantificazione dell'impegno e dell'accertamento".

2. All'articolo 78 bis 1 della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Bilanci delle agenzie e degli enti pubblici strumentali in contabilità finanziaria";
- b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "Con regolamento sono individuate le disposizioni contenute nelle leggi provinciali istitutive delle agenzie e degli enti da ritenersi già abrogate in quanto incompatibili con le disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e con le relative disposizioni provinciali di recepimento.";
- c) nel comma 3 le parole: "nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 1";
- d) il secondo periodo del comma 4 è soppresso.

3. All'articolo 78 bis 2 della legge provinciale di contabilità 1979 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4 le parole: "Il piano delle attività, di durata almeno triennale, unitamente al budget economico triennale, è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale." sono sostituite dalle seguenti: "Oltre al piano delle attività, di durata almeno triennale, da approvare unitamente al budget economico triennale, sono soggetti all'approvazione della

Giunta provinciale, che vi provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, le tipologie di variazioni al budget economico eventualmente individuate dalla Giunta provinciale e il bilancio di esercizio.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis. Agli enti indicati nel comma 4 si applica l'articolo 78 bis 1, commi 5 e 6, intendendosi sostituiti i riferimenti alle voci e, se esistenti, ai documenti contabili ivi contenuti con quelli corrispondenti relativi alla contabilità civilistica."

4. All'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera h) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

"h) l'approvazione del piano delle attività previsto dall'articolo 78 bis 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).";

b) il comma 8 bis è abrogato.

5. Il comma 5 dell'articolo 7 (Direttive per l'attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale n. 4 del 2004 è abrogato.

## Capo II

### *Disposizioni in materia di trasparenza e di personale*

#### Art. 3

*Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997), e dell'articolo 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali 1990), relative alla trasparenza*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 4 del 2014 è inserito il seguente:

"2 bis. Inoltre è assicurato l'accesso ai dati che non necessitano di rielaborazione e ai documenti detenuti dall'amministrazione provinciale o dai soggetti indicati nel comma 1, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria."

2. All'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'inizio del comma 1 sono inserite le parole: "Salvo quanto disposto da quest'articolo,";

b) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: "La stessa disciplina si applica anche per l'accesso ai sensi dell'articolo 1, comma 2 bis, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 5 bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 e dell'articolo 32 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La richiesta di accesso civico può essere presentata alternativamente:

a) alla struttura o amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

b) alla struttura dell'amministrazione che svolge l'attività di informazione e assistenza al cittadino, se prevista; questa la trasmette alla struttura prevista dalla lettera a) o al responsabile della trasparenza, nei casi indicati dalla lettera c);

c) al responsabile della trasparenza della Provincia o al responsabile della trasparenza dell'ente obbligato alla pubblicazione, se la domanda ha ad oggetto dati, informazioni o documenti di pubblicazione obbligatoria ai sensi di questa legge o del decreto legislativo n. 33 del 2013.";

d) all'inizio del comma 3 sono inserite le parole: "Nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera c),".

3. Nel comma 4 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 4 del 2014 le parole: "Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala alla struttura competente, individuata dalla Giunta provinciale, i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative; a queste sanzioni si applica l'articolo 1 bis della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative)" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile per la trasparenza, inoltre, segnala al nucleo di valutazione della dirigenza i casi d'inadempimento per i quali sono previste sanzioni amministrative".

4. All'articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale, nell'ambito del piano provinciale di prevenzione della corruzione, adotta un'apposita sezione che definisce tempi e modalità necessari per assicurare l'attuazione degli obblighi da essa previsti e la relativa decorrenza.";

b) nel comma 3 le parole: "entro novanta giorni" sono soppresse;

c) nel comma 3 le parole: "entro il 1° gennaio 2015" sono soppresse.

5. Alla fine del comma 5 dell'articolo 24 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Nel contratto, inoltre, sono indicati gli obiettivi di trasparenza ai sensi della normativa provinciale in materia."

6. All'articolo 75 ter della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b bis) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b bis) per ogni incarico dirigenziale, anche conferito ai sensi dell'articolo 34 bis:

- 1) l'atto di conferimento, il curriculum vitae, la durata;
- 2) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, compresi i rimborsi a qualsiasi titolo percepiti;
- 3) i dati relativi all'assunzione di cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti;
- 4) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica con l'indicazione dei compensi spettanti;
- 5) le dichiarazioni previste dall'articolo 2, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), nonché le attestazioni e dichiarazioni previste dagli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, se essi vi consentono. E' data evidenza al mancato consenso;"

b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"c) gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, compresi eventuali rimborsi a qualsiasi titolo percepiti, che ciascun dirigente è tenuto a comunicare all'amministrazione;"

c) all'inizio della lettera f) del comma 2 sono inserite le parole: "i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione per la produttività del lavoro pubblico e".

7. Nel comma 1 dell'articolo 39 undecies della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, dopo le parole: "tenuta dell'elenco." sono inserite le seguenti: "L'elenco tenuto dai soggetti previsti dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 indica anche la ragione dell'incarico, il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura."

8. La Giunta provinciale integra il piano provinciale di prevenzione della corruzione con la specifica sezione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale n. 4 del 2014, come modificato dal comma 4, e garantisce la pubblicazione dei dati in materia di trasparenza previsti da questa legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Gli enti

strumentali della Provincia, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale, assicurano il rispetto degli obblighi previsti da questa legge entro lo stesso termine. Entro il medesimo termine la Provincia, nell'ambito dell'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti in base all'articolo 2, comma 6, della legge provinciale n. 4 del 2014, assicura quelli riferiti agli atti e alle informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

#### Art. 4

##### *Modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997*

1. Nel comma 3 dell'articolo 12 ter della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: ", e per gli enti strumentali" sono sostituite dalle seguenti: "per la Provincia e per gli enti strumentali".

2. Dopo l'articolo 34 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

#### "Art. 34 ter

##### *Aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi*

1. L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi prevista dall'articolo 23, commi 5 e 8, e dall'articolo 29, comma 4 ter, non può essere disposta se:

- a) tale personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso un'impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b) tale personale intende svolgere attività in organismi o imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

2. Il personale che ha usufruito dell'aspettativa prevista dal comma 1 non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a)."

#### Art. 5

##### *Proroga di graduatorie*

1. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali, già prorogate fino al 31 dicembre 2016 in base alla normativa provinciale, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali che scadono nel corso del 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale a tempo indeterminato degli enti strumentali indicati nell'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del

Trentino), già prorogati fino al 31 dicembre 2016 in base alla normativa provinciale, e quelli che scadono nel corso del 2017, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017, fatta eccezione per le graduatorie del personale del ruolo sanitario, che conservano la loro naturale scadenza.

### Capo III

#### *Disposizioni in materia di enti locali e di società*

#### Art. 6

##### *Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 le parole: "ivi compresa l'associazione scuola di polizia municipale", sono sostituite dalle seguenti: "compresa l'associazione professionale polizia locale d'Italia (ANVU)".

#### Art. 7

##### *Modificazioni della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge sul personale della Provincia 1997, della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6, e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 relative alle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali, al personale degli enti strumentali e ai servizi pubblici*

1. All'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia) della legge provinciale n. 1 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale stabilisce con direttiva, per le società controllate dalla Provincia, le modalità e i termini di assolvimento degli obblighi d'informazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. La struttura individuata dalla Giunta per il ricevimento delle informazioni in parola è distinta da quella titolare delle funzioni indicate nel comma 1. Per le società partecipate dagli enti locali, non controllate dalla Provincia, si provvede d'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali.";

b) i commi 3 bis e 3 bis 1 sono sostituiti dai seguenti:

"3 bis. Allo scopo di realizzare processi di riorganizzazione, volti a promuovere la valorizzazione, il riordino e la razionalizzazione del sistema delle partecipazioni provinciali per renderlo più efficiente e funzionale al raggiungimento degli obiettivi della programmazione provinciale, anche in conformità al vigente ordinamento statale e comunitario in materia di servizi pubblici, la Giunta provinciale, anche in deroga alle disposizioni legislative provinciali che disciplinano la partecipazione della Provincia a queste società e all'articolo 33, comma 5, della legge provinciale n. 3 del 2006, è autorizzata, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta, a effettuare o promuovere le operazioni di riorganizzazione delle società da essa controllate, anche indirettamente, comprese scissioni, fusioni, trasformazioni, messa in liquidazione, acquisti o alienazioni di azioni o di quote di società di capitali. Per queste finalità la Giunta provinciale approva uno o più programmi, previa acquisizione del parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. A queste operazioni si applica l'articolo 33, comma 8, della legge provinciale n. 3 del 2006, se ne ricorrono i presupposti. I programmi, corredati di un'apposita relazione tecnica, indicano specificamente le modalità e i tempi d'attuazione e individuano anche le società alle quali sono attribuite le funzioni o i servizi già spettanti alle società oggetto delle operazioni di riorganizzazione. Resta ferma la possibilità di assegnare queste funzioni o servizi direttamente alla Provincia; in tal caso la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio. Fatta salva quest'ultima possibilità, le disposizioni applicabili alle società oggetto delle operazioni di riorganizzazione contenute in leggi provinciali vigenti si applicano alle società risultanti da queste operazioni, a eccezione degli obblighi relativi agli atti costitutivi, agli statuti e alla composizione degli organi sociali. Entro il termine stabilito dal programma la Giunta provinciale approva una relazione sulla sua attuazione e sul conseguimento degli obiettivi. Ai provvedimenti previsti da questo comma e dal comma 3 bis 1 si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3 bis 1. Il comma 3 bis si applica anche per adeguare l'organizzazione e l'attività delle società partecipate dalla Provincia all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al riguardo la Provincia provvede con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e adotta il programma di razionalizzazione societaria, entro il 31 dicembre dell'anno di adozione dell'atto triennale o del suo aggiornamento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro o in un'ideale misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; resta ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010."

2. L'articolo 18 bis della legge provinciale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 18 bis

*Disposizioni in materia di organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali*

1. Alle finalità dell'articolo 11, commi 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016, si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'organo amministrativo delle società controllate dalla Provincia è costituito di norma da un amministratore unico. Sulla base di criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, l'organo amministrativo può essere un organo collegiale di amministrazione, composto da tre a

cinque membri, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è necessario assicurare una congrua rappresentatività agli enti locali e agli altri soggetti pubblici o privati che partecipano alla società;
- b) è necessario assicurare il possesso di una pluralità di competenze tecniche e professionali di elevato livello, in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società;
- c) alla società non si applica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016;
- d) è necessario tenere in debito conto l'adeguatezza organizzativa in relazione alle specifiche finalità perseguite dalla società.

3. Il collegio sindacale delle società controllate dalla Provincia è costituito da tre membri, compreso il presidente.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi 2 e 3, sulla base di criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2, può essere adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli da 2409 octies a 2409 noviesdecies del codice civile. In ogni caso i componenti degli organi non sono più di cinque.

5. Alla determinazione dei compensi degli organi amministrativi e degli organi di controllo si provvede nel rispetto dei criteri determinati dalla Giunta provinciale sulla base di indicatori oggettivi e trasparenti per la classificazione delle società e in conformità a criteri che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa per l'organizzazione della società, coniugandolo con quello di promuovere la più ampia integrazione dei servizi, delle attività e delle azioni della Provincia, degli enti locali provinciali e degli altri enti pubblici. In ogni caso è richiesto il rispetto del limite massimo di 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario e tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico.

6. La Provincia, anche nell'ambito delle direttive previste dall'articolo 18, promuove le modificazioni agli statuti societari necessarie per dare attuazione a quest'articolo.

7. Per conseguire le finalità di quest'articolo, con riferimento alle società diverse da quelle controllate dalla Provincia, un'intesa fra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali individua le misure che gli enti locali assumono per assicurare il contenimento delle spese e del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta, tenendo conto dei criteri previsti da quest'articolo.

8. L'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione in società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico delle società, se queste sono sottoposte a controllo pubblico o se la carica di componente dell'organo di amministrazione è garantita statutariamente o da accordi tra i partecipanti alla società. Questo comma non si applica alla società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale loro articolazione per la provincia di Trento. A questa società si applicano le modalità di determinazione dei compensi previste nel protocollo d'intesa adottato ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale.

9. Fino all'adozione della disciplina attuativa di quest'articolo continuano ad applicarsi le disposizioni provinciali e le deliberazioni della Giunta provinciale vigenti alla data della sua entrata in vigore. La deliberazione prevista dal comma 2 si applica a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo delle società successivo alla data della sua adozione.

10. Per i dirigenti e i dipendenti delle società controllate dalla Provincia il rispetto del limite massimo previsto dal comma 5 è assicurato, in conformità alle direttive della Giunta provinciale e nel rispetto dei criteri determinati secondo quanto previsto dal comma 5, nell'ambito del contratto collettivo di lavoro tipo di primo livello per gli enti strumentali di diritto privato della Provincia, previsto dall'articolo 58, comma 8 bis, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997). Per le società degli enti locali indicate nel comma 7 si provvede ai sensi del medesimo comma."

3. L'articolo 24 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

*Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali*

1. La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dal presente articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta, della convenienza economica e della compatibilità con il diritto europeo e con i principi dell'azione amministrativa e all'accettazione di un costante monitoraggio, nel caso di società in house. Le società strumentali controllate da enti locali possono costituire nuove società e acquisire nuove partecipazioni in società unicamente per le finalità perseguite dall'articolo 7, comma 3 bis, o in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli stessi enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti. Restano ferme le esclusioni disposte dal decreto legislativo n. 175 del 2016 ai fini della sua applicazione. Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività.

2. La quotazione di azioni, o di altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, di società controllate, anche congiuntamente, dalla Provincia e dagli enti locali è subordinata alla valutazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e all'elaborazione di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. Per la Provincia la quotazione della società controllata è autorizzata preventivamente con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. La Provincia e gli enti locali, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482 ter del codice civile, non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi a partire dal 2010, perdite di esercizio oppure che hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Se si presentano queste condizioni le società presentano un piano di risanamento pluriennale finalizzato al recupero dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale. In ogni caso sono consentiti i trasferimenti alle società in parola a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, oppure alla realizzazione di investimenti, se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Per salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata e con decreto del Presidente della Provincia, possono essere autorizzati, in ogni caso, gli interventi previsti dal primo periodo. Anche in deroga al presente comma, resta salva la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte.

4. Allo scopo di razionalizzare la spesa connessa alle partecipazioni societarie per renderle più efficienti e funzionali, anche in conformità al vigente ordinamento statale ed europeo in materia

di servizi pubblici, e per adeguarne l'organizzazione e l'attività all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, gli enti locali, nel rispetto del proprio ordinamento, applicano l'articolo 18 (Disposizioni in materia di società partecipate dalla Provincia), commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ad eccezione del presupposto del fatturato medio annuale o dell'idonea misura alternativa di pari valore che, in ragione delle peculiarità orografiche e sociali, è fissato a 250.000 euro, restando ferma la possibilità di discostarsi motivatamente. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce le misure di contenimento della spesa e miglioramento dell'efficienza per i servizi strumentali e i servizi d'interesse generale, anche economico, per promuovere su base ampia l'aggregazione di società e altri enti che svolgono attività richiedenti ambiti territoriali più adeguati o attività simili a quelle svolte da altre società controllate o da enti strumentali di diritto pubblico e privato."

4. Dopo l'articolo 37 bis della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"Art. 37 ter

*Accesso al lavoro presso enti strumentali di diritto privato*

1. Per le esigenze connesse con il loro fabbisogno ordinario gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato, seguendo le procedure di reclutamento previste dal comma 2.

2. Sulla base delle direttive della Provincia gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 stabiliscono, con propri atti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti dall'articolo 37 della presente legge.

3. Gli enti strumentali della Provincia previsti dall'articolo 33, comma 1, lettere b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 assicurano idonea pubblicità istituzionale agli atti in materia di reclutamento del personale e ai contratti collettivi di primo e secondo livello.

4. In caso di assenza degli atti o delle procedure previsti dal comma 2 si applica l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)."

5. Il comma 1 quinquies dell'articolo 53 della legge sul personale della Provincia 1997 è sostituito dal seguente:

"1 quinquies. In caso di reinternalizzazione di funzioni o di servizi esternalizzati e affidati a sue società strumentali la Provincia riassume i propri dipendenti a tempo indeterminato transitati alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, con ricorso alle procedure di mobilità, prima di poter effettuare nuove assunzioni, nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese sul personale e nell'ambito dei limiti alle assunzioni previsti dalla normativa provinciale. Il rispetto dei vincoli non si applica alle forme di messa a disposizione che prevedono la permanenza del contratto di lavoro del dipendente con la Provincia."

6. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 58 della legge sul personale della Provincia 1997 è inserito il seguente:

"8 ter. La Giunta provinciale può estendere l'applicazione del comma 8 bis agli enti pubblici economici a ordinamento provinciale."

7. All'articolo 75 quater della legge sul personale della Provincia 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1, dopo le parole: "contratto collettivo di lavoro da applicare al proprio personale" sono inserite le seguenti: "in base all'articolo 58, comma 8 bis";
- b) nel comma 1 bis, dopo le parole: "che sono recepiti in sede di contrattazione" sono inserite le seguenti: "di primo e";

c) alla fine del comma 2 bis sono inserite le parole: "e le modalità per l'accertamento degli esuberi e l'attivazione della mobilità tra i medesimi enti o tra gli enti indicati nell'articolo 53. Alle assunzioni disposte in violazione delle regole così stabilite per gli esuberi si applica l'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo n. 175 del 2016".

8. Dopo il comma 9 quater dell'articolo 10 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici), è inserito il seguente:

"9 quinquies. In deroga al comma 7, lettera d), nel trasporto pubblico locale è ammessa la partecipazione di capitali privati alla società in house, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, quando la percentuale di capitale pubblico ammonta almeno al 99,99 per cento e la liquidazione della quota residuale in mano privata è troppo onerosa."

9. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

"7 quinquies. Le società previste dal comma 1, lettera c), promuovono la costituzione di tavoli di confronto con i soggetti portatori di interessi direttamente coinvolti con riguardo alle finalità per cui sono state istituite le società medesime."

10. In prima applicazione di quest'articolo la Provincia e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuano in via straordinaria, entro il 30 giugno 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore di questa legge, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Si applicano l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativi ad atti di scioglimento, dismissione e piani di razionalizzazione di società e partecipazioni societarie.

11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18, comma 3 bis 1, della legge provinciale n. 1 del 2005 e dall'articolo 24, comma 2 bis, della legge provinciale n. 27 del 2010 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017.

12. Fino al 22 settembre 2017 quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alle società in partecipazione pubblica per le quali entro lo stesso termine si è concluso il procedimento di quotazione. Se entro il medesimo termine la società interessata ha presentato domanda di ammissione alla quotazione, quest'articolo e, per quanto compatibile, il decreto legislativo n. 175 del 2016 non si applicano alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

13. Le società controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge adeguano i propri statuti a quest'articolo e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175 del 2016 entro il 31 dicembre 2017.

#### Art. 8

#### *Integrazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")*

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 bis della legge provinciale n. 13 del 1973 è inserito il seguente:

"8 bis. Un membro del collegio sindacale di Cassa del Trentino s.p.a. è designato dalle minoranze del Consiglio provinciale."

## Capo IV

### *Disposizioni in materia di politiche sociali e di edilizia abitativa*

#### Art. 9

#### *Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Nel comma 5 dell'articolo 7 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 la parola: "quinquennio" è sostituita con la seguente: "decennio".

2. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, il numero 5) è sostituito dal seguente:

"5) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti anche a promuovere l'uniformità delle tariffe; tra gli indirizzi e i vincoli generali sono compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;"

3. Nel comma 1 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, dopo le parole: "Tali requisiti " sono inserite le seguenti: "sono finalizzati principalmente a dimostrare l'attitudine dei predetti soggetti a intervenire in modo personalizzato, flessibile e coerente con le linee della programmazione sociale. Essi".

4. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogata.

5. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è inserito il seguente:

"3 bis. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute, per i fini di quest'articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti. Le relative deliberazioni sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

6. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono abrogati.

7. Il comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"5. L'ente affidante revoca l'affidamento, in qualsiasi momento, in caso di revoca dell'accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione prevista dal comma 1. L'ente affidante, inoltre, può revocare l'affidamento in caso di valutazione negativa del servizio prestato."

8. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole "sulla base di convenzioni e" sono soppresse.

9. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è sostituito dal seguente:

"2. Gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione dei soggetti indicati nel comma 1 anche immobili di cui hanno la disponibilità a titolo di locazione o di comodato. In tal caso gli enti locali e la Provincia, previo accordo con il proprietario dell'immobile, possono eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando questi sono obbligatori o necessari in relazione all'utilizzo dell'immobile; gli enti locali e la Provincia possono assumere i relativi oneri sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell'entità della spesa sostenuta."

Art. 10

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9  
(Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)*

1. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 9 del 2013 le parole: "in particolare attraverso il ricorso alle somme accumulate sul fondo pensione dal beneficiario del mutuo agevolato," sono soppresse.

Art. 11

*Scadenza di graduatorie in materia di edilizia abitativa agevolata*

1. La scadenza delle graduatorie per la concessione di contributi per interventi di edilizia abitativa agevolata approvate ai sensi della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), dell'articolo 58 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, dell'articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell'articolo 59 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19, è fissata al 30 giugno 2017. Alla medesima data scadono anche le graduatorie approvate ai sensi dell'articolo 43 (Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio, per il miglioramento energetico del patrimonio edilizio e per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale) della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18, degli articoli 1 (Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio mediante la promozione di interventi sul patrimonio edilizio esistente) e 2 (Misure per l'incentivazione dell'acquisto e della costruzione della prima casa di abitazione) della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9, e dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata), comma 3, della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1.

Art. 12

*Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15  
concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa  
e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21  
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"*

1. Alla fine del comma 12 bis dell'articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005, sono inserite le parole: "Per i fini previsti dall'articolo 4, comma 1, con le deliberazioni di assegnazione dei finanziamenti sono individuate le modalità di impiego delle risorse e la misura da destinare alla ristrutturazione e la messa a norma degli alloggi di proprietà o in disponibilità di ITEA s.p.a. "

Capo V

*Disposizioni in materia di scuola e di asili nido*

Art. 13

*Modificazione dell'articolo 44 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25,  
relativo ad assunzioni di personale del comparto scuola*

1. Nel comma 19 dell'articolo 44 della legge provinciale n. 25 del 2012 le parole: "non oltre il 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 agosto 2019" e le parole: "fino al 31 agosto 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2018".

Art. 14

*Modificazioni dell'articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13  
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono inserite le parole: "Il personale insegnante inserito nelle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato può dichiarare, nel periodo della loro vigenza, l'avvenuta acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, di titoli specifici per insegnamenti che richiedono particolari metodologie didattiche e il possesso delle competenze linguistiche previste dal comma 7, lettera b). Per questi titoli non viene attribuito punteggio aggiuntivo."

2. Dopo la lettera b) del comma 7 dell'articolo 25 bis della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 è inserita la seguente:

"b bis) le graduatorie previste dal comma 5, secondo le modalità di utilizzo disciplinate dal comma 4 per le assunzioni a tempo determinato."

Art. 15

*Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4  
(legge provinciale sugli asili nido 2002), e dell'articolo 14 della connessa  
legge provinciale 19 ottobre 2007, n.17*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente:

"1 bis. Per assicurare la continuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 6 bis, comma 2, al fine di utilizzare procedure di appalto diverse da quelle riservate disciplinate dall'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Se questi soggetti ulteriori risultano aggiudicatari del servizio l'accreditamento ai sensi dell'articolo 6 bis è disposto limitatamente all'oggetto e alla durata dell'appalto."

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 17 del 2007 sono inserite le parole: "Fino alla data di efficacia dell'articolo 7 le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire la partecipazione alle procedure di gara anche a soggetti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale n. 4 del 2002, nel testo attualmente in vigore, al fine di utilizzare procedure di appalto diverse da quelle riservate disciplinate dall'articolo 77 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici."

3. Il comma 1 è efficace a decorrere dalla data individuata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge provinciale n. 17 del 2007.

Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006) e dell'articolo 50  
della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 10 in materia di istruzione*

1. Il presente articolo è volto ad armonizzare le disposizioni introdotte dalla legge provinciale n. 10 del 2016 con i processi di contrattazione collettiva in corso.

2. Nel comma 3 dell'articolo 84 bis della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "entro l'anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno

scolastico 2017-2018".

3. Nel comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis," sono sostituite dalle seguenti: "oppure, nel caso di mancata assegnazione di una sede di titolarità definitiva, di una sede di titolarità in via provvisoria,".

4. Alla fine del comma 1 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 sono inserite le parole: "Alle medesime operazioni di mobilità partecipano anche i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 85, comma 2 bis, nell'anno scolastico 2016-2017."

5. Nel comma 2 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "anno scolastico 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "anno scolastico 2017-2018" e le parole: "anno 2016-2017" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2017-2018" nonché le parole: "per l'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno scolastico 2018-2019".

6. Nel comma 3 dell'articolo 92 ter della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "di una sede di titolarità" sono sostituite dalle seguenti: "di una nuova sede di titolarità" e le parole: "oppure agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 84 bis," sono soppresse.

7. Nel comma 2 bis dell'articolo 94 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "A partire dall'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno scolastico 2018-2019".

8. Nel comma 2 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2018-2019".

9. Nel comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 le parole: "dall'anno scolastico 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno scolastico 2018-2019".

10. Il comma 7 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è sostituito dal seguente:

"7. L'articolo 87 bis della legge provinciale sulla scuola 2006, come introdotto dall'articolo 36, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018 e l'articolo 89 della legge provinciale sulla scuola 2006, come modificato dall'articolo 37, comma 1, si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019."

#### Art. 17

##### *Modificazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006*

1. Nel comma 2 dell'articolo 56 della legge provinciale sulla scuola 2006 dopo le parole: "è inserita l'istituzione." sono inserite le seguenti: "Nel caso in cui nella scuola primaria tale distribuzione sia richiesta dai genitori, l'istituzione scolastica deve motivare il mancato accoglimento della richiesta in ragione di elementi organizzativi, didattici o pedagogici."

#### Art. 18

##### *Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 (Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Il comma 15 dell'articolo 50 della legge provinciale n. 10 del 2016 è abrogato.

Art. 19

*Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Nel comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2017".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli organismi strumentali che abbiano già adottato le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio."

Capo VI

*Disposizioni in materia di turismo, lavoro e commercio*

Art. 20

*Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19  
(legge provinciale sui campeggi 2012)*

1. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sui campeggi 2012, le parole: "ventiquattro ore" sono sostituite dalle seguenti: "settantadue ore da determinare in relazione alla durata dei predetti eventi".

2. Nel comma 6 dell'articolo 12 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "La comunità" sono sostituite dalle seguenti: "Il comune".

3. Nel comma 8 dell'articolo 12, nel comma 1 dell'articolo 14, nei commi 2 e 3 dell'articolo 17 e nel comma 3 dell'articolo 21 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "alla comunità" sono sostituite dalle seguenti: "al comune".

4. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 20 della legge provinciale sui campeggi 2012 le parole: "delle comunità" sono sostituite dalle seguenti: "dei comuni".

5. Il comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale sui campeggi 2012 è abrogato.

6. Quest'articolo è efficace a decorrere dal 1° luglio 2017.

Art. 21

*Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7  
(legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"3 bis. La prestazione dei servizi previsti al comma 3 può essere inoltre fornita negli alloggi a uso turistico posti nell'immediata prossimità dell'esercizio alberghiero nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità degli alloggi a uso turistico nei periodi di mancato utilizzo da parte del proprietario;
- b) gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un'area nella quale è consentita anche la

- realizzazione di esercizi alberghieri;
- c) la distanza massima degli alloggi a uso turistico dall'unico immobile costituente l'esercizio alberghiero o dalla "casa madre" è quella prevista per le dipendenze di cui all'articolo 4;
  - d) gli alloggi a uso turistico devono possedere i requisiti previsti da questa legge e dal regolamento di esecuzione per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti al comma 2, lettera c);
  - e) gli alloggi ad uso turistico o l'immobile nel quale sono collocati devono essere dotati di idoneo sistema di sorveglianza;
  - f) i requisiti minimi e i parametri per la classifica dell'esercizio alberghiero sono richiesti in relazione al numero dei posti letto dell'albergo incrementato dal numero dei posti letto presenti negli alloggi a uso turistico;
  - g) l'esercizio alberghiero deve essere classificato ad almeno tre stelle ottenute nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;
  - h) deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni per la gestione funzionalmente integrata dell'esercizio alberghiero stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 13 bis, comma 1 quater, lettera d). Nel caso di violazione delle predette disposizioni si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 bis, comma 1 sexies, ridotta alla metà."

2. Il comma 2 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Se gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 dispongono dei soli requisiti minimi indicati nell'articolo 8 e nel regolamento di esecuzione e dei parametri strutturali per la classificazione a una stella, possono classificarsi e operare con la dizione "non classificato". Ai fini della classificazione di questi esercizi, nelle unità abitative previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all'interno della camera. Per finalità diverse da quelle di questa legge questi esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 è inserito il seguente:

"2 bis. Gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande, se tutte le unità abitative sono dotate del servizio autonomo di cucina. Negli altri casi questi servizi devono essere assicurati agli ospiti delle unità abitative prive del servizio autonomo di cucina."

4. I commi 3 e 3 bis dell'articolo 50 bis della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 sono abrogati.

## Art. 22

*Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre), e abrogazione di disposizioni del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2011, n. 1-59/Leg*

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 è abrogato.

2. Nel comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 12 del 1992 le parole: "; inoltre rilascia il provvedimento che attesta il riconoscimento della qualifica professionale, effettuato ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE" sono soppresse.

3. Gli articoli 6, 7 e il comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 1-59/Leg del 2011 sono abrogati.

Art. 23

*Modificazioni dell'articolo 01 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno), e del connesso articolo 22 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20*

1. Nel comma 1 dell'articolo 01 della legge provinciale n. 2 del 1993 le parole: "concessione mineraria denominata "Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo"" sono sostituite dalle seguenti: "concessione mineraria della sorgente "Acqua forte di Vetriolo"".

2. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale n. 20 del 2015 le parole: "Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale, la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla scadenza del contratto e fino all'individuazione del gestore dello stabilimento termale cui è assegnata, ai sensi dell'articolo 01, comma 1, della legge provinciale n. 2 del 1993, la concessione mineraria "Acqua forte di Vetriolo", la Provincia può gestire direttamente la risorsa termale denominata "Bacino idrico che alimenta le sorgenti minerali utilizzate nello stabilimento Bagni di Vetriolo"".

Art. 24

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 quinquies della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "dal comma 1 dell'articolo 1 quater" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 1 quater, comma 2".

2. I commi 7, 8 e 11 dell'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 sono abrogati.

3. La lettera b) del comma 15 dell'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituita dalla seguente:

"b) i requisiti per ospitare un tirocinante e i limiti per il suo impiego;"

4. Dopo la lettera b) del comma 15 dell'articolo 4 bis della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserita la seguente:

"b bis) i criteri per il computo della durata massima prevista dal comma 10;"

Art. 25

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 41 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "l'impianto a uso privato può essere dismesso previa comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "la dismissione dell'impianto a uso privato è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di commercio".

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 43 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "e dotati di serbatoio omologato".

3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserita la seguente:

"d bis) in caso di chiusura definitiva dell'impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante;"

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 60 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza dell'autorizzazione:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non richiede il rilascio dei necessari titoli abilitativi edilizi entro il termine prescritto o riceve un diniego al loro rilascio;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non installa l'impianto entro il termine di validità del titolo abilitativo edilizio; nel caso di installazione parziale si applica quanto previsto dal comma 3;
- c) quando il titolare dell'autorizzazione dismette l'impianto di distribuzione di carburante per autotrazione a uso privato.

3 ter. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 56, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di commercio dichiara la decadenza del provvedimento di aggiornamento dell'autorizzazione previsto dall'articolo 40, comma 1, quando non è realizzata nessuna delle modifiche autorizzate con l'aggiornamento stesso."

## Capo VII

### *Disposizioni in materia di aree protette, energia e lavori pubblici*

#### Art. 26

#### *Modificazioni dell'articolo 44 sexies della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)*

1. All'articolo 44 sexies della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il piano del parco nazionale tiene luogo dei piani regolatori generali (PRG) limitatamente alle parti del territorio comunale ricadenti nel parco. A tal fine il piano del parco nazionale contiene la specifica documentazione urbanistica, cartografica e normativa prevista dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) come contenuto dei PRG. Per gli insediamenti storici, le aree urbane consolidate e le aree specificamente destinate all'insediamento il piano del parco nazionale può rinviare ai PRG la disciplina integrativa e di dettaglio. In tal caso il PRG si conforma a quanto stabilito dal piano del parco nazionale al fine di conseguire gli obiettivi di tutela previsti dal comma 1.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di quanto previsto dal quarto periodo del comma 3, la struttura provinciale competente in materia di aree protette interviene nel procedimento di adozione del PRG o delle sue varianti, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015. In sede di approvazione del PRG la Giunta provinciale può apportare le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza con quanto stabilito dal piano del parco nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015.";

c) nel comma 5 le parole: "agli indirizzi stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "a quanto stabilito";

d) nel comma 6 le parole: "gli indirizzi del" sono sostituite dalle seguenti: "quanto stabilito dal".

Art. 27

*Modificazione dell'articolo 39 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
(legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Nel comma 3 bis dell'articolo 39 della legge provinciale sull'energia 2012 le parole: "cinquantadue mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018".

Art. 28

*Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, e dall'articolo 43 (Contenimento del costo dei lavori pubblici) della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 è inserito il seguente:

"3 bis. Il parere tecnico-amministrativo del comitato di cui all'articolo 55 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è richiesto nelle procedure per l'affidamento di forniture o servizi di importo pari o superiore alla soglia europea, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la Provincia è amministrazione aggiudicatrice o quando la Provincia eroga contributi o finanziamenti comunque denominati, a carico del bilancio provinciale, per l'acquisto dei servizi o delle forniture. Il comitato è integrato con diritto di voto dal dirigente della struttura provinciale competente nella materia oggetto del contratto."

2. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: ", e a tal fine, nel rispetto degli atti d'indirizzo dell'ANAC, adotta con deliberazioni della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia promuove la stipula di convenzioni con l'ANAC per elaborare linee guida, anche dotate di efficacia vincolante, per l'interpretazione e l'applicazione di questa legge, nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida e negli atti a valenza generale approvati dall'ANAC. Le linee guida sono adottate con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 13 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

*Pubblicazione dei bandi di gara*

1. In relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa statale."

4. All'articolo 15 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica le parole: "nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. La Provincia favorisce, tramite apposite linee guida, l'inserimento nei bandi di gara del possesso di certificazioni di qualità, quale requisito di partecipazione alla procedura."

5. Dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 2 del 2016 è inserita la seguente:

"b bis) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea o di un marchio equivalente in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto;"

6. All'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione e di incompatibilità previste dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale.";

b) all'inizio del comma 6 sono inserite le parole: "Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie e, indipendentemente dal valore, per gli affidamenti di non particolare complessità,";

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6 bis. Per gli affidamenti diversi da quelli previsti dal comma 6, la commissione è nominata secondo quanto previsto dalla normativa statale.

6 ter. Finchè non risulta possibile scegliere i commissari fra gli esperti iscritti all'albo istituito presso l'ANAC, il comma 6 si applica anche agli affidamenti di cui al comma 6 bis."

7. All'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "di cui all'articolo 24" sono soppresse;

b) nel comma 4 le parole: "a norma dell'articolo 20" sono soppresse e le parole: "in una delle situazioni di cui all'articolo 24" sono sostituite dalle seguenti: "in una situazione che comporta l'esclusione";

c) nel comma 6 le parole: "nei casi previsti dall'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi previsti dalla normativa vigente."

8. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 le parole: "Nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di irregolarità non essenziali, o in caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la amministrazione aggiudicatrice non richiede la regolarizzazione. In caso d'inutile decorso del termine assegnatogli il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione intervenuta dopo la fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte." sono soppresse.

9. All'articolo 26 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile è stabilita nella misura massima del 30 per cento del relativo importo, indicato nell'offerta. Per i servizi e le forniture tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia";

b) nella lettera e) del comma 2 le parole: "ai sensi dell'articolo 24" sono soppresse.

10. L'articolo 28 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"Art. 28

*Concessioni e partenariato pubblico e privato*

1. Fatto salvo quanto previsto da questa legge, in materia di concessioni e di partenariato pubblico privato si applica la parte III e le disposizioni in materia di partenariato e di finanza di progetto contenute nella parte IV del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Quando le disposizioni statali sopra richiamate prevedono l'applicazione agli istituti ivi disciplinati di disposizioni contenute in parti diverse del decreto legislativo n. 50 del 2016, i rinvii si intendono riferiti alla normativa provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile.

2. Al di fuori delle ipotesi in cui gli operatori economici presentano proposte alle amministrazioni aggiudicatrici sulla base delle procedure da esse avviate, gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte aventi ad oggetto lavori o servizi solo quando questi lavori o servizi non sono presenti negli strumenti di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice che individuano gli interventi da realizzare, i relativi costi e la copertura finanziaria. L'amministrazione aggiudicatrice valuta la fattibilità della proposta entro tre mesi dalla data della sua presentazione.

3. In coerenza con l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), nei casi previsti dal comma 2 non sono ammissibili proposte in contrasto con il piano urbanistico provinciale, compresa la disciplina delle invariati, quando l'attuazione di queste proposte impone l'adozione di una variante al piano."

11. All'articolo 31 della legge provinciale n. 2 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale.";

b) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati.

12. Il comma 4 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"4. L'articolo 9 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018 per le procedure di affidamento il cui bando o la lettera di invito sono pubblicati o inviati dopo tale data. Prima di tale data, la Provincia e le altre amministrazioni aggiudicatrici possono impiegare mezzi elettronici ai sensi dell'articolo 9 nello svolgimento di alcune procedure, secondo modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale."

13. Il comma 13 dell'articolo 73 della legge provinciale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:

"13. L'articolo 28, come sostituito dalla legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017, si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di quest'ultima legge oppure, quando è ammessa la presentazione di proposte da parte di operatori economici - nei casi previsti dal medesimo articolo 28, comma 2 -, alle proposte presentate dopo la medesima data."

14. Il comma 2 dell'articolo 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali) è sostituito dai seguenti:

"2. I comuni, fatti salvi gli obblighi di gestione associata previsti dalla vigente normativa provinciale, possono procedere autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e alla

realizzazione di lavori attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza, o quando ricorrono all'affidamento diretto, nei casi in cui l'ordinamento provinciale lo consente, o, in ogni caso, quando il valore delle forniture o dei servizi è inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti e quando il valore dei lavori è di importo inferiore a 150.000 euro.

2 bis. La Giunta provinciale può introdurre con propria deliberazione un sistema di qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici al fine di individuare, anche in deroga a quanto previsto da questo articolo, le amministrazioni aggiudicatrici che possono procedere autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture o all'affidamento di lavori. Il sistema di qualificazione provinciale è orientato a criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione e tiene conto dei bacini territoriali in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici e del carattere di stabilità dell'attività delle medesime. Nella qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici la Giunta provinciale può tenere conto della loro possibilità di avvalersi di loro forme associative o della comunità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 bis, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Il sistema di qualificazione provinciale tiene conto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia di qualificazione.

2 ter. Fino all'introduzione del sistema di qualificazione provinciale previsto dal comma 2 bis, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti affidano i contratti per l'acquisizione dei lavori, beni, servizi e forniture ricorrendo alla centrale di committenza prevista dall'articolo 39 bis, comma 1 bis, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge o, se non sono soggetti all'obbligo di gestione associata, stipulando un'apposita convenzione con le gestioni associate o con altri comuni non appartenenti ad esse. Per i comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione."

15. Il comma 2 dell'articolo 30.1 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente:

"2. Il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile, il cui valore non supera in ogni caso il limite massimo individuato dal regolamento di cui al comma 1 in relazione al valore dell'appalto, avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto anche prima dell'approvazione del certificato di collaudo, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento di attuazione, anche in riferimento al valore della fideiussione."

16. Dopo il comma 11 dell'articolo 43 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è inserito il seguente:

"11 bis. Fino al 31 dicembre 2017, il libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro previsto dal comma 11 è istituito per i contratti di importo superiore a 500.000 euro."

17. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 le parole: "non superiore a 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 1.000.000 di".

18. Nel comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2017".

19. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificato dal comma 6, si applica alle commissioni nominate successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge. L'articolo 23 della legge provinciale n. 2 del 2016 continua ad applicarsi nella versione precedente alle modifiche apportate dal comma 8 alle procedure per il quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono stati pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

20. Gli articoli 26 e 31 della legge provinciale n. 2 del 2016, come modificati dai commi 9 e 11 si applicano alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

21. Fino alla data di applicazione dell'articolo 28 come sostituito da questo articolo continuano ad applicarsi il Capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e il Capo IV del Titolo IV del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. Gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016 continuano ad applicarsi, ancorché abrogati, alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi o le lettere d'invito sono pubblicati o inviati prima della data di entrata in vigore di questa legge.

22. L'articolo 58 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, come modificato dal comma 17, si applica ai progetti per il quali l'organo consultivo non ha ancora reso il proprio parere alla data di entrata in vigore di questa legge.

23. Sono abrogati:

- a) gli articoli 20 e 24 della legge provinciale n. 2 del 2016;
- b) il capo VII della legge provinciale sui lavori pubblici 1993;
- c) il capo IV del titolo IV e il comma 7 ter dell'articolo 217 del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici).

## Capo VIII *Disposizioni finali*

### Art. 29 *Abrogazione di disposizioni superate*

1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali incluse nell'allegato A.
2. I rapporti giuridici sorti prima dell'entrata in vigore di quest'articolo continuano a essere disciplinati dalle disposizioni che esso abroga.

### Art. 30 *Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

Allegato A  
*Disposizioni provinciali abrogate (articolo 29)*

N.	Disposizioni abrogate	Oggetto della legge
1.	legge provinciale 4 marzo 1963, n. 6	Modifiche alla legge provinciale 14 febbraio 1963, n. 5, concernente l'assunzione di mutui passivi
2.	articolo 22 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3	Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della regione Trentino - Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale
3.	articoli 3, 90, 91, 92, 111 e 112 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
4.	legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, tranne l'articolo 10	Disposizioni in materia di commercio
5.	articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30	Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale
6.	articoli 112 e 118 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
7.	articoli 20 e 27 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
8.	articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1982, n. 16	Disposizioni in materia di finanza locale
9.	primo e secondo comma dell'articolo 11 e articoli 4, 8, 16 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
10.	legge provinciale 29 agosto 1983, n. 30, tranne l'articolo 6	Programmazione delle iniziative in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari per il periodo 1983-1984 e modifiche alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14
11.	articolo 11 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
12.	legge provinciale 24 dicembre 1984, n. 14	Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali
13.	primo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 19 aprile 1985, n. 6	Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria

14.	articolo 16 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4	Piano provinciale di risanamento delle acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
15.	legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5	Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura
16.	legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, tranne gli articoli 7, 8, 11 e 18	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
17.	articolo 10 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 26	Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986
18.	articolo 13 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988
19.	legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, tranne gli articoli 3, 4, 11, 15 e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
20.	legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, tranne gli articoli 4, 5, 6, 9, 12, 14 e 15	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 e bilancio pluriennale 1987-1989
21.	legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, tranne il capo V	Modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura e misure urgenti per le aziende agricole
22.	legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29	Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4
23.	comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2	Norme di recepimento dell'accordo provinciale unitario 13 marzo 1987
24.	legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4, tranne gli articoli 3, 4, 11 e 19	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
25.	legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23	Norme concernenti aspettative e permessi degli impiegati provinciali e degli enti pubblici eletti consiglieri regionali e amministratori locali ed altre disposizioni relative al personale e all'organizzazione degli uffici
26.	articoli 9, 10 e 12 della legge provinciale 1 settembre 1988, n. 29	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e

		modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990
27.	legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38	Modifiche di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura
28.	legge provinciale 21 novembre 1988, n. 41, tranne gli articoli 6 e 9	Disposizioni finanziarie per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
29.	legge provinciale 24 agosto 1989, n. 5	Disposizioni in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari
30.	legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, tranne gli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 11	Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991
31.	articolo 4 della legge provinciale 24 agosto 1990, n. 24	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
32.	articolo 54 della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14	Interventi a favore dell'agricoltura di montagna
33.	comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23	Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento
34.	comma 4 dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9	Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

#### LAVORI PREPARATORI

- Disegno di legge 14 novembre 2016, n. 174, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 15 novembre 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 25 novembre 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2016.

## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 20**

### **Legge di stabilità provinciale 2017**

(b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 3)

#### **INDICE**

##### **Capo I - Disposizioni in materia di tributi e contabilità**

*Art. 1 - Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia*

*Art. 2 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1, in materia di enti locali*

*Art. 3 - Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2015, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e altre disposizioni in materia*

*Art. 4 - Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)*

*Art. 5 - Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14*

##### **Capo II - Disposizioni in materia di personale**

*Art. 6 - Modificazioni della legge provinciale n. 21 del 2015, in materia di limiti di spesa del personale*

*Art. 7 - Disposizioni in materia di assunzioni di personale*

*Art. 8 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

##### **Capo III - Disposizioni in materia di enti locali, tariffe e tributi locali e di usi civici**

*Art. 9 - Integrazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

*Art. 10 - Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese*

*Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

*Art. 12 - Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

*Art. 13 - Disciplina del contributo di scopo e modificazione della legge provinciale n. 3 del 2006*

*Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

*Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

*Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)*

*Art. 17 - Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8*

*(legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

**Capo IV - Disposizioni in materia di istruzione**

*Art. 18 - Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

*Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)*

*Art. 20 - Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

*Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)*

**Capo V - Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, edilizia abitativa e solidarietà internazionale**

*Art. 22 - Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica e veterinari aziendali*

*Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)*

*Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)*

*Art. 25 - Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

*Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

*Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

*Art. 28 - Assegno unico provinciale*

*Art. 29 - Archivio delle prestazioni sociali e familiari*

*Art. 30 - Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio*

*Art. 31 - Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione*

*Art. 32 - Integrazioni dell'articolo 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3*

*Art. 33 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

*Art. 34 - Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

*Art. 35 - Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)*

*Art. 36 - Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

**Capo VI - Disposizioni in materia di economia e lavoro**

*Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

*Art. 38 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)*

*Art. 39 - Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

*Art. 40 - Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)*

Art. 41 - *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

Art. 42 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*

Art. 43 - *Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

Art. 44 - *Ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici preposti alla salvaguardia e valorizzazione della montagna*

Art. 45 - *Trasferimento delle funzioni della Fondazione Accademia della montagna del Trentino*

Capo VII - *Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed energia*

Art. 46 - *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

Art. 47 - *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

Art. 48 - *Integrazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20 (legge provinciale sull'energia 2012)*

Capo VIII - *Disposizioni finanziarie e finali*

Art. 49 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 50 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio di previsione 2017-2019 (articolo 49)*

Tabella B - *Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 (articolo 49)*

Tabella C - *Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2017-2019 (articolo 49)*

Tabella D - *Finanza locale (articolo 49)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

promulga

la seguente legge:

Capo I

*Disposizioni in materia di tributi e contabilità*

Art. 1

*Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, concernenti agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), e altre disposizioni in materia*

1. All'articolo 1 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) del comma 9 è abrogata;
- b) nella lettera c) del comma 9, dopo le parole: "un incremento superiore al 5 per cento" sono inserite le seguenti: "e almeno pari a un'unità lavorativa annua (ULA)";
- c) alla fine della lettera c) del comma 9 sono inserite le parole: "Per le aziende che assumono lavoratori con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), le unità lavorative di cui alla presente lettera non sono definite su base annua, ma con riferimento ai mesi di apertura nel periodo d'imposta";
- d) nel comma 10 le parole: "Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "Per il rispetto dei requisiti stabiliti dal comma 9, lettera c)";
- e) nel comma 13, dopo le parole: "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015" sono inserite le seguenti: "e per quello successivo".

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo, ai soggetti passivi è riconosciuta una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo pari a tre volte gli incrementi salariali erogati ai dipendenti del settore privato concretamente legati, negli specifici contesti produttivi, all'incremento della produttività, in attuazione di accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali. La predetta deduzione spetta anche con riferimento alle erogazioni a titolo di welfare aziendale fruite, per scelta dei lavoratori, in sostituzione in tutto o in parte della retribuzione di produttività, ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale con propria deliberazione approva le disposizioni necessarie per applicare l'agevolazione, comprese le condizioni di accesso al beneficio, tenendo conto della disciplina statale in materia.

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016 e per il successivo è concessa una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP, quantificata dal comma 4, ai soggetti passivi che applicano l'aliquota ordinaria e che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentano, rispetto al periodo d'imposta precedente, un incremento almeno pari a un'unità lavorativa, come definita dalla deliberazione di cui al comma 6, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, anche derivante dalla stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato preesistenti, o di lavoratori assunti con contratto di lavoro stagionale ai sensi dell'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), impiegati nel territorio provinciale.

4. La deduzione prevista dal comma 3 è pari a 18.000 euro annui, commisurati ai mesi e all'orario di lavoro, per ogni unità lavorativa aggiuntiva di lavoratori indicati nel comma 3 rispetto a quelle impiegate nel territorio provinciale nel periodo d'imposta precedente. La deduzione è incrementata a 36.000 euro annui nei seguenti casi:

- a) assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola - lavoro pari almeno al 30 per cento del monte orario obbligatorio previsto dall'ordinamento provinciale in materia di alternanza scuola - lavoro, o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione;
- b) assunzione a tempo indeterminato di soggetti registrati nel programma "Garanzia giovani" che hanno completato uno dei percorsi da esso individuati.

5. Le deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 sono aggiuntive rispetto a quelle spettanti nell'ambito delle deduzioni dalla base imponibile del costo del lavoro previste dalla normativa nazionale. La somma delle deduzioni stabilite dai commi 2 e 3 non può comunque superare il 25 per cento della base imponibile IRAP dovuta alla Provincia.

6. Con deliberazione di Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione di quest'articolo.

Art. 2

*Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1,  
in materia di enti locali*

1. Nel comma 8 bis dell'articolo 9 della legge provinciale n. 1 del 2014, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: " e loro società controllate".

Art. 3

*Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2015, relative all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), e altre disposizioni in materia*

1. Nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 21 del 2015 le parole: "Per gli anni d'imposta 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019".

2. Per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019, ai soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF non superiore a 55.000 euro e con figli fiscalmente a carico spetta una detrazione dall'importo dovuto a titolo di addizionale regionale all'IRPEF di 252 euro per ogni figlio, in proporzione alla percentuale e ai mesi a carico. Se l'imposta dovuta è minore della detrazione non sorge alcun credito d'imposta.

3. Una successiva legge provinciale, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, può stabilire che la detrazione prevista dal comma 2 concorre alla quantificazione delle quote che compongono l'assegno unico per la famiglia introdotto dall'articolo 27.

4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 4

*Modificazioni dell'articolo 32 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7  
(legge provinciale di contabilità 1979)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale di contabilità 1979 le parole: "non eccedente le somme" sono sostituite dalle seguenti: "non eccedente l'intero importo delle somme".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale di contabilità 1979, sono inserite le parole: "Per gli enti pubblici strumentali della Provincia di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 resta fermo il limite previsto dal comma 9 bis dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Art. 5

*Modificazioni dell'articolo 7 (Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige) della legge provinciale 5 agosto 2016, n. 14*

1. All'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: ", nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e dallo Statuto, nonché dal comma 1 bis.";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Nel quadro del sistema territoriale provinciale integrato, i comuni considerano, per le finalità del comma 1, l'avanzo di amministrazione secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 81, secondo comma, dello Statuto e nei limiti da esso previsti.

1 ter. I flussi finanziari tra la Provincia e la Regione nonché quelli tra gli enti e i soggetti del sistema territoriale provinciale integrato di cui all'articolo 79, commi 1 e 3, dello Statuto, disposti a qualsiasi titolo, sono esclusi da specifiche forme contrattuali.

1 quater. Ferma restando la disciplina del ricorso all'indebitamento stabilita dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nel caso di rilascio di garanzie sono considerate per i fini della predetta legge anche le rate di ammortamento delle operazioni garantite."

## Capo II

### *Disposizioni in materia di personale*

#### Art. 6

#### *Modificazioni della legge provinciale n. 21 del 2015, in materia di limiti di spesa del personale*

1. All'articolo 5 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alinnea del comma 1 le parole: "esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019";

b) le lettere a), b) e c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti:

"a) per l'anno 2017 in 203.740.526 euro;

b) per l'anno 2018 in 201.779.181 euro;

c) per l'anno 2019 in 201.779.181 euro.";

c) nell'alinnea del comma 2 le parole: "esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019";

d) le lettere a), b) e c) del comma 2 sono sostituite dalle seguenti:

"a) per l'anno 2017 in 489.280.000 euro;

b) per l'anno 2018 in 489.280.000 euro;

c) per l'anno 2019 in 489.280.000 euro";

e) nel comma 3 le parole: "agli esercizi finanziari 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "agli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019";

f) nel comma 3 le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2016-2018";

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5 bis. La spesa prevista dalle lettere a), b) e c) del comma 2 include le risorse da destinare al riconoscimento delle posizioni retributive maturate nel 2016 nei confronti del personale a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento)."

2. All'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2016-2018";

- b) nel comma 1 le parole: "per il triennio 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2016-2018";
- c) nel comma 1 dopo le parole: "per l'anno 2017" sono inserite le seguenti: "e in 67.631.000 euro dall'anno 2018 di cui 12.000.000 euro sono ripartiti tra il personale specificato nel comma 6 bis";
- d) nel comma 1 le parole: "L'onere per l'anno 2016 include le risorse riferite alla contrattazione collettiva per l'anno 2015." sono soppresse;
- e) dopo la lettera b) del comma 2 è inserita la seguente:  
"b bis) 67.631.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.";
- f) nel comma 4 dopo le parole: "posizioni retributive" sono inserite le seguenti: "maturate dall'anno 2010 fino all'anno 2015";
- g) nel comma 6 dopo le parole: "del personale insegnante" sono inserite le seguenti:  
"nonché degli adeguamenti del trattamento economico fondamentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988, per il medesimo personale";
- h) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
"6 bis. La deliberazione del comma 6 disciplina il riparto delle risorse contrattuali aggiuntive previste al comma 1 a decorrere dall'anno 2018, tra il personale dell'area non dirigenziale e dell'area con qualifica di direttore del comparto autonomie locali, il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario, assistente educatore, il personale coordinatore e insegnante delle scuole dell'infanzia e il personale della formazione professionale del comparto scuola nonché il personale del comparto ricerca.";
- i) nel comma 8 le parole: "per il periodo 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2016-2018".

#### Art. 7

##### *Disposizioni in materia di assunzioni di personale*

1. A partire dall'anno 2017, per garantire i livelli minimi di efficienza dei servizi essenziali e dei servizi di presidio ambientale e del territorio, come definiti dalla Giunta provinciale, nonché per l'eventuale conferimento, nel rispetto dei contingenti previsti dalla normativa vigente, di incarichi di direzione delle strutture organizzative e delle unità di missione, la Provincia è autorizzata a procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto a quelle già consentite entro un tetto massimo di spesa pari allo 0,5 per cento del limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificato dalla presente legge.

2. Nell'ambito delle procedure di assunzione di cui al comma 1, la Provincia può prevedere una quota di riserva non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione nella qualifica di agente forestale a favore del personale già appartenuto al ruolo degli agenti, degli assistenti o dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato e transitato in altre amministrazioni statali, ai sensi delle disposizioni attuative dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

#### Art. 8

##### *Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)*

1. Alla fine del comma 10 bis dell'articolo 19 della legge sul personale della Provincia 1997 sono inserite le parole: "Fino alla definizione di un'unica metodologia di valutazione della dirigenza da parte della Giunta provinciale per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e

professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, la valutazione è effettuata dal nucleo nominato dall'azienda stessa, il quale attesta anche l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza."

2. Nel comma 3 dell'articolo 22 della legge sul personale della Provincia 1997 dopo le parole: "dal dirigente del dipartimento competente in materia di personale" sono inserite le seguenti: "- o da altro dirigente nominato su proposta di quest'ultimo -" e le parole: "tre persone particolarmente qualificate, esperte in organizzazione del lavoro, management e pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "tre persone particolarmente qualificate, esperte negli ambiti oggetto di accertamento".

3. Dall'applicazione di questo articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

### Capo III

#### *Disposizioni in materia di enti locali, tariffe e tributi locali e di usi civici*

#### Art. 9

*Integrazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, concernente "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 sono inserite le parole: "Per gli enti locali della provincia di Trento, ai controlli previsti dagli articoli 243, commi 1, 2 e 6, e 243 bis e agli adempimenti previsti in capo alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ai sensi dell'articolo 243 quater e dell'articolo 251, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, provvede la struttura provinciale competente in materia di finanza locale. Le competenze attribuite dall'articolo 243 bis, comma 2, e dagli articoli 246, 247, 250 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000 al Ministero dell'interno e all'organo regionale di controllo sono esercitate, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e dalla Giunta provinciale. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Provincia, adottato su conforme deliberazione della Giunta provinciale e pubblicata, assieme alla dichiarazione di dissesto, nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione della Giunta provinciale attuativa di questo articolo disciplina la costituzione e le attribuzioni dell'organo straordinario di liquidazione, nonché la procedura e gli strumenti per il risanamento finanziario degli enti dissestati."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 è inserito il seguente:

"2 bis. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di costruzione disciplinato dagli articoli da 87 a 91 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale sul governo del territorio 2015) possono essere utilizzati dai comuni secondo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e per tutte le spese per le quali la normativa statale ammette l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie."

Art. 10

*Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27,  
in materia di contenimento delle spese*

1. All'articolo 4 bis della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 1 le parole: "o in relazione ad obblighi di miglioramento del patrimonio posti dalla disciplina in materia di usi civici" sono soppresse;
- b) nel comma 3 le parole: "e 2016 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016 e 2017 la Provincia può procedere";
- c) la lettera i) del comma 3 è abrogata;
- d) nel comma 4 le parole: "e 2016 la Provincia, le comunità, i comuni e le loro forme associative possono procedere" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016 e 2017 la Provincia può procedere";
- e) nel comma 5 le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016 e 2017";
- f) nel comma 5 le parole: "La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva misure da adottare da parte delle comunità e dei comuni." sono soppresse;
- g) nel comma 5 le parole: ", anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali," sono soppresse;
- h) nel comma 5 le parole: "Se non è raggiunta l'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, le comunità e i comuni applicano le misure definite per la Provincia." sono soppresse;
- i) nel comma 8 le parole: "La predetta deliberazione è assunta previo parere del Consiglio delle autonomie locali, per le parti che interessano gli enti locali." sono soppresse;
- j) dopo il comma 8 è inserito il seguente:  
"8 bis. Le misure previste da quest'articolo si applicano alle comunità, ai comuni e alle loro forme associative se sono previste e disciplinate dal protocollo per la finanza locale."

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo le parole: "in materia di armonizzazione dei bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di equilibrio dei bilanci";
- b) il terzo periodo è soppresso;
- c) nel quarto periodo le parole: "le modalità di calcolo del predetto saldo di competenza e" sono soppresse, dopo le parole: "le modalità di monitoraggio" sono inserite le seguenti: "e certificazione" e le parole: "ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto" sono soppresse;
- d) alla fine del comma 1 sono inserite le parole: ", nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie."

3. Il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 è sostituito dal seguente:

- "1) i comuni e le comunità possono assumere personale a tempo indeterminato per concorso o mediante bando di mobilità nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalità di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti, compatibilmente con gli obiettivi di risparmio fissati agli enti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n.

3 del 2006 le autorizzazioni sono richieste dall'ente individuato nella relativa convenzione o, se la convenzione non lo individua, dal comune capofila, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere concluse entro la data del 31 dicembre 2017 le procedure di assunzione avviate entro la data di sottoscrizione del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, autorizzate su risparmi di spesa o in applicazione di deroghe generali in vigore nel 2016. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, entro il 30 aprile 2017 la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua parametri indicativi del fabbisogno di personale e verifica lo stato di copertura delle dotazioni organiche di ciascun comune o gestione associata in relazione a questi parametri; per gli enti o le gestioni associate con dotazioni inferiori ai parametri di fabbisogno stabiliti il limite del 25 per cento è innalzato fino al limite fissato dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale. Entro la medesima data la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce il fabbisogno di personale di polizia locale in relazione alla copertura dei livelli minimi del servizio. E' sempre ammessa l'assunzione per passaggio diretto di personale del comparto autonomie locali della provincia di Trento, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilità non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio. E' comunque ammessa la conclusione delle procedure di mobilità i cui bandi siano stati pubblicati entro la data del 31 dicembre 2016;"

4. All'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel numero 2) della lettera a) del comma 3, dopo le parole: "oppure se il relativo onere è interamente sostenuto attraverso finanziamenti provinciali, dello Stato o dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: ", nella misura consentita dal finanziamento";
- b) nel numero 2) della lettera a) del comma 3 le parole: "Sono in ogni caso ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette; gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attività di pianificazione sociale; è ammessa l'assunzione di un'unità di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;" sono sostituite dalle seguenti: "Sono sempre ammesse le assunzioni obbligatorie a tutela di categorie protette. E' consentita la sostituzione delle figure di operaio presenti in servizio il 31 dicembre 2014. Gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per queste funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e i livelli essenziali di prestazione e l'attività di pianificazione sociale;"

5. Nel numero 6 della lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 27 del 2010, dopo le parole: "o in caso di comando presso la Provincia" sono inserite le seguenti: ", o di comando da parte di un comune verso un altro ente non appartenente al medesimo ambito di gestione in forma associata costituito ai sensi dell'articolo 9 bis delle legge provinciale n. 3 del 2006".

6. Il comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è abrogato.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 è inserito il seguente:

"2 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questo comma le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con altra sede segretarile o, in alternativa, secondo le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 60 e 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei

dipendenti dei comuni e dei segretari comunali); l'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità, possono coprire la propria sede segretariale in deroga al limite previsto dal comma 1."

8. Alla fine del comma 4 dell'articolo 8 ter della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: "e le procedure di concorso bandite prima dell'entrata in vigore del comma 2 bis per la copertura delle sedi delle comunità".

#### Art. 11

#### *Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. All'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel comma 4 le parole: ", o se i comuni interessati hanno avviato il procedimento per la fusione" sono soppresse;
- b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La Giunta provinciale può esonerare dall'obbligo di gestione associata anche i comuni che avviano processi di fusione, quando la fusione porta alla costituzione di un comune unico di almeno 2.000 abitanti o coinvolge almeno tre comuni. In questo caso l'obbligo di gestione associata è sospeso dalla data di avvio del processo di fusione o dalla data della deliberazione della Giunta provinciale, se successiva, fino all'approvazione del referendum consultivo, che deve svolgersi entro sei mesi dall'avvio del processo di fusione, fatta eccezione per i compiti e le attività indicate nella tabella B per i quali i comuni hanno già avviato le gestioni associate alla data di avvio del processo di fusione. La data di avvio del percorso di fusione è determinata ai sensi della normativa regionale in materia di enti locali. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di attuazione di questo comma e può individuare, con la medesima deliberazione, i tempi e le eventuali ulteriori condizioni per l'esonero, anche derogando al criterio demografico in considerazione delle caratteristiche geografiche e turistiche dei comuni coinvolti. Se la fusione non è approvata dalla relativa consultazione referendaria la Giunta provinciale individua il termine e le condizioni per l'estensione a questi comuni dell'obbligo di gestione associata. Nei casi di esonero previsti da questo comma sono fissati, ai sensi del comma 6, specifici livelli di spesa per i comuni interessati. La Giunta provinciale verifica il rispetto dei livelli di spesa fissati, a conclusione del terzo anno successivo a quello di elezione degli organi del nuovo comune, e dispone, se necessario, specifiche misure di razionalizzazione della spesa ai sensi del comma 7 o l'estensione ai comuni dell'obbligo di gestione associata."

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 quater decies della legge provinciale n. 3 del 2006 sono inserite le seguenti:

"d bis) gli accordi di programma previsti dall'articolo 9, comma 2 quinquies;

d ter) le opere pubbliche previste dagli strumenti di programmazione comunale da finanziarsi in tutto o in parte con il contributo di scopo di cui all'articolo 13 del provvedimento legislativo provinciale concernente "Legge di stabilità provinciale 2017"; per le opere pubbliche di cui all'articolo 9, comma 2 quinquies), di questa legge, il processo partecipativo è svolto ai sensi della lettera d bis)."

3. Nel comma 1 bis dell'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "ivi compresa la gestione delle violazioni amministrative" sono inserite le seguenti: "nonché l'acquisizione diretta sul conto della società dei versamenti relativi alle entrate di qualsiasi natura affidate".

Art. 12

*Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36  
(legge provinciale sulla finanza locale 1993)*

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sulla finanza locale 1993 è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

*Disposizioni in materia di riscossioni di entrate*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 34 della legge provinciale n. 3 del 2006 si applicano, secondo le modalità e per i fini di cui al medesimo articolo 34, anche alle società autonomamente istituite o partecipate dagli enti locali, nonché agli altri soggetti, organismi o strutture comunque denominate disciplinate dall'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino Alto Adige in materia di forme collaborative intercomunali e di disciplina dei servizi pubblici locali."

Art. 13

*Disciplina del contributo di scopo e modificazione della legge provinciale n. 3 del 2006*

1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, dello Statuto speciale, nei comuni della Provincia si applica, nella forma di contributo di scopo di natura tributaria, l'imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche prevista dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo la disciplina stabilita dal presente articolo.

2. Il contributo è determinato, in relazione alla stessa opera pubblica, applicando alla base imponibile dell'imposta immobiliare semplice (IMIS) disciplinata dal capo I, sezione I della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, un'aliquota nella misura massima dello 0,05 per cento annuale. Oltre a quanto previsto da quest'articolo si applica la disciplina dell'IMIS.

3. I comuni possono disciplinare con regolamento, in aggiunta a quanto stabilito dalla normativa sull'IMIS, l'applicazione di esenzioni, riduzioni di aliquota, deduzioni o detrazioni in favore di specifiche categorie di soggetti passivi, e questo in relazione all'esistenza di particolari situazioni sociali o reddituali.

4. Il contributo può essere destinato anche per la copertura delle spese finalizzate al finanziamento, con oneri a carico del bilancio comunale, delle opere pubbliche relative a interventi di sviluppo locale e di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 9, comma 2 quinquies, della legge provinciale n. 3 del 2006.

5. Si applica quanto disposto in materia di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche dall'articolo 1, comma 146, lettere a), b) e c), e commi 149, 150 e 151 della legge n. 296 del 2006, dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dall'articolo 1, comma 706, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei testi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel comma 2 quinquies dell'articolo 9 della legge provinciale n. 3 del 2006, dopo le parole: "di coesione territoriale" sono inserite le seguenti: ", comprese opere che interessano due o più comuni, realizzate anche dalla Provincia su iniziativa dei comuni interessati".

Art. 14

*Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)*

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi

dell'articolo 8, comma 2, lettere a), b) e d)".

2. All'articolo 8 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare abitativa, qualificata come abitazione principale ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a titolo permanente, nella quale permanga la residenza del coniuge o di parenti o affini entro il secondo grado, o comunque in tutti i casi nei quali vi sia un utilizzo da parte di chiunque a titolo non oneroso;"

b) nella lettera e bis) del comma 2 le parole: "per gli anni 2015 e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019";

c) nella lettera e bis) del comma 2 dopo le parole: "comunque denominati," sono inserite le seguenti: "nonché a campeggi,";

d) dopo la lettera g) del comma 2 sono inserite le seguenti:

"g bis) prevedere l'esenzione per le aree edificabili, comunque denominate, che in base alle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti;

g ter) stabilire aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per la fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso in cui dalla procedura di cui all'articolo 45, comma 4, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, non derivi la modifica della destinazione urbanistica dell'area nel senso della sua inedificabilità;"

3. Nel comma 9 bis dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 2014 le parole: "Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità limitatamente ai periodi d'imposta di applicazione dell'IMIS" sono sostituite dalle seguenti: "Questo comma si applica alle aree edificabili gravate dal vincolo di espropriazione per pubblica utilità quando l'IMIS è stata versata per almeno dieci anni in relazione all'area sulla quale insiste il vincolo stesso".

4. All'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 6 le parole: "Per il solo periodo d'imposta 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per i soli periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019";

b) nel comma 6 bis le parole: "Per i periodi d'imposta 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019";

c) nel comma 6 ter le parole: "Per il solo periodo d'imposta 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2016, 2017, 2018 e 2019".

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 15

#### *Sostituzione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)*

1. L'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 8

#### *Modello tariffario relativo al ciclo dei rifiuti*

1. Nel territorio della provincia si applica, per la determinazione del corrispettivo dovuto dagli utenti in relazione ai servizi collegati al ciclo dei rifiuti, una tariffa di natura non tributaria adottata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, approva il modello tariffario previsto dal comma 1, adottato dai comuni che non scelgono di applicare la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'articolo 1, commi da 639 a 731, della legge n. 147 del 2013, o dagli eventuali altri enti titolari della funzione di gestione del ciclo dei rifiuti.

3. Il modello tariffario è approvato dalla Giunta provinciale in base ai seguenti principi e criteri:

- a) previsione e regolazione del sistema tariffario e del piano finanziario annuale e pluriennale che ne costituisce presupposto, con disciplina dei seguenti elementi:
  - 1) elementi costitutivi della tariffa. In ogni caso il soggetto qualificato come utente, in capo al quale sorge l'obbligo di pagamento, è identificato nell'occupante, a qualsiasi titolo, di insediamenti, aree e superfici potenzialmente idonee alla produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, fatta salva la solidarietà passiva fra gli utilizzatori dello stesso insediamento nel pagamento della tariffa;
  - 2) adempimenti in capo agli utenti e individuazione delle tipologie di insediamenti, aree e superfici soggetti alla tariffa;
  - 3) tipologia dei costi di gestione del ciclo dei rifiuti rilevanti per il piano finanziario e loro ripartizione in fissi e variabili, con imputazione alla quota fissa di una percentuale non superiore al 50 per cento dei costi totali;
  - 4) obbligo di copertura integrale a mezzo del gettito della tariffa dei costi di gestione previsti nel piano finanziario, e obbligo di rimborso agli utenti del gettito tariffario eccedente i costi quantificati a consuntivo;
  - 5) articolazione della tariffa in quota fissa e quota variabile, quest'ultima anche diversificata in più componenti, e articolazione della tariffa in utenze domestiche e non domestiche;
  - 6) calcolo della quota fissa secondo modalità, fra loro alternative o concorrenti, collegate alla superficie degli insediamenti, al numero dei componenti del nucleo familiare, alla capacità dei dispositivi di raccolta dei rifiuti, a coefficienti oggettivi e standardizzati di produzione dei rifiuti;
  - 7) calcolo della quota variabile esclusivamente in funzione della quantità di rifiuti conferiti dall'utente, determinata anche a mezzo di sistemi indiretti di misurazione;
  - 8) facoltà, per i comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione, di prevedere riduzioni applicate alla sola quota fissa e di prevedere, con oneri a carico esclusivo dei propri bilanci, esenzioni e sostituzioni nel pagamento della tariffa, anche in favore di particolari tipologie di utenti o di specifiche situazioni di natura socio-economica meritevoli di tutela;
- b) previsione di modalità uniformi sul territorio provinciale per la disciplina delle fasi amministrative e temporali di riscossione ordinaria e coattiva della tariffa, nonché delle fasi di controllo degli adempimenti degli utenti;
- c) previsione di un sistema sanzionatorio di tipo non tributario collegato alla violazione di adempimenti da parte dei contribuenti, esclusa in ogni caso la determinazione di termini di prescrizione e di modalità di calcolo degli interessi diversi dalle disposizioni del codice civile.

4. I comuni o gli eventuali altri enti titolari della funzione approvano il regolamento per la disciplina della tariffa, il sistema tariffario e il piano finanziario totale ed unitario, anche nella forma di unica disciplina e tariffa d'ambito territoriale.

5. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti, titolare dell'entrata, ha competenza esclusiva in ordine all'applicazione, gestione, riscossione e imputazione contabile al proprio bilancio della tariffa."

2. Il modello tariffario previsto dall'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, come sostituito dal comma 1, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Fino a questa data si applica la disciplina provinciale adottata in base all'articolo 8 della legge provinciale n. 5 del 1998, nel testo previgente.

Art. 16

*Modificazioni della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6  
(legge provinciale sugli usi civici 2005)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale sugli usi civici 2005 sono inserite le parole: "nonché di quelli sostenuti dall'associazione più rappresentativa delle ASUC a livello provinciale per assicurare l'attività di supporto fornita agli enti associati. Una quota del fondo, non superiore al 5 per cento, può essere utilizzata dalla Giunta provinciale per finanziare attività od iniziative connesse ai beni ed ai diritti di uso civico, alla loro gestione ed amministrazione."

2. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sugli usi civici 2005 è sostituito dal seguente: "L'amministrazione competente ha la facoltà di accrescere il proprio demanio civico con ulteriori beni rispetto a quelli riconosciuti dal decreto commissariale previsto dall'articolo 42 del regio decreto n. 332 del 1928, acquistati a titolo gratuito o con le risorse di cui all'articolo 10, sempreché gli stessi rientrino nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'articolo 11 della legge n. 1766 del 1927 e siano rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 17

*Modificazione dell'articolo 7 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8  
(legge provinciale sulla polizia locale 2005)*

1. Nel comma 5 bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulla polizia locale 2005 dopo le parole: "impianti di videosorveglianza sul territorio comunale" sono inserite le seguenti: "e di strumentazioni tecniche finalizzate al monitoraggio dei principali accessi viari ai centri urbani periferici".

2. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate dalla tabella B.

Capo IV

*Disposizioni in materia di istruzione*

Art. 18

*Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13  
(legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)*

1. All'articolo 48 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera c) del comma 1, dopo le parole: "presso le scuole" sono inserite le seguenti: ", quelle per la prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, quelle per il miglioramento dell'efficienza del servizio";
- b) nel comma 2 bis le parole: ", di importo non superiore al 2 per cento del finanziamento finalizzato alle spese previste dal comma 1, lettera c)," sono soppresse;
- c) nel comma 2 bis, dopo le parole: "progetti di sviluppo e innovazione" sono inserite le seguenti: ", di prevenzione con finalità di sicurezza e protezione del personale, di miglioramento dell'efficienza del servizio,".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 19

*Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1 (Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale)*

1. L'articolo 2 della legge provinciale n. 1 del 1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

*Determinazione dell'importo*

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge n. 549 del 1995 l'importo della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente. Entro il mese di marzo dell'anno accademico precedente quello di riferimento la Giunta provinciale determina gli importi per ciascuna fascia, ai sensi della normativa statale."

2. Per l'anno accademico 2016-2017 si applicano le deliberazioni e gli altri atti adottati prima dell'entrata in vigore di quest'articolo.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione di quest'articolo sono acquisite direttamente al bilancio dell'Opera universitaria.

Art. 20

*Modificazione dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 1991 le parole: "non attivati in provincia di Trento; i medesimi benefici possono essere erogati anche a studenti residenti in provincia di Trento che non siano stati ammessi alla frequenza dei predetti corsi anche se attivati in provincia di Trento" sono soppresse.

2. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge provinciale n. 9 del 1991, come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dall'anno accademico 2017-2018.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 21

*Modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5  
(legge provinciale sulla scuola 2006)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola 2006 è inserito il seguente:

"3 bis. Con riferimento ai servizi di trasporto per le uscite didattiche e viaggi di istruzione ciascuna istituzione, in aggiunta all'avvalimento dell'affidatario dei servizi attivati su base provinciale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993) secondo quanto previsto nel capitolato di affidamento dei medesimi servizi, può individuare autonomamente gli affidatari purché nel rispetto delle procedure selettive del mercato elettronico provinciale."

2. Nel comma 2 ter dell'articolo 41 della legge provinciale sulla scuola 2006, dopo le parole: "coinvolgendo la scola ladina de Fascia" sono inserite le seguenti: "e il Comun general de Fascia".

3. Nel comma 3 dell'articolo 109 della legge provinciale sulla scuola 2006 le parole: "La Provincia, inoltre," sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia finanzia, nell'ambito del contratto di servizio, le spese sostenute dalle istituzioni formative paritarie per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature didattiche, secondo specifici criteri e indirizzi definiti con deliberazione della

Giunta provinciale; in alternativa".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Capo V

### *Disposizioni in materia di salute, politiche sociali, edilizia abitativa e solidarietà internazionale*

#### Art. 22

##### *Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica e veterinari aziendali*

1. Le convenzioni stipulate sulla base dell'articolo 12, primo comma, della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 19 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari) sono prorogate fino alla data di entrata in vigore di una legge provinciale che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e l'elenco dei veterinari aziendali e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 23

##### *Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura)*

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 2 del 2008 è sostituito dal seguente:

##### *"Art. 4*

##### *Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività*

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo ad ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo attraverso la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", secondo le modalità e la tempistica individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 5 del predetto decreto.

2. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività di apicoltore nelle forme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 6), 7) e 8), è tenuto a darne comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari attraverso la banca dati di cui al comma 1 e nel rispetto della tempistica definita nel manuale operativo di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 4 dicembre 2009.

3. La mancata denuncia o comunicazione prevista rispettivamente dai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta al pagamento della sanzione amministrativa stabilita dall'articolo 16, comma 2, lettera a), l'esclusione per due anni dai benefici previsti dalla legislazione provinciale concernente la promozione e lo sviluppo dell'apicoltura.

4. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari verifica il censimento del patrimonio apistico provinciale sulla base delle denunce e delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2."

2. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 16, le parole: "di una somma da 100 euro a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma da 120 euro a 360 euro".

Art. 24

*Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "bimestrale" è sostituita dalla seguente: "mensile".

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:

"2. Il pagamento è effettuato in rate mensili il primo giorno del mese. La rata di gennaio è pagata entro la fine del mese."

3. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "determinato bimestre" sono sostituite dalle seguenti: "determinato mese".

4. Nel comma 4 dell'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "bimestre medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "mese medesimo".

5. Nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "del bimestre successivo" sono sostituite dalle seguenti: "del mese successivo".

6. Nel comma 1 dell'articolo 35 della legge provinciale n. 7 del 1998 la parola: "bimestre" è sostituita dalla seguente: "mese".

7. Nel comma 3 bis dell'articolo 40 della legge provinciale n. 7 del 1998 le parole: "due ratei bimestrali" sono sostituite dalle seguenti: "quattro ratei mensili".

8. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa.

Art. 25

*Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)*

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 sono inserite le parole: "La deliberazione disciplina, inoltre, l'interruzione dell'erogazione del beneficio previsto dal comma 2, lettera a), e la decadenza dalla possibilità di accedere al medesimo beneficio per un periodo proporzionato alla gravità del mancato rispetto di quanto disposto dal patto di servizio stipulato dall'Agenzia del lavoro con i componenti immediatamente disponibili all'accettazione di un impiego. La disciplina in oggetto è sottoposta a parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

Art. 26

*Modificazioni della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)*

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è sostituito dal seguente:

"1. La Provincia e gli enti locali possono concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo previsto dall'articolo 3:

- a) contributi a copertura delle spese di funzionamento nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa;
- b) contributi per la realizzazione di iniziative destinate a realizzare le finalità dell'articolo 1, comma 1, in specifici ambiti operativi, anche in modo coordinato e congiunto con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007). I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammessa."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale sul volontariato 1992 è inserito il seguente:

"1 bis. La Giunta provinciale e gli organi competenti degli enti locali stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di loro competenza. Con riferimento ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), questi organi individuano, anche periodicamente, gli ambiti operativi considerati prioritari e i criteri di selezione delle iniziative, e possono privilegiare le iniziative realizzate in modo coordinato e congiunto. Le deliberazioni assunte dalla Giunta provinciale sono sottoposte al parere preventivo della competente commissione permanente del Consiglio provinciale."

3. L'articolo 6 della legge provinciale sul volontariato 1992 è abrogato.

4. Le convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge provinciale sul volontariato 1992, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono valide fino alla loro naturale scadenza se successiva alla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 1 bis del medesimo articolo 5, come inserito dal presente articolo; per le convenzioni che scadono prima della predetta data, il termine di scadenza è prorogato fino alla data stabilita dalla medesima deliberazione. Per il periodo di validità delle convenzioni rimane fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale sul volontariato 1992, ancorché abrogato.

5. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

#### Art. 27

#### *Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale sul benessere familiare 2011, dopo le parole: "ad associazioni" sono inserite le seguenti: ", enti, fondazioni oppure organizzazioni".

2. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito nel capo III il seguente:

#### "Art. 15 bis

#### *Indipendenza abitativa dei giovani maggiorenni*

1. La Provincia riconosce la valenza sociale dei progetti volti a favorire l'indipendenza dei giovani maggiorenni rispetto al nucleo familiare di appartenenza attraverso forme di coabitazione che consentano di ridurre i costi dell'affitto, facilitare la transizione all'età adulta e sviluppare forme di welfare generativo.

2. I soggetti aderenti al distretto per la famiglia possono sviluppare progettualità condivise per le finalità di quest'articolo, favorendo la messa a disposizione di beni pubblici o privati, anche a titolo gratuito, a vantaggio dei giovani che intendono realizzare forme di coabitazione o propri progetti di vita. Per l'attuazione di quest'articolo si applicano gli accordi volontari di obiettivo previsti dall'articolo 34."

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

"2 bis. La Provincia, gli enti locali e le loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e alle altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al distretto per la famiglia, iscritti al registro previsto dal comma 2 e in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della

competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore."

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dal comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B. Dall'applicazione del comma 2 non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale. Dall'applicazione del comma 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già stanziati ai sensi delle leggi di settore.

## Art. 28

### *Assegno unico provinciale*

1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.

2. L'assegno unico è composto da una o da entrambe le seguenti quote:

- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.

3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni, fermo restando il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:

- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;
- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.

5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.

6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.

7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore

dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 29

##### *Archivio delle prestazioni sociali e familiari*

1. In relazione alle esigenze conoscitive connesse a quanto previsto dall'articolo 28 in materia di assegno unico provinciale, e al fine di operare una ricognizione completa delle prestazioni sociali e familiari erogate, semplificando e razionalizzando lo scambio di dati necessario per la programmazione, il monitoraggio e la gestione delle politiche sociali e familiari e rafforzando il sistema dei controlli sulla corretta fruizione delle prestazioni, presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa è istituito l'archivio delle prestazioni sociali e familiari. Nell'archivio sono raccolti i dati e le informazioni riguardanti i benefici o le agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dalla Provincia, dagli enti locali e dai loro enti strumentali, integrati con i dati e le informazioni relativi alla composizione e alla condizione economica del nucleo familiare.

2. Gli enti indicati nel comma 1 comunicano all'agenzia i dati di loro competenza, diversi da quelli sensibili e giudiziari, individuati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la medesima deliberazione sono stabilite le modalità per la comunicazione dei dati e per la consultazione dell'archivio, nonché ogni altro elemento necessario al suo funzionamento.

3. L'agenzia può autorizzare la consultazione dell'archivio delle prestazioni sociali, anche in forma di cooperazione applicativa, da parte dei soggetti competenti all'erogazione di benefici pubblici, quando la consultazione è necessaria per svolgere le finalità istituzionali previste dalla legge.

4. Il trattamento dei dati dell'archivio avviene nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e, in particolare, del titolo III, capo II.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo provvede l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa con il proprio bilancio.

#### Art. 30

##### *Contributo alle famiglie per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio*

1. La Provincia può concedere un contributo alle famiglie per ridurre gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia e ai nidi familiari - servizio Tagesmutter disciplinati dagli articoli 3 e 4 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002), nonché ai servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio, previsti dall'articolo 9 della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

2. Il contributo per i nidi d'infanzia è commisurato alla differenza tra la tariffa applicata dai comuni e la tariffa determinata dalla Provincia in relazione alla quota di spesa che le famiglie possono destinare al predetto servizio in base alla loro capacità economica. La tariffa provinciale tiene conto dell'utilizzo, a tempo pieno o parziale, del servizio.

3. Il contributo per i nidi familiari - servizio Tagesmutter e per i servizi per la prima infanzia acquisibili mediante buoni di servizio è commisurato alla differenza tra il costo del servizio che rimane a carico della famiglia e la tariffa determinata dalla Provincia in

relazione alla quota di spesa che la famiglia può destinare al predetto servizio in base alla propria capacità economica. Il contributo è determinato con riferimento al numero di ore per le quali le famiglie beneficiano dell'intervento comunale a sostegno del nido familiare - servizio Tagesmutter o dei buoni per l'accesso ai servizi per la prima infanzia.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i requisiti di accesso al contributo, i criteri per determinare la tariffa provinciale, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione.

5. A decorrere dal 2018 le risorse finanziarie provinciali destinate al contributo previsto da quest'articolo confluiscono nell'assegno unico provinciale istituito dall'articolo 28.

6. Il contributo è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2017. La domanda per il conseguimento dell'assegno regionale al nucleo familiare presentata per l'anno 2017 è ritenuta valida anche ai fini della concessione del contributo previsto da quest'articolo. In tal caso il contributo è erogato con l'assegno regionale, se spettante.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 31

##### *Interventi finanziati dal fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione*

1. Per la realizzazione degli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione finanziati ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 (Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, concernente "Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e provvedimenti conseguenti), la Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può approvare specifiche disposizioni attuative, anche ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa provinciale di settore o dai relativi provvedimenti di attuazione. E' comunque assicurato il rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 4 del 2014.

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese o entrate rispetto a quelle già stanziare in bilancio a seguito della presentazione alla Regione delle iniziative per il finanziamento di progetti sul fondo regionale per il sostegno della famiglia e dell'occupazione istituito ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 4 del 2014.

#### Art. 32

##### *Integrazioni dell'articolo 3 (Disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi) della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 è inserito il seguente:

"2 bis. Se uno o più istituti bancari convenzionati non aderiscono alle operazioni di rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi entro il termine assegnato, la Provincia promuove la portabilità di questi finanziamenti presso gli altri istituti bancari convenzionati che hanno aderito alla rinegoziazione e si sono resi

disponibili a eseguire la surrogazione dei finanziamenti."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 3 del 1987 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Per migliorare la programmazione della spesa pubblica e semplificare la gestione delle operazioni creditizie riguardanti il settore dell'edilizia abitativa agevolata, a partire dall'anno 2017 la Provincia può promuovere la rinegoziazione dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi mediante la conversione del tasso variabile in tasso fisso. La Provincia sostiene gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione mantenendo invariata la quota di contribuzione risultante a carico del beneficiario al momento dell'operazione di conversione del tasso.

3 ter. Se uno o più istituti bancari convenzionati non aderiscono alle operazioni di rinegoziazione previste dal comma 3 bis, la Provincia promuove la portabilità dei finanziamenti secondo quanto previsto dal comma 2 bis."

### Art. 33

#### *Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)*

1. Nel comma 5 quater dell'articolo 39 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2." sono soppresse.

2. Nel comma 5 quater dell'articolo 55 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 5 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2." sono soppresse.

3. Nel comma 7 quater dell'articolo 67 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "Nel caso di ammissione a contributo ai sensi del comma 7 bis, l'ITEA può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio non più idoneo ai sensi dell'articolo 83, comma 2." sono soppresse.

4. All'articolo 83 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 le parole: "il beneficiario medesimo deve notificare all'ITEA il prezzo di vendita dell'alloggio interessato che sarà indicato nel contratto di vendita. L'ITEA entro sessanta giorni dalla notifica può esercitare il diritto di prelazione sull'alloggio ad un prezzo pari a quello notificato; in ogni caso" sono soppresse;

b) nel comma 2 le parole: "Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i casi e le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione." sono soppresse.

5. Il comma 2 bis dell'articolo 83 della legge provinciale n. 21 del 1992 è abrogato.

6. Nel comma 1 dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: ", indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA," sono soppresse.

7. Nell'alea del comma 2 dell'articolo 84 della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: ", indipendentemente dall'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'ITEA" sono soppresse.

8. All'articolo 86 della legge provinciale n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'alea del comma 2 le parole: "è restituita alternativamente nel seguente modo:" sono sostituite dalle seguenti: "è restituita in un'unica soluzione con una riduzione nella misura massima del 20 per cento secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; per le cessioni in proprietà intervenute nell'anno 2017 è concessa una riduzione pari al 20 per

cento, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.";

b) le lettere a) e b) del comma 2 sono abrogate.

9. Nel comma 5 dell'articolo 91 ter della legge provinciale n. 21 del 1992 le parole: "La cessione non è consentita nel caso in cui l'ITTEA eserciti la prelazione sugli alloggi entro sessanta giorni dalla comunicazione, secondo le modalità stabilite dall'articolo 83." sono soppresse.

#### Art. 34

##### *Modificazioni dell'articolo 54 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1*

1. All'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 9 le parole: "interventi di recupero sulle case di abitazione" sono sostituite dalle seguenti: "interventi edilizi su unità immobiliari";

b) nel comma 9 le parole: "agli interventi di ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi di recupero".

2. Il comma 10 dell'articolo 54 della legge provinciale n. 1 del 2014 è sostituito dal seguente:

"10. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 9, compresi i requisiti per l'accesso all'anticipazione, le tipologie di unità immobiliare per le quali il contributo è concesso, i criteri per la definizione, nelle convenzioni con le banche, del tasso d'interesse applicato e i criteri per la determinazione dell'importo massimo che può essere anticipato."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 35

##### *Modificazioni dell'articolo 9 bis della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005)*

1. All'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Centro per la cooperazione internazionale";

b) nel comma 1 le parole: "percorsi di formazione rivolti agli operatori della solidarietà internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "percorsi di formazione e analisi di contesto, a livello sociale, politico, economico e culturale,";

c) nel comma 1 le parole: "una scuola, denominata "Centro per la formazione alla solidarietà internazionale"," sono sostituite dalle seguenti: "un centro per la cooperazione internazionale";

d) nel comma 1 le parole: "attività di ricerca e di sensibilizzazione" sono sostituite dalle seguenti: "attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione".

2. Il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge provinciale sulla solidarietà internazionale 2005 è abrogato.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 36

*Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12  
(legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)*

1. Alla fine del comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli emigrati trentini 2000 sono inserite le parole: "La Giunta provinciale stabilisce, inoltre, con propria deliberazione, gli indirizzi cui devono conformarsi i programmi di attività ammessi a finanziamento delle medesime associazioni anche per un migliore coordinamento e sinergia con i programmi e le azioni poste in essere dalle strutture provinciali competenti."

Capo VI

*Disposizioni in materia di economia e lavoro*

Art. 37

*Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17  
(legge provinciale sul commercio 2010)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale sul commercio 2010 sono inserite le parole: "La comunicazione è trasmessa anche dai soggetti che erogano nel territorio provinciale carburante prelevato presso i rivenditori all'ingrosso."

2. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserita la seguente:

"b bis) dismette l'impianto a uso privato senza la comunicazione prevista dall'articolo 41, comma 3 bis."

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"5 bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 6.000 euro chi non assicura l'erogazione del prodotto metano o, in alternativa, di idrogeno e delle relative miscele secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione ai sensi dall'articolo 44, comma 2, lettera b)."

4. Nel comma 7 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010, dopo le parole: "per i gestori degli impianti" sono inserite le seguenti: "e gli altri soggetti che erogano carburante nel territorio provinciale".

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 56 della legge provinciale sul commercio 2010 è inserito il seguente:

"7 bis. E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro chi preleva carburanti ai sensi dell'articolo 43, comma 3, con recipienti mobili non omologati per il trasporto di carburante."

Art. 38

*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19  
(legge provinciale sul lavoro 1983)*

1. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

"Tenuto conto della situazione di difficoltà occupazionale, i comuni possono adottare politiche attive nel campo del lavoro con gli strumenti previsti da questa legge e dalla normativa provinciale in materia di sostegno all'occupazione, in quanto compatibili e in accordo con l'Agenzia del lavoro, secondo linee guida approvate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie

locali. Le politiche dei comuni sono finanziate con risorse proprie."

2. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 1 della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Ferme restando le disposizioni statali relative alla gestione degli esuberi, le imprese possono organizzare o finanziare, nell'ambito di un processo condiviso con l'Agenzia del lavoro, progetti di reinserimento e di ricollocazione professionale a favore di lavoratori in esubero."

3. Nella rubrica dell'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro 1983 le parole: "a supporto delle cooperative sociali" sono soppresse.

4. Il comma 3 dell'articolo 1 quater della legge provinciale sul lavoro 1983 è sostituito dal seguente:

"3. Gli aiuti possono essere concessi alle cooperative sociali d'inserimento lavorativo indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381 del 1991, a loro consorzi o ad altri operatori che svolgono la loro attività, in tutto o in parte, mediante l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili e che sono in possesso dei requisiti definiti nel documento degli interventi di politica del lavoro, anche per aumentare le opportunità di impiego dei soggetti indicati nel comma 2."

5. Nella lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale sul lavoro 1983, dopo le parole: "alleggerimenti dei costi di assunzione" sono inserite le seguenti: "e dei soggetti occupati o già occupati in via prevalente con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; tra le iniziative a favore di tali ultimi soggetti possono essere previsti incentivi per l'occupazione a tempo indeterminato".

6. Dopo l'articolo 6, nel titolo I, della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 6 bis

*Formazione in materia di relazioni di lavoro*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico-sociale del territorio, la Provincia realizza programmi di alta formazione in favore dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relazioni di lavoro e nelle politiche economiche e del lavoro.

2. La Provincia si avvale della società per la formazione permanente del personale, prevista dall'articolo 35 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

3. La Provincia promuove la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nonché degli ordini professionali nella definizione dei contenuti dei programmi di alta formazione."

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

8. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

Art. 39

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6  
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999)*

1. Nel comma 2 bis dell'articolo 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, dopo le parole: "accordi tra la Provincia e" sono inserite le seguenti: "lo Stato,".

2. Nel comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "nei primi cinque anni," sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni".

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è sostituito dal seguente:

"3. Si intendono per imprese di nuova costituzione ai sensi dei commi 1 e 2 quelle costituite, alla data di presentazione della domanda, da un periodo di tempo massimo individuato dalla deliberazione prevista dall'articolo 35, comunque non superiore a dodici mesi."

4. Nei commi 3 e 3 bis dell'articolo 24 quater della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "nei primi cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque anni".

5. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 quinquies della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "anche attraverso il design" sono sostituite dalle seguenti: "anche attraverso il design di prodotto e il design dei servizi".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 è inserito il seguente:

"1 bis. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare può essere autorizzata dalla Provincia, previa richiesta da parte dell'impresa nei confronti della quale, prima della scadenza del periodo previsto al comma 1, siano venuti meno gli obblighi di realizzazione dei progetti insediativi e occupazionali dalla stessa assunti. La cancellazione del vincolo e della relativa annotazione tavolare non può in ogni caso essere autorizzata prima della decorrenza di dodici anni dalla data di stipulazione del contratto."

7. Nella lettera a ter) del comma 1 dell'articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "e dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 10 della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino) e dall'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), nonché degli aiuti concessi nel caso di affidamento alla società delle relative funzioni ai sensi dell'articolo 33, comma 9 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006".

8. Nel comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 le parole: "o la ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: ", la ristrutturazione o la gestione" e le parole: "o locazione anche finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: ", locazione anche finanziaria o prestazione di servizi".

9. Il comma 1 bis dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999, inserito da questo articolo, si applica anche ai vincoli di destinazione delle aree già costituiti ai sensi dell'articolo 29 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 provvede l'Agenzia provinciale per l'incentivazione e le attività economiche con il proprio bilancio.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 40

##### *Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (legge provinciale sull'artigianato 2002)*

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale sull'artigianato 2002 sono inserite le parole: ", promuovendone la figura anche attraverso la diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, sui soggetti e le attività svolte, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e in particolare del titolo III, capo II".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 bis della legge provinciale sull'artigianato 2002 è inserita la seguente:

"b bis) lo svolgimento del procedimento per il rilascio del titolo di maestro artigiano ai sensi dell'articolo 13 e l'attività formativa dei candidati, secondo quanto previsto dall'accordo di programma disciplinato dall'articolo 19 della legge provinciale n. 20 del 2005."

3. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

#### Art. 41

##### *Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)*

1. Nel comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'agricoltura 2003, dopo le parole: "articolo 2, comma 1, lettere d), e)," è inserita le seguente: "f),".

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

"c) l'organizzazione e la partecipazione a concorsi, fiere o mostre;"

3. All'articolo 43 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: "a enti o organismi operanti nel campo del settore zootecnico-lattiero caseario." sono inserite le seguenti: "Per le attività previste dal comma 1, lettera c), possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ad associazioni oppure organizzazioni di produttori."

b) nel comma 2 le parole: "Per le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), tramite l'affidamento del servizio a enti o organismi esterni selezionati secondo le norme in materia di appalti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Per le attività previste dal comma 1, lettera d), la Provincia può concedere aiuti ai soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), tramite i prestatori per l'erogazione dei servizi accreditati, nel rispetto dei principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nella procedura di selezione".

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

#### Art. 42

##### *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale 4 aprile 2011, n. 6 (Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2011 è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

##### *Progetti di valorizzazione del sistema termale trentino*

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi definiti nelle linee guida previste dall'articolo 4 la Provincia può promuovere la realizzazione di progetti in specifici ambiti d'intervento quali la ricerca sulle risorse termali trentine e sulle loro applicazioni, il marketing strategico e operativo, l'internazionalizzazione, la formazione e i sistemi informativi e di controllo.

2. I progetti sono realizzati dalla Provincia in modo congiunto con le sue società controllate e le forme di coordinamento tra le aziende termali trentine. I soggetti coinvolti stabiliscono con un'apposita convenzione le azioni e gli strumenti di rispettiva competenza e ogni altro elemento utile all'attuazione dei progetti."

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 43

*Modificazioni della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8  
(legge provinciale sulla promozione turistica 2002)*

1. Nel comma 2 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 le parole: "con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "con decorrenza dal 1° maggio successivo".

2. Il comma 10 dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è abrogato.

3. Il comma 2 dell'articolo 16 ter della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituito dal seguente:

"2. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 16 bis. Si applica inoltre il comma 2 dell'articolo 16 bis a eccezione della data di applicazione dell'incremento che decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione della Giunta provinciale."

Art. 44

*Ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici preposti alla salvaguardia  
e valorizzazione della montagna*

1. La Provincia persegue specifici obiettivi di salvaguardia, di sviluppo sociale ed economico nonché di valorizzazione della montagna adottando politiche organiche e coerenti per le quali risulta necessario integrare conoscenze e competenze presenti sul territorio provinciale.

2. Per gli scopi del comma 1, la Provincia promuove con il Consiglio delle autonomie locali la costituzione di un tavolo di confronto fra l'Università degli studi di Trento, la Fondazione Accademia della montagna o il soggetto al quale sono trasferite le relative funzioni ai sensi dell'articolo 45, la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio (STEP), la Società degli alpinisti tridentini (SAT), la Fondazione De Marchi, la Fondazione Mach, il Museo degli usi e costumi della gente trentina (MUCGT), nonché di altri soggetti che operano con le finalità di cui al comma 1.

3. Il tavolo predisponde, entro il 31 dicembre 2017, una proposta di riorganizzazione delle funzioni, delle attività ed eventualmente delle strutture interessate al fine di razionalizzare e coordinare una programmazione ordinata ed efficace di azioni ed interventi sul territorio provinciale.

4. La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, adotta gli atti necessari per l'eventuale ridefinizione organizzativa dei soggetti pubblici indicati dal tavolo e per l'attuazione delle azioni conseguenti.

Art. 45

*Trasferimento delle funzioni della Fondazione Accademia della montagna del Trentino*

1. La Provincia può perseguire gli obiettivi di salvaguardia e di valorizzazione della montagna previsti dall'articolo 35 quater della legge provinciale n. 3 del 2006 mediante la società indicata all'articolo 35 della medesima legge provinciale. Per tali fini, la Provincia, ove ne ricorrano i presupposti, promuove il trasferimento dell'azienda oppure la trasformazione della Fondazione Accademia della montagna del Trentino ai sensi dell'articolo 2500 octies del codice civile volta alla fusione con la predetta società.

2. Nel caso di trasferimento dell'azienda, la Provincia promuove lo scioglimento della

Fondazione Accademia della montagna del Trentino.

3. A partire dalla data di scioglimento o di trasformazione della fondazione sono abrogati:

- a) l'articolo 69 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)";
- b) l'articolo 35 quater della legge provinciale n. 3 del 2006;
- c) l'articolo 21 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23 (legge finanziaria 2008).

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

## Capo VII

### *Disposizioni in materia di territorio, ambiente ed energia*

#### Art. 46

#### *Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)*

1. All'articolo 9 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella lettera d) del comma 2, dopo le parole: "i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari" sono inserite le seguenti: "o i loro sostituti";
- b) nel comma 6, dopo le parole: "sindaco o l'assessore all'urbanistica del comune interessato alle questioni che sono trattate nella seduta" sono inserite le parole: "e il comandante del corpo dei vigili del fuoco o suo sostituto del rispettivo comune".

2. Dopo l'articolo 25 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

#### "Art. 25 bis

#### *Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico*

1. Per assicurare celerità ai procedimenti relativi al recupero di beni immobili di proprietà della Provincia e degli enti e organismi indicati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale non utilizzati o al reperimento di risorse economiche mediante la valorizzazione o l'alienazione di questi beni, la loro destinazione urbanistica può essere determinata nell'ambito di un accordo urbanistico. Con quest'accordo può essere riconosciuto che al comune territorialmente interessato spettano somme connesse agli introiti derivanti dal recupero, valorizzazione o alienazione dell'immobile. L'accordo produce effetti a decorrere dalla data di approvazione da parte della Giunta provinciale della variante semplificata al PRG disciplinata dal comma 3.

2. Ai fini di questo articolo l'accordo urbanistico è approvato e sottoscritto in via preliminare dal rappresentante legale dell'ente proprietario del bene e dal sindaco del comune territorialmente interessato. L'avviso che l'accordo è stato sottoscritto in via preliminare è pubblicato su un quotidiano locale e, per trenta giorni, nell'albo pretorio del comune, nel sito internet del comune o nel sito internet del consorzio dei comuni trentini. Il testo dell'accordo è messo a disposizione presso gli uffici comunali e chiunque può presentare osservazioni entro il termine di pubblicazione. Decorso il termine l'accordo, eventualmente modificato in base alle osservazioni pervenute, è sottoscritto dai medesimi soggetti in via definitiva.

3. Il consiglio comunale ratifica l'adesione del sindaco all'accordo urbanistico nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva. A tal fine il sindaco presenta la proposta di deliberazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla sottoscrizione definitiva dell'accordo. L'accordo s'intende ratificato e ha effetto di adozione definitiva della variante urbanistica ai sensi dell'articolo 39 se il consiglio comunale non si esprime negativamente con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione definitiva dell'accordo.

4. Resta fermo il rispetto della normativa ambientale, della disciplina relativa alla tutela dei beni culturali e dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale."

3. Nel comma 4 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "Annualmente il comune verifica le proposte pervenute adottando, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno di ogni anno, il comune deve valutare le richieste ricevute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e adotta, eventualmente, una variante ai sensi dell'articolo 39, comma 2."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 45 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"4 bis. Il comune, a seguito della valutazione prevista dal comma 4, comunica ai richiedenti l'esito della valutazione medesima e, in caso di rigetto, indica i motivi che ostano all'accoglimento della richiesta."

5. Nel comma 2 dell'articolo 49 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani e destinati dal PRG a demolizione o a ristrutturazione edilizia." sono sostituite dalle seguenti: "E' ammessa inoltre la demolizione degli edifici esistenti inclusi nei predetti piani, quando gli stessi non sono subordinati dal PRG a interventi di restauro o di risanamento conservativo. Ai fini dell'applicazione della disciplina della riqualificazione di edifici dismessi e degradati, di cui all'articolo 111, in caso di demolizione, l'eventuale successivo utilizzo del volume o della superficie utile lorda accertata è subordinato al rispetto dei contenuti del piano attuativo. E' inoltre consentita la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio e di opere precarie."

6. Dopo il comma 12 dell'articolo 121 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

"12 bis. Per i procedimenti di adozione di varianti al PRG avviati prima della data di entrata in vigore di questa legge e per i quali alla medesima data è già stato espresso il parere della struttura provinciale competente, se il comune ha provveduto all'adozione definitiva della variante al PRG scaduto il termine di cui all'articolo 37, comma 8, la predetta adozione definitiva tiene luogo dell'adozione preliminare nel nuovo procedimento di variante al PRG se il comune provvede entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore di questa disposizione agli adempimenti successivi all'adozione preliminare della variante al PRG previsti dall'articolo 37, comma 3. Fatto salvo quanto previsto da questa disposizione, al procedimento di adozione della variante al PRG si applica l'articolo 37."

#### Art. 47

##### *Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)*

1. Nel comma 9 dell'articolo 102 quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: "I comuni provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "I comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 255, commi 1 e 1 bis".

2. Dopo l'articolo 102 sexies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente:

"Art. 102 septies

*Protocolli d'intesa per l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti*

1. La Provincia promuove la stipulazione di protocolli d'intesa volti a favorire la collaborazione tra strutture provinciali e organi statali nell'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo per la tutela dell'ambiente. Nell'ambito di questi protocolli la Provincia è autorizzata a concordare la realizzazione, con oneri a carico del bilancio provinciale, di azioni o di interventi volti ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, anche consistenti nella copertura di costi relativi alla partecipazione ad attività formative."

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Art. 48

*Integrazione dell'articolo 14 bis della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 20  
(legge provinciale sull'energia 2012)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'energia 2012 è inserito il seguente:

"3 bis. In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 per gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia, inoltre, può assumere l'onere degli interessi derivanti dal mutuo sottoscritto con istituti bancari convenzionati dal soggetto che ha accettato la cessione del credito ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Il contributo è determinato con riferimento all'importo del mutuo corrispondente alla somma del credito ceduto ed è concesso nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

2. Dall'applicazione di quest'articolo non derivano maggiori spese rispetto a quelle già stanziare in bilancio dall'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche.

Capo VIII

*Disposizioni finanziarie e finali*

Art. 49

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle missioni e programmi indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna missione e programma, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità previste dalle tabelle B e C.

3. Per l'anno 2017 i trasferimenti in materia di finanza locale sono rideterminati dalla tabella D.

Art. 50  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

TABELLA A

Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa inerenti il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017 - 2019 (articolo 49)

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
01.03	<b>MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b> Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (CAP. 151590 - 615930 - 908095)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	3.529.430,00 15.529.430,00 <b>+12.000.000,00</b>	3.529.430,00 15.529.430,00 <b>+12.000.000,00</b>	3.529.430,00 15.529.430,00 <b>+12.000.000,00</b>	3.529.430,00 3.529.430,00 <b>0</b>	
01.05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (CAP. 151960 - 151965 - 153000 - 153050 - 153100 - 157500 - 157550 - 157560 - 158500 - 158650 - 158670 - 158760 - 158765 - 158780 - 158800 - 158820 - 158900 - 158950 - 908560 - 908565)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	28.326.693,00 52.899.693,00 <b>+24.573.000,00</b>	28.526.693,00 28.524.693,00 <b>-2.000,00</b>	13.388.693,00 30.549.693,00 <b>+17.161.000,00</b>	10.434.693,00 7.434.693,00 <b>-3.000.000,00</b>	-3.000.000,00 per il 2021 +3.654.000,00 per il 2022 +8.000.000,00 per il 2023
01.08	Statistica e sistemi informativi (CAP. 154000 - 155000 - 747000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	16.072.000,00 6.652.000,00 <b>-9.420.000,00</b>	15.822.000,00 9.453.000,00 <b>-6.369.000,00</b>	14.000.000,00 <b>+14.000.000,00</b>	0,00 <b>+14.000.000,00</b>	
01.10	Risorse umane (CAP. 157270 - 157510 - 157520 - 906000 - 906030 - 908030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.740.000,00 2.022.000,00 <b>+282.000,00</b>	1.670.000,00 1.768.000,00 <b>+98.000,00</b>	0,00 1.764.000,00 <b>+1.764.000,00</b>	0,00 <b>+1.764.000,00</b>	
01.11	Altri servizi generali (CAP. 151620 - 157525 - 905400 - 907000 - 907400 - 908050 - 908060 - 908200)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	3.747.000,00 3.743.000,00 <b>-4.000,00</b>	3.747.000,00 3.522.000,00 <b>-225.000,00</b>	0,00 3.522.000,00 <b>+3.522.000,00</b>	0,00 <b>+3.522.000,00</b>	
04.01	<b>MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</b> Istruzione prescolastica (CAP. 250500 - 250550 - 251000 - 251050 - 252700 - 252701 - 252709)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	87.731.000,00 87.893.000,00 <b>+162.000,00</b>	85.124.000,00 86.223.000,00 <b>+1.099.000,00</b>	0,00 85.414.000,00 <b>+85.414.000,00</b>	0,00 <b>+85.414.000,00</b>	
04.02	Altri ordini di istruzione non universitaria (CAP. 252025 - 252050 - 252100 - 252110 - 252120 - 252150 - 252700 - 252702 - 252703 - 252704 - 252705 - 252706 - 252707 - 252708 - 252710 - 252711 - 252712 - 252713 - 252720 - 252724 - 252755 - 252770 - 252800 - 252840 - 252845 - 256000 - 259700 - 311100 - 313100 - 906030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	106.106.865,00 108.836.981,63 <b>+2.730.116,63</b>	104.808.000,00 106.409.924,56 <b>+1.601.924,56</b>	8.058.116,67 101.480.000,00 <b>+93.421.883,33</b>	1.073.000,00 8.625.116,67 <b>+7.552.116,67</b>	

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
04.03	Edilizia scolastica (CAP. 157550 - 252960 - 252964 - 253550)	GIÀ AUT. NUOVO	5.000.000,00 5.817.000,00	4.399.520,00 4.399.520,00	6.607.792,00 4.407.792,00	10.000.000,00 5.500.000,00	-3.000.000,00 per il 2021 +7.200.000,00 per il 2022 +4.000.000,00 per il 2023
04.04	Istruzione universitaria (CAP. 255325 - 311000 - 311130 - 311150 - 312000 - 312100 - 312110 - 312130 - 313000 - 314000 - 441000 - 441080 - 908500)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	+817.000,00 97.173.500,00 93.088.838,00	0 104.067.500,00 99.322.338,00	-2.200.000,00 5.000.000,00 94.497.338,00	-4.500.000,00 0,00 5.825.000,00	+1.275.000,00 per il 2021 +1.425.000,00 per il 2022 +1.700.000,00 per il 2023
04.06	Servizi ausiliari all'istruzione (CAP. 252200 - 252760 - 252780 - 252950 - 254500 - 255200 - 255205 - 745000)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	-4.084.662,00 20.867.000,00 20.034.000,00	-4.745.162,00 20.861.000,00 19.438.000,00	+89.497.338,00 0,00 19.438.000,00	+5.825.000,00	
05.01	<b>MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI</b> Valorizzazione dei beni di interesse storico (CAP. 355050 - 356700 - 356705 - 356750 - 356752 - 356850 - 357500 - 357502 - 357504)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	-311.000,00 3.366.000,00 3.055.000,00	+2.000,00 1.362.000,00 1.364.000,00	0,00 34.000,00		
05.02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (CAP. 351000 - 351010 - 351050 - 351150 - 351152 - 351154 - 351156 - 352000 - 352050 - 352055 - 352115 - 352120 - 353000 - 353004 - 353050 - 353054 - 353100 - 353150 - 353200 - 353230 - 353240 - 353250 - 353300 - 353350 - 353400 - 353410 - 354000 - 354050 - 354150 - 354200 - 354250 - 354300 - 354350 - 354400 - 354410 - 354430 - 354500 - 356710 - 357510 - 618000 - 904050 - 904070 - 904600 - 904602 - 907900 - 908020 - 908240 - 908500)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	+6.465.212,00 35.921.500,00 42.386.712,00	+3.208.212,00 33.182.500,00 36.390.712,00	+34.854.712,00 2.200.000,00 37.054.712,00		
06.01	<b>MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</b> Sport e tempo libero (CAP. 358200 - 358300 - 358310)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	+1.891.000,00 6.055.000,00 7.946.000,00	-1.207.000,00 6.928.000,00 5.721.000,00	+3.155.000,00 1.500.000,00 4.655.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00	+1.500.000,00 per il 2021 +1.200.000,00 per il 2022
06.02	Giovani (CAP. 255330 - 904080 - 904082)	VARIANZA GIÀ AUT. NUOVO	+267.000,00 1.811.000,00 2.078.000,00	+246.315,52 1.727.684,48 1.974.000,00	+1.876.000,00 0,00 1.876.000,00	0	
	<b>MISSIONE 7 - TURISMO</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE	
07.01	Sviluppo e valorizzazione del turismo (CAP. 157510 - 615430 - 615432 - 615434 - 615436 - 615500 - 615510 - 615540 - 615543 - 615545 - 615550 - 615634 - 615636 - 615645 - 615660 - 615665 - 615670 - 618110 - 906150 - 906700 - 906701 - 906702 - 906703 - 906800)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	43.392.000,00 26.386.371,00 -17.005.629,00	42.772.000,00 43.045.000,00 +273.000,00	0,00 42.552.000,00 +42.552.000,00			
08.01	<b>MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</b> Urbanistica e assetto del territorio (CAP. 157510 - 157550 - 617550 - 801050 - 801100 - 801950 - 802300 - 808600 - 808601 - 808602 - 808603 - 808604 - 808620 - 808625)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.261.000,00 1.536.000,00 +275.000,00	1.240.000,00 1.269.000,00 +29.000,00	0,00 759.000,00 +759.000,00			
08.02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (CAP. 618130 - 651050 - 652010 - 652020 - 652030 - 653300 - 654000 - 654050 - 654054 - 654060 - 654070 - 654075 - 654500 - 655450 - 655610 - 655620 - 802350 - 802370)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	19.036.000,00 13.386.000,00 -5.650.000,00	28.185.000,00 15.735.000,00 -12.450.000,00	11.482.000,00 12.937.000,00 +1.455.000,00	3.481.000,00 12.121.000,00 +8.640.000,00	+1.240.000,00 fino al 2027 +540.000,00 per il 2028	
09.01	<b>MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</b> Difesa del suolo (CAP. 805720)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	18.970.000,00 17.800.000,00 -1.170.000,00	18.470.000,00 16.350.000,00 -2.120.000,00	3.000.000,00 15.000.000,00 +12.000.000,00	2.000.000,00 1.000.000,00 -1.000.000,00	+1.000.000,00 fino al 2023	
09.02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (CAP. 803000 - 803015 - 803050 - 803550 - 803560 - 803570 - 803600 - 804850 - 805710 - 907000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	4.813.538,00 4.948.538,00 +135.000,00	4.409.000,00 4.277.000,00 -132.000,00	0,00 1.294.000,00 +1.294.000,00			
09.03	Rifiuti (CAP. 803550 - 804500 - 804700)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.000.000,00 2.000.000,00 0	2.800.000,00 0,00 -2.800.000,00	10.000.000,00 2.000.000,00 -8.000.000,00	9.920.609,00 4.920.609,00 -5.000.000,00	+4.800.000,00 per il 2021 +5.000.000,00 per il 2022 +6.000.000,00 per il 2023	
09.04	Servizio idrico integrato (CAP. 804600 - 804800 - 804900 - 809200)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	4.101.794,00 4.108.794,00 +7.000,00	4.533.000,00 4.274.000,00 -259.000,00	7.200.000,00 4.700.000,00 -2.500.000,00	2.200.000,00 4.700.000,00 +2.500.000,00		
09.05	Area protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione (CAP. 618150 - 803620 - 805000 - 805050 - 805055 - 805520 - 805530 - 805540 - 805560 - 805580 - 805590 - 805650 - 805670 - 805685 - 805700 - 805800 - 806000 - 806020 - 806030 - 806040 - 806050 - 806055 - 806085 - 806090 - 806200 - 806220 - 806240 - 806400)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	12.969.000,00 17.645.823,50 +4.676.823,50	12.593.000,00 15.234.050,00 +2.641.050,00	1.000.000,00 14.113.050,00 +13.113.050,00	1.000.000,00 1.000.000,00 0	+40.000,00 per il 2021	
	<b>MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ</b>							

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
10.01	Trasporto ferroviario (CAP. 615925 - 743350 - 743352 - 743354 - 745000)	GIÀ AUT. NUOVO	26.000.000,00 25.400.000,00	25.100.000,00 24.650.000,00	37.400.000,00 36.650.000,00	28.180.000,00 28.180.000,00	+6.600.000,00 per il 2022 +6.000.000,00 per il 2023 +6.000.000,00 per il 2024
10.02	Trasporto pubblico locale (CAP. 745000 - 746000 - 746050 - 746060 - 746400)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	-600.000,00 65.480.000,00 62.830.000,00	-450.000,00 63.030.000,00 58.980.000,00	-750.000,00 2.400.000,00 57.080.000,00	0 2.400.000,00 2.790.000,00	-1.610.000,00 fino al 2031
10.03	Trasporto per vie d'acqua (CAP. 745050)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	-2.650.000,00 24.000,00 24.000,00	-4.050.000,00 23.000,00 23.000,00	+54.680.000,00 0,00 22.000,00	+390.000,00	
10.04	Altre modalità di trasporto (CAP. 745100 - 907000)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	0 790.000,00 720.000,00	0 790.000,00 720.000,00	+22.000,00 0,00 720.000,00		
10.05	Viabilità e infrastrutture stradali (CAP. 408500 - 408502 - 618035 - 741110 - 743000 - 743050 - 743052 - 743150 - 743152 - 743154 - 743200 - 743400 - 743500 - 907000)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	-70.000,00 29.137.612,00 35.535.953,00	-70.000,00 64.395.485,00 65.877.072,00	+720.000,00 87.300.000,00 66.230.000,00	46.273.821,00 35.274.821,00	-10.800.000,00 per il 2021 -18.938.658,30 per il 2022 -8.000.000,00 per il 2023 +62.799.000,00 per il 2026 +32.000.000,00 per il 2027
11.01	<b>MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE</b> Sistema di protezione civile (CAP. 158600 - 806700 - 806720 - 806900 - 806920 - 807600)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	+3.500.000,00 10.282.000,00 13.782.000,00	0 10.125.000,00 10.125.000,00	+10.125.000,00 0,00 10.125.000,00		
11.02	Interventi a seguito di calamità naturali (CAP. 807920 - 807940 - 807960 - 807970 - 807980 - 807990 - 808200 - 808220 - 808240)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	+5.634.100,00 4.371.000,00 10.005.100,00	-415.900,00 4.371.000,00 3.955.100,00	+4.705.000,00 0,00 4.705.000,00		
12.01	<b>MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</b> Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (CAP. 250500 - 255250 - 401000 - 401010 - 401015)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	+1.049.000,00 10.400.000,00 11.449.000,00	-279.000,00 10.355.000,00 10.076.000,00	+10.380.000,00 0,00 10.380.000,00		
12.02	Interventi per la disabilità (CAP. 401500 - 402200 - 402500 - 404210 - 404212 - 404214 - 404600 - 404650 - 441030 - 442040)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	-1.950.000,00 53.574.000,00 51.624.000,00	-2.690.000,00 53.565.000,00 50.875.000,00	+48.396.000,00 1.500.000,00 49.896.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00	
12.03	Interventi per gli anziani (CAP. 255300 - 401500)	VARIANZ. GIÀ AUT. NUOVO	+2.470.000,00 74.900.000,00 77.370.000,00	+2.470.000,00 75.900.000,00 78.370.000,00	+78.370.000,00 0,00 78.370.000,00		

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
12.04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (CAP. 401000 - 401020 - 402025 - 402030 - 402050 - 402052 - 402450 - 402460 - 402461 - 402462 - 402463 - 404100)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	21.201.500,00 24.126.500,00 <b>+2.925.000,00</b>	20.966.000,00 12.943.500,00 <b>-8.022.500,00</b>	0,00 12.691.500,00 <b>+12.691.500,00</b>		
12.05	Interventi per le famiglie (CAP. 402020 - 402030 - 402038 - 402600 - 402601 - 402602 - 402603 - 404200 - 404202)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	13.748.330,00 23.536.330,00 <b>+9.788.000,00</b>	13.148.330,00 67.098.330,00 <b>+53.950.000,00</b>	2.113.000,00 65.213.940,00 <b>+63.100.940,00</b>	1.000.000,00 1.000.000,00 <b>0</b>	
12.07	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (CAP. 157550 - 401000 - 404000 - 404002 - 404050 - 904000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.873.000,00 2.985.273,00 <b>+112.273,00</b>	2.866.000,00 2.871.273,00 <b>+5.273,00</b>	5.999.000,00 3.972.273,00 <b>-2.026.727,00</b>	0,00 2.349.000,00 <b>+2.349.000,00</b>	
12.08	Cooperazione e associazionismo (CAP. 402000 - 402150 - 904100 - 904102 - 908245)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	2.068.000,00 2.775.000,00 <b>+707.000,00</b>	2.034.000,00 1.982.000,00 <b>-52.000,00</b>	0,00 1.906.000,00 <b>+1.906.000,00</b>		
13.01	<b>MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE</b> Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA (CAP. 441000 - 441020 - 441100 - 441150 - 442000)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.055.243.610,29 1.120.916.740,00 <b>+65.673.129,71</b>	1.025.461.610,29 1.088.700.350,29 <b>+63.238.740,00</b>	6.000.000,00 1.088.700.350,29 <b>+1.082.700.350,29</b>	8.000.000,00 8.000.000,00 <b>0</b>	+5.350.000,00 per il 2022
13.02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA (CAP. 441040 - 441250)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	18.570.000,00 18.770.000,00 <b>+200.000,00</b>	18.570.000,00 18.570.000,00 <b>0</b>	0,00 18.570.000,00 <b>+18.570.000,00</b>		
13.05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari (CAP. 157550 - 317350 - 444000 - 444100 - 444110 - 444230 - 444310 - 445000 - 445100)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	8.338.600,00 8.160.400,00 <b>-178.200,00</b>	17.528.200,00 7.900.000,00 <b>-9.628.200,00</b>	65.814.481,20 27.278.200,00 <b>-38.536.281,20</b>	77.065.075,80 77.565.075,80 <b>+500.000,00</b>	+8.610.281,20 per il 2021 +8.500.000,00 per il 2022 +58.426.000,00 per il 2023 +1.500.000,00 per il 2024 +1.500.000,00 per il 2025 +1.500.000,00 per il 2026 +4.178.200,00 per il 2027 +4.178.200,00 per il 2028 A carico del Fondo sanitario provinciale saranno poste anche le spese per il canone di disponibilità, operatività e manutenzione del centro di protonterapia medica.
13.07	Ulteriori spese in materia sanitaria (CAP. 444000 - 444200)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	75.000,00 500.000,00 <b>+425.000,00</b>	75.000,00 500.000,00 <b>+425.000,00</b>	0,00 500.000,00 <b>+500.000,00</b>		
	<b>MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'</b>						

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
14.01	Industria, PMI e Artigianato (CAP. 151655 - 151660 - 612750 - 612800 - 612855 - 612860 - 612870 - 612880 - 612885 - 612900 - 612921 - 615600 - 615604 - 615605 - 615608 - 615615 - 615618 - 615620 - 615625 - 615637 - 615675 - 615680 - 615690 - 615705 - 615805 - 615806 - 617475 - 617477 - 617480 - 617482 - 617484 - 617510 - 617520 - 617560 - 617570 - 617571 - 617573 - 617574 - 617575 - 617580 - 617825 - 617775 - 617830 - 617900 - 618070 - 618072 - 618295) Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810) Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	21.109.354,32 45.829.493,32 <b>+24.720.139,00</b>	28.733.169,23 44.304.949,64 <b>+15.571.780,41</b>	31.045.433,15 50.693.040,45 <b>+19.647.607,30</b>	32.591.638,00 37.840.963,00 <b>+5.249.325,00</b>	+6.090.763,24 per il 2021 +5.353.297,00 per il 2022 +5.353.297,00 per il 2023 +5.353.297,00 per il 2024 +5.353.297,00 per il 2025 +5.353.297,00 per il 2026
14.02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (CAP. 615420 - 615425 - 615520 - 615524 - 615530 - 615630 - 615632 - 615682 - 615810)	GIÀ AUT. NUOVO	4.149.175,00 5.879.175,00	7.183.000,00 5.700.000,00	3.130.000,00 2.360.000,00	3.130.000,00 2.010.000,00	-1.120.000,00 fino al 2037
14.03	Ricerca e innovazione (CAP. 252965 - 252966 - 252967 - 252968 - 316940 - 316960 - 317000 - 317150 - 317700)	VARIAZ.	<b>+1.730.000,00</b>	<b>-1.483.000,00</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-1.120.000,00</b>	
14.04	Reti e altri servizi di pubblica utilità (CAP. 612872 - 615445 - 615450 - 615685 - 615700 - 617550 - 618120 - 747500 - 747505 - 747515 - 747516 - 747517)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	108.112.600,00 47.898.600,00 <b>-60.214.000,00</b>	103.925.000,00 109.007.000,00 <b>+5.082.000,00</b>	15.556.400,00 98.116.000,00 <b>+82.559.600,00</b>	15.905.000,00 24.952.000,00 <b>+9.047.000,00</b>	+9.047.000,00 per il 2021  +1.800.000,00 per il 2021 +5.938.658,30 per il 2022
15.01	<b>MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b> Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (CAP. 407500)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	448.000,00 520.000,00 <b>+72.000,00</b>	439.000,00 500.000,00 <b>+61.000,00</b>	0,00 500.000,00 <b>+500.000,00</b>	0,00 500.000,00 <b>+500.000,00</b>	
15.02	Formazione professionale (CAP. 256400 - 256420 - 256550 - 256552 - 256800 - 256810 - 256812 - 256815 - 256820 - 256822 - 256823 - 256860 - 256862 - 256870 - 256872 - 908080)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	7.478.541,78 6.767.491,20 <b>-711.050,58</b>	2.500.000,00 3.227.486,20 <b>+727.486,20</b>	2.500.000,00 3.480.000,00 <b>+980.000,00</b>	2.000.000,00 2.000.000,00 <b>0</b>	
15.03	Sostegno all'occupazione (CAP. 407500 - 408000 - 408001 - 408005 - 408006 - 408007 - 408010 - 408012 - 408050 - 408550 - 618030)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	66.731.000,00 71.719.000,00 <b>+4.988.000,00</b>	58.953.000,00 63.096.900,00 <b>+4.143.900,00</b>	3.309.000,00 62.531.000,00 <b>+59.222.000,00</b>	691.000,00 691.000,00 <b>0</b>	
16.01	<b>MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA</b> Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare (CAP. 500500 - 500550 - 500560 - 500700 - 500900 - 500910 - 503150 - 503250 - 503300 - 503302 - 503350 - 504150 - 506000 - 506050 - 506100 - 506140 - 506150 - 507000 - 507010 - 507050 - 507060 - 507100 - 507150 - 507520 - 509000 - 618040 - 618050)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	21.494.000,00 25.140.000,00 <b>+3.646.000,00</b>	20.869.000,00 22.432.000,00 <b>+1.563.000,00</b>	7.500.000,00 21.483.000,00 <b>+13.983.000,00</b>	6.500.000,00 8.327.000,00 <b>+1.827.000,00</b>	+1.827.000,00 fino al 2026 +450.000,00 per il 2027

MISSIONE PROGRAMMA	OGGETTO	Autor. spesa	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	NOTE
16,02	Caccia e pesca (CAP. 805100 - 805120)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.262.000,00 1.266.000,00 +4.000,00	1.232.000,00 1.203.000,00 -29.000,00	0,00 1.143.000,00 +1.143.000,00		
18,01	<b>MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI</b> Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (CAP. 202100 - 203000 - 203010 - 203050 - 203100 - 203105 - 205050 - 205100 - 205150 - 205200 - 205250 - 205252 - 205300 - 205350 - 205360 - 205365 - 205455 - 205460 - 205465 - 205500 - 205502 - 205560 - 205850 - 205880 - 206500 - 206520 - 206550 - 402030 - 617550 - 617950 - 618155 - 618180 - 618190 - 619000 - 906200 - 906900 - 906902 - 907000 - 908460 - 908465)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	463.771.436,25 515.191.795,92 +51.420.359,67	563.869.358,78 555.140.664,73 -8.728.694,05	112.396.858,78 562.962.546,79 +450.565.688,01	118.590.990,78 134.205.288,79 +15.614.298,01	+67.008.298,01 per il 2021 +29.488.298,01 per il 2022 +39.488.298,01 per il 2023 +19.488.298,01 per il 2024 +19.488.298,01 per il 2025 +19.488.298,01 per il 2026 +30.813.328,34 per il 2027 +10.383.658,78 per il 2028 -500.000,00 per il 2029 -500.000,00 per il 2030 -500.000,00 per il 2031 -500.000,00 per il 2032 -500.000,00 per il 2033 -500.000,00 per il 2034 -500.000,00 per il 2035 -500.000,00 per il 2036
19,01	<b>MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI</b> Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo (CAP. 152160 - 406000 - 406002 - 406004 - 406006 - 406500 - 406950 - 407000 - 407050 - 904650 - 908160 - 908243)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	11.569.000,00 11.577.000,00 +8.000,00	11.452.000,00 7.389.000,00 -4.063.000,00	0,00 6.947.000,00 +6.947.000,00		
19,02	Cooperazione territoriale (CAP. 908244 - 908250 - 908253)	GIÀ AUT. NUOVO VARIAZ.	1.305.123,50 1.605.552,50 +300.429,00	1.297.250,00 1.898.049,50 +600.799,50	500.000,00 700.000,00 +200.000,00	500.000,00 500.000,00 0	
1) TOTALE NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE			240.395.832,26	170.747.068,19	2.476.302.668,93	59.493.739,68	
2) TOTALE RIDUZIONI DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI			-104.851.541,58	-71.693.456,05	-75.853.008,20	-25.619.000,00	

**Tabella B**  
*Riferimento delle spese inerenti il bilancio annuale 2017 e pluriennale 2017-2019*  
*(articolo 49)*

articolo	descrizione	capitolo	missione - programma	modalità autorizzativa della spesa
14	Disposizioni in materia di IMIS	203000	18.01	tabella A
16	Disposizioni in materia di ASUC	202100	18.01	tabella A
17	Disposizioni in materia di impianti di videosorveglianza	205250	18.01	tabella A
18	Disposizioni in materia di scuola dell'infanzia	250550-004	04.01	tabella A
20	Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario	312100	04.04	tabella A
21	Disposizioni in materia di istituzioni formative paritarie	252800 252770	04.02	tabella A
22	Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica e veterinari aziendali	441000-001 506100	13.01 16.01	tabella A
27	Disposizioni in materia di benessere familiare	402030-005	12.05	tabella A
28	Istituzione dell'assegno unico provinciale	402601	12.05	tabella A
30	Disposizioni in materia di tariffe per i nidi di infanzia, nidi familiari e servizi per la prima infanzia	402603	12.05	tabella A
34	Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata	655620/2017 655620/2018	08.02	tabella A
35	Disposizioni in materia di solidarietà internazionale	908243	19.01	tabella A
38	Disposizioni in materia di inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili	408001	15.03	tabella A
39	Disposizioni in materia di incentivi alle imprese	907900 908020 615605 615690 615625 612900 612800 612860 317000-004 317000-011	05.02 05.02 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.01 14.03 14.03	tabella A
41	Disposizioni in materia di zootecnia	503302 506100 507050	16.01	tabella A
42	Disposizioni in materia di termalismo	615430	07.01	tabella A
45	Disposizioni in materia di valorizzazione della montagna	157510-002	01.10	tabella A
47	Disposizioni in materia di vigilanza e controllo	803015	09.02	tabella A

Tabella C  
Copertura degli oneri relativi al bilancio di previsione 2017-2019 (articolo 49)

(in migliaia di euro)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>1. Oneri complessivi da coprire:</u>			
<b>NUOVE O ULTERIORI SPESE AUTORIZZATE</b>	<b>240.396</b>	<b>170.747</b>	<b>2.476.303</b>
Articolo 49 (Nuove autorizzazioni di spesa) (vedi totale 1 della tabella A)	240.396	170.747	2.476.303
<b>MINORI ENTRATE</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>46.000</b>
Articolo 3 - Disposizioni in materia di agevolazioni sull'addizionale regionale IRPEF	0	22.000	46.000
<b>TOTALE ONERI DA COPRIRE</b>	<b>240.396</b>	<b>192.747</b>	<b>2.522.303</b>

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<u>2. Mezzi di copertura:</u>			
<b>RIDUZIONI DI SPESE</b>	<b>104.852</b>	<b>71.693</b>	<b>75.853</b>
Articolo 49 (quota riduzioni autorizzazioni di spesa) (vedi totale 2 della tabella A)	104.852	71.693	75.853
<b>QUOTA MAGGIORI ENTRATE</b>	<b>92.122</b>	<b>100.500</b>	<b>2.446.450</b>
<b>QUOTA CESSAZIONE DI SPESE AUTORIZZATE CON BILANCIO</b>	<b>43.422</b>	<b>20.554</b>	
<b>TOTALE MEZZI DI COPERTURA</b>	<b>240.396</b>	<b>192.747</b>	<b>2.522.303</b>

Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia

Tabella D  
Finanza locale (articolo 49)

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
<b>SPESE CORRENTI</b>			
a) trasferimenti destinati a spese di funzionamento e di gestione dei servizi	248.936.000	244.256.000	244.256.000
b) interventi d'informatizzazione in favore dei comuni	1.806.000	2.003.000	2.003.000
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>250.742.000</b>	<b>246.259.000</b>	<b>246.259.000</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
c) fondo per gli investimenti programmati dei comuni			
1) in conto capitale	11.904.000	25.000.000	18.000.000
2) in conto annualità	42.559.974	61.539.480	64.539.178
d) fondo strategico territoriale/fondo unico territoriale			
1) in conto capitale	4.849.710	-	6.000.000
2) in conto annualità	59.647.478	45.516.864	48.428.690
e) assegnazioni a Cassa del Trentino s.p.a. per l'estinzione di mutui	6.491.377	-	-
f) fondo ammortamento mutui	450.867	-	-
g) progetto connettività a banda larga	-	-	-
h) interventi anticrisi			
1) in conto capitale (interventi di manutenzione ambientale)	-	-	-
2) in conto annualità	542.879	542.879	-
i) fondo sviluppo locale	2.646.859	2.603.645	2.744.903
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>129.093.144</b>	<b>135.202.867</b>	<b>139.712.772</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>379.835.144</b>	<b>381.461.868</b>	<b>385.971.772</b>

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 14 novembre 2016, n. 175, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Legge di stabilità provinciale 2017".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 15 novembre 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 25 novembre 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2016.



## **LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 21**

### **Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019**

(b.u. 30 dicembre 2016, n. 52, straord. n. 4)

#### INDICE

- Art. 1 - *Stato di previsione dell'entrata*
- Art. 2 - *Stato di previsione della spesa*
- Art. 3 - *Allegati al bilancio*
- Art. 4 - *Fidejussioni*
- Art. 5 - *Entrata in vigore*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

##### *Stato di previsione dell'entrata*

1. Lo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 5.938.628.817,60 euro e in termini di cassa in 4.981.500.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 5.528.167.488,29 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.392.525.030,30 euro.

#### Art. 2

##### *Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, allegato a questa legge, è approvato:

- a) per l'esercizio finanziario 2017 in termini di competenza in 5.938.628.817,60 euro e in termini di cassa in 4.981.500.000 euro;
- b) per l'esercizio finanziario 2018 in termini di competenza in 5.528.167.488,29 euro;
- c) per l'esercizio finanziario 2019 in termini di competenza in 5.392.525.030,30 euro.

Art. 3  
*Allegati al bilancio*

1. Sono approvati gli allegati al bilancio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 4  
*Fidejussioni*

1. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e della normativa provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, la Provincia è autorizzata a rilasciare garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979), nell'esercizio finanziario 2017 per un importo massimo di 260 milioni di euro. L'importo complessivo delle garanzie di cui all'articolo 33 della legge provinciale di contabilità 1979 rilasciate deve risultare coerente con i limiti derivanti dalla legislazione che la Provincia, ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, applica a decorrere dal 2016.

Art. 5  
*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 29 dicembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Ugo Rossi

**LAVORI PREPARATORI**

- Disegno di legge 14 novembre 2016, n. 176, d'iniziativa della giunta provinciale su proposta del presidente Ugo Rossi, concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2017-2019".
- Assegnato alla prima commissione permanente il 15 novembre 2016.
- Parere favorevole della prima commissione permanente espresso il 25 novembre 2016.
- Approvato dal consiglio provinciale il 22 dicembre 2016.

## **LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2016**

- dati riassuntivi -



## LEGISLAZIONE PROVINCIALE 2016

- dati riassuntivi -

<b>Leggi promulgate</b>		
d'iniziativa giuntale	<b>n. 11</b>	52,4 %
d'iniziativa consiliare	<b>n. 8</b>	38,1 %
(di cui 4 di minoranza e 1 anche di minoranza)		
d'iniziativa mista(giunta-consiglio)	<b>n. 2</b>	9,5 %
(anche di minoranza)		
<b>totale</b>	<b>n. 21</b>	

Dati di confronto (su anni egualmente distanti dall'inizio della legislatura): nel 2006 l'83,3 % dei disegni di legge approvati era d'iniziativa esclusivamente giuntale; nel 2011 la percentuale era scesa al 36,8 %, anche se un ulteriore 10,5 % delle proposte approvate era d'iniziativa mista (giunta - consiglio). La percentuale dei disegni di legge d'iniziativa consiliare nel 2011 era del 52,6 %, rispetto al 16,7 % del 2006. Nel 2006 le minoranze hanno partecipato all'iniziativa del 16,7 % delle leggi; nel 2011 questa cifra è salita al 36,8 %; nel 2016 è stata del 33,3 %.

N. legge	N. d.d.l.	Iniziativa	Presentazione del disegno di legge	Approvazione in consiglio	Durata del procedimento (presentazione - approvazione)	Promulgazione
<b>1</b>	104	consiglieri (anche minoranza)	03.11.2015	28.01.2016	87	2.2.2016
<b>2</b>	113	giunta	11.12.2015	23.02.2016	75	9.3.2016
<b>3</b>	103	giunta	27.10.2015	24.02.2016	121	9.3.2016
<b>4</b>	83	giunta	08.05.2015	07.04.2016	336	21.4.2016
	57	consiglieri	23.12.2014		472	
	59	consiglieri	20.01.2015		444	
	85	consiglieri (minoranza)	20.05.2015		324	
<b>5</b>	31	consiglieri	27.05.2014	27.04.2016	702	6.5.2016
<b>6</b>	100	consiglieri (minoranza)	15.10.2015	28.04.2016	197	6.5.2016
<b>7</b>	117	giunta	15.02.2016	28.04.2016	74	6.5.2016
<b>8</b>	122	consiglieri (minoranza)	03.03.2016	11.05.2016	70	17.5.2016
	123	consiglieri (minoranza)	18.03.2016		55	
<b>9</b>	40	consiglieri (minoranza)	25.07.2014	11.05.2016	657	23.5.2016
<b>10</b>	126	giunta	18.04.2016	12.06.2016	56	20.6.2016
<b>11</b>	130	giunta	26.04.2016	13.07.2016	79	21.7.2016
<b>12</b>	50	consiglieri	20.10.2014	14.07.2016	634	21.7.2016
<b>13</b>	140	giunta	04.07.2016	26.07.2016	23	28.7.2016
<b>14</b>	138	giunta	27.06.2016	28.07.2016	32	5.8.2016
<b>15</b>	80	consiglieri	22.04.2015	15.09.2016	513	26.9.2016
<b>16</b>	46	consiglieri (minoranza)	29.09.2014	16.09.2016	719	26.9.2016
<b>17</b>	168	giunta	02.11.2016	30.11.2016	29	1.12.2016

N. legge	N. d.d.l.	Iniziativa	Presentazione del disegno di legge	Approvazione in consiglio	Durata del procedimento (presentazione - approvazione)	Promulgazione	
<b>18</b>	97	consiglieri (minoranza)	02.10.2015	30.11.2016	426	7.12.2016	
	127	giunta	18.04.2016		227		
<b>19</b>	174	giunta	14.11.2016	22.12.2016	39	29.12.2016	
<b>20</b>	175	giunta	14.11.2016	22.12.2016	39	29.12.2016	
<b>21</b>	176	giunta	14.11.2016	22.12.2016	39	29.12.2016	
<b>media</b>						249 giorni	

Nella durata media del procedimento sono considerati i tempi relativi a tutti i d.d.l. unificati, prendendo a parametro non il numero delle leggi promulgate, ma quello dei d.d.l. approvati.

Durata media del procedimento escluse le leggi n. 13, 14, 17, 19, 20, 21 (bilanci e iniziative connesse): 313 giorni

**Dati di confronto: nel 2001 la durata media del procedimento era di 232 giorni; nel 2006 era salita a 327 giorni, nel 2011 a 363 giorni.**

#### **Probabilità di successo dei disegni di legge**

numero d.d.l. presentati	68
numero d.d.l. promulgati	26
<b>probabilità di successo</b>	<b>38,2 %</b>

Dati di confronto: nel 2006 la probabilità di successo dei disegni di legge era del 17,6 %; nel 2011 era salita al 30,1 %.

#### **Numero delle disposizioni**

LEGGI	articoli	di cui articoli modificativi	commi	allegati
n. 1	6	0	18	0
n. 2	74	38	245	0
n. 3	5	0	11	0
n. 4	43	0	121	0
n. 5	10	2	29	0
n. 6	4	3	8	0
n. 7	16	14	22	0
n. 8	3	2	6	0
n. 9	8	7	9	0
n. 10	52	49	121	0
n. 11	33	31	46	0
n. 12	15	14	22	0
n. 13	5	0	11	1
n. 14	19	10	45	4

LEGGI	articoli	di cui articoli modificativi	commi	allegati
n. 15	7	6	8	0
n. 16	3	2	3	0
n. 17	6	0	11	7
n. 18	9	1	31	0
n. 19	30	26	126	1
n. 20	50	37	186	4
n. 21	5	0	5	1
<b>Totale</b>	<b>403</b>	<b>242</b>	<b>1084</b>	<b>18</b>
<b>Media</b>	<b>19,1</b>	<b>60 %</b>	<b>51,6</b>	<b>0,9</b>

NB: talora gli articoli modificativi contengono altre disposizioni (di norma disposizioni transitorie connesse alle modificazioni). In caso di commistione fra disposizioni modificative e disposizioni autonome s'è seguito un criterio di prevalenza. Non sono considerate come disposizioni modificative le abrogazioni finali di intere leggi.

Dati di confronto: nel 2006 sono state approvate 12 leggi, formate da 380 articoli e 1242 commi; nel 2011 le leggi sono state 19, gli articoli 404, i commi 1256. Le disposizioni modificative erano il 34,2 % nel 2006, il 49,8 % nel 2011.

Regolamenti	articoli	commi	allegati
d.p.p. n. 1-35/Leg	6	8	0
d.p.p. n. 2-36/Leg	31	47	0
d.p.p. n. 3-37/Leg	1	1	0
d.p.p. n. 4-38/Leg	2	2	0
d.p.p. n. 5-39/Leg	11	26	0
d.p.p. n. 6-40/Leg	2	2	0
d.p.p. n. 7-41/Leg	1	2	0
d.p.p. n. 8-42/Leg	9	13	0
d.p.p. n. 9-43/Leg	3	3	0
d.p.p. n. 10-44/Leg	5	9	2
d.p.p. n. 11-45/Leg	3	3	0
d.p.p. n. 12-46/Leg	46	60	0
d.p.p. n. 13-47/Leg	32	68	3
d.p.p. n. 14-48/Leg	9	24	0
d.p.p. n. 15-49/Leg	8	28	1
d.p.p. n. 16-50/Leg	1	2	0
d.p.p. n. 17-51/Leg	2	2	1
d.p.p. n. 18-52/Leg	7	11	0
d.p.p. n. 19-53/Leg	23	24	0
<b>Totale</b>	<b>202</b>	<b>335</b>	<b>7</b>
<b>Media</b>	<b>10,6</b>	<b>17,6</b>	<b>0,4</b>

Dati di confronto: nel 2006 sono state emanati 23 regolamenti, formati da 378 articoli; nel 2011 i regolamenti sono stati 16, gli articoli 226.

Delegificazioni:

- l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 - art. 28

Deroghe normative espresse:

- l.p. 21 luglio 2016, n. 12 - art. 6
- l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 - art. 1 comma 4, art. 7 commi 1, 3 e 8
- l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 - art. 10 comma 7, art. 11 comma 1, art. 33 comma 8

Proroghe normative:

- l.p. 5 agosto 2016, n. 14 - articoli 8 e 13
- l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 - art. 5, art. 13, art. 16 commi 2, 5, 7, 8, 9 e 10, art. 19, art. 27, art. 28 comma 18
- l.p. 29 dicembre 2016, n. 20 - art. 22



**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI  
PROVINCIALI**

- aggiornato al 18 gennaio 2017 -

**a cura del servizio legislativo  
(ufficio documentazione)**



## INTRODUZIONE

Il "Vademecum delle leggi e dei regolamenti provinciali" riporta i dati relativi alle leggi provinciali in vigore, ordinati per materia, e quelli su alcune leggi regionali recepite nell'ordinamento provinciale (in genere perché espressamente richiamate da disposizioni provinciali) non abrogate da leggi provinciali successive.

Sono incluse nell'elenco le leggi che contengono almeno una disposizione formalmente in vigore (anche a termine, se il termine è incerto). Sono escluse dall'elenco le leggi abrogate in maniera esplicita (o dichiarate incostituzionali). Non sono prese in considerazione, inoltre, le leggi che contengono solo disposizioni a termine certo e scaduto (si tratta quasi sempre di bilanci); che, infatti, non sono più vigenti dalla data di scadenza del termine. Sono escluse, infine, le leggi che - nel loro testo attualmente in vigore - contengono esclusivamente modificazioni testuali di altre leggi, e quindi confluiscono in queste ultime.

Di ogni legge sono indicati gli estremi e altre informazioni: argomento delle leggi rilevanti (in corsivo quando coincide col titolo breve stabilito dall'art. 9 e allegato A della l.p. n. 16 del 2008 o dalla legge stessa, quando si tratta di provvedimenti importanti e sufficientemente organici), leggi abrogate a far data da una condizione non ancora avveratasi - e quindi tuttora transitoriamente in vigore -, indicazioni tecniche sulla possibilità d'interventi semplificatori ecc.

In calce alle leggi sono ricordati i regolamenti che danno esecuzione a esse. Quando i regolamenti attuano articoli che riguardano una materia diversa da quella cui è attribuita la legge nel suo complesso (come nel caso di singoli articoli compresi in leggi finanziarie) sono ricordati questi articoli e questa materia. Anche qui, quando ne è il caso, sono riportate altre informazioni (come quelle sui regolamenti in attesa di emanazione o implicitamente abrogati).

Oltre alle leggi relative a ogni materia il vademecum indica (alla voce: "Altre informazioni") le più rilevanti norme d'attuazione dello statuto, le principali leggi del passato, alcune risorse internet provinciali e altre indicazioni utili a ricostruire il quadro normativo, in ogni materia affidata alle cure della provincia.

Gli elenchi per materia sono compilati usando il sistema di classificazione adottato in consiglio provinciale.

Il vademecum è aggiornato alla data di entrata in vigore dell'ultimo atto che vi è incluso (di norma il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale. Quindi può essere una data futura).



## VADEMECUM DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI PROVINCIALI

### 1. ORDINAMENTO

#### 1.1. COSTITUZIONE

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	il titolo V della parte II della costituzione, riguardante le regioni, è stato sostanzialmente riscritto dalle leggi costituzionali 22.11.1999, n. 1 e 18.10.2001, n. 3
---------------------	---

#### 1.2. RELAZIONI INTERNAZIONALI

##### 1.2.1. (ACCORDI INTERNAZIONALI)

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Osservazioni</i>	vedi il d.lgs. 28.11.1947, n. 1430 (allegato IV, contenente l'accordo Degasperi-Gruber)
---------------------	---

##### 1.2.2. (ASSISTENZA ALLO SVILUPPO)

<b>l.p. 17.3.1988, n. 10</b>	l'art. 17 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 29.4.1993, n. 14</b>	disposizioni modificative, transitorie e una disposizione isolata legata alla l.p. n. 10 del 1988
<b>l.p. 15.3.2005, n. 4</b>	<b><i>legge provinciale sulla solidarietà internazionale</i></b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 2, 10, 11, 13, 15, 17

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.trentinosolidarieta.it/">http://www.trentinosolidarieta.it/</a>
-------------------------	---

##### 1.2.3. (COMUNITÀ EUROPEA)

<b>l.p. 16.2.2015, n. 2</b>	<b><i>legge provinciale sull'Europa 2015</i></b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 14.9.2015, n. 12-26/Leg</b>
-----------------------------	---

##### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.11.1998, n. 16
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.europa.provincia.tn.it/">http://www.europa.provincia.tn.it/</a>

#### 1.3. AUTONOMIA REGIONALE

<b>l.p. 30.7.2008, n. 13</b>	legge sulla <b>giornata dell'autonomia</b> e sui <b>simboli della provincia</b> ; da riprendere nelle più organiche leggi in materia di beni culturali e di organizzazione provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.1.2010, n. 4-36/Leg</b>
------------------------------	--

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet	<a href="http://www.autonomia.provincia.tn.it/">http://www.autonomia.provincia.tn.it/</a>
------------------	---

1.3.1. (STATUTO SPECIALE)

<b>l.p. 2.2.2016, n. 1</b>	legge sulla <b>consulta per lo statuto speciale</b> , a termine incerto (da abrogare alla fine dei suoi lavori)
----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.cost. 28.2.1948, n. 5 (confluita nel d.p.r. 31.8.1972, n. 670, cui si fa impropriamente riferimento)
<i>Osservazioni</i>	- dopo le riforme del 1971/1972 le più importanti modificazioni allo statuto sono venute dalle leggi 30.11.1989, n. 386, 23.12.2009, n. 191 e 23.12.2014, n. 190 (nella materia finanziaria, che è decostituzionalizzata) e dalla l.cost. 31.1.2001, n. 2 - parte dello statuto è superata dalla l.cost. n. 3 del 2001, applicabile anche alle regioni speciali (vedine l'art. 10)
<i>Risorse internet</i>	- testo dello statuto in altre lingue in <a href="http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/">http://www.autonomia.provincia.tn.it/statuti/</a> - pacchetto (misure a favore delle popolazioni altoatesine) in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-autonomia.aspx</a> - consulta per lo statuto speciale in <a href="https://www.riformastatuto.tn.it/">https://www.riformastatuto.tn.it/</a>

1.3.2. (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Principali norme d'attuazione in vigore</i>	l. 11.3.1972, n. 118 d.p.r. 26.7.1976, n. 752 (proporzionale linguistica in provincia di Bolzano) d.p.r. 6.4.1984, n. 426 (tribunale amministrativo regionale) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 d.p.r. 15.7.1988, n. 305 (corte dei conti) d.p.r. 15.7.1988, n. 574 (uso del tedesco in provincia di Bolzano) d.lgs. 16.3.1992, n. 266
<i>Normativa del passato</i>	d.p.r. 12.12.1948, n. 1414 d.p.r. 30.6.1951, n. 574
<i>Osservazioni</i>	qui sopra sono segnalate le principali norme d'interesse generale; quelle relative a singole materie sono citate in quella sede
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/1578.aspx?zid=c9d59803-56af-4bbb-9d0f-16c704f09c85</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx">http://www.regione.taa.it/codice/ricercaA.aspx</a>

1.4. CONSIGLIO PROVINCIALE

<b>l.p. 28.3.2013, n. 5</b>	disposizioni modificative e disposizioni sulla <b>valutazione degli effetti delle leggi</b> , da riprendere in mano assieme alle connesse disposizioni della legge sulla programmazione provinciale
-----------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 49
---	------------------------

1.4.1. (ELEZIONI E NOMINE)

<b>l.r. 8.8.1983, n. 7</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, artt. 12 e 18; l.p. 26.11.2002, n. 14, artt. 2 e 5). Le altre disposizioni sono superate dalla legge elettorale provinciale. Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.r. 13.4.1988, n. 8/L</b>
<b>l.p. 21.11.2002, n. 14</b>	disposizioni sull'organizzazione delle elezioni provinciali; da riprendere fondendole in uno stesso testo con le disposizioni minori della legge elettorale provinciale
<b>l.p. 5.3.2003, n. 2</b>	<b>legge elettorale provinciale</b>
<b>l.p. 9.6.2010, n. 10</b>	legge sulle <b>nomine</b>
<b>l.p. 11.6.2010, n. 11</b>	disposizioni modificative e isolata disposizione sulle nomine, da riprendere nella l.p. n. 10 del 2010

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 13.4.1978, n. 17 (nomine) l.p. 22.7.1980, n. 21 (nomine) l.r. 8.8.1983, n. 7 (prima del passaggio della competenza elettorale alla provincia)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.elezioni.provincia.tn.it/">http://www.elezioni.provincia.tn.it/</a> - nomine e designazioni della provincia in <a href="http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/">http://www.informa.provincia.tn.it/nomine/</a> - nomine e designazioni del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/attivita/nomine/Pages/Elenchi-nomine.aspx</a>

1.4.2. (REGOLAMENTI CONSILIARI)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Principali regolamenti in vigore</i>	del.c.p. 6.2.1991, n. 3 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 11.4.2013, n. 6 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Normativa del passato</i>	del.c.p. 25.10.1973, n. 7 (regolamento interno del consiglio) del.c.p. 1.4.1981, n. 5 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari) del.c.p. 15.10.2004, n. 17 (trattamento economico dei consiglieri e gruppi consiliari)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/norme-fondamentali-consiglio.aspx</a>

1.4.3. (REFERENDUM E INIZIATIVA POPOLARE)

<b>l.r. 24.6.1957, n. 11</b>	legge sui referendum regionali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.p. 1.10.2002, n. 13</b>	legge sui <b>referendum confermativi delle leggi sulle elezioni provinciali</b>
<b>l.p. 5.3.2003, n. 3</b>	<b>legge sui referendum provinciali</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	quando la materia era di competenza regionale si dovevano prendere in considerazione, anche per la provincia, la l.r. 24.6.1957, n. 11 (referendum) e la l.r. 16.7.1972, n. 15 (iniziativa popolare)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/documenti-studi-e-ricerche/Pages/Partecipazione.aspx</a>

1.5. DIFENSORE CIVICO

<b>l.p. 20.12.1982, n. 28</b>	<b><i>legge provinciale sul difensore civico</i></b>
-------------------------------	--

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/difensore-civico/Pages/presentazione.aspx</a>
-------------------------	---

1.6. ORGANI E UFFICI PROVINCIALI

1.6.1. (GIUNTA PROVINCIALE)

<b>l.p. 20.3.1976, n. 13</b>	confusa normativa sui <b>compensi della giunta provinciale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
------------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 13 del 1976 regola solo le indennità degli assessori; per il resto vedi gli articoli 2, 5 e 8 della legge elettorale provinciale
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/">http://www.giunta.provincia.tn.it/</a>

1.6.2. (ORGANIZZAZIONE E PERSONALE)

<b>l.p. 20.1.1958, n. 4</b>	confusa normativa sui <b>compensi ai componenti di commissioni</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 27.6.1961, n. 4</b>	disposizioni isolate sui comandi; da riprendere nella legge sul personale della provincia
<b>l.p. 15.2.1980, n. 3</b>	disposizioni isolate sul trattamento economico del personale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 15.3.1982, n. 7-69/Legisl.</b> <b>d.p.p. 1.6.2016, n. 8-42/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 15.12.1980, n. 35</b>	disposizioni isolate sul trattamento economico e sull'assicurazione del personale; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 29.4.1983, n. 12</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 28.2.1990, n. 7-20/Leg</b> <b>d.p.p. 2.3.2004, n. 2-12/Leg</b>
<b>l.p. 28.12.1984, n. 17</b>	disposizioni modificative e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 1.9.1986, n. 27</b>	disposizioni isolate sui compensi ai componenti di commissioni, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 8.6.1987, n. 10</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.1.1988, n. 2</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

<b>l.p. 1.8.1988, n. 24</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 31.1.1990, n. 4-17/Leg.</b>
<b>l.p. 23.2.1990, n. 6</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 13.1.1992, n. 3</b>	disposizione isolata sul personale forestale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 24.1.1992, n. 5</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 12.2.1996, n. 3</b>	disposizioni sulla <b>proroga degli organi amministrativi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 2010
<b>l.p. 3.4.1997, n. 7</b>	<i>legge sul personale della provincia</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 26.3.1998, n. 6-78/Leg</b> <b>d.p.g.p. 25.8.1998, n. 21-93/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 19 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 12 della l.p. n. 22 del 2010) <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 34-106/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 22 della legge sul personale della provincia contenute nell'art. 16 della l.p. n. 7 del 2015) <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 35-107/Leg</b> <b>d.p.g.p. 30.11.1998, n. 39-111/Leg</b> <b>d.p.g.p. 6.6.2000, n. 10-28/Leg</b> <b>d.p.p. 4.6.2003, n. 9-130/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 20.11.2003, n. 44-7/Leg</b> <b>d.p.p. 23.2.2005, n. 2-32/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione del d.p.g.p. 30.11.1998, n. 40-112/Leg) <b>d.p.p. 12.6.2006, n. 11-64/Leg</b> <b>d.p.p. 12.10.2007, n. 22-102/Leg</b> <b>d.p.p. 4.7.2008, n. 24-131/Leg</b> <b>d.p.p. 21.7.2008, n. 27-134/Leg</b> <b>d.p.p. 11.8.2008, n. 30-137/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 10.3.2009, n. 5-7/Leg</b> <b>d.p.p. 15.7.2009, n. 14-16/Leg</b> <b>d.p.p. 18.3.2010, n. 9-41/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <b>d.p.p. 30.7.2010, n. 20-52/Leg</b> <b>d.p.p. 11.6.2012, n. 12-87/Leg</b> <b>d.p.p. 4.7.2013, n. 11-113/Leg</b> <b>d.p.p. 29.7.2016, n. 13-47/Leg</b> <b>d.p.p. 22.9.2016, n. 15-49/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 43 bis
<b>l.p. 17.6.2004, n. 6</b>	legge omnibus <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 10
<b>l.p. 14.11.2006, n. 10</b>	disposizioni transitorie sulle assunzioni in provincia
<b>l.p. 29.10.2010, n. 22</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 3.4.2015, n. 7</b>	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	<b>d.p.g.p. 28.12.1978, n. 37-148/Legisl.</b> <b>d.p.g.p. 31.10.1990, n. 16-29/Leg.</b> (attua l'art. 4 dell'abrogata l.p. 30.3.1989, n. 1)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 23.8.1963, n. 8 l.p. 29.4.1983, n. 12 (ma alcuni suoi articoli sono tuttora in vigore)
<i>Osservazioni</i>	- la legge sul personale della provincia ha deregolamentato, in parte, la materia, che ora è largamente disciplinata da contratti collettivi di lavoro (vedi da ultimo il c.c.p.l. 20.10.2003, modificato, in particolar modo, dal c.c.p.l. 22.9.2008) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in ispecie, gli articoli 1-5, 8-10 e 28-35 - nonostante la presenza di poche leggi di spessore la materia non è disciplinata in modo organico
<i>Risorse internet</i>	- competenze delle strutture in <a href="http://www.strutture.provincia.tn.it/">http://www.strutture.provincia.tn.it/</a> - personale e organizzazione della provincia in <a href="http://www.provincia.tn.it/punto_informativo/infodipendenti/">http://www.provincia.tn.it/punto_informativo/infodipendenti/</a> e in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-personale/">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-personale/</a> - personale e organizzazione del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/personale/Pages/incarichi-amministrativi-di-vertice.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/personale/Pages/incarichi-amministrativi-di-vertice.aspx</a> - contratti collettivi in <a href="http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm">http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/contratti.htm</a>

1.6.3. (ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA)

<b>l.p. 27.8.1982, n. 20</b>	disposizioni sulle <b>sanzioni</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 24.11.2015, n. 18-32/Leg</b>
<b>l.p. 19.7.1990, n. 23</b>	<b>legge sui contratti e sui beni provinciali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.5.1991, n. 10-40/Leg.</b> <b>d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 4 e 52 bis
<b>l.p. 30.11.1992, n. 23</b>	<b>legge provinciale sull'attività amministrativa</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 5.6.2000, n. 9-27/Leg</b> <b>d.p.p. 23.9.2002, n. 24-114/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 13.8.2003, n. 21-142/Leg</b> <b>d.p.p. 3.12.2003, n. 46-9/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 5.7.2007, n. 17-97/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 19 bis e 19 ter
<b>l.p. 30.5.2014, n. 4</b>	legge provinciale sulla <b>trasparenza</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla legge provinciale sull'attività amministrativa e alla l.p. n. 10 del 1979
<b>l.p. 28.7.2014, n. 7</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 9.3.2016, n. 2</b>	legge provinciale su <b>appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla legge sui contratti e sui beni provinciali e alla legge provinciale sui lavori pubblici, con le quali s'intreccia in maniera confusa <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 10, 12, 15, 17 commi 1 e 5, 21, 26, 33 e 73 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 21.10.2016, n. 16-50/Leg</b>

<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	<b>d.p.p. 8.10.2013, n. 27-129/Leg</b> (dell'art. 20 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196)
---	--

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 45
<i>Risorse internet</i>	- delibere giuntali e determinazioni dirigenziali in <a href="http://www.delibere.provincia.tn.it/">http://www.delibere.provincia.tn.it/</a> - polizia amministrativa in <a href="http://www.polizia.provincia.tn.it/">http://www.polizia.provincia.tn.it/</a> - procedimento amministrativo in <a href="http://www.semplificazione.provincia.tn.it/semplificazione_partecipazione/procedimento_amministrativo/">http://www.semplificazione.provincia.tn.it/semplificazione_partecipazione/procedimento_amministrativo/</a> e <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-procedimenti/pagina24.html">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/-procedimenti/pagina24.html</a> e in <a href="http://www.procedimenti.provincia.tn.it/">http://www.procedimenti.provincia.tn.it/</a> - privacy e sicurezza in <a href="http://www.privacy.provincia.tn.it/">http://www.privacy.provincia.tn.it/</a> - amministrazione trasparente della provincia in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/</a> - amministrazione trasparente del consiglio provinciale in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/Pages/Amministrazione-trasparente.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/amministrazione-trasparente/Pages/Amministrazione-trasparente.aspx</a> - contrattualistica in <a href="http://www.appalti.provincia.tn.it/">http://www.appalti.provincia.tn.it/</a>

1.6.4. (PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E INFORMATICA)

<b>l.p. 19.11.1979, n. 10</b>	disposizioni isolate sugli <b>interventi finanziari provinciali</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 6.5.1980, n. 10</b>	legge sull' <b>informatica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 16 del 2012
<b>l.p. 23.8.1982, n. 17</b>	disposizioni isolate connesse alla l.p. n. 10 del 1979, da riprendere in mano assieme ad essa
<b>l.p. 12.3.1990, n. 10</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate su alcuni progetti, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 8.7.1996, n. 4</b>	<b>legge sulla programmazione provinciale</b>
<b>l.p. 23.11.1998, n. 17</b>	<b>legge provinciale sulla montagna</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 1.10.2002, n. 26-116/Leg</b>
<b>l.p. 27.7.2012, n. 16</b>	legge provinciale sull' <b>amministrazione digitale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 10 del 1980
<b>l.p. 23.10.2014, n. 9</b>	legge sulla <b>statistica</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 18

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.8.1980, n. 25 (programmazione) l.p. 13.4.1981, n. 6 (statistica) l.p. 27.6.1983, n. 22 (zone svantaggiate)
<i>Osservazioni</i>	l'art. 1 della l.p. 11.9.1998, n. 10 (sostituendo l'art. 11 della legge sulla programmazione provinciale) ha delegificato i programmi di sviluppo provinciali
<i>Risorse internet</i>	- programmi di sviluppo in <a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/">http://www.giunta.provincia.tn.it/documenti_di_governo/</a> - patti territoriali in <a href="http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/">http://www.pattiterritoriali.provincia.tn.it/</a> - sviluppo aree montane in <a href="http://www.areemontane.provincia.tn.it/">http://www.areemontane.provincia.tn.it/</a> - innovazione in <a href="http://www.innovazione.provincia.tn.it/">http://www.innovazione.provincia.tn.it/</a>

- banda larga e telecomunicazioni in <a href="http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/">http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/</a> - statistica in <a href="http://www.statistica.provincia.tn.it/">http://www.statistica.provincia.tn.it/</a>
---

## 1.7. ENTI LOCALI

<b>l.p. 15.6.2005, n. 7</b>	<i>legge provinciale sul consiglio delle autonomie</i> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 8 e 14
<b>l.p. 16.6.2006, n. 3</b>	legge sulle <b>comunità e sugli uffici provinciali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> degli articoli 17 decies - 17 sedecies (1.7.) - <b>d.p.p. 9.9.2016, n. 14-48/Leg</b> dell'art. 25 (1.7.) - <b>d.p.p. 21.6.2007, n. 14-94/Leg</b> dell'art. 29 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 26.1.2009, n. 3-5/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 29 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 4 della l.p. n. 4 del 2009) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 9.8.2011, n. 12-70/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative, transitorie e abrogate) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg</b> dell'art. 39 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 11.12.2006, n. 23-76/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni agli articoli 32 e 39 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 26 della l.p. n. 1 del 2014) dell'art. 38 (1.6.2.) - <b>d.p.p. 26.4.2016, n. 4-38/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative e transitorie) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 8 , 9 , 12 , 12 bis , 18 , 25 bis , 26 e 27 , 32 , 33
<b>l.p. 27.11.2009, n. 15</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 13.11.2014, n. 12</b>	disposizioni modificative, isolate e transitorie

### 1.7.1. (COMPRESORI)

<b>l.p. 7.12.1973, n. 62</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 6.9.1974, n. 8</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 19.1.1976, n. 3</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 31.1.1977, n. 7</b>	l'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 20.7.1981, n. 10</b>	secondo comma dell'art. 22 implicitamente abrogato dall'art. 14 della l.p. 15.6.2005, n. 7. L'art. 42 della l.p. 16.6.2006, n. 3 abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 79 e 80
<b>l.p. 10.2.2010, n. 1</b>	legge sullo <b>statuto del Comun general de Fascia</b>

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 7)
<i>Osservazioni</i>	- la l.p. n. 62 del 1973 e la l.p. n. 10 del 1981 restano in vigore finché non sarà pienamente operativa la l.p. n. 3 del 2006, che sostituisce i comprensori con le comunità - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-21
<i>Risorse internet</i>	comunità in <a href="http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/">http://www.comunitavalle.provincia.tn.it/</a>

1.7. 2. (COMUNI)

<b>l.r. 6.4.1956, n. 5</b>	legge regionale sugli organi comunali, parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.r. 30.11.1994, n. 3</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale (l.p. n. 13 del 2002, art. 18; l.p. n. 14 del 2002, art. 1). Da superare riprendendo le relative disposizioni nella l.p. n. 13 del 2002
<b>l.p. 27.6.2005, n. 8</b>	<b>legge provinciale sulla polizia locale</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 30.4.2008, n. 16-123/Leg</b> <b>d.p.p. 27.6.2016, n. 10-44/Leg</b> (contiene solo disposizioni modificative e transitorie)
<b>l.p. 16.11.2007, n. 21</b>	legge sui rapporti con il Veneto in materia di enti locali

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.2.1973, n. 50 (articoli 5-11: elezioni) d.p.r. 19.11.1987, n. 526 (art. 15: funzioni)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.11.1993, n. 28 (polizia locale)
<i>Osservazioni</i>	- la materia è di competenza regionale per gli aspetti ordinamentali; spetta alla provincia l'attribuzione di funzioni nelle materie di sua competenza, nonché la finanza locale (vedi 1.8.2.) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006 vedi, in particolare, gli articoli 1-13 bis
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - consorzio dei comuni trentini in <a href="http://www.comunitrentini.it/">http://www.comunitrentini.it/</a> - consiglio delle autonomie locali in <a href="http://www.cal.tn.it/">http://www.cal.tn.it/</a> - normativa regionale in <a href="http://www.regione.taa.it/EntiLocali/normativa.aspx">http://www.regione.taa.it/EntiLocali/normativa.aspx</a>

1.8. FINANZA

1.8.1. (CONTABILITA')

<b>l.p. 4.1.1975, n. 4</b>	legge sulla <b>tesoreria</b> provinciale; da far confluire nella legge provinciale di contabilità
<b>l.p. 14.9.1979, n. 7</b>	<b>legge provinciale di contabilità</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 10.7.2000, n. 15-33/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito all'abrogazione dell'art. 65 della legge da parte dell'art. 39 della l.p. n. 18 del 2015) <b>d.p.g.p. 10.7.2000, n. 16-34/Leg</b> <b>d.p.p. 29.9.2005, n. 18-48/Leg</b> <b>d.p.p. 5.2.2015, n. 1-15/Leg</b> <b>d.p.p. 29.12.2016, n. 19-53/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una

	disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 9 ter e dell'art. 78 bis 1
<b>l.p. 14.9.1979, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 10.4.1980, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.8.1980, n. 28</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.9.1981, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 25.1.1982, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 15.3.1983, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 16.8.1983, n. 26</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 25.2.1985, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 10.3.1986, n. 7</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 20.1.1987, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.8.1987, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 19.1.1988, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.9.1988, n. 29</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 18.9.1989, n. 7</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 12.3.1990, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 24.8.1990, n. 24</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.1.1991, n. 2</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.8.1991, n. 18</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.1.1992, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 16.10.1992, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.2.1993, n. 3</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.9.1993, n. 23</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 34 (2.8.1.) - <b>d.p.p. 12.3.2001, n. 4-55/Leg</b> dell'art. 34 (2.8.1.) - <b>d.p.p. 8.10.2008, n. 43-150/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 12.9.1994, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.2.1995, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 7.8.1995, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 2.2.1996, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.9.1996, n. 8</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 37 (3.2.2.) - <b>d.p.g.p. 15.4.1997, n. 5-49/Leg</b> dell'art. 47 (3.2.2.) - <b>d.p.g.p. 25.7.1997, n. 12-56/Leg</b>
<b>l.p. 3.2.1997, n. 2</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 7.7.1997, n. 10</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 8.9.1997, n. 13</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.1.1998, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 23.2.1998, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 43 (3.2.1.) - <b>d.p.g.p. 27.11.2000, n. 30-48/Leg</b> dell'art. 49 (3.3.1.) - <b>d.p.g.p. 24.8.1998, n. 20-92/Leg</b>
<b>l.p. 27.7.1998, n. 8</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 11.9.1998, n. 10</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 4 (1.8.3.) - <b>d.p.g.p. 21.12.1998, n. 42-114/Leg</b> dell'art. 5 (1.8.3.) - <b>d.p.g.p. 15.6.2000, n. 11-29/Leg</b> degli articoli 59 e 60 (4.8.3.) - <b>d.p.g.p. 26.11.1998, n. 38-110/Leg</b> dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.g.p. 29.6.2000, n. 13-31/Leg</b> dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 25.9.2001, n. 30-81/Leg</b> (contiene solo

	<p>modificazioni testuali e una disposizione isolata, da riprendere in mano riportandola nel d.p.g.p. n. 13 del 2000)  dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 13.5.2002, n. 8-98/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)  dell'art. 61 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 20.12.2012, n. 25-100/Leg</b>  dell'art. 75 (3.2.3.) - <b>d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg</b>  <u>regolamenti attesi:</u>  per l'attuazione dell'art. 49 (4.3.)  per l'attuazione dell'art. 61 (4.8.3.), a seguito delle modifiche contenute nell'art. 14 della l.p. 11/2015</p>
<b>l.p. 23.8.1999, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 27.8.1999, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 11, comma 6 quater (4.4)
<b>l.p. 31.1.2000, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 20.3.2000, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 65 (3.1.)
<b>l.p. 5.2.2001, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 22.3.2001, n. 3</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 6 (1.8.3.) - <b>d.p.p. 11.6.2001, n. 19-70/Leg</b>
<b>l.p. 16.8.2001, n. 6</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 31.12.2001, n. 11</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 19.2.2002, n. 1</b>	legge collegata alla manovra di bilancio <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 55 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 13.5.2002, n. 9-99/Leg</b> dell'art. 55 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 30.12.2005, n. 22-52/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 25.7.2002, n. 9</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 30.12.2002, n. 15</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 1.8.2003, n. 5</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 22 (3.2.1.) - <b>d.p.p. 16.9.2003, n. 26-147/Leg</b>
<b>l.p. 12.5.2004, n. 4</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 10.2.2005, n. 1</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 29.12.2005, n. 20</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 28 (1.8.3.) - <b>d.p.p. 21.11.2007, n. 26-106/Leg</b> dell'art. 59 (3.3.2.) - <b>d.p.p. 21.5.2008, n. 19-126/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 33 (1.8.3.)
<b>l.p. 29.12.2006, n. 11</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 21.12.2007, n. 23</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 12.9.2008, n. 16</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 28.3.2009, n. 2</b>	legge finanziaria <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 44 (2.8.-1.6.3.) - <b>d.p.p. 24.12.2009, n. 30-32/Leg</b>
<b>l.p. 3.4.2009, n. 4</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 28.12.2009, n. 19</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 27.12.2010, n. 27</b>	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 38 (4.7.)
<b>l.p. 27.12.2011, n. 18</b>	legge finanziaria

<b>l.p. 27.12.2012, n. 25</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.8.2013, n. 16</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 22.4.2014, n. 1</b>	legge finanziaria <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 14 (1.2.3.)
<b>l.p. 30.12.2014, n. 14</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 3.6.2015, n. 9</b>	legge finanziaria
<b>l.p. 9.12.2015, n. 18</b>	disposizioni modificative, transitorie e confuse disposizioni sulla <b>contabilità degli enti locali</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 9.12.2015, n. 19</b>	variazione di bilancio e disposizione a termine in materia societaria
<b>l.p. 30.12.2015, n. 20</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 30.12.2015, n. 21</b>	legge di stabilità <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 24 (3.2.3.)
<b>l.p. 5.8.2016, n. 14</b>	assestamento di bilancio, legge di stabilità e collegata alla manovra di assestamento
<b>l.p. 29.12.2016, n. 19</b>	legge collegata alla manovra di bilancio
<b>l.p. 29.12.2016, n. 20</b>	legge di stabilità <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 28 (3.1.)
<b>l.p. 29.12.2016, n. 21</b>	ultima legge di bilancio

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (art. 16)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/">http://www.giunta.provincia.tn.it/bilancio/</a> - <a href="http://www.gestione.provincia.tn.it/home/index.htm">http://www.gestione.provincia.tn.it/home/index.htm</a>

1.8.2. (FINANZA LOCALE)

<b>l.p. 24.5.1978, n. 20</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.9.1987, n. 22</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.7.1990, n. 20</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 15.11.1993, n. 36</b>	<b>legge provinciale sulla finanza locale</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 473
<i>Osservazioni</i>	- dal 1978 al 1990 la materia era disciplinata da leggi a termine (talora incerto), a cadenza generalmente annuale; alcune loro disposizioni sono tuttora in vigore, formalmente - i futuri regolamenti di esecuzione della l.p. n. 3 del 2006 dovrebbero abrogare la legge provinciale sulla finanza locale (almeno in gran parte) - nell'ambito della l.p. n. 3 del 2006, che disciplina anche questa materia, vedi, in particolare, gli articoli 22-27
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.comunitrentini.it/">http://www.comunitrentini.it/</a>

### 1.8.3. (TRIBUTI)

<b>l.p. 5.7.1993, n. 15</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 7.1.1997, n. 1</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 28.6.2005, n. 9</b>	disposizioni isolate sui tributi catastali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.12.2014, n. 13</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 11.11.2015, n. 17</b>	disposizioni isolate in materia di agevolazioni fiscali, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.3.1992, n. 268 (sulle entrate)
<i>Normativa del passato</i>	in seguito alla riforma statutaria realizzata dalla l. 30.11.1989, n. 386 diversi tributi già disciplinati dalla regione sono passati alla provincia
<i>Osservazioni</i>	la materia è disciplinata in maniera frammentaria. Di regola disposizioni relative ai singoli tributi sono collocate nelle leggi finanziarie provinciali
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006">http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/server.pt/community/home/1006</a> - <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/23363.aspx?zid=0ffb882e-3702-412f-bbdb-d44723a2cabf">http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/23363.aspx?zid=0ffb882e-3702-412f-bbdb-d44723a2cabf</a>

### 1.8.4. (BENI PUBBLICI)

<b>l.p. 9.12.1978, n. 54</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
------------------------------	---

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 20.1.1973, n. 115
<i>Osservazioni</i>	- la normativa generale sull'amministrazione dei beni è nella legge sui contratti e sui beni provinciali - le partecipazioni azionarie, dal 1987 in poi, sono autorizzate, di norma, dalle leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	società partecipate in <a href="http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/enti_controllati/pagina51.html">http://www.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente_pat/enti_controllati/pagina51.html</a>

## 1.9. LIBRO FONDIARIO E CATASTO

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.librofondiario.provincia.tn.it/">http://www.librofondiario.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.catasto.provincia.tn.it/">http://www.catasto.provincia.tn.it/</a>
-------------------------	--

## 2. ECONOMIA E LAVORO

### 2.1. AGRICOLTURA E FORESTE

#### 2.1.1. (AGRICOLTURA E AGRITURISMO)

<b>l.r. 17.3.1964, n. 16</b>	legge regionale sui <b>consorzi antigrandine</b> (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 18.8.1975, n. 31</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 31.1.1977, n. 11</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni) e transitorie

<b>l.p. 14.2.1991, n. 5</b>	disposizioni modificative, transitorie e isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.9.2000, n. 11</b>	disposizioni modificative e disposizioni sull' <b>archivio provinciale delle imprese agricole</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 17.4.2001, n. 9-60/Leg</b>
<b>l.p. 19.12.2001, n. 10</b>	<b>legge provinciale sull'agriturismo</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 3.9.2002, n. 22-112/Leg</b> <b>d.p.p. 13.3.2003, n. 5-126/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'articolo 14 octies , dell'art. 22 bis e dell'art. 23
<b>l.p. 28.3.2003, n. 4</b>	<b>legge provinciale sull'agricoltura</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 19.6.2003, n. 11-132/Leg</b> <b>d.p.p. 14.7.2004, n. 8-18/Leg</b> <b>d.p.p. 12.4.2006, n. 8-61/Leg</b> <b>d.p.p. 2.7.2007, n. 16-96/Leg</b> (in attesa d'abrogazione in seguito alle modificazioni all'art. 32 della l.p. n. 3 del 2006 contenute nell'art. 30 della l.p. n. 22 del 2010) <b>d.p.p. 24.9.2008, n- 41-148/Leg</b>
<b>l.p. 11.3.2005, n. 3</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 17.9.2008, n. 38-145/Leg</b>
<b>l.p. 3.4.2007, n. 9</b>	legge sulla <b>bonifica e sui fondi agricoli</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 3.5.2010, n. 14-46/Leg</b> <b>d.p.p. 13.5.2010, n. 15-47/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 2, 5 e 10
<b>l.p. 19.10.2007, n. 18</b>	disposizioni sugli organismi geneticamente modificati; da riprendere come integrazioni della legge provinciale sull'agricoltura
<b>l.p. 4.8.2008, n. 15</b>	legge provvedimento sul <b>distretto agricolo del Garda trentino</b> ; materia da disciplinare in termini più generali, nell'ambito di una legge organica, assieme all'art. 49 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e all'art. 103 della l.p. n. 1 del 2002
<b>l.p. 3.11.2009, n. 13</b>	disposizioni sui <b>prodotti agricoli di prossimità</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 2.5.2012, n. 8</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.4.1981, n. 8 (terre incolte) l.p. 31.8.1981, n. 17 l.p. 10.3.1986, n. 9 (agriturismo) l.p. 5.11.1990, n. 28 (istituto agrario di San Michele) l.p. 10.6.1991, n. 13 (agricoltura biologica) l.p. 7.4.1992, n. 14 (agricoltura di montagna)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoagricoltura.it/">http://www.trentinoagricoltura.it/</a> - <a href="http://www.appag.provincia.tn.it/">http://www.appag.provincia.tn.it/</a> - programma di sviluppo rurale in <a href="http://www.psr.provincia.tn.it/">http://www.psr.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.fmach.it/">http://www.fmach.it/</a>

2.1.2. (ZOOTECNIA)

<b>l.p. 28.12.1984, n. 16</b>	legge sulla <b>riproduzione animale</b>
<b>l.p. 11.3.2008, n. 2</b>	legge sull' <b>apicoltura</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 8.8.2012, n. 14-89/Leg</b>
<b>l.p. 10.3.2015, n. 5</b>	legge sull' <b>istituto zooprofilattico delle Venezie</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.12.1979, n. 15 (istituto zooprofilattico) l.p. 18.4.1988, n. 16 (apicoltura) l.p. 19.2.2002, n. 2 (istituto zooprofilattico)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia">http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Settori2/Zootecnia</a> - <a href="http://www.appag.provincia.tn.it/">http://www.appag.provincia.tn.it/</a>

2.1.3. (FORESTE)

<b>l.p. 23.11.1978, n. 48</b>	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 16.12.1986, n. 33</b>	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 27.8.1992, n. 16</b>	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 23.5.2007, n. 11</b>	<b>legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura</b> ; disciplina anche le aree protette (parchi e riserve), la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 21.8.2008, n. 34-141/Leg</b> <b>d.p.p. 26.8.2008, n. 35-142/Leg</b> <b>d.p.p. 3.11.2008, n. 50-157/Leg</b> (4.8.2.) <b>d.p.p. 3.11.2008, n. 51-158/Leg</b> <b>d.p.p. 10.12.2009, n. 23-25/Leg</b> (4.8.4.) <b>d.p.p. 21.1.2010, n. 3-35/Leg</b> (4.8.2.) <b>d.p.p. 27.4.2010, n. 13-45/Leg</b> <b>d.p.p. 14.4.2011, n. 8-66/Leg</b> <b>d.p.p. 6.9.2012, n. 21-123/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <b>d.p.p. 9.5.2015, n. 5-39/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli articoli 6 commi 1 e 4, 16 comma 1 lettera c bis, 44 undecies, 60 comma 4 e 64, 98 comma 1 lettera a) ultima proposizione e comma 3
<b>l.p. 25.7.2008, n. 12</b>	disposizioni sulla <b>biomassa legnosa</b> ; da riprendere in un provvedimento più organico, nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura o della legge provinciale sul risparmio energetico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 5
<b>l.p. 7.12.2012, n. 24</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 27.3.2013, n. 4</b>	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Risorse internet	<a href="http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/">http://www.dip-foreste.provincia.tn.it/</a> <a href="http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/">http://www.forestedemaniali.provincia.tn.it/</a> <a href="https://forestefauna.provincia.tn.it/">https://forestefauna.provincia.tn.it/</a>
------------------	---

2.1.4. (USI CIVICI E MASI CHIUSI)

<b>l.p. 28.10.1960, n. 12</b>	legge sulle <b>Regole di Spinale e Manez</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 10.12.1960, n. 12</b>
<b>l.p. 1.4.1978, n. 15</b>	disposizioni su una <b>comunità familiare montana</b>
<b>l.p. 23.11.2004, n. 9</b>	legge omnibus
<b>l.p. 14.6.2005, n. 6</b>	<i>legge provinciale sugli usi civici</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 6.4.2006, n. 6-59/Leg</b>
<b>l.p. 21.7.2006, n. 4</b>	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 17.7.1952, n. 1064
Normativa del passato	l.p. 16.9.1952, n. 1 l.p. 13.3.2002, n. 5
Risorse internet	- <a href="http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/">http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/normativa/norm_altra/pagina8.html</a>

2.2. MINIERE, CAVE E ACQUE MINERALI

<b>l.r. 21.11.1958, n. 28</b>	legge regionale sugli <b>idrocarburi</b> (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1988
<b>l.p. 18.2.1988, n. 6</b>	legge sulle <b>miniere</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 5.6.2003, n. 10-131/Leg</b>
<b>l.p. 15.1.1993, n. 2</b>	disposizioni provvedimentali sulle <b>terme di Levico</b>
<b>l.p. 16.12.1993, n. 42</b>	tutti gli articoli in vigore contengono disposizioni transitorie o comunque superate
<b>l.p. 24.10.2006, n. 7</b>	<i>legge provinciale sulle cave</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 26.9.2013, n. 24-126/Leg</b>
<b>l.p. 4.4.2011, n. 6</b>	legge sulle <b>acque termali</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 1.2.2001, n. 3-54/Leg</b> (transitoriamente in vigore in base all'art. 14 della l.p. n. 6 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 12
<b>l.p. 20.7. 2012, n. 14</b>	contiene solo disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 9 e 12-14)
Normativa del passato	l.p. 12.12.1978, n. 59 (cave) l.p. 4.3.1980, n. 6 (cave) l.p. 20.6.1983, n. 21 (acque termali)
Risorse internet	<a href="http://www.minerario.provincia.tn.it/">http://www.minerario.provincia.tn.it/</a>

2.3. ENERGIA

<b>l.p. 17.3.1983, n. 8</b>	disposizioni sulla <b>metanizzazione</b>
<b>l.p. 13.7.1995, n. 7</b>	legge sugli <b>elettrodotti</b>
<b>l.p. 6.3.1998, n. 4</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 3.10.2007, n. 16</b>	disposizioni sul risparmio energetico e l' <b>inquinamento luminoso</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 20.1.2010, n. 2-34/Leg</b>
<b>l.p. 4.10.2012, n. 20</b>	<b>legge provinciale sull'energia</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 22

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 26.3.1977, n. 235
Normativa del passato	l.p. 29.5.1980, n. 14 ( <i>legge provinciale sul risparmio energetico</i> )
Risorse internet	<a href="http://www.energia.provincia.tn.it/">http://www.energia.provincia.tn.it/</a>

2.4. INDUSTRIA

<b>l.p. 9.4.1973, n. 13</b>	partecipazione alla <b>Tecnofin</b> e disposizioni connesse
<b>l.p. 23.10.1974, n. 34</b>	disposizioni sui <b>fondi di garanzia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 7 bis
<b>l.p. 31.1.1978, n. 12</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 23.8.1993, n. 18</b>	modificazioni e disposizioni isolate sui <b>fondi di garanzia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 13.12.1999, n. 6</b>	<b>legge provinciale sugli incentivi alle imprese</b>
<b>l.p. 1.8.2011, n. 12</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 31.5.2012, n. 10</b>	disposizioni isolate sui <b>controlli alle imprese</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, e disposizioni transitorie in diverse altre materie

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 5 e 12-14) d.lgs. 11.6.2002, n. 139
Normativa del passato	l.p. 31.1.1976, n. 12 l.p. 3.4.1981, n. 4 l.p. 12.7.1993, n. 17
Risorse internet	- <a href="http://www.industria.provincia.tn.it/">http://www.industria.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

## 2.5. ARTIGIANATO

<b>l.p. 27.12.1982, n. 32</b>	legge sui <b>tassidermisti</b>
<b>l.p. 1.8.2002, n. 11</b>	<b>legge provinciale sull'artigianato</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 5.11.2008, n. 52-159/Leg</b> <b>d.p.p. 19.3.2012, n. 6-81/Leg</b>

### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 7 e 12-14)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 12.12.1977, n. 34 l.p. 11.12.1978, n. 58 l.p. 3.8.1987, n. 13
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese artigiane confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.artigianato.provincia.tn.it/">http://www.artigianato.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

## 2.6. COMMERCIO

<b>l.p. 2.6.1980, n. 15</b>	disposizioni isolate sulla formazione professionale nel commercio; da riprendere nella legge provinciale sul commercio 2010
<b>l.p. 21.4.1997, n. 8</b>	legge sulla <b>tutela dei consumatori</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 6.4.2006, n. 7-60/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alle modificazioni all'art. 7 della l.p. n. 8 del 1997 contenute nell'art. 40 della l.p. n. 25 del 2012) regolamenti attesi: per l'attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera b)
<b>l.p. 17.6.2010, n. 13</b>	disposizioni sull' <b>economia solidale</b> : incidono non testualmente su leggi di altri settori (specialmente agricoltura, imprese turistiche, urbanistica, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); riprendendole in mano bisognerebbe chiarire i rapporti con queste leggi
<b>l.p. 30.7.2010, n. 17</b>	<b>legge provinciale sul commercio 2010</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.g.p. 13.12.1984, n. 18-13/Legisl.</b> (dell'abrogata l.p. 22.12.1983, n. 46, tuttora transitoriamente applicabile secondo gli articoli 74 e 75 della legge provinciale sul commercio 2010; diverse sue norme, comunque, erano già implicitamente abrogate) <b>d.p.p. 18.12.2000, n. 32-50/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010) <b>d.p.p. 12.8.2003, n. 20-141/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 8.5.2000, n. 4, transitoriamente in vigore secondo l'art. 71 della legge provinciale sul commercio 2010; comunque contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 11.9.2012, n. 18-93/Leg</b> <b>d.p.p. 23.4.2013, n. 6-108/Leg</b> <b>d.p.p. 30.9.2015, n. 15-29/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) regolamenti attesi: per l'attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e)

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 31.7.1978, n. 1017 (articoli 1, 6 e 11-14) d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 40)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.9.1974, n. 24 l.p. 22.12.1983, n. 46 l.p. 8.5.2000, n. 4 ( <i>legge provinciale sul commercio</i> )
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese commerciali confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.commercio.provincia.tn.it/">http://www.commercio.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

2.7. TURISMO

2.7.1. (IMPRESE TURISTICHE)

<b>l.p. 17.3.1988, n. 9</b>	legge sulle <b>agenzie di viaggio</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.1.2006, n. 2-55/Leg</b>
<b>l.p. 22.8.1988, n. 27</b>	disposizioni isolate in materia di agevolazioni ai comuni, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 6 del 2009
<b>l.p. 14.7.2000, n. 9</b>	legge sui <b>ristoranti</b> e disposizioni sugli alberghi, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulla ricettività turistica <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 14.6.2001, n. 21-72/Leg</b>
<b>l.p. 15.5.2002, n. 7</b>	<b>legge provinciale sulla ricettività turistica</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.9.2003, n. 28-149/Leg</b> <b>d.p.p. 20.10.2008, n. 46-153/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di scadenza non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 37 bis e 39
<b>l.p. 15.11.2007, n. 20</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 3.8.2010, n. 19</b>	disposizioni su <b>alcolici e minori</b> ; riprendendole in mano si dovrebbe ricondurle alla l.p. n. 9 del 2000 e alla legge provinciale sul commercio 2010
<b>l.p. 4.10.2012, n. 19</b>	<b>legge provinciale sui campeggi 2012</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.8.2002, n. 21-111/Leg</b> (dell'abrogata l.p. 13.12.1990, n. 33, solo <u>implicitamente abrogato</u> dall'art. 23 della l.p. n. 19 del 2012) <b>d.p.p. 27.5.2008, n. 21-128/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 5.7.2013, n. 12-114/Leg</b> <b>d.p.p. 20.10.2015, n. 16-30/Leg</b>

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1977, n. 15 (campeggi) l.p. 22.12.1980, n. 41 (contributi) l.p. 16.11.1981, n. 23 (alberghi, affittacamere) l.p. 22.8.1988, n. 27 (contributi) l.p. 13.12.1990, n. 33 ( <i>legge provinciale sui campeggi</i> )

<i>Osservazioni</i>	i contributi alle imprese turistiche confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/">http://www.turismo.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

### 2.7.2. (PROFESSIONI TURISTICHE)

<b>l.p. 14.2.1992, n. 12</b>	legge sulle <b>guide turistiche</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 26.1.2011, n. 1-59/Leg</b>
<b>l.p. 17.12.2009, n. 18</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278 (articoli 1 e 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.12.1976, n. 31 (maestri di sci) l.p. 28.12.1984, n. 15 (maestri di sci)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/">http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/</a>

### 2.7.3. (PROMOZIONE TURISTICA)

<b>l.p. 15.4.2002, n. 6</b>	disposizioni sui <b>segnali turistici</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 11.6.2002, n. 8</b>	<b>legge provinciale sulla promozione turistica</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 6.8.2003, n. 18-139/Leg</b> <b>d.p.p. 16.4.2015, n. 3-17/Leg</b> <b>d.p.p. 12.12.2016, n. 18-52/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 29.7.2005, n. 13</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 17.6.2010, n. 14</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 23.10.2014, n. 11</b>	disposizioni modificative e transitorie

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 278
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 4.8.1986, n. 21
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/">http://www.turismo.provincia.tn.it/marketing_territoriale/</a>

### 2.7.4. (ALPINISMO)

<b>l.p. 15.3.1993, n. 8</b>	<b>legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 20.10.2008, n. 47-154/Leg</b>
<b>l.p. 23.8.1993, n. 20</b>	legge sulle <b>guide alpine</b> e sui <b>maestri di sci</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 27.2.2007, n. 3-83/Leg</b> <b>d.p.p. 30.12.2010, n. 26-58/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 29, comma 1 bis

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato	l.p. 22.7.1980, n. 22 (guide alpine)
Risorse internet	- <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/">http://www.turismo.provincia.tn.it/strutture_alpinistiche/</a> - <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/">http://www.turismo.provincia.tn.it/professioni_turistiche/guida_alpina/</a>

2.8. LAVORO

<b>l.p. 16.6.1983, n. 19</b>	<b>legge provinciale sul lavoro</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 11.6.2013, n. 7-109/Leg</b>
<b>l.p. 10.10.2006, n. 6</b>	legge sull' <b>apprendistato</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 1.9.2008, n. 37-144/Leg</b>
<b>l.p. 9.2.2007, n. 3</b>	disposizioni modificative transitorie regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 20.11.2007, n. 25-105/Leg</b> (implicitamente abrogato in seguito all'abrogazione dell'art. 2 della legge da parte dell'art. 44 della l.p. n. 1 del 2014)
<b>l.p. 1.8.2011, n. 11</b>	disposizioni programmatiche sull'occupazione femminile, da riprendere nella legge provinciale sulle pari opportunità
<b>l.p. 18.6.2012, n. 13</b>	<b>legge provinciale sulle pari opportunità</b>
<b>l.p. 14.3.2013, n. 2</b>	disposizioni sul mobbing, da riprendere nella legge provinciale sul lavoro
<b>l.p. 22.4.2013, n. 7</b>	disposizioni sulle professioni bionaturali

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.p.r. 22.3.1974, n. 280 d.p.r. 28.3.1975, n. 471 d.lgs. 5.3.2013, n. 28
Normativa del passato	l.p. 24.7.1975, n. 25 (pari opportunità) l.p. 5.8.1980, n. 24 (pari opportunità) l.p. 5.9.1988, n. 31 (pari opportunità) l.p. 10.12.1993, n. 41 (pari opportunità)
Risorse internet	- <a href="http://www.agenzialavoro.tn.it/">http://www.agenzialavoro.tn.it/</a> - <a href="http://www.dirittisocialitrentino.it/">http://www.dirittisocialitrentino.it/</a> - pari opportunità in <a href="http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/">http://www.pariopportunita.provincia.tn.it/</a> e in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/pari_opportunita/Pages/presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/pari_opportunita/Pages/presentazione.aspx</a> - sicurezza sul lavoro in <a href="http://www.sicurezzaalavoro.provincia.tn.it/">http://www.sicurezzaalavoro.provincia.tn.it/</a>

2.8.1. (PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE)

<b>l.p. 14.12.2009, n. 16</b>	disposizioni transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 6.10.2011, n. 13</b>	disposizioni sugli incidenti sul lavoro, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni regionali</u>	<b>d.p.g.p. 9.6.1999, n. 7-6/Leg</b> (delle l.r. 24.5.1992, n. 4, 25.7.1992, n. 7 e 28.2.1993, n. 3) <b>d.p.p. 18.4.2001, n. 12-63/Leg</b> (della l.r. 24.5.1992, n. 4) <b>d.p.p. 19.11.2001, n. 36-87/Leg</b> (della l.r. 24.5.1992, n. 4; contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) <b>d.p.p. 9.11.2005, n. 21-51/Leg</b> (della l.r. 18.2.2005, n. 1)

	<b>d.p.p. 8.2.2016, n. 1-35/Leg</b> (della l.r. 18.2.2005, n. 1; contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza)
--	--

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 6.1.1978, n. 58
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza regionale. La regione ha delegato le sue funzioni amministrative alle province, per cui ci sono norme organizzative provinciali (vedi in particolare il d.p.g.p. n. 7-6/Leg del 1999)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.apapi.provincia.tn.it/">http://www.apapi.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Previdenza/normativa.aspx">http://www.regione.taa.it/Previdenza/normativa.aspx</a>

2.8.2. (IMMIGRAZIONE ED EMIGRAZIONE)

<b>l.p. 2.5.1990, n. 13</b>	<b>legge provinciale sull'immigrazione</b>
<b>l.p. 3.11.2000, n. 12</b>	<b>legge provinciale sugli emigrati trentini</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 28.4.1986, n. 13 (emigrati)
<i>Risorse internet</i>	- emigrati in <a href="http://www.mondotrentino.net/">http://www.mondotrentino.net/</a> - immigrati in <a href="http://www.cinformi.it/">http://www.cinformi.it/</a> - <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Immigrati</a>

2.9. COOPERAZIONE

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 472
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 15.12.1980, n. 40 l.p. 18.11.1988, n. 36
<i>Osservazioni</i>	i contributi alle cooperative confluiscono nei generali contributi all'imprenditoria, disciplinati dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese. Per diversi aspetti la materia rientra fra le competenze della regione
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentino.coop/">http://www.trentino.coop/</a> - <a href="http://www.apiae.provincia.tn.it/">http://www.apiae.provincia.tn.it/</a>

**3. SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

3.1. ASSISTENZA SOCIALE

<b>l.p. 29.8.1977, n. 20</b>	legge sui <b>consultori</b>
<b>l.p. 31.10.1983, n. 35</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 12.7.1991, n. 14</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge (eccettuato l'art. 47, modificativo di un'altra legge) a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 22.10.2003, n. 31-152/Leg</b> <b>d.p.p. 21.12.2006, n. 24-77/Leg</b>

	<b>d.p.p. 12.2.2008, n. 4-111/Leg</b>
<b>l.p. 28.5.1998, n. 6</b>	legge sugli <b>anziani</b>
<b>l.p. 14.2.2007, n. 5</b>	<b>legge provinciale sui giovani</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 29.12.2014, n. 12-14/Leg</b> regolamenti attesi: per l'attuazione dell'art. 15
<b>l.p. 27.7.2007, n. 13</b>	<b>legge provinciale sulle politiche sociali</b> regolamenti attesi: per l'attuazione degli articoli 19, 20, 49 e 53
<b>l.p. 25.7.2008, n. 11</b>	disposizioni sugli anziani; da riprendere in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 6 del 1998
<b>l.p. 28.5.2009, n. 6</b>	disposizioni sui <b>soggiorni socio-educativi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico regolamenti attesi: per l'attuazione degli articoli 10 e 11
<b>l.p. 28.5.2009, n. 7</b>	disposizioni sul <b>consiglio provinciale dei giovani</b> , da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sui giovani
<b>l.p. 9.3.2010, n. 6</b>	disposizioni sulla <b>violenza di genere</b>
<b>l.p. 2.3.2011, n. 1</b>	<b>legge provinciale sul benessere familiare</b>
<b>l.p. 16.3.2011, n. 4</b>	disposizioni sugli <b>amministratori di sostegno</b> , da riprendere nella legge provinciale sulle politiche sociali
<b>l.p. 12.12.2011, n. 15</b>	disposizioni sulla <b>criminalità</b> , da riprendere nella legge provinciale sulla polizia locale
<b>l.p. 16.5.2012, n. 9</b>	disposizioni transitorie sul sostegno delle famiglie e delle imprese

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 19.8.1973, n. 28 (anziani)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosociale.it/">http://www.trentinosociale.it/</a> - <a href="http://www.trentinofamiglia.it/">http://www.trentinofamiglia.it/</a> - politiche giovani in <a href="http://www.politichegiovani.provincia.tn.it/">http://www.politichegiovani.provincia.tn.it/</a> - fondo sociale europeo in <a href="http://www.fse.provincia.tn.it/">http://www.fse.provincia.tn.it/</a>

3.1.1. (ISTITUTI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 469 (articoli 1-3)
<i>Osservazioni</i>	la materia è di competenza legislativa regionale; la regione, però, ha delegato le funzioni amministrative alla provincia, che di conseguenza ha approvato norme regolamentari a carattere organizzativo
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Previdenza/IPAB/normativaIPAB.aspx">http://www.regione.taa.it/Previdenza/IPAB/normativaIPAB.aspx</a>

3.1.2. (VOLONTARIATO)

<b>l.p. 13.2.1992, n. 8</b>	<b>legge provinciale sul volontariato</b>
-----------------------------	---

ALTRE INFORMAZIONI

Norme d'attuazione dello statuto	d.lgs. 16.3.1992, n. 267 (art. 2)
Normativa del passato	l.p. 10.11.1983, n. 38
Risorse internet	- <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Volontariato</a> - servizio civile in <a href="http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/">http://www.serviziocivile.provincia.tn.it/</a>

3.1.3. (HANDICAPPATI)

<b>l.p. 7.1.1991, n. 1</b>	legge sulle <b>barriere architettoniche</b>
<b>l.p. 8.11.1993, n. 33</b>	l'art. 54 della legge provinciale sulle politiche sociali abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 15.6.1998, n. 7</b>	legge sugli <b>invalidi</b> ; da riprendere nella legge provinciale sull'handicap <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 17.4.1991, n. 11-24/Leg.</b> (dell'abrogata l.p. 18.11.1988, n. 39, transitoriamente in vigore in attesa del regolamento d'esecuzione della l.p. n. 7 del 1998) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11, 13 e 26
<b>l.p. 10.9.2003, n. 8</b>	<b>legge provinciale sull'handicap</b>

ALTRE INFORMAZIONI

Normativa del passato	l.p. 22.1.1973, n. 4 l.p. 27.7.1981, n. 12 l.p. 12.3.1990, n. 11
Risorse internet	<a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Disabili</a>

3.2. SANITA'

3.2.1. (ORGANIZZAZIONE SANITARIA)

<b>l.p. 25.9.1978, n. 40</b>	l'art. 42 della l.p. n. 3 del 2006 abroga le disposizioni ancora in vigore di questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 28.8.1995, n. 10</b>	resta in vigore il solo art. 31, da riprendere nella legge provinciale sulla tutela della salute
<b>l.p. 23.7.2010, n. 16</b>	<b>legge provinciale sulla tutela della salute</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 28.6.2010, n. 17-49/Leg</b> (dell'abrogata l.p. n. 10 del 1993, tuttora in vigore ai sensi dell'art. 56, comma 4 della legge provinciale sulla tutela della salute e dell'art. 8 del d.p.p. n. 17-119/Leg del 2013) <b>d.p.p. 19.8.2011, n. 13-71/Leg</b> <b>d.p.p. 14.8.2013, n. 17-119/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11 e 12 , 22

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-7 e 11-15)
<i>Normativa del passato</i>	l.r. 31.10.1969, n. 10 l.r. 30.4.1980, n. 6 l.p. 6.12.1980, n. 33 l.r. 11.1.1981, n. 1 l.p. 1.4.1993, n. 10 ( <i>legge sul servizio sanitario provinciale</i> )
<i>Osservazioni</i>	la competenza regionale in materia è superata in seguito a un'ardita interpretazione dello statuto
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/">http://www.trentinosalute.net/</a> - <a href="http://www.apss.tn.it/">http://www.apss.tn.it/</a>

3.2.2. (PERSONALE SANITARIO)

<b>l.p. 20.3.1978, n. 14</b>	legge sulla <b>formazione del personale sanitario</b> . Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, armonizzandola con le successive disposizioni in materia
<b>l.p. 6.2.1991, n. 4</b>	disposizioni isolate sulla formazione del personale sanitario, da riprendere in mano in un provvedimento più organico (assieme alla l.p. n. 14 del 1978)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.r. 23.9.1970, n. 20
<i>Osservazioni</i>	prima ancora che da un'ardita interpretazione dello statuto, la competenza regionale in materia è superata dalla nuova disciplina della contrattazione collettiva
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Personale-e-professioni">http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Personale-e-professioni</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/personale1">https://www.apss.tn.it/personale1</a>

3.2.3. (IGIENE)

<b>l.p. 29.8.1983, n. 29</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.2.2014, n. 2-4/Leg</b>
<b>l.p. 5.9.1988, n. 33</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.11.1991, n. 23</b>	disposizioni da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 19.2.1993, n. 5</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 22.12.2004, n. 13</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (3.2.1.) - <b>d.p.p. 16.5.2005, n. 11-41/Leg</b>
<b>l.p. 15.11.2007, n. 19</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 8.6.2009, n. 9-11/Leg</b>
<b>l.p. 20.6.2008, n. 7</b>	disposizioni sulla <b>cremazione</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alle altre disposizioni in materia cimiteriale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 12.2.2008, n. 5-112/Leg</b>
<b>l.p. 28.3.2012, n. 4</b>	<i>legge provinciale sugli animali d'affezione</i> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 20.9.2013, n. 23-125/Leg</b>
<b>l.p. 22.7.2015, n. 13</b>	legge sulla <b>ludopatia</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 474 (articoli 1-8 e 11-15)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/">http://www.trentinosalute.net/</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/">https://www.apss.tn.it/</a>

3.2.4. (ASSISTENZA SANITARIA)

<b>l.p. 16.8.1982, n. 13</b>	disposizioni sulle <b>nascite</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 27.8.1982, n. 19</b>	disposizioni isolate sulla veterinaria, in buona parte implicitamente abrogate dalla l.p. n. 10 del 1993; da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.8.1986, n. 23</b>	disposizioni isolate sulla veterinaria, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 24.12.1990, n. 34</b>	disposizioni sulla <b>dialisi</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 29.11.1993, n. 37</b>	disposizioni sulla <b>donazione di midollo osseo</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 6.12.1993, n. 38</b>	legge sul piano sanitario provinciale, a termine incerto e in via di superamento
<b>l.p. 12.12.2007, n. 22</b>	disposizioni sull' <b>odontoiatria</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 6.5.2008, n. 4</b>	disposizioni isolate sull'uso di <b>sostanze psicotrope</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 22.7.2009, n. 8</b>	disposizioni sui malati di <b>Alzheimer</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 3.6.2011, n. 8</b>	disposizioni sulla <b>celiachia</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria
<b>l.p. 24.7.2012, n. 15</b>	disposizioni sulla <b>tutela dei non autosufficienti</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 6 del 1998
<b>l.p. 6.5.2016, n. 5</b>	disposizioni sull' <b>assistenza psicologica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico sull'assistenza sanitaria

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.5.1975, n. 20 l.p. 6.12.1993, n. 38 (piano sanitario)
<i>Osservazioni</i>	l'art. 4 della l.p. 28.7.2005 n. 12 ha delegificato i piani sanitari (divenuti piani per la salute dei cittadini); la scelta è stata confermata dalla legge provinciale sulla tutela della salute
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Livelli-di-assistenza">http://www.trentinosalute.net/Contenuti/Temi/Livelli-di-assistenza</a> - <a href="https://www.apss.tn.it/">https://www.apss.tn.it/</a>

3.3. ISTRUZIONE

3.3.1. (SCUOLA)

<b>l.p. 16.7.1990, n. 22</b>	disposizioni transitorie in materia di personale scolastico, da riprendere in mano
<b>l.p. 9.11.1990, n. 29</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera s) della legge provinciale sulla scuola abrogano le disposizioni di questa legge ancora in vigore a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u>

	<b>d.p.g.p. 18.10.1999, n. 12-11/Leg</b> <b>d.p.g.p. 18.10.1999, n. 13-12/Leg</b>
<b>l.p. 2.11.1993, n. 29</b>	legge sull' <b>istruzione universitaria</b>
<b>l.p. 17.12.1993, n. 43</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 14.7.1997, n. 11</b>	legge sull' <b>insegnamento delle lingue straniere</b>
<b>l.p. 15.3.2005, n. 5</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 7.8.2006, n. 5</b>	<b>legge provinciale sulla scuola</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 10.7.2007, n. 18-98/Leg</b> <b>d.p.p. 5.11.2007, n. 24-104/Leg</b> <b>d.p.p. 27.3.2008, n. 8-115/Leg</b> <b>d.p.p. 3.4.2008, n. 10-117/Leg</b> <b>d.p.p. 8.5.2008, n. 17-124/Leg</b> <b>d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg</b> <b>d.p.p. 1.10.2008, n. 42-149/Leg</b> <b>d.p.p. 15.5.2009, n. 8-10/Leg</b> <b>d.p.p. 10.7.2009, n. 10-12/Leg</b> <b>d.p.p. 8.9.2009, n. 18-20/Leg</b> <b>d.p.p. 5.10.2009, n. 19-21/Leg</b> <b>d.p.p. 12.10.2009, n. 20-22/Leg</b> <b>d.p.p. 17.6.2010, n. 16-48/Leg</b> <b>d.p.p. 7.10.2010, n. 22-54/Leg</b> <b>d.p.p. 5.8.2011, n. 11-69/Leg</b> (parzialmente abrogato, in maniera implicita, in seguito alle modificazioni all'art. 66 della legge provinciale sulla scuola contenute nell'art. 30 della l.p. n. 10 del 2016) <b>d.p.p. 17.12.2014, n. 11-13/Leg</b> <b>d.p.p. 18.12.2015, n. 20-34/Leg</b> <b>d.p.p. 17.11.2016, n. 17-51/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 38 , 64, 83, 89 e 90 , 92 comma 2 lettera e bis) e 94 bis e 95 bis
<b>l.p. 30.7.2008, n. 14</b>	disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza
<b>l.p. 30.7.2010, n. 18</b>	disposizioni transitorie con scadenza non precisata
<b>l.p. 26.10.2011, n. 14</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate riconducibili alla legge provinciale sulle politiche sociali, alla legge provinciale sulla tutela della salute e alla legge provinciale sul benessere familiare
<b>l.p. 4.10.2012, n. 21</b>	disposizioni transitorie con scadenza non precisata e disposizioni modificative
<b>l.p. 20.6.2016, n. 10</b>	disposizioni modificative, transitorie e isolate <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 50, comma 15

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 15.7.1988, n. 405 d.lgs. 18.7.2011, n. 142 (università)
<i>Osservazioni</i>	alcune disposizioni di rilievo sono collocate in leggi finanziarie
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.vivoscuola.it/">http://www.vivoscuola.it/</a> - alta formazione e ricerca in <a href="https://ricercapubblica.provincia.tn.it/">https://ricercapubblica.provincia.tn.it/</a>

3.3.2. (ASSISTENZA ED EDILIZIA SCOLASTICA)

<b>l.p. 21.12.1984, n. 13</b>	legge sull' <b>edilizia universitaria</b>
<b>l.p. 19.4.1985, n. 6</b>	disposizioni provvedimentali e altre disposizioni connesse alla l.p. n. 13 del 1984
<b>l.p. 23.6.1986, n. 15</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera g) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 24.5.1991, n. 9</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera u) della legge provinciale sulla scuola abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 23

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 687
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 3.9.1976, n. 36 (edilizia scolastica) l.p. 4.11.1986, n. 29 (edilizia scolastica) l.p. 9.11.1990, n. 29 (capo III: assistenza scolastica)
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa materia, vedi in particolare il titolo V e la sezione II del capo II del titolo VI

3.3.3. (FORMAZIONE PROFESSIONALE)

<b>l.p. 3.9.1987, n. 21</b>	l'art. 119 e allegato B, lettera k) della legge provinciale sulla scuola (che disciplina anche questa materia) abrogano questa legge a far data da una condizione non ancora verificatasi <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 25.7.2005, n. 15-45/Leg</b> <b>d.p.p. 13.8.2012, n. 16-91/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 14.2.2007, n. 4</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla l.p. n. 10 del 2013
<b>l.p. 1.7.2013, n. 10</b>	disposizioni sull' <b>apprendimento permanente</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 8

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 689
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola, che disciplina anche questa materia, vedi in particolare gli articoli 36, 43, 54, 55 e 64-67
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale">http://www.vivoscuola.it/formazione-professionale</a>

3.4. SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILI NIDO

<b>l.p. 21.3.1977, n. 13</b>	<b>legge provinciale sulle scuole dell'infanzia</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 15.3.1991, n. 5-35/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 15.3.1991, n. 6-36/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 15.3.1995, n. 5-19/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 11.5.1998, n. 10-82/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da
------------------------------	---

	parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011) <b>d.p.g.p. 14.9.1998, n. 24/96/Leg</b> <b>d.p.g.p. 14.10.1998, n. 26-98/Leg</b> <b>d.p.p. 21.1.2008, n. 1-108/Leg</b> ( <u>implicitamente abrogato</u> in seguito alla modificazione dell'art. 21 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia da parte dell'art. 75 della l.p. n. 18 del 2011, e dell'art. 98 della legge provinciale sulla scuola da parte dell'art. 76 della l.p. n. 18 del 2011) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 25 bis e 25 ter
<b>l.p. 15.11.1988, n. 34</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 10.9.1993, n. 27</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano riconducendole alla legge provinciale sulle scuole dell'infanzia
<b>l.p. 12.3.2002, n. 4</b>	<b>legge provinciale sugli asili nido</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 3 bis e 11 quater
<b>l.p. 23.7.2004, n. 7</b>	legge omnibus
<b>l.p. 19.10.2007, n. 17</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 12.8.1976, n. 667
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 10.9.1973, n. 44 (asili nido) l.p. 13.3.1978, n. 13 (asili nido)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.vivoscuola.it/">http://www.vivoscuola.it/</a>

3.5. SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

<b>l.p. 16.7.1990, n. 21</b>	<b>legge provinciale sullo sport.</b> Ne sono ancora in vigore solo disposizioni isolate a carattere transitorio
<b>l.p. 8.11.1993, n. 31</b>	disposizioni sui <b>fuoristrada</b>
<b>l.p. 21.4.2016, n. 4</b>	<b>legge provinciale sullo sport 2016</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 28.3.1975, n. 475
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 31.8.1973, n. 39 l.p. 25.11.1982, n. 24
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.sport.provincia.tn.it/">http://www.sport.provincia.tn.it/</a>

3.6. BENI E ATTIVITA' CULTURALI

<b>l.p. 14.8.1975, n. 29</b>	legge sull' <b>Istituto culturale ladino</b>
<b>l.p. 14.2.1980, n. 2</b>	disposizioni isolate sulla <b>catalogazione dei beni culturali</b> ; da riprendere nella legge provinciale sui beni culturali <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 21.4.1981, n. 10-50/Legisl.</b>
<b>l.p. 12.9.1983, n. 31</b>	disposizioni modificative e transitorie in materia di beni culturali
<b>l.p. 27.8.1987, n. 16</b>	disposizioni sulla <b>toponomastica</b>
<b>l.p. 31.8.1987, n. 18</b>	legge sugli <b>istituti mocheno e cimbro</b>
<b>l.p. 11.1.1990, n. 2</b>	disposizioni isolate in materia televisiva, da riprendere in mano in un provvedimento più organico

<b>l.p. 10.6.1991, n. 11</b>	legge sulla <b>pace</b>
<b>l.p. 17.2.2003, n. 1</b>	<b>legge provinciale sui beni culturali</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 17.11.2003, n. 41-4/Leg</b> regolamenti attesi: per l'attuazione dell'art. 33
<b>l.p. 2.8.2005, n. 14</b>	<b>legge provinciale sulla ricerca</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 28.3.2014, n. 4-6/Leg</b>
<b>l.p. 16.12.2005, n. 19</b>	legge sul <b>comitato provinciale per le comunicazioni</b>
<b>l.p. 24.10.2006, n. 8</b>	disposizioni modificative e d'interpretazione autentica (materialmente non connesse)
<b>l.p. 8.2.2007, n. 2</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 11 del 1991
<b>l.p. 3.10.2007, n. 15</b>	<b>legge provinciale sulle attività culturali</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 31.12.2008, n. 54-2/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 3-61/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 4-62/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 5-63/Leg</b> <b>d.p.p. 11.3.2011, n. 6-64/Leg</b> <b>d.p.p. 16.10.2012, n. 22-97/Leg</b> <b>d.p.p. 27.11.2012, n. 24-99/Leg</b>
<b>l.p. 13.11.2009, n. 14</b>	disposizioni sugli <b>itinerari storici</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 23.10.2014, n. 10</b>	disposizioni modificative e transitorie sul comitato provinciale per le comunicazioni
<b>l.p. 7.12.2016, n. 18</b>	disposizioni sull' <b>informazione locale</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico assieme alla l.p. n. 19 del 2005

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 1.11.1973, n. 690 d.p.r. 1.11.1973, n. 691
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 27.12.1975, n. 55 l.p. 26.8.1977, n. 17 l.p. 12.9.1983, n. 31 l.p. 30.7.1987, n. 12 l.p. 14.2.1992, n. 11 (archivi) l.p. 11.11.1993, n. 35 (comitato servizi radiotelevisivi)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione">https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Legislazione</a> - ricerca in <a href="https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/">https://ricercaintrentino.provincia.tn.it/</a> - telecomunicazioni in <a href="http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/">http://www.telecomunicazioni.provincia.tn.it/</a> - comitato provinciale per le comunicazioni in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/comitato-per-le-comunicazioni/il-comitato/Pages/introduzione.aspx</a> - forum trentino per la pace e i diritti umani in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/forumpace/Pagine/forum-Pace.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/forumpace/Pagine/forum-Pace.aspx</a>

### 3.7. MINORANZE ETNICHE E LINGUISTICHE

<b>l.p. 13.2.1997, n. 4</b>	legge sull' <b>insegnamento del ladino</b>
<b>l.p. 19.6.2008, n. 6</b>	<b>legge provinciale sulle minoranze linguistiche</b> regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 23.10.2008, n. 48-155/Leg</b> (implicitamente abrogato in seguito alla sostituzione dell'art. 18 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche da parte dell'art. 74 della l.p. n. 18 del 2011)
<b>l.p. 29.10.2009, n. 12</b>	legge su <b>sinti e rom</b>

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.lgs. 16.12.1993, n. 592
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 2.9.1985, n. 15 (zingari) l.p. 30.8.1999, n. 4
<i>Osservazioni</i>	nell'ambito della legge provinciale sulla scuola vedi, in particolare, il titolo III
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/">http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.regione.taa.it/Minoranzel.aspx">http://www.regione.taa.it/Minoranzel.aspx</a> - autorità per le minoranze linguistiche in <a href="http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche/Pages/Presentazione.aspx">http://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/Autorita-per-le-minoranze-linguistiche/Pages/Presentazione.aspx</a>

## 4. TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

### 4.1. URBANISTICA

<b>l.p. 16.8.1977, n. 16</b>	variante al PUP - contiene solo disposizioni in corso di superamento (compensori)
<b>l.p. 4.3.1980, n. 5</b>	disposizioni isolate sulla <b>cartografia provinciale</b> ; da riprendere nella legge urbanistica provinciale
<b>l.p. 2.9.1985, n. 16</b>	I sanatoria edilizia; collegata alla l.p. n. 5 del 1995
<b>l.p. 9.11.1987, n. 26</b>	piano urbanistico provinciale in corso di superamento
<b>l.p. 5.9.1991, n. 22</b>	sono ancora in vigore solo disposizioni isolate da riprendere in mano in un provvedimento più organico regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 30.12.2005, n. 23-53/Leg</b> <b>d.p.p. 25.2.2008, n. 7-114/Leg</b>
<b>l.p. 15.1.1993, n. 1</b>	<b>legge provinciale sugli insediamenti storici</b>
<b>l.p. 18.4.1995, n. 5</b>	II sanatoria edilizia
<b>l.p. 28.4.1997, n. 9</b>	disposizioni sugli <b>impianti radio</b>
<b>l.p. 7.8.2003, n. 7</b>	variante al piano urbanistico provinciale in corso di superamento
<b>l.p. 8.3.2004, n. 3</b>	III sanatoria edilizia
<b>l.p. 11.11.2005, n. 16</b>	disposizioni modificative e transitorie, da riprendere nella legge urbanistica provinciale o da abrogare
<b>l.p. 4.3.2008, n. 1</b>	<b>legge urbanistica provinciale</b> . La legge provinciale per il governo del territorio 2015 ha abrogato gran parte di questa legge, eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni che riguardano, in particolare, le seconde case, l'edilizia sostenibile, la vigilanza, le costruzioni abusive, le sanzioni urbanistiche, e che dovrebbero essere riformulate nel corpo della legge provinciale per il governo del territorio 2015 regolamenti d'esecuzione: <b>d.p.p. 13.7.2009, n. 11-13/Leg</b> <b>d.p.p. 8.3.2010, n. 8-40/Leg</b> (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo

	del territorio 2015) <b>d.p.p. 13.7.2010, n. 18-50/Leg</b> (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio 2015) <b>d.p.p. 24.10.2013, n. 29-131/Leg</b> (di articoli abrogati della legge; transitoriamente in vigore in base all'art. 121, comma 2 della legge provinciale per il governo del territorio 2015) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 83 comma 2, 87 e 88
<b>l.p. 27.5.2008, n. 5</b>	<b>piano urbanistico provinciale</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'allegato B, art. 41
<b>l.p. 4.3.2010, n. 4</b>	disposizioni modificative, transitorie e disposizioni isolate, da riprendere in mano (queste ultime) in un provvedimento più organico
<b>l.p. 4.8.2015, n. 15</b>	<b>legge provinciale per il governo del territorio 2015</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione della legge

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 7.7.1960, n. 8 l.p. 2.3.1964, n. 2 l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale) l.p. 6.11.1978, n. 44 (centri storici) l.p. 2.9.1985, n. 16 (sanatoria abusi edilizi) l.p. 15.5.1989, n. 2
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia della tutela del paesaggio è confluita in quella urbanistica (vedi ora il titolo III della legge urbanistica provinciale)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/</a> - piano urbanistico provinciale in <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/pianificazione/piano_urbanistico_provinciale/</a>

4.2. ESPROPRIAZIONE

<b>l.p. 28.6.1982, n. 10</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 19.2.1993, n. 6</b>	<b>legge provinciale sugli espropri</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 26.10.2009, n. 24-26/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (articoli 2 e 19)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 30.12.1972, n. 31
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/">http://www.espropriazioni.provincia.tn.it/</a>

#### 4.3. ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE

<b>l.p. 8.7.1976, n. 18</b>	<b>legge provinciale sulle acque pubbliche</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 23.6.2008, n. 22-129/Leg</b> <b>d.p.p. 20.9.2013, n. 22-124/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 17 quinquies e 17 octies
<b>l.p. 6.7.1988, n. 21</b>	disposizioni transitorie non scadute (prorogate da leggi successive; proroghe risalenti agli anni '50)
<b>l.p. 7.3.1997, n. 5</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 5.2.2007, n. 1</b>	prima legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica
<b>l.p. 24.7.2014, n. 6</b>	seconda legge sui rapporti con il Veneto in materia idroelettrica

#### ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Osservazioni</i>	diverse disposizioni rilevanti sono collocate in leggi finanziarie o collegate alla manovra di bilancio
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/">http://www.bacinimontani.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://pguap.provincia.tn.it/">http://pguap.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.suap.provincia.tn.it/">http://www.suap.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.adep.provincia.tn.it/">http://www.adep.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.energia.provincia.tn.it/">http://www.energia.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.floods.it/public/homepage.php">http://www.floods.it/public/homepage.php</a>

#### 4.4. OPERE PUBBLICHE

<b>l.p. 24.12.1962, n. 14</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.r. 5.11.1968, n. 40</b>	legge regionale recepita nell'ordinamento provinciale, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 5.1.1970, n. 1</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 30.12.1971, n. 18</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 14.8.1972, n. 14</b>	disposizioni isolate e mai modificate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 10.9.1973, n. 42</b>	disposizioni (mai modificate) sulla <b>classificazione delle strade</b>
<b>l.p. 3.1.1983, n. 2</b>	disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 1.8.1996, n. 11-40/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 50 bis
<b>l.p. 21.4.1986, n. 11</b>	contiene solo disposizioni provvedimentali (partecipazioni)
<b>l.p. 25.11.1988, n. 44</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 10.9.1993, n. 26</b>	<b>legge provinciale sui lavori pubblici</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 11.5.2012, n. 9-84/Leg</b> (allegato M <u>implicitamente abrogato</u> dalla del.g.p. 10.5.2013, n. 830, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della l.p. n. 18 del 2012) <b>d.p.p. 20.10.2015, n. 17-31/Leg</b> (disposizioni modificative e una disposizione transitoria di prossima scadenza) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 6 bis e 23 bis
<b>l.p. 16.5.2000, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie

<b>l.p. 24.7.2008, n. 10</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere parzialmente transitorio
<b>l.p. 11.6.2010, n. 12</b>	<b>legge provinciale sulle piste ciclabili</b>
<b>l.p. 7.4.2011, n. 7</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate a carattere transitorio
<b>l.p. 3.8.2012, n. 18</b>	disposizioni modificative e transitorie
<u>altri regolamenti</u>	<b>d.p.g.p. 20.3.1996, n. 5-34/Leg</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.11.1988, n. 49 (piste ciclabili)
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/">http://www.lavoripubblici.provincia.tn.it/</a> - appalti e contratti in <a href="http://www.appalti.provincia.tn.it/">http://www.appalti.provincia.tn.it/</a> - osservatorio provinciale contratti pubblici in <a href="http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/">http://www.osservatoriolavoripubblici.provincia.tn.it/</a> - piste ciclabili in <a href="http://www.ciclabili.provincia.tn.it/">http://www.ciclabili.provincia.tn.it/</a>

4.5. PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI

<b>l.r. 20.8.1954, n. 24</b>	legge regionale sul <b>servizio antincendi</b> , parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.r. 24.5.1956, n. 32</b> (da ultimo modificato dalla del.g.p. 24.7.1998, n. 8475) <b>d.p.g.p. 21.3.1988, n. 4-59/Leg.</b> (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico) <b>d.p.g.p. 7.2.1992, n. 1-54/Leg.</b> <b>d.p.g.p. 16.3.1992, n. 2-55/Leg.</b> (modificazioni e disposizioni connesse al d.p.g.r. n. 32 del 1956, da riprendere in mano in un provvedimento più organico) <b>d.p.p. 9.8.2012, n. 15-90/Leg</b>
<b>l.r. 2.9.1978, n. 17</b>	legge regionale parzialmente recepita nell'ordinamento provinciale
<b>l.p. 1.4.1986, n. 10</b>	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
<b>l.p. 20.11.1987, n. 28</b>	disposizioni transitorie (a termine incerto) sulla catastrofe di Stava
<b>l.p. 22.8.1988, n. 26</b>	legge sul <b>servizio antincendi</b>
<b>l.p. 10.1.1992, n. 2</b>	<b>legge provinciale sulla protezione civile.</b> La l.p. n. 9 del 2011 ha abrogato questa legge eccettuando dall'abrogazione alcune sue disposizioni isolate e transitorie, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 7 bis
<b>l.p. 22.10.2010, n. 21</b>	disposizioni transitorie (a termine incerto) su una catastrofe
<b>l.p. 1.7.2011, n. 9</b>	legge sulla <b>protezione civile</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alle altre leggi in materia di protezione civile e servizio antincendi <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 16, 17, 19, 25, 68 e 84
<u>regolamenti d'esecuzione di disposizioni statali</u>	<b>d.p.p. 20.7.2015, n. 8-22/Leg</b> (dell'art. 138, comma 11 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1977, n. 19 (calamità)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.protezionecivile.tn.it/">http://www.protezionecivile.tn.it/</a>

4.6. EDILIZIA ABITATIVA

<b>l.p. 18.6.1990, n. 16</b>	disposizioni sull' <b>edilizia per gli anziani</b> , da riprendere in mano assieme alla l.p. n. 21 del 1992
<b>l.p. 13.11.1992, n. 21</b>	legge sull' <b>edilizia agevolata</b>
<b>l.p. 12.9.1994, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 7.11.2005, n. 15</b>	legge sull' <b>edilizia residenziale pubblica</b> , da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla l.p. n. 21 del 1992 <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 11.7.2008, n. 25-132/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie a scadenza non precisata, legate a un regolamento abrogato) <b>d.p.p. 12.12.2011, n. 17-75/Leg</b> <b>d.p.p. 3.12.2015, n. 19-33/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie)
<b>l.p. 15.5.2013, n. 9</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di edilizia abitativa e in altre materie, da riprendere in mano in provvedimenti più organici

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 5.1.1970, n. 2 l.p. 20.8.1971, n. 9 l.p. 30.12.1972, n. 31 l.p. 3.9.1977, n. 24 l.p. 6.6.1983, n. 16
<i>Osservazioni</i>	- rilevante e complessa la normativa d'attuazione della l.p. n. 21 del 1992 (vedi in particolare la del.g.p. 29.3.1993, n. 3998) - la l.p. 15 del 2005 ha superato ampie parti della l.p. n. 21 del 1992, accentuando la frammentazione del sistema normativo - negli ultimi anni la provincia tende a intervenire nella materia dell'edilizia agevolata con piani straordinari, in deroga alla l.p. n. 21 del 1992 (vedi l'art. 54 della l.p. n. 1 del 2014) e con ulteriori effetti negativi sulla corretta manutenzione del sistema normativo
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa/">http://www.provincia.tn.it/argomenti/edilizia_abitativa/</a> - <a href="http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro">http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Anziani/Abitare-o-disporre-di-un-alloggio-adeguato-e-sicuro</a> - istituto trentino per l'edilizia abitativa in <a href="http://www.itea.tn.it/">http://www.itea.tn.it/</a>

4.7. TRASPORTI

<b>l.p. 7.6.1983, n. 17</b>	disposizioni provvedimentali sull'interporto, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 15.1.1990, n. 4</b>	legge sulla <b>navigazione pubblica nel lago di Garda</b>

<b>l.p. 9.7.1993, n. 16</b>	<b>legge provinciale sui trasporti</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.p. 27.2.2015, n. 2-16/Leg</b>
<b>l.p. 15.11.2001, n. 9</b>	legge sulla <b>navigazione lacuale</b>

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 19.11.1987, n. 527
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 17.10.1978, n. 43 l.p. 31.10.1983, n. 36 (navigazione)
<i>Risorse internet</i>	<a href="http://www.trasporti.provincia.tn.it/">http://www.trasporti.provincia.tn.it/</a>

4.7.1. (IMPIANTI DI RISALITA)

<b>l.r. 16.4.1968, n. 3</b>	legge regionale sul <b>Laboratorio tecnologico impianti a fune</b> , recepita nell'ordinamento provinciale. Da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sugli impianti a fune <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 14.4.1977, n. 9-96/Legisl.</b> (gli ultimi decreti che l'hanno modificato non esprimono in maniera propria la modifica, né il loro carattere regolamentare: prassi da correggere)
<b>l.p. 21.4.1987, n. 7</b>	<b>legge provinciale sugli impianti a fune</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.9.1987, n. 11-51/Legisl.</b> <b>d.p.p. 21.6.2007, n. 15-95/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 48 ter
<b>l.p. 15.11.1988, n. 35</b>	legge sui <b>contributi agli impianti a fune</b>
<b>l.p. 31.10.2012, n. 22</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Risorse internet</i>	impianti a fune e piste da sci in <a href="http://www.sif.provincia.tn.it/">http://www.sif.provincia.tn.it/</a> e in <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/">http://www.turismo.provincia.tn.it/linee_funiviarie/</a> e in <a href="http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/">http://www.turismo.provincia.tn.it/piste_da_sci/</a>
-------------------------	---

4.8. TUTELA DELL'AMBIENTE

<b>l.p. 27.11.1990, n. 32</b>	legge sul <b>ripristino ambientale</b>
<b>l.p. 17.9.2013, n. 19</b>	<b>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013</b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 13.3.2001, n. 5-56/Leg</b> (disposizioni modificative e transitorie connesse al regolamento di esecuzione dell'abrogata l.p. 29.8.1988, n. 28, solo <u>implicitamente abrogato</u> dal d.p.p. 20.7.2015, n. 9) <b>d.p.p. 20.7.2015, n. 9-23/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 21
<b>l.p. 17.6.2015, n. 11</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 29.8.1988, n. 28 ( <i>legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale</i> )
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.naturambiente.provincia.tn.it/">http://www.naturambiente.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/">http://www.valutazioneambientale.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.climatrentino.it/">http://www.climatrentino.it/</a>

4.8.1. (TUTELA DEL PAESAGGIO)

<b>l.p. 31.10.1983, n. 37</b>	legge sul <b>patrimonio mineralogico</b> e speleologico
-------------------------------	---

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.9.1971, n. 12
<i>Osservazioni</i>	dal 1991 la materia, un tempo disciplinata autonomamente, è confluita nella legge urbanistica provinciale
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/">http://www.urbanistica.provincia.tn.it/tutela_paesaggistico_ambientale/</a> - <a href="http://www.paesaggiotrentino.it/">http://www.paesaggiotrentino.it/</a> - patrimonio mineralogico in <a href="http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/">http://www.protezionecivile.tn.it/normativa_modulistica/normativamineralifossili/</a>

4.8.2. (ZONE PROTETTE)

<b>l.p. 23.6.1986, n. 14</b>	l'art. 115 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura abroga questa legge a far data da una condizione non ancora avveratasi
<b>l.p. 30.8.1993, n. 22</b>	legge sul <b>parco dello Stelvio</b>
<b>l.p. 15.12.2004, n. 10</b>	legge omnibus <u>regolamenti d'esecuzione:</u> dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 9.6.2005, n. 14-44/Leg</b> dell'art. 11 (4.8.) - <b>d.p.p. 14.9.2006, n. 15-68/Leg</b> dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 14.7.2009, n. 13-15/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza, non precisata) dell'art. 11 (4.8.3.) - <b>d.p.p. 9.6.2015, n. 6-20/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e disposizioni transitorie di prossima scadenza) <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 11, comma 1, lettera b)

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279 (art. 3)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 6.5.1988, n. 18 (parchi)
<i>Osservazioni</i>	- i parchi sono stati individuati per la prima volta dalla l.p. 12.9.1967, n. 7 (piano urbanistico provinciale) - attualmente la materia è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo V
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.areeprotette.provincia.tn.it/">http://www.areeprotette.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/">http://www.parchifluviali.provincia.tn.it/</a>

4.8.3. (INQUINAMENTO)

<b>d.p.g.p. 26.1.1987, n. 1-41/Legisl.</b>	<b>testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti</b> ; inserito fra le leggi perché legiferato dalla l.p. n. 22 del 1988. I suoi allegati sono delegificati e modificati da una serie di regolamenti e di deliberazioni, talora in maniera poco chiara; dovrebbero essere ripresi in mano <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 22.2.1982, n. 6-68/Legisl.</b> (dell'abrogata l.p. 18.11.1978, n. 47, tuttora in vigore secondo l'art. 87 della l.p. n. 22 del 1988) <b>d.p.g.p. 30.7.1991, n. 12-42/Leg.</b> (dell'abrogato art. 87 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, transitoriamente in vigore secondo l'art. 8 del d.p.g.p. n. 38-110/Leg. del 1998) <b>d.p.g.p. 12.7.1993, n. 12-91/Legisl.</b> <b>d.p.p. 13.1.2003, n. 1-122/Leg</b> <b>d.p.p. 30.7.2008, n. 29-136/Leg</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 54 , 63 ter , 93 , 100 comma 2 bis , 102 quater
<b>l.p. 25.7.1988, n. 22</b>	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
<b>l.p. 15.1.1990, n. 3</b>	disposizioni modificative e altre disposizioni transitorie o isolate
<b>l.p. 18.3.1991, n. 6</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate in materia di inquinamento acustico, da riprendere in mano in un provvedimento più organico <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 4.8.1992, n. 12-65/Leg.</b>
<b>l.p. 27.8.1993, n. 21</b>	disposizioni modificative e disposizioni isolate, da riprendere in mano in un provvedimento più organico
<b>l.p. 11.9.1995, n. 11</b>	legge sull' <b>agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente</b> <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione dell'art. 16
<b>l.p. 12.8.1996, n. 5</b>	legge sul <b>volo</b>
<b>l.p. 14.4.1998, n. 5</b>	disposizioni sui <b>rifiuti</b> ; da riprendere in mano riconducendola al testo unico provinciale sugli inquinamenti <u>regolamenti attesi:</u> per l'attuazione degli articoli 11 e 16
<b>l.p. 19.11.2010, n. 24</b>	disposizioni modificative e transitorie

ALTRE INFORMAZIONI

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 381 (art. 5)
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 18.11.1978, n. 47 l.p. 20.12.1982, n. 29 l.p. 27.2.1986, n. 4 l.p. 18.3.1991, n. 6 (inquinamento acustico) l.p. 27.8.1993, n. 21 (materie prime secondarie)
<i>Osservazioni</i>	il testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (emanato come decreto presidenziale) è stato legiferato dalla l.p. 25.7.1988, n. 22, che ha contestualmente abrogato le leggi ivi raccolte
<i>Risorse internet</i>	- <a href="http://www.appa.provincia.tn.it/">http://www.appa.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.adep.provincia.tn.it/">http://www.adep.provincia.tn.it/</a> - <a href="http://www.bonifiche.provincia.tn.it/">http://www.bonifiche.provincia.tn.it/</a>

4.8.4. (TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA, CACCIA E PESCA)

<b>l.r. 7.9.1964, n. 30</b>	legge regionale sulle riserve di caccia (recepita nel nostro ordinamento), da riprendere in mano in un provvedimento più organico, assieme alla legge provinciale sulla caccia
<b>l.p. 12.12.1978, n. 60</b>	<b><i>legge provinciale sulla pesca</i></b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 3.12.1979, n. 22-18/Leg.</b>
<b>l.p. 9.12.1991, n. 24</b>	<b><i>legge provinciale sulla caccia</i></b> <u>regolamenti d'esecuzione:</u> <b>d.p.g.p. 17.11.1992, n. 16-69/Leg.</b> <b>d.p.p. 23.10.2003, n. 32-153/Leg</b> (contiene solo modificazioni testuali e una disposizione transitoria di prossima scadenza, non precisata)
<b>l.p. 24.4.2012, n. 6</b>	disposizioni modificative e transitorie
<b>l.p. 17.5.2016, n. 8</b>	disposizioni modificative e transitorie

*ALTRE INFORMAZIONI*

<i>Norme d'attuazione dello statuto</i>	d.p.r. 22.3.1974, n. 279
<i>Normativa del passato</i>	l.p. 25.7.1973, n. 17 (flora) l.p. 26.7.1973, n. 18 (funghi) l.p. 28.7.1986, n. 20 (funghi) l.p. 6.8.1991, n. 16 (funghi)
<i>Osservazioni</i>	attualmente la tutela dei funghi, della flora e della fauna minore è disciplinata nell'ambito della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di cui vedi, in particolare, il titolo IV, capo II
<i>Risorse internet</i>	- <a href="https://forestefauna.provincia.tn.it/">https://forestefauna.provincia.tn.it/</a>



## REGOLAMENTI PROVINCIALI

### - Elenco cronologico -

#### 2016

- d.p.p. 8 febbraio 2016, n. 1-35/Leg** - Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L (b.u. 16 febbraio 2016, n. 7)
- d.p.p. 12 aprile 2016, n. 2-36/Leg** - Modificazioni ai seguenti regolamenti attuativi della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura": decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010 n. 13-45/Leg e decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg (b.u. 19 aprile 2016, n. 16, suppl. n. 3)
- d.p.p. 15 aprile 2016, n. 3-37/Leg** - Regolamento recante "Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"" (b.u. 15 aprile 2016, n. 15, straord. n. 2)
- d.p.p. 26 aprile 2016, n. 4-38/Leg** - Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali" (b.u. 3 maggio 2016, n. 18)
- d.p.p. 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg** - Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007) (b.u. 17 maggio 2016, n. 20)
- d.p.p. 19 maggio 2016, n. 6-40/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg, ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)" (b.u. 24 maggio 2016, n. 21)
- d.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg, recante "Regolamento avente ad oggetto: "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento" (b.u. 31 maggio 2016, n. 22)

- d.p.p. 1 giugno 2016, n. 8-42/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1982, n. 7-69/Legisl. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 riguardante l'impiego degli elicotteri di proprietà della Provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri)  
(b.u. 7 giugno 2016, n. 23)
- d.p.p. 6 giugno 2016, n. 9-43/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica)"  
(b.u. 14 giugno 2016, n. 24)
- d.p.p. 27 giugno 2016, n. 10-44/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 'Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale"  
(b.u. 5 luglio 2016, n. 27, suppl. n. 3)
- d.p.p. 28 giugno 2016, n. 11-45/Leg** - Regolamento recante "Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg recante "Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato"  
(b.u. 5 luglio 2016, n. 27)
- d.p.p. 12 luglio 2016, n. 12-46/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")  
(b.u. 19 luglio 2016, n. 29, suppl. n. 4)
- d.p.p. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg** - Regolamento d'esecuzione degli articoli 22 bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)  
(b.u. 9 agosto 2016, n. 32, suppl. n. 1)
- d.p.p. 9 settembre 2016, n. 14-48/Leg** - Regolamento di esecuzione del capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in materia di partecipazione delle comunità  
(b.u. 13 settembre 2016, n. 37)
- d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15 bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali  
(b.u. 27 settembre 2016, n. 39)
- d.p.p. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg** - Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera  
(b.u. 25 ottobre 2016, n. 43)

- d.p.p.**     **17 novembre 2016, n. 17-51/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11/69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"  
(b.u. 22 novembre 2016, n. 47)
- d.p.p.**     **12 dicembre 2016, n. 18-52/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"  
(b.u. 13 dicembre 2016, n. 50)
- d.p.p.**     **29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)"  
(b.u. 3 gennaio 2017, n. 1)



## REGOLAMENTI PROVINCIALI

### - Elenco per materia -

#### 1.6.2. - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- d.p.p. 26 aprile 2016, n. 4-38/Leg** - Approvazione del regolamento concernente "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2014, n. 4-6/Leg "Secondo regolamento stralcio di attuazione dell'articolo 38, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), concernente la disciplina degli organi collegiali"  
(b.u. 3 maggio 2016, n. 18)
- d.p.p. 19 maggio 2016, n. 6-40/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg, ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)"  
(b.u. 24 maggio 2016, n. 21)
- d.p.p. 24 maggio 2016, n. 7-41/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 4 luglio 2008, n. 24-131/Leg, recante "Regolamento avente ad oggetto: "Sistema dei controlli interni sull'attività amministrativa della Provincia autonoma di Trento"  
(b.u. 31 maggio 2016, n. 22)
- d.p.p. 1 giugno 2016, n. 8-42/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1982, n. 7-69/Legisl. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 riguardante l'impiego degli elicotteri di proprietà della Provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri)  
(b.u. 7 giugno 2016, n. 23)
- d.p.p. 29 luglio 2016, n. 13-47/Leg** - Regolamento d'esecuzione degli articoli 22 bis, comma 4, e 30 bis, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di concorsi pubblici per l'accesso alla dirigenza di ruolo e alla qualifica di direttore e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg (Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (art. 37 e art. 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)  
(b.u. 9 agosto 2016, n. 32, suppl. n. 1)
- d.p.p. 22 settembre 2016, n. 15-49/Leg** - Regolamento d'esecuzione dell'articolo 15 bis, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) in materia di sistema di formazione continua dei dirigenti di ruolo della Provincia autonoma di Trento e dei suoi enti pubblici strumentali  
(b.u. 27 settembre 2016, n. 39)

#### 1.6.3. - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- d.p.p. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg** - Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera  
(b.u. 25 ottobre 2016, n. 43)

## 1.7. - ENTI LOCALI

- d.p.p.** **9 settembre 2016, n. 14-48/Leg** - Regolamento di esecuzione del capo V ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) in materia di partecipazione delle comunità  
(b.u. 13 settembre 2016, n. 37)

### 1.7.2. - COMUNI

- d.p.p.** **27 giugno 2016, n. 10-44/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 aprile 2008, n. 16-123/Leg "Regolamento di esecuzione della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 'Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale'"  
(b.u. 5 luglio 2016, n. 27, suppl. n. 3)

### 1.8.1. - CONTABILITA'

- d.p.p.** **28 giugno 2016, n. 11-45/Leg** - Regolamento recante "Modifiche del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg recante "Regolamento per la disciplina della gestione contabile dei servizi di cassa ed economato"  
(b.u. 5 luglio 2016, n. 27)
- d.p.p.** **29 dicembre 2016, n. 19-53/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg "Regolamento di contabilità di cui all'articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)"  
(b.u. 3 gennaio 2017, n. 1)

### 1.8.3. - TRIBUTI

- d.p.p.** **15 aprile 2016, n. 3-37/Leg** - Regolamento recante "Modificazione al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"  
(b.u. 15 aprile 2016, n. 15, straord. n. 2)
- d.p.p.** **12 dicembre 2016, n. 18-52/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica) in materia di imposta provinciale di soggiorno"  
(b.u. 13 dicembre 2016, n. 50)

### 2.1.3. - FORESTE

- d.p.p.** **12 aprile 2016, n. 2-36/Leg** - Modificazioni ai seguenti regolamenti attuativi della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 "Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura": decreto del Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg, decreto del Presidente della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg,

decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg, decreto del Presidente della Provincia 3 novembre 2008, n. 50-157/Leg, decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010 n. 13-45/Leg e decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg  
(b.u. 19 aprile 2016, n. 16, suppl. n. 3)

**d.p.p. 9 maggio 2016, n. 5-39/Leg** - Regolamento per lo svolgimento del servizio di custodia forestale in attuazione dell'articolo 106 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)  
(b.u. 17 maggio 2016, n. 20)

**d.p.p. 19 maggio 2016, n. 6-40/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg, ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg)"  
(b.u. 24 maggio 2016, n. 21)

### **2.8.1. - PREVIDENZA E ASSICURAZIONE SOCIALE**

**d.p.p. 8 febbraio 2016, n. 1-35/Leg** - Modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 21-51/Leg di data 9 novembre 2005, recante disposizioni attuative della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale e del relativo regolamento regionale di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L  
(b.u. 16 febbraio 2016, n. 7)

### **3.3.1. - SCUOLA**

**d.p.p. 17 novembre 2016, n. 17-51/Leg** - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2011, n. 11/69/Leg "Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi ai percorsi del secondo ciclo e per la disciplina della formazione in apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (articoli 55 e 66 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)"  
(b.u. 22 novembre 2016, n. 47)

### **4.3. - ACQUE PUBBLICHE E OPERE IDRAULICHE**

**d.p.p. 6 giugno 2016, n. 9-43/Leg** - Regolamento recante "Modificazioni al d.p.p. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg (Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica)"  
(b.u. 14 giugno 2016, n. 24)

### **4.4. - OPERE PUBBLICHE**

**d.p.p. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg** - Regolamento di attuazione dell'art. 17, comma 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera  
(b.u. 25 ottobre 2016, n. 43)

#### **4.5. - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI**

- d.p.p.**     **1 giugno 2016, n. 8-42/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 marzo 1982, n. 7-69/Legisl. (Regolamento di esecuzione della L.P. 15 febbraio 1980, n. 3 riguardante l'impiego degli elicotteri di proprietà della Provincia autonoma di Trento e l'organizzazione del nucleo elicotteri)  
(b.u. 7 giugno 2016, n. 23)

#### **4.7.1. - IMPIANTI DI RISALITA**

- d.p.p.**     **12 luglio 2016, n. 12-46/Leg** - Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Legisl., (Emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci")  
(b.u. 19 luglio 2016, n. 29, suppl. n. 4)